

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 16 DICEMBRE 2015

n. 160



**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2087

**Intesa (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Recepimento ed istituzione Organismo tecnicamente accreditante.**

Pag. 51292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2089

**Linee guida per la uniforme applicazione sul territorio Regionale dei patti e dei principi di cui agli Accordi Contrattuali da sottoscrivere con le strutture private accreditate - co. 2 art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dalla L. 133/2008 - Modifica DGR 1500/2010.**

Pag. 51325

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2090

**Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.168/CSR del 20/10/2015 “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni” - Recepimento.**

Pag. 51333

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2094

**Accordo attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema di infortuni e malattie professionali tra INAIL - Direzione Regionale per la Puglia e REGIONE PUGLIA - Assessorato Regionale al Welfare. Variazione compensativa tra capitoli Bilancio 2015. Presa d'atto.**

Pag. 51343

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2100

**Approvazione schema di convenzione “in materia di Farmacovigilanza a norma dell'art. 1, comma 819, della legge 27/12/2006, n. 296 avente ad oggetto l'erogazione della quota del 30% dei fondi disponibili per gli anni 2010 e 2011, destinati alle regioni per le attività di Farmacovigilanza, per la realizzazione dei progetti regionali, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 settembre 2013”.**

Pag. 51349

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2102

**L.R. n. 32/2009. Mobilità Internazionale. Disposizioni in merito alla attribuzione del codice ENI (Europeo non Iscritto).**

Pag. 51363

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2103

**D.Legs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Piogge alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della provincia di Foggia.**

Pag. 51386

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2104

**Legge 6 Dicembre 1991, n.394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette”. Art. 14 comma 5). Schema Protocollo d'intesa e Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi per “Guida esclusiva del Parco Nazionale” della Regione Puglia. Approvazione.**

Pag. 51398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2105

**Programma Garanzia Giovani. Approvazione del Piano Regionale FlixO YEI e dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia e Italia Lavoro SPA.**

Pag. 51409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2108

**Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2015.**  
Pag. 51447

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2109

**Adesione al Network Nazionale della Biodiversità. Approvazione schema Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.**

Pag. 51458

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2110

**Comune di Altamura(BA)SS 96 Barese-Ammodernamento e adeguamento alla sezione tipo B del CdS del tratto compreso tra fine Variante Altamura e inizio Variante Toritto: modifica Svincolo Pescariello. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica(art. 5.04 NTA PUTT/P) con efficacia di Autorizzaz. Paesaggistica (art. 146 DLgs 42/2004).**

Pag. 51469

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2112

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 95/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 66 p.lle 1599 e 1600 (entrambe ex p.lla 23).**

Pag. 51474

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2113

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 93/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 56 p.lla 1154 (ex p.lla 205).**

Pag. 51476

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2114

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.07.2013.**

Pag. 51479

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2115

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 95/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 44 p.lle 226 (ex p.lla 103), 311 (ex p.lla 103) e 314 (ex p.lla 100).**

Pag. 51482

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2116

**Comune di Altamura (BA). Variante P.R.G.- Isolato ubicato in via P. Colletta angolo via U. Bassi. Del. di C.C. n. 47 del 01.10.2013. Approvazione preliminare con prescrizioni.**

Pag. 51485

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2117

**COMUNE DI MANDURIA (TA) - Riqualificazione area di P.R.G. esecuzione Sentenza T.A.R. Lecce n. 1878/09. Resta Vincenza. Approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche.**

Pag. 51491

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2118

**D.P.R. n. 380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Adeguamento alla modulistica nazionale per la presentazione della denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, approvata con accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015.**

Pag. 51495

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2124

**Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (P.O. FESR 2007/2013 - Asse II Linea di Intervento 2.1. - Azione 2.1.4 - CIG: 59601420C6). Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

Pag. 51529

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2132

**Istituzione ed organizzazione della Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 57/CSR del 29/04/2010.**

Pag. 51575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2133

**D.P.C.M. 1/4/2008. Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria istituito con DGR n. 941 del 4/06/2009. Integrazione e modifica dei componenti.**

Pag. 51580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2134

**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (Reach) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Presa d'atti.**

Pag. 51582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2137

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXX).**

Pag. 51599

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2147

**Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI. Variazione al Bilancio di previsione 2015. Istituzione nuovi capitoli.**

Pag. 51601

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2148

**Assemblea Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Determinazioni.**

Pag. 51614

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2154

**Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale adottato con D.G.R. n. 1520 del 24 luglio 2014 - Adozione direttive.**

Pag. 51629

## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2087

**Intesa (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Recepimento ed istituzione Organismo tecnicamente accreditante.**

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Semplificazione amministrativa, Analisi e Monitoraggio del contenzioso, Attività di raccordo con l'Avvocatura Regionale e Rapporti interistituzionali", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce quanto segue.

Premesso che

l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato - Regioni di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.

L'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 3 dicembre 2009 (rep. N.243/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute 2010 - 2012, all'articolo 7, comma 1, prevede la stipula, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del predetto articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie.

Il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini, con l'assicurazione dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA), vede l'accreditamento come uno strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza e dell'organizzazione.

Il complesso sistema dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato definendo percorsi normativi differenziali tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come rilevato dai documenti tecnici predisposti dall'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Si è dunque registrata la necessità di una condizione degli elementi pregnanti del sistema, anche in considerazione dei recenti indirizzi europei, volti a promuovere, all'interno di un comune quadro di riferimento politico e strategico, meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri per garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di qualità nell'ambito dell'Unione Europea.

Per le suddette finalità relativamente alla tematica dell'accreditamento è stato istituito un apposito Tavolo per la revisione della normativa in materia di accreditamento presso il Ministero della salute con la partecipazione di esperti dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Al termine dei propri lavori il Tavolo, ha predisposto un documento definito "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie debbono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto del documento predisposto dal predetto Tavolo, nella seduta del 20 dicembre 2012 ha sancito l'Intesa (Repertorio Atti n.259/CSR), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Repertorio Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009).

La Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 23/04/2013, ha recepito la pre-

detta Intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento", in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010- 2012 (Repertorio Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009).

Con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013 è stato istituito il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di Accreditazione nazionale, per garantire un adeguato supporto alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano con la finalità dello sviluppo e dell'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e delle buone pratiche condivise.

Il Tavolo di cui al decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013, nelle riunioni del 15 ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013, ha condiviso e concertato con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali attuativi dell'Intesa del 20 dicembre 2012, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditanti", approvando, a tal fine, appositi documenti.

Nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 27 gennaio 2015, le Regioni e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative recepite nella versione definitiva che il Ministero della salute ha inviato con lettera in data 11 febbraio 2015.

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR), ha sancito Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie e, in particolare:

- sul documento recante "Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR)" - Allegato A);
- sul documento "Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012" - Allegato B).

In particolare, la predetta Intesa definisce, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal citato Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, concernente il disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditanti", nei seguenti termini:

"1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, in materia di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie, a recepire formalmente i contenuti della presente intesa entro il 31 ottobre 2015, nonché ad uniformarsi ai criteri cos) come articolati nell'allegato A della presente Intesa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dal recepimento della presente Intesa;

2. al tavolo di cui al decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013 e demandato il monitoraggio periodico del percorso di adeguamento delle normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tempistica con tenuta nell'Allegato A della presente Intesa, nonché il supporto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nella stesso percorso di adeguamento, eventualmente anche attraverso modalità di affiancamento diretto alle regioni e province autonome che lo richiederanno;

3. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il funzionamento degli "Organismi regionali tecnicamente accreditanti" a quanto previsto nell'Allegato B della presente intesa, al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a live/la nazionale;

4. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante di cui all'Allegato B della presente Intesa, entro il 31 ottobre 2015, ove non già istituito;

5. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già provveduto a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 4, in piena coerenza con i criteri dell'Intesa del 20 dicembre 2012 Rep. Atti n. 259/CSR, Si impegnano a dare formale comunicazione al Ministero della Salute entro il 31 ottobre 2015, anche ai fini delle disposizioni del pre-

cedente comma 2, trasmettendo gli atti regionali confermantici la presenza nel proprio sistema regionale di accreditamento del criteri così come articolati negli allegati A e B della presente Intesa.”

Considerato che

l'Allegato B) dell'atto di Intesa del 19/02/2015 "Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012" definisce gli organismi tecnicamente accreditanti come "strutture a cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche, nonché dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento".

In aderenza con le disposizioni e l'impostazione generale della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, l'individuazione degli organismi tecnicamente accreditanti da parte della Regione e Province Autonome deve rispondere alla necessità di:

- assicurare una omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale;
- garantire precise e uniformi caratteristiche per ogni Regione e Provincia Autonoma di appartenenza;
- garantire la trasparenza nella gestione delle attività e l'autonomia dell'organismo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto sia alle strutture valutate, sia alla autorità regionale che concede l'accreditamento.

L'organismo tecnicamente accreditante, come previsto al punto 4 (Verifiche: modalità, strumenti e responsabilità) del disciplinare allegato all'Intesa 20 dicembre 2012, deve:

- stabilire la propria politica (mission e vision);
- individuare in maniera esplicita le relazioni istituzionali (ad esempio con i diversi Uffici interessati in ambito regionale e aziendale);
- definire la propria organizzazione interna, che comprenda l'identificazione e la gestione delle risorse umane coinvolte;
- definire la pianificazione, effettuazione e valutazione delle proprie attività, anche al fine del loro miglioramento;
- definire adeguate forme di partecipazione dei cittadini;
- mantenere le relazioni con i portatori di interesse;

- definire le procedure con le quali, sceglie, forma, addestra, aggiorna e gestisce i valutatori per l'accreditamento;
- assicurare che siano adottate le procedure di verifica esplicitamente definite e che siano applicati i requisiti definiti a livello regionale.

La Regione Puglia ha definito le procedure di autorizzazione all'esercizio e le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie con la L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 e s.m.i. "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".

I provvedimenti di rilascio e revoca dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie di competenza regionale, vengono adottati, come previsto dall'art. 3 della predetta Legge, con Determinazione Dirigenziale.

L'art. 24, comma 3, della predetta L.R. prevede infatti che "Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la Jose istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la Jose istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale".

Relativamente alle verifiche sui requisiti di accreditamento, l'art. 29, comma 2, della Legge Regionale n. 8/2004, dispone che "Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dell'articolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Come previsto dalle suddette norme, dunque, il Dirigente responsabile del procedimento di accreditamento, "garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare", conferisce incarico di verifica dei requisiti di accreditamento ad uno dei sei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., il quale, all'esito delle accertamenti, trasmette il proprio parere tecnico di accreditabilità, espresso in relazione al possesso o meno dei requisiti previsti da specifici atti regolamentari.

Tale attuale sistema di verifica dei requisiti di accreditamento, se da un lato garantisce il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, oltre che di terzietà rispetto al Dirigente che concede l'accredimento, dall'altro, essendo affidato a sei diversi Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., non è conforme alle disposizioni di cui all'atto di Intesa del 19/02/2015 che prevedono l'istituzione di una "struttura a cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, di effettuare la valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accredimento", denominata Organismo tecnicamente accreditante.

Considerato, inoltre, che

l'Allegato A) all'atto di Intesa del 19/02/2015 "Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)", prevede specifici termini entro i quali adeguare la normativa regionale in materia di accreditamenti.

Tale adeguamento normativo interesserà essenzialmente i Regolamenti Regionali che definiscono i requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Relativamente ai predetti Regolamenti Regionali occorre prendere atto delle sollecitazioni manifestate sia dai gestori delle strutture sanitarie che dai Dipartimenti di Prevenzione incaricati delle verifiche in relazione alle molteplici difficoltà interpretative di alcune norme, oltre che alla necessità di adeguare gli stessi alle successive normative vigenti.

Si rende necessario, dunque, procedere, contestualmente all'adeguamento dei requisiti stabiliti dall'Intesa, ad una revisione generale della predetta

normativa regolamentare. A tal riguardo, in considerazione della natura squisitamente tecnica dei predetti Regolamenti, si ritiene necessario affidare ad un apposito Tavolo Tecnico regionale la revisione e l'adeguamento dei medesimi Regolamenti.

La modifica dell'attuale sistema delle verifiche sui requisiti di accreditamento da un sistema plurisoggettivo (affidato ai sei Dipartimenti di Prevenzione) ad un unico Organismo regionale richiede, oltre alla modifica delle relative norme regionali sopra richiamate, una specifica regolamentazione che definisca - nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato B) dell'atto di Intesa del 19/02/2015 - l'organizzazione interna e le modalità operative dell'attività di verifica.

Per quanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale:

- di recepire l'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accredimento delle strutture sanitarie e, in particolare:
  - il documento recante "Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)", di cui all'Allegato A della predetta Intesa;
  - il documento recante "Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, di cui all'Allegato B della predetta Intesa;
- di istituire, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, terzietà e imparzialità nei confronti sia dell'organo amministrativo accreditante (Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza ospedaliera e specialistica a Accreditamento - PAOSA) che delle strutture da accreditare, l'Organismo tecnicamente accreditante cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento;

- di istituire un Tavolo Tecnico regionale per la revisione degli atti regolamentari e l'adeguamento dei requisiti di cui all'Allegato A) della predetta Intesa.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.

A voti unanimi espressi nel modi di legge

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di recepire l'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed in particolare:
  - il documento recante "Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti. n. 259/CSR)", di cui all'Allegato A della predetta Intesa;
  - il documento recante "Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, di cui all'Allegato B della predetta Intesa;
- di istituire, presso la Sezione Programmazione, Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), l'Organismo tecnicamente accreditante, al quale, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, terzietà e imparzialità nei confronti sia dell'organo amministrativo accreditante (Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento - PAOSA) che delle strutture da accreditare, spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento;
- di affidare le funzioni di Responsabile dell'Organismo tecnicamente accreditante ad un/una Dirigente o funzionario/a individuato/a dal Dirigente della Sezione PATP;
- di rinviare a successivo provvedimento l'adozione del Regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante secondo i principi e le modalità definite dall'Allegato B) della predetta Intesa;
- di stabilire che nelle more dell'adozione dei predetti provvedimenti, da adottarsi entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, l'attività di verifica dei requisiti di accreditamento continuerà ad essere effettuata, come previsto dall'art. 29 della L.R. n. 8/2004, dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL;
- di istituire un Tavolo Tecnico regionale per la revisione degli atti regolamentari e l'adeguamento

dei requisiti di cui all'Allegato A) della predetta Intesa, così composto:

- Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), Dott. Giovanni Campobasso, con funzioni di coordinatore;
  - Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale, Psichiatria e Dipendenze Patologiche - Sezione PATP, Dott.ssa Maria De Palma;
  - Dirigente del Servizio Accreditamenti - Sezione PAOSA, Dott. Mauro Nicastro;
  - Responsabile A.P. del Servizio Accreditamenti - Sezione PAOSA, Avv. Felice Altamura;
  - Responsabile A.P. del Servizio Accreditamenti - Sezione PAOSA, Avv. Paolo Scagliola;
  - Responsabile A.P. del Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Sezione PAOSA, Dott. Vito Carbone;
  - Responsabile A.P. del Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Sezione PAOSA, Dott.ssa Elena Memeo;
  - Responsabile A.P. del Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Sezione PAOSA, Dott.ssa Antonella Caroli;
  - Responsabile dell'Organismo tecnicamente accreditante;
  - Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. o loro delegati;
- di stabilire che il Tavolo tecnico di cui innanzi, qualora ne preveda la necessità, potrà individuare e far intervenire ai lavori altre professionalità;

- di affidare le funzioni di supporto organizzativo e tecnico del prefato Tavolo alla Dott.ssa Angela Capozzi, funzionaria del Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Sezione PAOSA;
- di dare atto che la partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese;
- di stabilire che eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei componenti del prefato Tavolo saranno effettuate con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione PAOSA;
- di incaricare la Sezione proponente della notifica del presente provvedimento al Dirigente della Sezione PATP ed ai componenti del prefato Tavolo tecnico;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale regionale della Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie.

Rep. n. 32/cse del 19 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 19 febbraio 2015:

VISTO l'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, che prevede che Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visti gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e che prevede, tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private, che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante definizione dei livelli essenziali di assistenza, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, n. 33;

Vista l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), che, all'articolo 9, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Vista l'Intesa sancita da questa Conferenza concernente il Patto per la salute 2006-2008 nella seduta del 5 ottobre 2006 (Rep. Atti n. 2648) che, al punto 4.9, prevede che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;

Vista l'Intesa sancita da questa Conferenza concernente il nuovo il Patto per la salute 2010 - 2012, nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243/CSR ) che, tra l'altro, all'art. 7, comma 1 prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la stipula di un'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 in questa Conferenza, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento;

Visto il regolamento recante il funzionamento del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, adottato da questa Conferenza nella seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 18/CSR) che prevede, all'articolo 1, che il Comitato svolga i compiti che gli sono stati assegnati dalle leggi vigenti, dalle Intese e Accordi stipulati nella sede della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed ogni altro compito che si convenga di affidare allo stesso da parte del Ministro della salute;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro;

Vista l'Intesa sancita da questa Conferenza concernente il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3-12.09)" sancita nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR) che prevede l'istituzione di un sistema di Accreditamento uniforme nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013 con cui è stato istituito il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di Accreditamento nazionale, per garantire un adeguato supporto alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano con la finalità dello sviluppo e dell'applicazione del sistema di accreditamento nazionale e delle buone pratiche condivise;

VISTA la lettera del 13 gennaio 2015, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la proposta di intesa indicata in oggetto, che in data 15 gennaio 2015 è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 27 gennaio 2015, le Regioni e le Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative recepite nella versione definitiva che il Ministero della salute ha inviato con lettera in data 11 febbraio 2015;

VISTA la nota del 12 febbraio 2015, con la quale l'anzidetta versione definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome con richiesta di assenso tecnico;

VISTO l'assenso tecnico reso dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;

#### SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati:

#### Considerato che

- il Tavolo di cui al decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013, nelle riunioni del 15 ottobre 2013 e del 16 dicembre 2013, ha condiviso e concertato con i rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali attuativi dell'Intesa del 20 dicembre 2012, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditanti", approvando, a tal fine, appositi documenti;
  - al fine del perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini individuati con i livelli essenziali di assistenza, l'accreditamento è strumento di garanzia della qualità che mira a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni, dell'efficienza e dell'organizzazione;
  - il complesso sistema dell'autorizzazione/accreditamento si è sviluppato definendo percorsi normativi differenziati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così come rilevato dai documenti tecnici predisposti dall'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e che si è determinata la necessità di condividere gli elementi principali del sistema nelle loro caratteristiche comuni anche in considerazione dei recenti indirizzi europei;
  - con la presente Intesa si intende completare il processo di attuazione dell'articolo 7, comma 1, dell'Intesa del 3 dicembre 2009, concernente il Patto per la Salute 2010-2012, che ha previsto, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la stipula di un'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento, cui ha fatto seguito l'Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti 259/CSR), concernente il documento

MINISTRI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'Accreditamento in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 (Intesa Rep. Atti n. 2648 del 3-12.09)";
- in particolare, con la presente Intesa si intende definire, sulla base di quanto previsto dai documenti prodotti dal citato Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, la tempistica degli adempimenti regionali ed aziendali, attuativi della richiamata Intesa del 20 dicembre 2012, concernente il disciplinare sulla revisione della normativa dell'accREDITamento, nonché i requisiti e le modalità di funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditanti";

#### SI CONVIENE

sul documento recante "Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR)", di cui all'Allegato A alla presente Intesa, e sul documento recante "Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012", di cui all'Allegato B alla presente Intesa, nei seguenti termini:

1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, in materia di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie, a recepire formalmente i contenuti della presente intesa entro il 31 ottobre 2015, nonché ad uniformarsi ai criteri così come articolati nell'allegato A della presente Intesa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dal recepimento della presente Intesa;
2. al tavolo di cui al decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2013 è demandato il monitoraggio periodico del percorso di adeguamento delle normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo la tempistica contenuta nell'Allegato A della presente Intesa, nonché il supporto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nello stesso percorso di adeguamento, eventualmente anche attraverso modalità di affiancamento diretto alle regioni e province autonome che lo richiederanno;
3. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il funzionamento degli "Organismi regionali tecnicamente accreditanti" a quanto previsto nell'Allegato B della presente Intesa, al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale;
4. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione dell'organismo tecnicamente accreditante di cui all'Allegato B della presente Intesa, entro il 31 ottobre 2015, ove non già istituito;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

5. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già provveduto a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 4, in piena coerenza con i criteri dell'Intesa del 20 dicembre 2012 Rep. Atti n. 259/CSR, si impegnano a darne formale comunicazione al Ministero della Salute entro il 31 ottobre 2015, anche ai fini delle disposizioni del precedente comma 2, trasmettendo gli atti regionali confermant la presenza nel proprio sistema regionale di accreditamento dei criteri così come articolati negli allegati A e B della presente Intesa.

IL SEGRETARIO  
Antonio Madedo



IL PRESIDENTE  
Gianclaudio Bressa

*Gianclaudio Bressa*

Allegato sub A

**Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 ( Rep. atti N.259/CSR")**

	SCORE	Tempo
Requisiti essenziali di cui all'Intesa del 20 dicembre 2012 rep. Atti n. 259/CSR, di immediato possesso e/o procrastinabili a breve termine rispetto al momento del recepimento della presente Intesa	A	12 MESI
Requisiti essenziali di cui all'Intesa del 20 dicembre 2012 rep. Atti n. 259/CSR, di immediato possesso e/o programmabili a medio termine, rispetto al momento del recepimento della presente Intesa	B	24 MESI

**Tempistica condivisa dal Tavolo Tecnico di cui al D.M. 6 febbraio 2013**

Requisito	Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie	
<b>1° Criterio: Attuazione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie</b>				
1.1 Modalità di pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività di assistenza e di supporto	1.1.1	presenza del Piano Strategico, che contenga obiettivi basati sull'analisi dei bisogni e/o della domanda di servizi/prestazioni sanitarie;	A	A
	1.1.2	presenza del piano annuale delle attività (obiettivi di budget, di attività, di qualità) per ciascuna articolazione organizzativa di assistenza e di supporto;	A	A
	1.1.3	presenza di procedure e indicatori per la verifica degli obiettivi definiti nei piani annuali.	A	A



Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
1.2 Programmi per lo sviluppo di reti assistenziali	1.2.1	realizzazione di reti assistenziali per la gestione dei pazienti in condizioni di emergenza (traumi, ictus, infarto, ecc.)	A	B
	1.2.2	realizzazione di reti assistenziali che contemplino l'integrazione tra ospedale e territorio (residenzialità, semiresidenzialità, domiciliarietà) e promozione di modelli di continuità garantendo costante e reciproca comunicazione e sviluppando specifici percorsi assistenziali in grado di garantire la continuità assistenziale per i pazienti anche in collegamento con le strutture socio-sanitarie;	A	B
	1.2.3	realizzazione di reti di cure palliative e di terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico in attuazione della legge 15 marzo 2010 n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";	A	B
	1.2.4	partecipazione a programmi di realizzazione di reti tra centri regionali, nazionali ed internazionali.	A	B
1.3 definizione delle responsabilità	1.3.1	presenza nella struttura sanitaria di documenti che descrivano i processi e le relative responsabilità clinico-organizzative, contenenti anche le indicazioni per la valutazione dei dirigenti;	A	A
	1.3.2	presenza di una documentabile un'attività di rivalutazione dell'organizzazione, delle responsabilità e del sistema di delega da effettuare periodicamente ed ogni qualvolta si presenti un cambiamento significativo nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi della struttura.	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
1.4 modalità e strumenti di gestione delle informazioni (sistemi informativi e dati)	1.4.1	presenza nelle strutture sanitarie di sistemi informativi che consentano la tracciatura dei dati sanitari e forniscano il supporto alle attività di pianificazione e controllo che tengano conto anche del debito informativo verso il Ministero della Salute (NSIS). Tali sistemi devono garantire sicurezza nell'accesso e nella tenuta dei dati, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia;	A	A
	1.4.2	presenza di un sistema che garantisca la trasparenza e l'aggiornamento sistematico delle liste di attesa;	A	A
	1.4.3	presenza di un sistema che garantisca informazioni tempestive e trasparenti sulle prenotazioni delle prestazioni sanitarie;	A	A
	1.4.4	formalizzazione e messa in atto di attività per la valutazione della qualità delle informazioni e dei dati in termini di affidabilità, accuratezza e validità sia per quelli provenienti da fonti interne che per quelli provenienti da fonti esterne.	B	B
1.5 modalità e strumenti di valutazione della qualità dei servizi	1.5.1	presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma e di procedure (strumenti, modalità e tempi per la valutazione) per la valutazione di qualità delle prestazioni e dei servizi all'interno dei dipartimenti/articolazioni organizzative che includa la definizione di standard di prodotto/percorso organizzativo e dei relativi indicatori di valutazione (volumi, appropriatezza, esiti);	A	B
	1.5.2	assegnazione da parte della Direzione delle responsabilità relative alla valutazione delle prestazioni e dei servizi;	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	1.5.3	impiego di strumenti di valutazione scientificamente riconosciuti quali audit clinico, misurazione di aderenza alle linee guida, verifiche specifiche quali controlli di qualità e verifiche esterne di qualità, <i>mortality &amp; morbidity review</i> ;	A	B
	1.5.4	documentazione delle attività di valutazione;	A	B
	1.5.5	esistenza di procedure per la comunicazione dei risultati delle valutazioni ai livelli adeguati ed il confronto con le parti interessate (es: diffusione di report sulla qualità dei servizi erogati, sia all'interno della struttura sia all'esterno e in particolare all'utenza);	A	B
	1.5.6	partecipazione del personale allo svolgimento delle attività di valutazione;	A	B
	1.5.7	utilizzo dei dati derivanti dalla valutazione delle prestazioni e dei servizi per il miglioramento delle performance.	A	B
	1.6 modalità di prevenzione e di gestione dei disservizi	1.6.1	procedure per la raccolta, la tracciabilità dei disservizi e la predisposizione dei relativi piani di miglioramento;	A
1.6.2		utilizzo dei dati derivanti dall'analisi dei disservizi per il miglioramento della qualità dei processi sulla base delle criticità riscontrate;	A	A
1.6.3		monitoraggio delle azioni di miglioramento;	A	A
1.6.4		procedura di comunicazione esterna formulata anche sulla base delle indicazioni che derivano dalle segnalazioni e dai reclami dei cittadini.	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	1.6.5	attività di analisi dei principali processi per l'individuazione delle fasi nelle quali è possibile che si verifichino disservizi (ad es. errori, ritardi, incomprensioni tra operatore e utente).	A	B
<b>2° Criterio: Prestazioni e Servizi</b>				
2.1 tipologia di prestazioni e di servizi erogati	2.1.1	presenza nelle strutture di una Carta dei servizi che assicuri la piena informazione circa le modalità erogative, i contenuti e la capacità delle prestazioni di servizio e gli impegni assunti nei confronti dei pazienti e dei cittadini nonché la presenza di materiale informativo a disposizione dell'utenza;	A	A
	2.1.2	periodica rivalutazione da parte della Direzione della struttura della Carta dei servizi, con l'apporto delle associazioni di tutela dei cittadini, dei malati e del volontariato.	A	A
2.2 eleggibilità e presa in carico dei pazienti	2.2.1	formalizzazione di protocolli per l'eleggibilità dei pazienti;	A	B
	2.2.2	presenza di protocolli, linee guida e procedure per la gestione del percorso assistenziale dei pazienti nelle diverse fasi della malattia e nei diversi setting assistenziali (intra ed extraospedalieri);	A	A
	2.2.3	definizione delle responsabilità per la presa in carico/gestione dei pazienti;	A	A
	2.2.4	tracciabilità della presa in carico dei pazienti all'interno della documentazione sanitaria, compreso la riconciliazione;	A	A
	2.2.5	gestione del trasferimento delle informazioni relative alla presa in carico all'interno del processo di cura;	A	A
	2.2.6	verifica della conoscenza e dell'applicazione dei protocolli e procedure da parte del personale e il loro miglioramento se necessario.	A	B

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
2.3 continuità assistenziale	2.3.1	definizione delle responsabilità per la supervisione dell'assistenza per tutta la durata della degenza;	A	A
	2.3.2	formalizzazione e messa in atto di protocolli e linee guida per la continuità assistenziale dei pazienti (appropriatezza dei trasferimenti all'interno dell'organizzazione, della dimissione dei pazienti e del <i>follow up</i> );	A	A
	2.3.3	adozione da parte dell'organizzazione di processi a supporto di continuità e coordinamento delle cure;	A	A
	2.3.4	definizione dei collegamenti funzionali tra i servizi interni e con le strutture esterne coinvolte nell'assistenza;	A	A
	2.3.5	adozione di modalità strutturate per il trasferimento delle informazioni rilevanti durante i passaggi di consegna, i trasferimenti e i processi di dimissione;	A	A
	2.3.6	adozione e diffusione di procedure per consentire che tutta la documentazione clinica del paziente sia a disposizione degli operatori sanitari in ogni momento, al fine di favorire lo scambio di informazioni per la corretta gestione dei pazienti.	A	A
2.4 il monitoraggio e la valutazione	2.4.1	valutazione del grado di conformità delle attività a protocolli e linee guida;	A	B
	2.4.2	valutazione della qualità del percorso di assistenza, dalla presa in carico alla dimissione anche tramite audit clinici con identificazione degli interventi di miglioramento e ritorno delle informazioni a tutti gli operatori che hanno partecipato alla implementazione del percorso;	A	B
	2.4.3	valutazione del percorso di cura da parte dei pazienti e dei familiari;	B	B

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	2.4.4	evidenza di risultati di analisi su eventi avversi, incidenti, <i>near miss</i> manifestati durante l'episodio di cura;	A	A
	2.4.5	presenza di report degli audit e la diffusione degli stessi a tutti gli operatori che hanno partecipato alla implementazione del percorso;	A	B
	2.4.6	esistenza e messa in atto di una procedura per il coinvolgimento e l'informazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di famiglia;	B	B
	2.4.7	identificazione degli interventi di miglioramento della qualità dei percorsi assistenziali sulla base dei risultati delle analisi effettuate.	B	B
2.5 La modalità di gestione della documentazione sanitaria	2.5.1	formalizzazione e messa in atto di un protocollo che definisca i requisiti per la redazione, l'aggiornamento, la conservazione e la verifica della documentazione sanitaria nonché le modalità di controllo;	A	A
	2.5.2	procedure per la predisposizione della documentazione clinica tenendo conto di problematiche quali la riconciliazione dei farmaci e di altre tecnologie ( <i>transition</i> ) ai fini della sicurezza dei pazienti nei trasferimenti di <i>setting</i> assistenziali;	A	A
	2.5.3	formalizzazione e la messa in atto di una politica per la <i>privacy</i> e la riservatezza delle informazioni, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia;	A	A
	2.5.4	formalizzazione e la messa in atto di procedure per la gestione della sicurezza nell'accesso e tenuta della documentazione sanitaria, ivi compresa la loro integrità, nel rispetto e in ottemperanza alla legislazione e alla normativa vigente in materia;	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	2.5.5	evidenza dei risultati della valutazione della qualità della documentazione sanitaria e l'implementazione di azioni correttive se necessario.	A	A
	2.5.6	predefinizione dei tempi di accesso alla documentazione sanitaria	A	A
<b>3° Criterio: Aspetti Strutturali</b>				
3.1 l' idoneità all'uso delle strutture	3.1.1	Evidenza della pianificazione e dell'inserimento a bilancio del potenziamento o sostituzione di impianti, edifici o componenti necessari a garantire l'idoneità all'uso, la sicurezza e l'efficacia della struttura nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli altri requisiti che si applicano all'organizzazione;	A	B
	3.1.2	Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di gestione del rischio ambientale e di gestione delle infrastrutture;	A	B
	3.1.3	Presenza, formalizzazione e messa in atto di un programma di monitoraggio dell'idoneità della struttura che fornisca i dati relativi ad incidenti, infortuni e altri eventi a supporto della pianificazione della riduzione dei rischi (es. report, <i>audit</i> ed incontri periodici relativi alla identificazione dei rischi e alla gestione della sicurezza);	A	B
	3.1.4	Presenza di piani di azione per la risoluzione delle criticità individuate e utilizzo dei dati del monitoraggio per migliorare il programma di gestione del rischio ambientale;	A	B
	3.1.5	Formazione e coinvolgimento del personale per la sicurezza della struttura e dell'ambiente di lavoro.	A	B
3.2 gestione e manutenzione delle attrezzature	3.2.1	esistenza di un inventario di tutte le attrezzature utilizzate e di una procedura per l'identificazione delle stesse;	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	3.2.2	presenza di un regolamento a garanzia che la documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature, obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, sia a corredo delle stesse e resa disponibile alla funzione preposta per la manutenzione;	A	A
	3.2.3	esistenza, formalizzazione e messa in atto di un piano per la gestione e la manutenzione (straordinaria e preventiva) delle attrezzature e la comunicazione dello stesso piano ai diversi livelli operativi;	A	A
	3.2.4	documentazione delle ispezioni, collaudi e interventi di manutenzione;	A	A
	3.2.5	Programmi aziendali di formazione che includano periodi di addestramento del personale coinvolto nell'utilizzo, manutenzione e dismissione di dispositivi medici/apparecchi elettromedicali e verifica della conoscenza da parte del personale utilizzatore.	A	A
<b>4° Criterio: Competenze del Personale</b>				
4.1 la programmazione e la verifica della formazione necessaria e specifica	4.1.1	Individuazione di un responsabile per la formazione;	A	A
	4.1.2	Esistenza di un Piano di Formazione che preveda: definizione degli standard di competenza per posizione, criteri di scelta delle priorità, monitoraggio delle competenze professionali e rilevazione dei fabbisogni formativi, programmazione delle attività formative;	A	A
	4.1.3	Valutazione dell'efficacia dei programmi di formazione continua, aggiornamento e addestramento e la valutazione della soddisfazione da parte del personale e l'eventuale miglioramento degli stessi se necessario;	B	B



Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	4.1.4	Coinvolgimento degli operatori nella programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e addestramento;	A	A
	4.1.5	Condivisione delle conoscenze acquisite all'esterno della struttura;	A	A
	4.1.6	Verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento dalla normativa vigente della funzione di provider.	A	A
4.2 inserimento e addestramento di nuovo personale	4.2.1	Messa in atto di un piano di accoglienza e affiancamento/addestramento per il nuovo personale - neo assunto/trasferito - compreso il personale volontario;	A	A
	4.2.2	Formalizzazione e messa in atto di un processo per la valutazione dell'idoneità al ruolo dei neo assunti;	A	A
	4.2.3	Adozione e messa in atto un piano di formazione strutturata sul rischio clinico ed occupazionale verso i neo assunti, entro il 1° anno;	A	A
	4.2.4	Valutazione dell'efficacia dei programmi di orientamento dei nuovi addetti e l'eventuale miglioramento degli stessi se necessario.	A/B	B
<b>5° Criterio: Comunicazione</b>				
5.1 modalità di comunicazione interna alla struttura che favoriscano la partecipazione degli operatori	5.1.1	Definizione, formalizzazione ed implementazione di processi finalizzati alla circolazione delle informazioni e presenza di documentazione attestante la comunicazione della missione, politiche, piani, obiettivi, budget, programmi di attività/risorse, diffusi a tutto il personale;	A	A
	5.1.2	Definizione di flussi informativi e reportistica in merito agli obiettivi, dati e informazioni relative alla performance, agli esiti e ai programmi di miglioramento della qualità e sicurezza del paziente;	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	5.1.3	Presenza, formalizzazione e messa in atto di modalità di condivisione sistematica delle informazioni all'interno dell'organizzazione e del singolo dipartimento;	A	A
	5.1.4	Valutazione dell'efficacia del sistema di comunicazione interna alla struttura ed eventuale miglioramento se necessario	A	A
5.2 modalità di valutazione della relazione tra il personale e l'organizzazione (contesto organizzativo) attraverso l'analisi del clima organizzativo / soddisfazione degli operatori	5.2.1	Effettuazione di indagini periodiche di valutazione del clima aziendale e sulla soddisfazione del personale con i risultati diffusi al personale;	A	B
	5.2.2	Implementazione di processi e flussi che consentono la segnalazione/ascolto di suggerimenti da parte del personale;	A	B
	5.2.3	Identificazione e facilitazione di momenti strutturati di analisi e confronto sulle criticità.	A	B
5.3 modalità e contenuti delle informazioni da fornire ai pazienti e ai caregiver	5.3.1	Disponibilità di una Carta dei Servizi aggiornata e redatta con l'apporto di categorie professionali e delle associazioni di tutela e di volontariato rappresentative della collettività e dell'utenza;	A	A
	5.3.2	Predisposizione di strumenti informativi sintetici da mettere a disposizione dei cittadini;	A	A
	5.3.3	Procedura per l'appropriata modalità di comunicazione con parenti e caregiver;	A	A
	5.3.4	Informazione al paziente e ai suoi familiari sulla donazione di organi e tessuti;	A	A
	5.3.5	Informazione al paziente e ai suoi familiari sulle precauzioni da adottare per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza;	A	A
	5.3.6	Modalità di informazione al paziente e ai suoi familiari sugli elementi di tutela nella partecipazione a ricerche cliniche.	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
5.4 coinvolgimento dei pazienti, dei suoi famigliari e caregiver nelle scelte clinico-assistenziali	5.4.1	Presenza, formalizzazione e messa in atto di una procedura per l'informazione al paziente e ai suoi familiari sui diritti e le responsabilità, per l'ascolto, l'educazione e il coinvolgimento dei pazienti al processo di cura;	A	A
	5.4.2	Presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per l'informazione partecipata del paziente e l'acquisizione del consenso informato;	A	A
	5.4.3	Addestramento del personale sulle politiche e procedure per il coinvolgimento;	B	B
	5.4.4	Valutazione dell'efficacia dei processi di coinvolgimento e partecipazione dei pazienti e caregiver ed i miglioramenti degli stessi se necessario.	B	B
5.5 modalità di ascolto dei pazienti	5.5.1	Presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la presentazione e gestione dei reclami, osservazioni e suggerimenti;	A	A
	5.5.2	Presenza, formalizzazione e messa in atto di modalità e strumenti per l'ascolto attivo dei pazienti;	A	A
	5.5.3	Presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per la valutazione della soddisfazione e dell'esperienza degli utenti (indagini di <i>ustode satisfaction</i> );	A	A
	5.5.4	Utilizzo dei dati derivanti dall'analisi dei reclami e dei risultati delle valutazioni della soddisfazione e dell'esperienza degli utenti per il miglioramento della qualità dei processi sulla base delle criticità riscontrate;	A	A
	5.5.5	Diffusione dei risultati delle indagini di customer satisfaction e delle misure di miglioramento adottate sul sito web aziendale;	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
	5.5.6	Formazione del personale di contatto con il pubblico che includa comunicazione, negoziazione, tecniche strutturate di gestione dei conflitti.	B	B
<b>6° Criterio: Appropriatazza clinica e sicurezza</b>				
6.1 approccio alla pratica clinica secondo evidenze	6.1.1	Presenza, formalizzazione e messa in atto di protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza formulati secondo i principi della <i>evidence based medicine</i> ;	A	A
	6.1.2	Accessibilità al personale della raccolta dei regolamenti interni e delle linee guida;	A	A
	6.1.3	Aggiornamento periodico dei regolamenti interni e delle linee guida sulla base delle evidenze cliniche disponibili;	A	A
	6.1.4	Coinvolgimento del personale nell'implementazione e nell'applicazione dei protocolli, linee guida e/o percorsi di cura/assistenza, attraverso la diffusione delle conoscenze necessarie alla loro attuazione e la formazione specifica sui protocolli di assistenza ad esse correlati;	A	A
	6.1.5	Valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni ed attivazione di programmi di miglioramento se necessario.	A	B
6.2 promozione della sicurezza e gestione dei rischi	6.2.1	Esistenza di un piano aziendale per la gestione del rischio, orientato alla sicurezza di operatori, pazienti e ambiente, che comprenda anche la prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all'assistenza e contenga ruoli, responsabilità, risorse impiegate, monitoraggio, verifiche e formazione	A	A
6.3 programma per la gestione del rischio clinico e modalità di	6.3.1	Esistenza di un sistema per l'identificazione e la segnalazione di: near miss, eventi avversi ed eventi sentinella;	A	A

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
gestione degli eventi avversi	6.3.2	Partecipazione al flusso di segnalazione previsto dalla normativa nazionale;	A	A
	6.3.3	Identificazione dei fattori causali e/o contribuenti attraverso le metodologie di analisi disponibili in letteratura ( <i>Root cause analysis, Audit clinico, Significant event audit</i> ) e azioni sistematiche di verifica della sicurezza ( <i>Safety walkround</i> );	A	A
	6.3.4	Presenza di piani di azione e relativi indicatori per il monitoraggio;	A	A
	6.3.5	Applicazione e monitoraggio di linee guida, buone pratiche, raccomandazioni, <i>check-list ed altri strumenti per la sicurezza</i> ;	A	A
	6.3.6	Definizione di modalità e procedure per la comunicazione ai pazienti e/o familiari, la gestione dell'impatto di un evento avverso sugli operatori, la comunicazione esterna, la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi;	A	A
	6.3.7	Presenza di un Piano di formazione;	A	A
	6.3.8	Adozione di metodologie sistematiche proattive per la valutazione dei rischi (almeno 1 FMEA- Failure Mode and Effect Analysis per anno);	A	B
	6.4 strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze	6.4.1	Sviluppo di soluzioni innovative per la sicurezza in ambiti specifici di attività;	B
6.4.2		Produzione e diffusione di buone pratiche;	A	A
6.4.3		Garanzia di competenze specifiche per la analisi degli eventi avversi da rendere disponibili per livelli regionali e nazionali;	A	A
6.4.4		Presenza, formalizzazione e messa in atto di politiche e procedure per la partecipazione e il coinvolgimento dei pazienti ai processi di gestione del rischio clinico.	B	B
<b>7° Criterio: Processi di miglioramento ed innovazione</b>				

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
7.1 Progetti di miglioramento	7.1.1	Approvazione del programma aziendale per il miglioramento della qualità che includa le specifiche risorse, ruoli e le responsabilità, valutazione e misurazione dei risultati conseguiti e degli esiti attraverso l'utilizzo di indicatori, la comunicazione periodica delle informazioni, la formazione con particolare riferimento al miglioramento della qualità in aree specifiche (es: emergenza, materno infantile, oncologico, cardio-vascolare.).	A	A
7.2 Applicazione di modalità di valutazione delle tecnologie in uso o da acquisirsi	7.2.1	Presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per la valutazione delle tecnologie ai fini della selezione, acquisizione e allocazione.	A	B
7.3 Adozione di iniziative di innovazione tecnico - professionale e organizzativa	7.3.1	Presenza, formalizzazione e messa in atto di procedure per la rilevazione dei fabbisogni emergenti e delle innovazioni tecnologiche e organizzative;	A	B
	7.3.2	Coinvolgimento del personale nel processo di adozione delle innovazioni tecnico-professionali e organizzative;	A	B
	7.3.3	Monitoraggio dell'efficacia dell'intero percorso dell'innovazione-valutazione-adozione;	B	B
	7.3.4	Sviluppo di modalità di integrazione assistenza-didattica-ricerca	B	B
<b>8° Criterio: Umanizzazione</b>				

Requisito		Evidenze	Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome	Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie
8.1 programmi per la umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza	8.1.1	Attività assistenziali-organizzative orientate all'accoglienza di pazienti considerando le diverse esigenze relative all'età, al genere e a particolari condizioni di salute e di fragilità fisica e psicologica e tenendo conto delle specificità religiose, etniche e linguistiche; (es: <i>bambino in ospedale, in assistenza domiciliare e residenziale; percorso nascita; assistenza agli anziani; supporto psicologico in situazioni specifiche quali oncologia, trapianti, malati terminali, donne che hanno subito violenza; ampliamento degli orari di visita e permanenza dei familiari nelle terapie intensive; ampliamento degli orari di visita nelle strutture residenziali/ospedaliere; assistenza sanitaria e multiculturalità; adeguamento degli orari dell'organizzazione sanitaria ai ritmi fisiologici della persona.</i> )	A	B
	8.1.2	Presenza di un programma per assicurare la qualità della relazione tra professionisti sanitari, pazienti e loro familiari che preveda la formazione degli operatori sanitari alle abilità procedurali di counselling (empatia, congruenza, accettazione incondizionata, comunicazione di "cattive notizie");	B	B
	8.1.3	Adozione di modalità di lavoro secondo le logiche dell'équipe multidisciplinare e la partecipazione del paziente al processo assistenziale come esperto della propria situazione;	B	B

<b>Requisito</b>		<b>Evidenze</b>	<b>Tempo di adeguamento da parte delle Regioni e Province Autonome</b>	<b>Tempo di adeguamento da parte delle strutture sanitarie</b>
	8.1.4	Presenza di procedure per l'accesso agevolato alle prestazioni assistenziali, semplificando gli adempimenti amministrativi ed assicurando un'informazione tempestiva e trasparente, con particolare riferimento all'accesso alla documentazione sanitaria entro tempi predefiniti;	A	A

## Allegato sub B

**Criteri per il funzionamento degli Organismi "tecnicamente" accreditanti ai sensi della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012****1. Premessa**

L'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie, come configurato dalla normativa nazionale, rappresenta un qualificato strumento di selezione dei soggetti erogatori di servizi e/o prestazioni, caratterizzato dalla necessaria corrispondenza ad una serie di requisiti tecnici che sono direttamente correlati ai livelli di qualità attesi, nonché dalla temporaneità del riconoscimento di adeguatezza agli stessi, che richiede un sistema strutturato di verifiche e di controlli periodici.

L'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 individua, quale elemento cruciale per garantire la perfetta trasparenza del sistema di accreditamento nazionale, una volta stabilito il "contenuto" del sistema stesso, la definizione delle modalità di verifica che devono essere adottate da tutte le Regioni e Province Autonome per garantire che effettivamente i requisiti siano posseduti dalle organizzazioni sanitarie e indica criteri comuni per le Regioni e le Province Autonome circa l'individuazione ed il funzionamento dell'organismo deputato alle verifiche, definito come **Organismo tecnicamente accreditante**.

L'elaborazione di criteri per il funzionamento degli "organismi tecnicamente accreditanti" ha richiesto un'attenta analisi delle procedure adottate nelle diverse Regioni e Province Autonome e degli "organismi accreditanti" già operanti nei diversi contesti.

A partire dalla periodica ricognizione delle norme regionali sullo stato di attuazione del percorso di accreditamento istituzionale curata periodicamente dall'Agenas, è stato effettuato un *focus* sulla composizione, i compiti e le funzioni degli "organismi tecnicamente accreditanti" regionali, intesi come strutture a cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche, nonché dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento.

Lo studio ha riguardato le normative disciplinanti gli "organismi accreditanti" di 15 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Molise, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lombardia, Marche, Sardegna e Umbria).

Per ciascuna Regione, sono stati approfonditi i seguenti aspetti:

- Norme
- Ente/organo accreditante
- Funzioni e compiti



Nella maggior parte dei contesti esaminati (6 Regioni), la gestione del sistema di verifica è affidata alla competente struttura del Dipartimento regionale, in altri (4 Regioni), la responsabilità di governo di tale sistema è attribuita ad organismi costituiti *ad hoc*, composti anche da rappresentanti regionali, in 4 Regioni il sistema delle verifiche è gestito dalle Agenzie regionali, mentre in una Regione è attribuito alle Aziende Sanitarie Locali.

I modelli di riferimento delle Regioni, sono soggetti ad una discreta variabilità organizzativa, tuttavia in quasi tutte è riconoscibile la volontà legislativa di individuare un soggetto deputato ad una valutazione di conformità ai requisiti di accreditamento il più possibile autonoma rispetto a chi "commissiona" la verifica stessa.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992"), attribuisce alle Regioni il compito di rilasciare il provvedimento di accreditamento e prevede l'accettazione, da parte di ogni struttura, del "sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 8-octies" (art. 8-quater). La Regione o Provincia Autonoma attua la programmazione delle verifiche per le strutture con una periodicità che effettivamente garantisca il permanere dei requisiti stessi e l'adeguamento alle innovazioni scientifiche e tecnologiche che verranno ad essere considerate necessarie.

Nell'ambito della competenza attribuita alle Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 8 quater, comma 1, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. in merito al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale, le stesse identificano gli organismi accreditanti e le modalità e i tempi di attuazione delle verifiche.

## **2. Organismo tecnicamente accreditante**

L'Intesa del 20 dicembre 2012 identifica l'organismo tecnicamente accreditante come la struttura a cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, di effettuare la valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO, fermo restando che l'organismo deputato a concedere l'accREDITAMENTO è la Regione o Provincia Autonoma, in capo alla quale ricade la facoltà di accreditare o meno la struttura richiedente.

La verifica esterna è quindi fondamentale; le procedure di verifica debbono, analogamente ai contenuti, rispondere a requisiti essenziali e deve essere garantita la loro effettiva esecuzione da parte di un predefinito organismo con modalità di lavoro predeterminate.

In aderenza con le disposizioni e l'impostazione generale della Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, l'individuazione degli organismi tecnicamente accreditanti da parte della Regione e Province Autonome deve rispondere alla necessità di:



- assicurare una omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale;
- garantire precise e uniformi caratteristiche per ogni Regione e Provincia Autonoma di appartenenza;
- garantire la trasparenza nella gestione delle attività e l'autonomia dell'organismo stesso nello svolgimento delle proprie funzioni, rispetto sia alle strutture valutate, sia alla autorità regionale che concede l'accreditamento.

Il concetto di autonomia applicato all'organismo tecnicamente accreditante è fondamentale per formulare il proprio giudizio tecnico, in particolare tale autonomia deve intendersi quale espletamento delle proprie funzioni senza condizionamenti esterni e in assenza di conflitto di interessi.

Il giudizio tecnico di accreditabilità riguarderà sia le strutture private che intendono mettersi a disposizione del SSN, sia le strutture facenti capo direttamente alla pubblica amministrazione.

Alla luce di ciò, è indispensabile che l'organismo tecnicamente accreditante sia "terzo" ed operi nel rispetto del principio di imparzialità e trasparenza, secondo quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002 che regola l'attività ispettiva e dal Decreto legislativo n.33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il giudizio tecnico di accreditabilità sarà valutato dall'ente Regione che dovrà attenersi o, in caso di dissenso, dovrà fornire un'adeguata motivazione per la difformità nell'adozione del provvedimento amministrativo finale.

Infatti, l'autorità regionale ha in carico la decisione di accreditare la struttura oggetto di verifica, anche indipendentemente dalla valutazione tecnica, previa necessità di motivare compiutamente, assicurando al contempo ampia trasparenza delle valutazioni sia dell'organismo tecnicamente accreditante che dell'organo amministrativamente ed istituzionalmente accreditante (Regione o Provincia Autonoma).

### 3. Il processo di accreditamento

Il processo di accreditamento è composto da una serie di azioni che, partendo dalla domanda del soggetto interessato, portano all'atto finale di riconoscimento dello status di soggetto accreditato.

Il processo globale si può sinteticamente scomporre nelle seguenti tre fasi:

1) Istruttoria amministrativa

- verifica della completezza della domanda



- verifica della compatibilità con la programmazione regionale
- verifica della rispondenza ai requisiti soggettivi
- verifica del possesso della/e autorizzazione/i
- 2) Istruttoria tecnica
- verifica del possesso dei requisiti di accreditamento
- 3) Conclusione
- adozione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego, a carico dell'ente Regione o Provincia Autonoma.

La fase del processo che deve essere affidata all'organismo tecnicamente accreditante è quella dell'istruttoria tecnica che comprende la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.

Per garantire la corretta attuazione di questa fase, l'organismo tecnicamente accreditante, come previsto al punto 4 (Verifiche: modalità, strumenti e responsabilità) del disciplinare allegato all'Intesa 20 dicembre 2012, deve:

- stabilire la propria politica (*mission e vision*);
- individuare in maniera esplicita le relazioni istituzionali (ad esempio con i diversi Uffici interessati in ambito regionale e aziendale);
- definire la propria organizzazione interna, che comprenda l'identificazione e la gestione delle risorse umane coinvolte;
- definire la pianificazione, effettuazione e valutazione delle proprie attività, anche al fine del loro miglioramento;
- definire adeguate forme di partecipazione dei cittadini;
- mantenere le relazioni con i portatori di interesse;
- definire le procedure con le quali, sceglie, forma, addestra, aggiorna e gestisce i valutatori per l'accreditamento;
- assicurare che siano adottate le procedure di verifica esplicitamente definite e che siano applicati i requisiti definiti a livello regionale.

#### 4. Organizzazione dell'Organismo tecnicamente accreditante

Dal punto di vista della organizzazione interna e della evidenza/trasparenza delle attività dell'organismo accreditante, è necessario che l'organismo formalizzi ed espliciti le modalità realizzative delle attività di pertinenza. Fermo restando l'aderenza alla normativa nazionale in materia, è opportuno fare riferimento a norme internazionali quali la norma UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli *audit* dei sistemi di gestione per la qualità e/o gestione ambientale", che definisce linee guida sui principi delle attività di *audit*, in particolare sulla gestione, conduzione

DEI SISTEMI  
11/2010

degli *audit* e sulla competenza degli *auditor*, nonché a documenti internazionali, quale il manuale "International Accreditation Standards for Healthcare External Evaluation Organisations" dell'International Society for Quality in Healthcare (ISQUA) (<http://www.isqua.org/docs/iap-documents/isqua-s-international-accreditation-standards-for-healthcare-external-evaluations-3rd-edition.pdf?sfvrsn=0>).

Il manuale stabilisce dei criteri per il funzionamento degli organismi accreditanti, raggruppati in otto aree specifiche:

1. Governo dell'organismo accreditante
2. Direzione strategica, operativa ed economico-finanziaria
3. Gestione del rischio e miglioramento delle performance
4. Gestione delle risorse umane
5. Gestione delle informazioni
6. Gestione dei valutatori
7. Gestione delle verifiche
8. Processo di accreditamento

Si sottolinea che il documento ISQUA, seppure indirizzato ad organizzazioni o "organismi accreditanti" esterni alle istituzioni e quindi concernente soprattutto l'ambito della certificazione e dell'accREDITAMENTO professionale, può rappresentare un utile riferimento per gli organismi accreditanti delle Regioni e Province Autonome, applicabile in relazione alla propria peculiare posizione ed organizzazione.

### 5. Valutazione e verifiche

Come previsto al punto 5 (modalità di coordinamento) del disciplinare allegato all'intesa 20 dicembre 2012, la valutazione sulla correttezza della definizione dell'organismo accreditante, della congruità delle sue regole e della loro concreta applicazione operativa sarà garantita dagli *audit* che verranno implementati dal Tavolo Nazionale presso gli organismi tecnicamente accreditanti regionali, attraverso i quali verrà data conferma della validità del sistema italiano di AccredITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie.

Dal confronto tra le strutture e dai risultati degli *audit*, il Tavolo potrà fornire raccomandazioni per un modello che dovrà sempre più tendere alla maggiore omogeneità di valutazione sull'intero territorio nazionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2089

**Linee guida per la uniforme applicazione sul territorio Regionale dei patti e dei principi di cui agli Accordi Contrattuali da sottoscrivere con le strutture private accreditate - co. 2 art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dalla L. 133/2008 - Modifica DGR 1500/2010.**

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. Gestione e monitoraggio degli Accordi Contrattuali - Ufficio n. 3 - e confermata dal Direttore della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditazioni riferisce quanto segue

con DGR n. 1494 del 4/8/2009, la Giunta Regionale definiva i criteri provvisori per le Aziende Sanitarie Locali per la definizione degli accordi contrattuali ex art 8 quinquies del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. come modificato dalla L. n.133/2008;

con DGR n. 2671 del 28/12/2009 la G.R. confermeva per l'anno 2010 i criteri stabiliti con DGR n.1494/2009 e, in considerazione della specificità e, per alcune, della numerosità delle prestazioni erogate dalle strutture nella specialistica ambulatoriale, procedeva ad approvare "le griglie" utili per l'applicazione dei criteri previsti dalla DGR 1494/2009, al fine di garantire unitarietà e conformità da parte delle Aziende Sanitarie Locali, su tutto il territorio regionale, nella definizione degli accordi contrattuali con le strutture private provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate.

con nota n. 24/162/SP del 5/3/10, l'Assessore alle Politiche della Salute, invitava i Direttori Generali delle AA.SS.LL. a soprassedere la sottoscrizione degli accordi contrattuali relativi all'anno 2010 fino alla chiusura dei suddetti lavori, atteso che erano stati avviati tavoli di confronto con le associazioni sindacali delle strutture private accreditate maggiormente rappresentative a livello regionale;

con deliberazione n. 1500/2010 la G.R. nell'attestare che i lavori si erano conclusi il 10 maggio 2010, procedeva a modificare ed integrare la deliberazione di G.R. 2671/2009 alla luce di quanto emerso nei suddetti tavoli;

avverso le deliberazioni Giuntali succitate, veniva proposto, da parte di una struttura accreditata che eroga prestazioni di Fisiokinesiterapia, ricorso innanzi all'Autorità G.A., la quale, con sentenza TAR Puglia sez. II n. 1810/2012, resa tra le parti, nel rigettare il ricorso, statuiva la legittimità dei criteri adottati dalla Regione e dalla ASL BT per la remunerazione delle prestazioni sanitarie e dei correlativi tetti di spesa assegnati per gli anni 2010 e 2011;

la sentenza TAR Puglia sez. II n. 1810/2012, veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, definitivamente pronunciandosi sull'appello, nel rigettare tutti gli altri profili di censura, argomentava "la coerenza dei criteri di assegnazione dei tetti di spesa previsti dalla DGR 1500 rispetto alle previsioni dell'art. 18 della L.R. 26/2006 - (giuste sentenze nn. 921-925,935/2012) " e disponeva, con sentenza n. 3901 del 3/8/2015, l'accoglimento parziale, limitatamente al punto 19.3;

con nota prot. n. A00/151/20002 del 9/9/2015, venivano convocate le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di dare esecuzione alla sentenza C.d.S. n.3901 del 3/8/2015. Tale seduta si concludeva con l'invito alle Associazioni di categoria a voler formulare una proposta congiunta da sottoporre alla valutazione della tecnostruttura regionale.

Con note datate 19.10.2015 (AIOP), 15.10.2015 (SIREF), 15.10.2015 (CORSA) e 8.10.2015 (ANISAP) le Associazioni di categoria, hanno formulato le loro proposte, non univoche, che hanno reso necessario la fissazione di un successivo incontro;

In data 29.10.2015, presso l'Assessorato regionale alla Sanità, giusta convocazione di Cu! alla nota prot. n. A00/151/21590 del 26/10/2015 Si tenuto il richiesto incontro;

A seguito dell'incontro succitato in data 29/10/2015, giusto verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), si è concordato ad unanimità con le Associazioni di categoria, di apportare modifiche alla griglia relative alla Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) di cui alla DGR 1500/2010, allegata al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;

Le modifiche apportate hanno riguardato la valorizzazione delle apparecchiature e/o delle strumentazioni in dotazione, nonché dei comportamenti dei singoli erogatori, e più precisamente:

- Infrarossi, magnetoterapia e elettroterapia. Ai fini della valorizzazione tale strumentazione deve essere in uso e verificata come per legge alla data del 31.12.2014. Il termine richiamato è valido solo nella fase di prima applicazione che s'intende l'esercizio anno 2016. Per gli anni a seguire il termine è da considerarsi il 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello dell'assegnazione del budget.
- I box attivi. Ai fini della valorizzazione, saranno considerati validi quelli che risultano dalla planina planimetrica allegata alla pratica dell'accredimento. Resta inteso che eventuali modifiche intervenute successivamente, in termini di consistenza e di modifiche strutturali, devono risultare da atti scritti e documentati già inviati alla Regione, ad integrazione della pratica di accreditamento.
- L'inappropriatezza. Per inappropriatezza s'intende solo quella prescrittiva con riferimento al piano terapeutico. Eventuali inesattezze circa i dati anagrafici non vanno valutate in quanto già assorbite dalle sanzioni. A tale riguardo si è stabilita una soglia di franchigia (5%) da cui decorre la sanzione (- 1 Punto).
- Trasparenza. Per quanto attiene tale prescrizione le parti concordano che le sanzioni sono state già previste a livello contrattuale art. 1 comma 2) nella previsione dell'obbligo del dodicesimo, nonché nell'art. 2 co. 1) che ha previsto le sanzioni in caso di non adempimento.
- Massoterapia del drenaggio linfatico. Le parti concordano che la "massoterapia del drenaggio linfatico" non può essere considerata prestazione strumentale e pertanto non può essere valorizzata come strumentazione.
- Si propone, pertanto, di approvare la griglia allegata al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra quella approvata con DD.GG.RR. n. 2671/2009 e n. 1500/2010, previo inserimento delle seguenti voci e relativi punteggi e con le precisazioni richiamate nel punto precedente:

Strumentazione	Punti
Infrarossi	1
Magnetoterapia	1

Elettroterapia	1
N. Box - attivi -	2
* Inappropriatezza oltre al 5% ricette inviate	-1

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile A.P. e dal Direttore della Sezione;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### DELIBERA

Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto del verbale del 29/10/2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), in cui si è concordato ad unanimità con le associazioni di categoria, di apportare modifiche alla griglia relativa alla Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT) di cui alla DGR 1500/2010,

2. di approvare la griglia allegata al presente provvedimento sotto la lettera B) per formarne

parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra quella approvata con DD.GG.RR. n. 2671/2009 e n. 1500/2010, previo inserimento delle seguenti voci e relativi punteggi con le precisazioni di seguito riportate:

Strumentazione	Punti
Infrarossi *	1
Magnetotepira *	1
Elettroterapia *	1
N. Box - attivi - **	2
Inappropriatezza oltre al 5% ricette inviate***	-1

3. di disporre che, ai fini della valorizzazione, la nuova scheda allegata contrassegnata dalla lett: B) sarà utilizzata a far tempo dall'anno 2016, con le precisazioni di seguito riportate:

\* Infrarossi, magnetoterapia e elettroterapia. Tale strumentazione deve essere in uso e verificata come per legge alla data del 31.12.2014. Il termine richiamato è valido solo nella fase di prima applicazione che s'intende l'esercizio anno 2016. Per gli anni a seguire il termine è da considerarsi il 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello dell'assegnazione del budget.

\*\* I box attivi, saranno considerati validi quelli che risultano dalla piantina planimetrica allegata alla pratica dell'accREDITAMENTO. Resta inteso

che eventuali modifiche intervenute successivamente, in termini di consistenza e di modifiche strutturali, devono risultare da atti scritti e documentati già inviati alla Regione, ad integrazione della pratica di accREDITAMENTO.

\*\*\* L'inappropriatezza. Per inappropriatezza s'intende solo quella prescrittiva con riferimento al piano terapeutico. Eventuali inesattezze circa i dati anagrafici non vanno valutate in quanto già assorbite dalle sanzioni. A tale riguardo si è stabilita una soglia di franchigia (5%) da cui decorre la sanzione (- 1 Punto).

Trasparenza. Per quanto attiene tale prescrizione le sanzioni sono state già previste a livello contrattuale art. 1 comma 2) nella previsione dell'obbligo del dodicesimo, nonché nell'art. 2 co. 1) che ha previsto le sanzioni in caso di non adempimento.


Massoterapia del drenaggio linfatico. La "massoterapia del drenaggio linfatico" non può essere considerata prestazione strumentale e pertanto non può essere valorizzata come strumentazione.

4) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione PAOSA, a tutti i DD.GG. delle AA.SS.LL.;

5) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



REGIONE PUGLIA

**ALLEGATI**

GLI ALLEGATI CONTRASSEGNA TI CON LA LETTERA A) E B) SONO COMPOSTI COMPLESSIVAMENTE DA N. 4 PAGINE ESCLUSA LA PRESENTE, CON LE PRECISAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE :

- 1) L' ALLEGATO A ) E' COMPOSTO DA N. 3 PAGINE ;
- 2) L' ALLEGATO B ) E' COMPOSTO DA N. 1 PAGINE



**A00/151 /**  
**PROTOCOLLO USCITA**




Trasmissione a mezzo fax e  
 posta elettronica ai sensi  
 dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

ALL. A)

**Verbale del 29/10/2015**

In data odierna c/o la sede dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, aula del I° piano, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. A00/151/21590 del 26/10/2015 sono convenuti i nominativi di seguito riportati :

Componente Regionale	Presente	Firma
<b>Dr. Giovanni Campobasso</b> - Direttore Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica	si	
<b>Dr. Carbone Vito</b> - Responsabile AP - Monitoraggio accordi contrattuali -	si	

Associazioni di categoria	Presente	Firma
<b>AIOP</b> - Azzarita Campo Franca	si	
<b>ANISAP</b> - Marvulli Giuseppe	si	
<b>Facchini Francesco</b>	si	
<b>CORSA</b> - Ferrieri Caputi Giulio	si	
<b>SIREF</b> - Tato' Ilaria	si	

**Inizio lavori ore 10.00**

Ordine del Giorno:

- Ottemperanza Sentenza Consiglio di Stato n. 3901/2015

Dopo aver analizzato le proposte delle singole associazioni di categoria, in via preliminare, i componenti del tavolo tecnico hanno cercato di darsi dei criteri metodologici ai fini della valorizzazione dei punti richiamati al punto 19.3 della succitata sentenza.

- Le apparecchiature ( Infrarossi, magnetoterapia e elettroterapia ) ai fini della valorizzazione devono essere in uso e verificate come per legge alla data del 31.12.2014. Il termine richiamato è valido solo nella fase di prima applicazione che s'intende l'esercizio anno 2016. Per gli anni a seguire il termine è da considerarsi il 31/12 dell'anno precedente rispetto a quello dell'assegnazione del budget.
- Per quanto attiene i box, ai fini della valorizzazione, saranno considerati validi quelli che risultano dalla piantina planimetrica allegata alla pratica dell'accreditamento. Resta inteso che eventuali modifiche intervenute successivamente, in termini di consistenza e di modifiche strutturali, devono risultare da atti scritti e documentati già inviati alla Regione, ad integrazione della pratica di accreditamento.

Dopo ampia discussione e valutazione delle tesi sostenute dalle Associazioni di categoria, si è addivenuti alle seguenti determinazioni, da riportare nella griglia allegata alla DGR 1500/2010 a valere dall'esercizio 2016 :

	PUNTI				
Infrarossi	1				
magnetoterapia	1				
elettroterapia	1				
N. Box - attivi -	2				
* Inappropriatezza * <u>fino</u> al 5% ricette inviolate	-1				

\* DICO OLTRE AL 5% 

- Per inappropriatezza s'intende solo quella prescrittiva con riferimento al piano terapeutico. Eventuali inesattezze circa i dati anagrafici non vanno valutate in quanto già assorbite dalle sanzioni.

**Trasparenza: presenza sanzioni**

Per quanto attiene tale prescrizione le Parti concordano che le sanzioni sono state già previste a livello contrattuale art. 1 comma 2) nella previsione dell'obbligo del dodicesimo, nonché nell'art. 2 co. 1) che ha previsto le sanzioni in caso di non adempimento.

Le parti concordano che la "massoterapia del drenaggio linfatico" non può essere considerata prestazione strumentale e pertanto non può essere valorizzata come strumentazione.

In riferimento alla prescrizione richiamata nella sentenza C.d.S n 3901/2015 *"nonché della mancata considerazione del numero totale delle apparecchiature" le associazioni di categoria si riservano di effettuare una verifica, da sottoporre al tavolo tecnico entro 3 mesi dalla data odierna. Le eventuali risultanze avranno effetto dall'esercizio 2017. Tale valutazione si è resa necessaria al fine di non pregiudicare l'attribuzione dei relativi budget nel corso del 2016.*  
*L.c.s.*

---

ALL .B)

**MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA****STRUTTURA EROGANTE****CODICE SISR**

		punti	Quantità e dichiarazioni	punt. assegnato
<b>a</b>	<b>MODALITA' E POTENZIALITA' EROGATIVA</b>			
	Dotazione tecnologica			
	Elettromiografo	2		
	Lettino meccanico	1		
	Elettroterapia	1		
	Magnetoterapia	1		
	Infrarossi	1		
<b>b</b>	<b>PERSONALE *</b>			
	Dipendenti a tempo indeterminato o collaborazione libero professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno			
	per ogni operatore socio-sanitario	1		
	per ogni tecnico della riabilitazione	2		
	per ogni fisiatra	3		
	per ogni medico neurologo	3		
	per ogni infermiere	1		
	per ogni amministrativo	1		
<b>c</b>	<b>COLLEGAMENTO AL CUP</b>			
	Conferimento agenda	4	SI No	
<b>d</b>	<b>ACCESSIBILITA'</b>			
	<b>Requisiti strutturali</b>			
	Piano terra	4	SI No	
	Dal primo piano in su (in regola con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche)e)	2	SI No	
	<b>Requisiti funzionali</b>			
	Ore programmate per l'esecuzione delle prestazioni: fino a 6	2	SI No	
	Ogni ora programmata in più per l'esecuzione delle prestazioni (in aggiunta ad ore 6)	2		
<b>e</b>	<b>CORRETTEZZA RAPPORTI UTENZA</b>			
	Assenza di reclami pervenuti agli URP delle ASL o della Regione rilevata e definita a cura dell'ASL	2	SI No	
<b>f</b>	<b>RISPETTO ISTITUTI CONTRATTUALI</b>			
	Nessuna vertenza di lavoro negli ultimi 3 anni definita e con condanna passata in giudicato	2	SI No	
	Inappropriatezza (oltre il 5% delle ricette inviate) **	-1	SI No	
<b>g</b>	<b>ULTERIORI STANDARD FINALIZZATI AD UNA MIGLIORE ACCOGLIENZA</b>			
	sala attesa servita con annesso bagno per utenza	2	SI No	
	sala attesa con annesso bagno per portatori di handicap	2	SI No	
	ambiente riscaldato	2	SI No	
	ambiente climatizzato	2	SI No	
	Biglietto elimina code	2	SI No	
	Apertura il sabato	4	SI No	
	<b>Spazi:</b>			
	minore di 300 mq	1	SI No	
	fra 300 mq e 500 mq	4	SI No	
	maggiore di 500 mq	8	SI No	
	<b>Box attivi</b>	2		
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO</b>				

\*I rapporti part-time saranno valorizzati fino alla concorrenza dell'unità a 36 ore

\*\* Per inappropriatezza s'intende solo quella prescrittiva con riferimento al piano terapeutico. Eventuali inesattezze circa i dati anagrafici non vanno valutate in quanto già assorbite dalle sanzioni.

NB. I punteggi totali sono calcolati al 80% per le strutture facenti capo a Case di cura in ragione che l'attività svolta da quest'ultima è rivolta principalmente per le prestazioni di ricovero



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2090

**Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.168/CSR del 20/10/2015 "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" - Recepimento.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal CRAT, dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce:

Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Al sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) dell'Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato - Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell'applicazione del Livelli Essenziali di Assistenza.

Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Si propone, pertanto, il recepimento dell'Accordo, al sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di

sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015), di cui all'allegato A che, composto di n. 7 (sette) fogli, b parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si propone, altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo, che l'applicazione delle tariffe previste decorra dal 1 luglio 2016.

Infine, con riferimento alle modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle cessioni/acquisizioni intraregionale di sangue ed emocomponenti, si propone che, come già previsto dal Centro Nazionale Sangue per le cessioni interregionali (nota CNS prot. n. 0001388 del 18/12/2009), venga soppressa l'attività di fatturazione conseguente alle suddette cessioni tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016.

Pertanto, si propone che a far data dal 1 gennaio 2016:

a) le cessioni/acquisizioni di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici e privati accreditati vengano gestite nell'ambito della mobilità sanitaria regionale e quantificate nella fase di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale da parte della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia;

b) le cessioni di sangue ed emocomponenti dalle Aziende Sanitarie Locali alle Case di Cura private accreditate avvengano sulla base di regolare fatturazione.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriverà alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

**DELIBERA**

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1) di recepire l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, de/le unita di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015), di cui all'allegato A che, composto di n. 7 (sette) fogli, e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di applicare le tariffe di cui all'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015) con decorrenza dal 1 luglio 2016, in ottemperanza a quanto previsto dal citato Accordo;

3) di stabilire, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, con riferimento alle modalità di gestione della compensazione finanziaria relativa alle cessioni intrare-

gionali di sangue ed emocomponenti, come già previsto dal Centro Nazionale Sangue per le cessioni interregionali (nota CNS prot. n. 0001388 del 18/12/2009), la cessazione dell'attività di fatturazione conseguente alle suddette Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;

4) di stabilire, a far data dal 1 gennaio 2016, che:

a) le cessioni/acquisizioni di sangue ed emocomponenti tra Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti pubblici e privati accreditati vengano gestite nell'ambito della mobilità sanitaria regionale e quantificate nella fase di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale da parte della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia;

b) le cessioni di sangue ed emocomponenti dalle Aziende Sanitarie Locali alle Case di Cura private accreditate avvengano sulla base di regolare fatturazione.

5) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento ai Direttori Generali delle ASL, delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere e degli IRCCS pubblici, agli Enti Ecclesiastici e agli IRCCS privati nonché alla Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia;

6) di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

**REGIONE PUGLIA**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA  
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

**ALLEGATO A**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(Giovanni CAMPOBASSO)**





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Rep. Atti n. *168/cse del 20 ottobre 2015*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 ottobre 2015:

VISTI gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione al principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare:

- l'articolo 12, comma 4, che prevede alla lettera e), tra le funzioni di coordinamento e controllo tecnico scientifico che il Centro nazionale sangue (CNS) svolge d' intesa con la Consulta tecnica permanente per il Sistema trasfusionale, quella di fornire al Ministro della salute ed alle Regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra le Aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
- l'articolo 14, che, nell'individuare specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale, tra cui anche il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, prevede al comma 3, che questa Conferenza permanente determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni, secondo principi che garantiscono un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTI gli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano perfezionati in questa Conferenza, in particolare:

- l' Accordo del 20 marzo 2008 sui principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (Rep. Atti n. 115/2008);
- l' Accordo del 16 dicembre 2010 sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica (Rep. Atti n.242/2010);
- l'Accordo del 13 ottobre 2011 sulle caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali (Rep. Atti n. 206/2011);
- l'Accordo del 25 luglio 2012 sulle linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti (Rep. Atti n. 149/2012);

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" ed il successivo decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province autonome, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" che ha introdotto importanti novità in materia di costi e di programmazione del fabbisogno nell'ambito del SSN;

CONSIDERATO che l'evoluzione del sistema trasfusionale nazionale conseguente agli interventi legislativi, nazionali e di derivazione europea, nonché gli interventi normativi in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione di importanti novità in materia di costi e di programmazione del fabbisogno nell'ambito del SSN, rendono necessario ed urgente, stante anche il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento avvenuto nel 2003, l'adeguamento e la contestuale revisione delle tariffe di scambio degli emocomponenti nonché la definizione *ex novo* delle tariffe dei medicinali plasmaderivati, prodotti in convenzione con modalità di "controlavorazione" a partire dal plasma raccolto dalle Strutture trasfusionali italiane, mai incluse nei precedenti provvedimenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera e), della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, il CNS, di intesa con la Consulta Tecnica per il Sistema trasfusionale, è tenuto a fornire al Ministero della salute e alle Regioni indicazioni per la definizione del prezzo unitario di cessione tra



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

CONSIDERATO che le indicazioni fornite dal CNS sono state elaborate sulla base di un progetto per l'analisi dei costi degli emocomponenti e dei plasmaderivati (in collaborazione con l'Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e con la partecipazione anche di rappresentanti delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue), finalizzato a definire un costo medio standard di produzione quale base per la definizione di tariffe di cessione nazionali coerenti con l'evoluzione della rete trasfusionale nazionale e che garantiscano l'equilibrio del sistema, con lo scopo sia di conformare i contenuti alle disposizioni normative in materia di costi e tariffe nella Pubblica Amministrazione sia di fornire una rappresentazione il più possibile aderente alla realtà del sistema, privilegiando la sostenibilità dello stesso;

VISTA la nota del 9 settembre 2015, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo di Accordo, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso;

VISTA la nota del 15 settembre 2015, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, a seguito di richiesta della Regione Coordinatrice della Commissione salute, ha convocato una riunione tecnica per l'esame del documento in epigrafe e che nel corso di detta riunione, tenutasi l'8 ottobre 2015, le Regioni hanno formulato osservazioni al testo condivise con i rappresentanti del Ministero della salute;

VISTA la nota del 13 ottobre 2015, diramata il 14 ottobre dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del testo, contenente le modifiche concordate nella riunione tecnica;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, il positivo avviso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

SI CONVIENE



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

1. Sono approvati prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione), come riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente accordo.
2. Gli emocomponenti di cui all'allegato 1 del presente accordo devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza disposti dalla normativa vigente.
3. Le tariffe individuate sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate. Le Regioni possono prevedere tariffe inferiori, a fronte di specifica contabilità analitica di determinazione dei costi, limitatamente agli scambi intraregionali tra strutture sanitarie pubbliche, fatte salve altre modalità intraregionali di finanziamento della produzione trasfusionale e di gestione delle compensazioni tra strutture sanitarie pubbliche.
4. Nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è compreso il costo per la "movimentazione" degli stessi. I costi connessi con la movimentazione degli emocomponenti sono a carico della struttura acquirente.
5. Ai fini del perseguimento dell'autosufficienza nazionale e della valorizzazione del dono del sangue e dei suoi prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovraziendale e sovraziendale, le Regioni e Province autonome acquisiscono in via prioritaria i prodotti medicinali (finiti e semilavorati intermedi) derivati dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni, ove equivalenti agli analoghi emoderivati commerciali, individuando anche le adeguate forme di dispensazione diretta.
6. La programmazione della produzione di plasma da inviare alla lavorazione industriale viene condivisa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sia a livello regionale sia nazionale.
7. Il plasma destinato alla lavorazione industriale e i medicinali emoderivati possono essere oggetto di scambio interregionale sulla base delle tariffe individuate nel presente accordo.
8. Al fine di facilitare lo scambio tra le Regioni e Province autonome di prodotti intermedi e semilavorati, entro 30 giorni dalla definizione del presente accordo, si costituisce, con il coordinamento del CNS, un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti del Ministero e delle Regioni e Province autonome, con lo scopo di elaborare, sulla base di una analisi dei costi, una proposta di indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati, che a conclusione dei lavori, sarà resa nota dal CNS con apposito atto.
9. Ai fini della gestione economico-finanziaria, le Regioni e Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), gestiscono gli scambi interregionali dei medicinali derivati da plasma nazionale attraverso il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, con cui vengono già gestiti gli scambi interregionali degli emocomponenti.
10. Il monitoraggio della disponibilità e della movimentazione di plasma destinato alla lavorazione, di intermedi e di medicinali emoderivati, è effettuata nell'ambito del SISTRA, mediante apposita sezione.
11. Al fine di ottimizzare i risultati del sistema di produzione di emoderivati da plasma nazionale, conseguendo i previsti livelli qualitativi e perseguendo l'economicità e l'appropriatezza della



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

gestione dei medicinali plasmaderivati, le Regioni e le Province autonome, attraverso il coinvolgimento e supporto delle Strutture regionali di coordinamento (SRC), aderiscono ad aggregazioni interregionali, attraverso specifici accordi, per il conferimento del plasma alla lavorazione industriale, con riferimento a masse critiche ottimali di plasma da lavorare ed alla opportunità di ottimizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o semilavorati all'interno delle singole aggregazioni e tra le stesse.

12. Le Regioni e Province autonome, con il supporto delle SRC, si impegnano a promuovere l'indizione di procedure di gara interregionali per l'affidamento del servizio di trasformazione industriale del plasma per la produzione di medicinali emoderivati, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire i collegamenti con SISTRA per l'alimentazione dei relativi flussi informativi.
13. Le Regioni e Province autonome recepiscono il presente accordo entro sei mesi, provvedendo contestualmente a definire le azioni e le misure da porre in atto ai fini dell'attuazione del medesimo. L'applicazione delle tariffe decorre dal 1 luglio 2016.
14. In fase di prima applicazione, il presente accordo è sottoposto a monitoraggio da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC e con il coordinamento del CNS, ogni sei mesi, al termine dei quali si propone l'eventuale aggiornamento dello stesso, ivi inclusa l'indicazione di modalità e criteri che ne consentano la pronta revisione in rapporto ai cambiamenti risultanti dall'evoluzione del sistema, con particolare riferimento agli esiti derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con le Aziende di produzione di emoderivati autorizzate ai sensi del decreto 5 dicembre 2014.
15. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO  
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE  
Gianclaudio Bressa

## ALLEGATO I

Prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome

Emocomponenti (unità)*	Tariffa (€)
Concentrato eritrocitario privato del buffy-coat e risospeso in soluzione additiva	136
Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	181
Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	187
Plasma fresco congelato ad uso trasfusionale da frazionamento del sangue intero	21
Plasma fresco congelato entro 24 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine labili, da frazionamento del sangue intero	21
Plasma fresco congelato entro 72 ore dal prelievo dal quale possono essere recuperate le proteine non labili, da frazionamento del sangue intero	17
Plasma da aferesi	172
Plasma da prelievo multicomponente	54
Singola unità di buffy-coat	7
Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	19
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodo manuale	97
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodo automatizzato	207
Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256
Concentrato granulocitario da aferesi	547
Linfociti da aferesi	478
Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+)	668
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000
Crio precipitato	75
Procedura di auto trasfusione mediante predeposito e per singola unità	74
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo <sup>§</sup>	122
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico <sup>§</sup>	164
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo <sup>§</sup>	416
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico <sup>§</sup>	458
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo <sup>§</sup>	238
Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico <sup>§</sup>	164
Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo di batroxobina)	21
Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88
Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	126
Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169
Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510
Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato - allogenico	549
Collirio da siero autologo	152 <sup>#</sup>
Concentrato piastrinico collirio	202
*comprensivo di esami di qualificazione microbiologica	=
§ la tariffa si riferisce al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento.	=
<sup>#</sup> tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento	=

Lavorazioni	Tariffa(€)
Cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze	20
Leucodeplezione mediante filtrazione non in linea post storage <sup>o</sup>	21 (EC) 32 (Piastrine)
Leucodeplezione mediante filtrazione non in linea al letto del paziente <sup>o</sup>	16 (EC) 23 (Piastrine)
Lavaggio cellule manuale	27
Lavaggio cellule con separatore	92
Irradiazione	19
Procedura completa congelamento/scongelo cellule (eritrociti piastrine)	246
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510
Procedura completa congelamento/scongelo cellule staminali da aferesi (con iniezione manuale soluzione criopreservante)	148
Inattivazione virale del plasma (unità da composizione sangue intero da aferesi)	60
Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy-coat da aferesi)	60
<sup>o</sup> fatte salve successive disposizioni normative	==

## ALLEGATO 2

Prezzo unitario di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione/contolavorazione

Prodotto	Unità di misura	Tariffe per Grammo/UI *
Albumina	Grammi	€ 1,9
Immunoglobulina polivalente	Grammi	€ 35,00
Fattore VIII	UI	€ 0,23
Fattore IX	UI	€ 0,23
Complesso Protrombinico	UI	€ 0,24
Antitrombina	UI	€ 0,225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2094

**Accordo attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema di infortuni e malattie professionali tra INAIL - Direzione Regionale per la Puglia e REGIONE PUGLIA - Assessorato Regionale al Welfare. Variazione compensativa tra capitoli Bilancio 2015. Presa d'atto.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro" del Servizio "Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro", dal Dirigente del medesimo Servizio e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione riferisce quanto segue:

Con provvedimento n.484 del 18 marzo 2014, la Giunta Regionale ha deliberato di rinnovare, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni a partire dalla data della sua sottoscrizione, la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche del Welfare - e l'INAIL - Direzione Regionale Puglia per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie.

Inoltre, con la citata deliberazione la Giunta ha confermato l'istituzione del Comitato Paritetico Regionale Congiunto di seguito Comitato Paritetico, costituito da sei componenti di cui tre nominati dall'Assessore alle Politiche del Welfare, individuati tra i Responsabili Spesal, e tre componenti nominati dall'INAIL, per lo studio del fenomeno infortunistico e tecnopatico e per la realizzazione degli obiettivi prefissati dalla Convenzione che di seguito si riportano:

a) Migliorare la conoscenza delle cause dei fenomeni avversi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Puglia con particolare riferimento al Piano Regionale della Prevenzione ed ai rischi emergenti in ambiti di lavoro innovativi;

b) Contribuire a garantire lo scambio informativo tra tutti gli Enti preposti ai fini della miglior conoscenza dei fenomeni, favorendo la realizzazione del modello partecipato indicato con il D.L.gs. 9/04/08 n.81 e s.m.i.;

c) Favorire la diffusione delle informazioni alle Forze Sociali, Enti vari della Pubblica Amministrazione, Organi di Stampa, e di Comunicazione in generale;

d) Sperimentare forme di utilizzo dei dati per la programmazione degli interventi e la valutazione della loro appropriatezza ai fini prevenzionistici;

e) Sperimentare ed attivare forme di collaborazione che facilitino lo scambio dei dati in possesso relativi alla propria attività istituzionale.

L'art. 5 della Convenzione ha stabilito che "le Parti si impegnano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso appositi accordi attuativi".

A fronte di tanto, il Comitato Paritetico, costituito con D.D. n.218 del 23 luglio 2014 con i nuovi componenti designati dai due Enti, supportato per gli aspetti tecnico-amministrativi da un apposito Gruppo di lavoro composto da tre nominativi per ciascun Ente, ha predisposto il nuovo Accordo attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema di infortuni e malattie professionali pianificando gli eventi di seguito riportati:

a) Flussi informativi: aggiornamento della formazione degli operatori INAIL ed ASL alla luce del nuovo sistema informativo nazionale. Gestione dei flussi finalizzata anche alla realizzazione da parte degli operatori di ciascuna ASL di report con dati aggregati relativi alla attività produttiva insistente nel proprio territorio ed agli eventi infortunistici;

b) Infortuni mortali: pubblicazione opuscolo "Dieci racconti di VITE SPEZZATE. Drammi inevitabili o Eventi Prevenibili";

c) Realizzazione del 2° Atlante Infortuni sul Lavoro relativo all'ultimo quinquennio e funzionale ad una comparazione con il precedente Atlante nonché utile per la valutazione delle Politiche della Prevenzione poste in essere dai due Enti;

d) Progetto "Dal palcoscenico alla realtà: A SCUOLA DI PREVENZIONE", terza edizione anno scolastico 2014-2015, per la cui realizzazione la Regione Puglia e l'INAIL impegnano specifiche risorse finanziarie pari ad un massimo di € 195.000 (centonovantacinquemila/00) per ciascun Ente, in regime di paritetività e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della Convenzione così come modificata con DGR.n.1197/2014;

e) Progetto "Ambienti Confinati" finalizzato alla diffusione di buone pratiche in settori produttivi che prevedono attività lavorativa in ambienti confinati, in collaborazione con la Prefettura di Bari, per la cui realizzazione Regione Puglia ed INAIL impegnano risorse pari ad € 100.000,00 (centomila/00) da ripartirsi in egual misura tra i due Enti.

In data 15 giugno 2015, l'Accordo Attuativo predisposto dal nuovo Comitato Paritetico con il supporto dello specifico Gruppo di Lavoro, composto da tre facciate dattiloscritte allegate al presente Atto per fame parte integrante e sostanziale, e stato sottoscritto dal Direttore Regionale INAIL e dal Dirigente del Servizio PATP.

Considerato che con Deliberazione n°452 del 13/03/2015, la Giunta Regionale ha preso atto del Progetto "Dal Palcoscenico alla realtà. A Scuola di Prevenzione" e della rispettiva copertura finanziaria, così come programmato dal Comitato Paritetico Regionale Congiunto INAIL Direzione Regionale Bari e Assessorato Regionale al Welfare - Servizio PATP.

Considerato, altresì, che con Deliberazione n°479 del 17/03/2015, la Giunta Regionale ha preso atto del "Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia Assessorato al Welfare Servizio PATP, U.T.G. Prefettura di Bari e INAIL Direzione Regionale di Bari finalizzato alla diffusione di buone pratiche in settori produttivi che prevedono attività lavorativa in Ambienti Confinati", stabilendo che gli aspetti inerenti alle attività formative da realizzare e la relativa ripartizione tra le parti sottoscrittrici del Protocollo saranno definiti in sede di Accordo Attuativo, ..... omissis.

Preso atto che, con D.G.R. n°1032 del 19/05/2015, e stato istituito il Capitolo di spesa 711071 da utilizzare per "Trasferimenti correnti a Enti Previdenziali", e, che si rende, pertanto, opportuno dotare tale Capitolo della stanziamento necessario per la copertura finanziaria dell'attività progettuale di cui al punto precedente pari ad €50.000/00 (cinquantamila/00) quale quota in capo alla Regione da trasferire all'INAIL Direzione Regionale di Bari, che si farà carico di tutte le incombenze tecnico-contabili per la realizzazione del Protocollo d'intesa dianzi esplicitato, come meglio precisato nella Sezione "Copertura Finanziaria".

Si ritiene opportuno inviare il documento "Accord° attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema di infortuni e malattie professionali tra INAIL - Direzione Regionale per la Puglia e REGIONE PUGLIA - Assessorato Regionale al Welfare" alla attenzione della Giunta Regionale per la conseguente presa d'atto.

Si ritiene opportuno, inoltre, dare al citato documento ampia diffusione per la sua valenza strategica al fini della promozione della cultura della salute del cittadini e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m.i.

1) Variazione in diminuzione per € 50.000,00 (cinquantamila/00) dal Capitolo 711021 Bilancio Autonomo Missione 13 Programma 1 Titolo 1.3.2.10 UPB di spesa 5.7.1 collegato al Capitolo di Entrata 3061125.

2) Variazione in aumento per € 50.000,00 (cinquantamila/00) sul Capitolo 711071 Bilancio Autonomo - Missione 13 - Programma 1 - Titolo 1.4.1.3 - Descrizione Codice Liv. IV D. Lgs.118/2011: trasferimenti correnti a Enti previdenziali.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente Atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dall'art.4, comma 4) lett. K) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare la relazione in narrativa che qui si intende integralmente riportata;

2. di autorizzare la variazione compensativa tra Capitoli della stessa U.P.B. 5.7.1 ai fini dell'impinguamento del Capitolo 711071;

3. di autorizzare la Sezione Ragioneria a procedere alla registrazione della variazione di Bilancio indicata nella presente Delibera;

4. di autorizzare il Dirigente della Sezione PATP alla spesa del Capitolo 711071 oggetto del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle finalità in esso stabilite;

5. di prendere atto del documento "Accordo attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema di infortuni e malattie professionali", predisposto dal Comitato Paritetico Regionale Congiunto e sottoscritto, in data 15 giugno 2015, dal Dirigente Regionale INAIL Puglia e dal Diri-

gente Servizio PATP di cui all'Allegato, composto da complessive tre facciate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL Regionale - Sede di Bari, di cui alla DGR. n.484 del 18/03/2014;

6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PATP, a:

a) Direzione Regionale INAIL Puglia;

b) Componenti Comitato Paritetico e Gruppo di Lavoro;

c) Direttori Generali AA.SS.LL.;

d) Direttori Spesal delle AA.SS.LL.;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

**INAIL**DIREZIONE REGIONALE  
PER LA PUGLIAREGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ALLE  
POLITICHE DELLA SALUTE**Accordo attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema di infortuni e malattie professionali.**

Premesso che:

- tra l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio P.A.T.P. è stata rinnovata, in data 25 giugno 2014, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni la Convenzione finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi:

- a) Migliorare la conoscenza delle cause dei fenomeni avversi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Puglia con particolare riferimento al Piano Regionale della Prevenzione ed ai rischi emergenti in ambiti di lavoro innovativi;
- b) Contribuire a garantire lo scambio informativo tra tutti gli Enti preposti ai fini della migliore conoscenza dei fenomeni, favorendo la realizzazione del modello partecipato indicato con il D.L.gs. 9/04/08 n.81 e s.m.i.;
- c) Favorire la diffusione delle informazioni alle Forze Sociali, Enti vari della Pubblica Amministrazione, Organi di Stampa e di Comunicazione in generale;
- d) Sperimentare forme di utilizzo dei dati per la programmazione degli interventi e la valutazione della loro appropriatezza ai fini prevenzionistici;
- e) Sperimentare ed attivare forme di collaborazione che facilitino lo scambio dei dati in possesso relativi alla propria attività istituzionale.

- All'art.5 della Convenzione è stabilito che *"le Parti si impegnano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Convenzione attraverso appositi accordi attuativi"*.

Tanto premesso, le parti concordano quanto di seguito indicato:


1. la premessa è parte integrante del presente Accordo;
2. il presente Accordo è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:
  - Gestione, in maniera innovativa e fortemente orientata alle specifiche esigenze del territorio, dei dati rivenienti dai "Nuovi Flussi Informativi" e dal "Progetto Infortuni Mortali" e "Malattie Professionali";
  - Istituzione di *report* condivisi da inserire nelle pagine internet dei siti dei soggetti firmatari con l'obiettivo di fornire una comunicazione interna ed esterna oggettiva e tempestiva;
  - Analisi dei dati per definire strategie in termini di azioni comuni e/o individuali dei soggetti firmatari, volte a incidere significativamente sulla problematica degli incidenti lavorativi e delle tecnopatie;
  - Promozione della sicurezza e salute nelle imprese e diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti al precedente punto 2 dovranno essere realizzate, tra l'altro, le seguenti attività:



- Rilevazione, attraverso la lettura dei dati derivanti dai Flussi Informativi, di aree geografiche e/o settori produttivi critici e nuovi per entità del fenomeno infortunistico e/o tecnopatico;
- Progettazione di studi e approfondimenti sulle tematiche di cui al punto precedente e realizzazione di comuni strumenti e modalità comunicazionali;
- Monitoraggio dell'andamento del Progetto "Infortuni Mortali" e "MalProf" con l'individuazione delle eventuali criticità e definizione di iniziative volte al loro superamento.

In particolare, si ritiene opportuno evidenziare la programmazione degli eventi pianificati dal Comitato Paritetico, di cui all'art. 2 della Convenzione, rinnovato nella sua composizione con D.D. n.218 del 23/07/14 del Servizio P.A.T.P. dell'Assessorato Regionale alle Politiche del Welfare, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla Convenzione medesima:

- a) Flussi informativi: aggiornamento della formazione degli operatori INAIL ed ASL alla luce del nuovo sistema informativo nazionale. Gestione dei flussi finalizzata anche alla realizzazione da parte degli operatori di ciascuna ASL di *report* con dati aggregati relativi alla attività produttiva insistente nel proprio territorio ed agli eventi infortunistici;
  - b) Infortuni mortali: pubblicazione opuscolo "Dieci Racconti di VITE SPEZZATE. Drammi inevitabili o Eventi Prevenibili".
  - c) Realizzazione del 2° Atlante Infortuni sul Lavoro relativo all'ultimo quinquennio e funzionale ad una comparazione con il precedente Atlante nonché utile per la valutazione delle Politiche della Prevenzione poste in essere dai due Enti;
  - d) Progetto "Dal palcoscenico alla realtà: A SCUOLA DI PREVENZIONE", terza edizione anno scolastico 2014-2015 per la cui realizzazione la Regione Puglia e l'INAIL impegnano specifiche risorse finanziarie pari ad un massimo di €195.000 (centonovantacinquemila/00) per ciascun Ente, in regime di pariteticità e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.5 della Convenzione così come modificata con DGR. n.1197 del 18/06/2014 e come specificato nella tabella (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Accordo;
  - e) Progetto "Ambienti Confinati" finalizzato alla diffusione di buone pratiche in settori produttivi che prevedono attività lavorativa in ambienti confinati. Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Puglia Servizio PATP, INAIL Direzione Regionale di Bari e Prefettura di Bari. Per la realizzazione di tale Progetto, la Regione Puglia e l'INAIL impegnano specifiche risorse finanziarie pari ad un massimo di € 100.000 (centomila/00) da ripartirsi in egual misura tra i due Enti. Il Servizio PATP della Regione Puglia procederà con Atto Dirigenziale a trasferire la propria quota pari ad €50.000 in favore dell'INAIL che si farà carico di tutte le conseguenti incombenze tecnico-contabili.
4. Per la realizzazione delle attività pianificate dal Comitato Paritetico con il presente Accordo, si stabilisce che la gestione degli aspetti tecnico-operativi sia espletata da ciascuna Amministrazione ossia dalla singola Amministrazione ove espressamente previsto, secondo le modalità attuative definite per ciascun progetto di cui al precedente art.3 p.ti a),b),c),d),e) dal "gruppo di lavoro" costituito ai sensi dell'art. 5 della Convenzione.




5. Si stabilisce che il "gruppo di lavoro" dianzi richiamato sia costituito da tre componenti per ciascun Ente nelle persone del Dott. Tommasi, del Dott. My e del Dott. Dipalma per la Regione e del Dott. Chibelli, del Dott. Cipriani e della Dott.ssa Castaldo per l'INAIL.


Sarà compito del "gruppo di lavoro" individuare per ogni singola iniziativa le procedure più appropriate in termini di efficacia, efficienza e trasparenza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e fatte proprie dai due Enti, attraverso la condivisione da parte del Comitato Paritetico.

Bari, 10 giugno 2015

Per l'INAIL  
Il Direttore Regionale  
(Dott. Giovanni ASARO)



Per la Regione Puglia  
Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.  
(Dott.ssa Giovanna LABATE)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2100

**Approvazione schema di convenzione “in materia di Farmacovigilanza a norma dell’art. 1, comma 819, della legge 27/12/2006, n. 296 avente ad oggetto l’erogazione della quota del 30% dei fondi disponibili per gli anni 2010 e 2011, destinati alle regioni per le attività di Farmacovigilanza, per la realizzazione dei progetti regionali, in attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 26 settembre 2013”.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O., Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza, confermata dal Dirigente della Sezione PATP, riferisce:

il D.Lgs n. 219/2006 e s.m. e i., al TITOLO IX: “Farmacovigilanza”, art. 129 ha previsto che il sistema nazionale di Farmacovigilanza faccia capo all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco);

la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare l’articolo 1, comma 819, rimette in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, la definizione degli indirizzi per la realizza-

zione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse disponibili di cui all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 confluite nel bilancio dell’Agenzia italiana del farmaco;

la Giunta regionale con provvedimento n.485 del 18.03.2014 ad oggetto “Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 138/CSR del 26 settembre 2013. Definizione degli indirizzi per la realizzazione dei programmi di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole Regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2010/2011. Presa d’atto.” ha preso atto dell’accordo;

con tale Accordo si dispone che Il fondo complessivamente disponibile, pari a 28.634.472 euro, di cui 18.737.808 euro per l’anno 2010 e 9.896.664 euro per il 2011, venga erogato, alle Regioni firmatarie, a seguito della formalizzazione dell’accordo Stato-Regioni;

l’Agenzia Italiana del Farmaco, con riscontro trasmesso via e-mail, agli atti d’ufficio, ha confermato le quote previste per la Regione Puglia, che secondo la ripartizione per l’anno 2010 e per l’anno 2011 risultano essere pari a quanto descritto nel seguente quadro sinottico:

Descrizione	2010	2011	Totale
Quota fissa	50.000,00	50.000,00	100.000,00
40% Fondo	450.934,70	224.831,29	675.765,99
30% Fondo per progetto regionale	338.201,03	168.623,46	506.824,49
30% Fondo per progetto multiregionale	338.201,03	168.623,46	506.824,49
Totale	€ 1.177.336,76	€ 612.078,22	€ 1.789.414,98

per un totale pari a € 1.789.414,98 .

La Regione Puglia, con nota prot. A00\_005/205 del 13 giugno 2014, ha presentato il progetto regionale di farmacovigilanza "Sorveglianza post-marketing degli eventi avversi conseguenti alla somministrazione di vaccini in età pediatrica" allegando lo schema tecnico con la richiesta di finanziamento attraverso i fondi per la farmacovigilanza attiva 2010/2011 con il quale è stato richiesto un finanziamento complessivo per la partecipazione ai progetti multi regionali di Euro 506.824,49;

l'AIFA, con nota prot. n. 0109844 del 02.11.2015, ha comunicato la conclusione positiva dell'istruttoria sul progetto regionale della Regione Puglia "Sorveglianza post-marketing degli eventi avversi conseguenti alla somministrazione di vaccini in età pediatrica" da finanziare per Euro 506.824,49 successivamente alla stipula di convenzione tra AIFA e Regione Puglia;

con PEC del 13 novembre 2015, acquisita al protocollo di questo ufficio al AGO 152/n.13796 del 16 novembre 2015, l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) ha inviato la Bozza di Convenzione "in materia di Farmacovigilanza a norma dell'art.1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n.296 avente ad oggetto: "erogazione della quota del 30% dei fondi disponibili per gli anni 2010 e 2011, destinati alle regioni per le attività di Farmacovigilanza, per la realizzazione dei progetti regionali, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 settembre 2013" Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione dello Schema di Convenzione: "in materia di Farmacovigilanza a norma dell'art.1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n.296 avente ad oggetto l'erogazione della quota del 30% dei fondi disponibili per gli anni 2010 e 2011, destinati alle regioni per le attività di Farmacovigilanza, per la realizzazione dei progetti regionali, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 settembre 2013" tra l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Regione Puglia, Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

si propone di delegare il Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e prevenzione alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n.7/1997.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dalla Dirigente del Servizio e dalla Dirigente del Sezione;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

#### DELIBERA

- di approvare lo Schema di Convenzione: "in materia di Farmacovigilanza a norma dell'art.1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n.296 avente ad oggetto l'erogazione della quota del 30% dei fondi disponibili per gli anni 2010 e 2011, destinati alle regioni per le attività di Farmacovigilanza, per la realizzazione dei progetti multiregionali, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 26 settembre 2013" tra l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Regione Puglia, Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di delegare il Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione alla sottoscrizione della suddetta Convenzione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

UAA/AA/GT

CUP n. H56D15000450005

**CONVENZIONE**

**IN MATERIA DI FARMACOVIGILANZA A NORMA DELL'ART.1, COMMA 819, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296 AVENTE AD OGGETTO L'EROGAZIONE DELLA QUOTA DEL 30% DEI FONDI DISPONIBILI PER GLI ANNI 2010 E 2011, DESTINATI ALLE REGIONI PER LE ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA, PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 26 SETTEMBRE 2013.**

**TRA**

l'Agenzia Italiana del Farmaco, C.F. 97345810580 P.I. 08703841000, di seguito indicata come Aifa, nella persona del Direttore Generale, Prof. Luca PANI, nato a Cagliari, il 26 ottobre 1960, e, per la carica, legale rappresentante dell'AIFA, giusta i poteri conferiti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, domiciliato presso la sede unica in Roma, Via del Tritone n. 181;

**E**

la Regione Puglia, C. F. n. \_\_\_\_ – P.IVA. n. \_\_\_\_ rappresentata dal dott. \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_, il \_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_, il quale interviene nella presente convenzione in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo 48, che attribuisce all'Agenzia compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento, tra l'altro, alla prescrizione e alla sorveglianza sugli effetti avversi;

VISTO il Decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 dell'art. 48 sopra citato), recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera 6 novembre 2014, n. 41 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2015;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'AIFA;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato al Bilancio Centrale del Bilancio, al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282 in data 14 novembre 2011, con il quale è stato nominato il Professore Luca Pani in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTI, altresì, i commi 8 e 19, lett. b) dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sopra citato, che individuano le fonti di finanziamento con cui far fronte per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva, tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

VISTO l'articolo 129, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che stabilisce che il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'Agenzia;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato - Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 819, che rimette in sede di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse disponibili di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 confluite nel bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco;



VISTI i documenti di bilancio dell'Agencia per gli anni 2010 e 2011;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Trieste, Atti n. 138/CSR del 26 settembre 2013, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 24 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2010 e 2011;

VISTI, in particolare, l'art. 4, comma 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 citato e il punto 7, comma 3 dell'Allegato A al medesimo Accordo, concernenti le modalità di erogazione dei fondi regionali per la farmacovigilanza disponibili ed acquisiti al bilancio ordinario dell'Agencia per gli anni 2010 e 2011, secondo le rispettive tabelle di ripartizione allegata al medesimo Accordo;


VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Aifa n. 1046 del 19 novembre 2013, con cui è stata disposta, in sede di prima applicazione del predetto Accordo, l'erogazione di una quota fissa del fondo disponibile per ciascuno degli anni 2010 e 2011 pari ad € 50.000 (cinquantamila/00) per ogni singola Regione e di una tranche, a titolo di acconto, pari al 40%, ripartita su base capitaria, destinate ad assicurare l'immediata continuità delle attività regionali di farmacovigilanza e per l'attivazione/mantenimento dei CRFV ovvero per il potenziamento delle attività di farmacovigilanza sul territorio;

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 1 della seduta del 30/01/2015 dal quale emerge parere favorevole con riferimento ai principi proposti per il finanziamento dei Fondi di Farmacovigilanza 2010/2011;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Aifa n. 1398 del 04/11/2015 con cui è stata disposta, in attuazione dell'accordo stato regioni del 26 settembre 2013, l'erogazione della quota del 30% del fondo disponibile per ciascuno degli anni 2010 e 2011, destinata alle regioni per la realizzazione dei progetti multiregionali nell'ambito delle attività di farmacovigilanza;

#### PREMESSO

- che la Regione Puglia ha sottoposto all'Agencia n. 1 progetto regionale;
- che i predetti progetti sono stati ritenuti idonei al finanziamento dall'Aifa, nell'osservanza delle specifiche linee di indirizzo definite con il predetto Accordo Stato-Regioni e dell'Avviso alle Regioni, ricevendo positivo accoglimento quelli descritti nei disciplinari tecnici allegati alla



presente Convenzione, ai fini della stipulazione di apposita convenzione con l'Aifa da finanziare, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 citato in epigrafe, mediante le risorse del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011, mediante l'erogazione della pertinente quota regionale del 30%, corrispondente a complessivi € 506.824,49 (cinquecentoseimilaottocentoventiquattro/49), calcolati al netto delle risorse già erogate dall'Aifa in virtù delle determinazioni direttoriali sopra citate nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia;

**Tutto ciò visto e premesso, tra le parti come sopra rappresentate  
si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

##### **Premesse**

1. L'epigrafe, le premesse e l'allegato, che include n. 1 progetto regionale, sono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. Per quanto in essi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Nel rispetto delle linee di indirizzo sancite dall'Accordo Stato-Regioni nella seduta del 26 settembre 2013 e per il raggiungimento degli scopi indicati in premessa, attraverso la presente Convenzione le parti definiscono la realizzazione dei progetti di farmacovigilanza attiva presentati dalla Regione ed approvati dall'Aifa. In particolare:

- a. PROGETTI REGIONALI (Totale progetti n. 1, di cui fondi FV disponibili al netto delle risorse già erogate € 506.824,49)
- "Sorveglianza post-marketing degli eventi avversi conseguenti alla somministrazione di vaccini in età pediatrica" (costo del progetto € 506.824,49);

2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica dei progetti di cui al comma 1 sono meglio descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione.

#### **Art. 3**

##### **Efficacia e Durata**

1. La Convenzione, non tacitamente rinnovabile, ha efficacia a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione ed è commisurata all'esecuzione dei progetti di cui all'art. 2 e comunque la sua durata non può essere superiore a n. 3 (tre) anni.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi della Regione**



1. La Regione si impegna allo svolgimento dei progetti di farmacovigilanza attiva, oggetto della presente Convenzione, utilizzando la propria struttura organizzativa ovvero le strutture sanitarie dislocate sul territorio trasferendovi tempestivamente il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2 e comunque non oltre 120 giorni.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione e, successivamente, entro i 60 giorni dalla data di ultimazione di ogni singolo progetto, la Regione provvederà a trasmettere all'Agenzia, per ciascun di essi, un rapporto semestrale ed uno finale sulle attività svolte, che contengano l'indicazione dei risultati conseguiti e dei costi effettivamente sostenuti.

3. Il rapporto finale di ogni singolo progetto dovrà includere il rationale, gli obiettivi, gli indicatori per la valutazione dell'esito ed i risultati raggiunti, al fine di rendere pubblici i risultati conclusivi dello studio sul sito web dell'AIFA.

#### **Art. 5 Monitoraggio**

1. La Regione individua quale Responsabile tecnico-scientifico dei progetti di cui all'art. 2, il dott. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ - PEC \_\_\_\_\_), che garantirà il collegamento operativo con l'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni da questa fornite e secondo quanto definito nei disciplinari tecnici.

2. Il Responsabile tecnico-scientifico della Regione provvederà, altresì, al coordinamento dei progetti e alla verifica dello stato di avanzamento degli stessi.

3. Il Responsabile tecnico-scientifico della Regione si riserva la facoltà di nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

4. L'Agenzia individua nella persona del dirigente dell'Ufficio di Farmacovigilanza p.t., quale referente incaricato del Monitoraggio dei progetti, che potrà essere realizzato, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013, anche attraverso, questionari, partecipazione a riunioni organizzate dall'Agenzia e, in casi specifici, mediante visite in situ, presso la Regione, il CRFV della Regione Puglia, gli assessorati ecc., al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti.

#### **Art. 6 Finanziamento e modalità di erogazione**

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2, la Regione riceverà un contributo pari e non superiore ad € 506.824,49 (cinquecentoseimilaottocentoventiquattro/49), calcolato sul fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011, al netto delle risorse già erogate



in virtù delle determinazioni direttoriali sopra citate nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia.

2. Nel rispetto dell'art. 4 e dei punti 7.3 dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013, le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1 sono le seguenti:

a. una tranche, che ammonta ad € 506.824,49 (cinquecentoseimilaottocentoventiquattro/49), pari al 30% del fondo medesimo per gli anni 2010 e 2011, al netto delle risorse già erogate e della quota AIFA del 5%, verrà erogata all'atto della stipulazione della presente Convenzione per essere impiegata per la realizzazione dei progetti di valenza nazionale.

3. Come previsto dall'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013 la quota del 5% del fondo di farmacovigilanza per gli anni 2010 e 2011 rimane al bilancio dell'Agenzia per l'eventuale copertura delle spese di coordinamento dei progetti multiregionali, che potrà essere garantita, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle Regioni richiedenti, mediante un atto di finanziamento.

#### **Art. 7**

##### **Destinazione del finanziamento**

1. Il finanziamento di cui all'art. 6 dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare i progetti di farmacovigilanza oggetto della presente Convenzione e non potrà superare gli importi ivi indicati. Eventuali esuberanti di spesa derivanti dalla realizzazione dei progetti in questione saranno sostenuti esclusivamente con le risorse proprie della Regione Puglia.

2. Le Parti possono concordare, per iscritto, eventuali variazioni delle attività previste qualora fosse necessario per l'ottimale conseguimento degli obiettivi.

#### **Art. 8**

##### **Impossibilità sopravvenuta**

1. In caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di realizzare uno o più progetti di cui all'art. 2 ovvero in ogni altro caso di mancata realizzazione totale o parziale degli stessi o degli obiettivi in essi dichiarati, riscontrata anche dall'Aifa in sede di monitoraggio, la Regione dovrà sottoporre all'Aifa stessa, ai fini della approvazione, uno o più nuovi progetti che risultino idonei a realizzare gli obiettivi programmati nei precedenti progetti in tutto o in parte non realizzati. Fino alla realizzazione degli obiettivi programmati con i progetti di cui all'art. 2, la Regione non potrà chiedere ed ottenere ulteriori finanziamenti a carico dell'Aifa.

#### **Art. 9**

##### **Utilizzabilità dei dati raccolti**



1. La Regione Puglia garantisce all'AIFA il diritto alla utilizzazione, diffusione e pubblicazione dei risultati conseguiti e dei dati raccolti nell'ambito dei progetti approvati e finanziati dall'Aifa. In tal caso AIFA provvede a darne comunicazione alla Regione Puglia e a citare il nominativo del Responsabile Scientifico del progetto.

#### **Art. 10**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. La Regione garantisce sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività relative ai progetti di cui all'art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.

2. La Regione dichiara che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento" ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro consentiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 11**

##### **Riservatezza e codice di condotta**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante l'attività oggetto della presente Convenzione per scopi diversi da quelli necessari alla realizzazione delle predette attività.

2. Le parti si impegnano reciprocamente a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Uff. 4 giugno 2013, n. 129, nonché i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, in attuazione degli artt. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e 1, comma 44, L. 190/2012.

#### **Art. 12**

##### **Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente Convenzione, che non venisse risolta bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 13**

##### **Registrazione**



1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

\*\*\*

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti tramite firma digitale, è costituita da un'Epigrafe, una Premessa, n. 13 (tredici) articoli, n. 1 (uno) Allegato e consta complessivamente di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.*

**Per l'Aifa Italiana del Farmaco**

Il Direttore Generale

(Luca Pani)

**Per la Regione Puglia**

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il dott. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della regione Puglia dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nella presente Convenzione e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con essa. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 4: Obblighi della Regione;

Art. 5: Svolgimento delle attività;

Art. 6: Finanziamento e modalità di erogazione;

Art. 11: Riservatezza e codice di condotta;

Art. 12: Foro competente;

Art. 13: Registrazione.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.*

**Per la Regione Puglia**

\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

**Allegati:**

All. 1 Allegato tecnico del progetto "Sorveglianza post-marketing degli eventi avversi conseguenti alla somministrazione di vaccini in età pediatrica".



**Allegato 1 – PROGETTO REGIONALE****ALLEGATO TECNICO PER PROGETTI DI FARMACOVIGILANZA  
ATTIVA FINANZIABILI ATTRAVERSO I FONDI FV 2010/11****REGIONE: PUGLIA****RESPONSABILE TECNICO-SCIENTIFICO DEL PROGETTO****Dr.ssa Angela Chielli**

Direttore Area Farmaceutica Territoriale ASL BA

Lungomare Starita, 6 -70123 BARI

Fax: 0805842237 tel: 0805842695 cel: 335302618 a-mail: angela.chielli@asl.bari.it



Curriculum vitae breve

**Titoli di studio e professionali**

- Laurea in farmacia- Università degli Studi Bari – ottobre 1980.
- Abilitazione all'esercizio della professione farmacista – Università degli Studi Bari - novembre 1980.
- Iscrizione Ordine Farmacisti Bari – gennaio 1981.
- Specializzazione Farmacologia Applicata – Università degli Studi Bari-1986.
- Specializzazione Farmacia Ospedaliera – Università degli Studi Bari-1989.
- Corso di perfezionamento “Nutrizione Artificiale Enterale e Parenterale” – Università degli Studi Siena a.a. 1997-1998.
- Master “Economia Sanitaria” – Università degli Studi Roma Tor Vergata a.a. 1999-2000.
- Master II livello “ Dipartimenti Farmaceutici”– Università degli Studi Camerino a.a. 2010-2011.

**Incarichi dirigenziali**

Direttore UOC “Area Gestione Farmaceutica” dal 16.10.2001 al 31.12.2006 c/o ASL BA5 – dal 01.01.2007-tutt’oggi c/o ASL BA.

Responsabile UOC “Farmacia Ospedaliera” 22.04.1999-15.10.2001 c/o ASL BA5.

**Attività Professionale di carriera**

- Assunzione nel S.S.N. quale Farmacista Dirigente ex 1° livello a tempo pieno il 15.02.1993.
- Componente della “Commissione Farmaceutica Aziendale” nov. 2003-dic. 2006 c/o ASL BA5, da gen. 2007 a dic. 2009 c/o ASL BA.
- Componente “Comitato Etico Indipendente” dal feb. 2004 a dic. 2006 c/o ASL BA5; gen. 2010-tutt’oggi c/o ASL BA.
- Componente “Commissione Terapeutica Ospedale Territorio” ASL BA gen. 2010-tutt’oggi.
- Componente “Commissione Regionale art. 11 DPR 8 luglio 1998 n.371” sett. 2012-tutt’oggi.
- Tutoraggio Specializzandi in Farmacia Ospedaliera - Università degli Studi di Bari aprile 2010-tutt’oggi.

**Attività di docenza**

- “Legislazione sanitaria ed ospedaliera, economia e organizzazione” Università degli Studi Bari- Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera da Aprile 2010 a tutt’oggi.
- “Farmacoepidemiologia” Università LUM – Casamassima (BA) – a.a. 2006-2007.
- “Farmacologia Clinica” al 2° anno della Scuola per Infermieri Professionali - ASL BA/5 dal 1993 al 1997.
- “Farmacologia Clinica” al 1° e 2° anno del Corso di Riqualificazione degli Infermieri Generici e Psichiatrici -ex USL BA/18 dal 1982 al 1984.

**Principali pubblicazioni**

**2013** -G.Mingolla, M. Laterza, Angela Chielli - ACCP (American College of Clinical Pharmacy):  
Comunicazione di accettazione del lavoro “ Pharmacovigilance Project in Pediatrics: the  
Experience of ASL BA” Simposio 21/22 May 2013



Giornale Italiano di Farmacia Clinica:

- 2013-** 1) G.Mingolla, M. Laterza, Angela Chielli “La segnalazione delle reazioni avverse da parte del cittadino nella ASL BA”  
 2) M. Laterza, Grazia Mingolla, Angela Chielli “ Progetto di Farmaco- Vigilanza in Pediatria: L’esperienza della ASL BA  
 3) G.Mingolla, M. Laterza, Angela Chielli “Appropriatezza d’uso dei farmaci antipertensivi nella ASL BA”  
 4) G.Mazzone, M.Mastrangelo, S.Antonacci, Angela Chielli “Valutazione costo-efficacia dei fattori VIII della coagulazione erogati dalle farmacie territoriali della ASLBA”  
 5) T.Azzolini, S.Antonacci, V.Muciaccia, A.Serinelli, Angela Chielli “Valutazioni farmaco economiche sugli inibitori di pompa protonica (IPP), possibili scenari di risparmio nella ASLBA: il Rabeprazolo nella nota AIFA 48
- 2010-** 1) A. Serinelli – M.G. Barbieri – T. Giorgio – M.Laterza – M.A. Patano – R. Richetti – F. Sonnante – A Chielli “ Il progetto di Farmacovigilanza nella regione Puglia: strategie e risultati”

Istituto Superiore di Sanità ITISAN Congressi 10/C7

Giannini R. – Misciagna G. – Chielli A. – Guerra V. – Lattarulo M. “Farmacoepidemiologia della Malattia di Alzheimer: uno studio caso-controllo di popolazione”

Sperimentazioni cliniche

2011: -Sperimentatore principale St. Osserv. NO Profit “BIO SF 2011” (CE ASL Ba)

2013:-Sperimentatore principale St. Osserv. NO Profit “HaemoP ASL BA 2013” ASL BA (CE ASL BA)

**TITOLO DEL PROGETTO**

*Indicare il titolo completo del progetto*

**“Sorveglianza post-marketing degli eventi avversi conseguenti alla somministrazione di vaccini in età pediatrica”**

**AREA TEMATICA**

*Indicare l’area tematica riguardante il progetto:*

- Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR)
- Valutazione dell’uso dei farmaci
- Informazione e formazione

**POPOLAZIONE IN STUDIO**

*Indicare se è previsto il coinvolgimento di popolazioni speciali:*

- Bambini
- Anziani
- Pazienti istituzionalizzati
- Donne in gravidanza/Allattamento
- Altro (specificare)

**RAZIONALE DELLO STUDIO**

“Le vaccinazioni ci proteggono da malattie gravi e potenzialmente mortali e costituiscono uno dei più

potenti strumenti di prevenzione a disposizione della sanità pubblica.

La scomparsa di un gran numero di casi e di decessi attribuibili a malattie prevenibili con la vaccinazione ha paradossalmente evidenziato il numero degli eventi avversi dopo vaccinazione come un fatto più importante rispetto al numero di casi di malattie prevenibili con la vaccinazione.

Nella misura in cui le vaccinazioni e le strategie vaccinali manifestano la loro grande efficacia si rafforza nell'opinione pubblica la percezione che i rischi legati alle vaccinazioni non siano solo da riferirsi a casi rari, ma siano di fatto ben più frequenti di quanto affermato dalla classe medica. I vaccini, inoltre, vengono somministrati a pazienti sani, a bambini, ad un numero di persone molto ampio e spesso in condizioni di basso rischio di malattia.

I vaccini attualmente disponibili per la prevenzione delle malattie infettive hanno un elevato grado di sicurezza ed efficacia; essi possono tuttavia dar luogo a reazioni avverse che sono generalmente di modesta entità ma che, raramente, possono produrre manifestazioni cliniche più gravi. Risulta così necessaria un'attenta sorveglianza delle reazioni avverse, attività che richiede una tempestiva notifica dell'evento osservato e competenze specialistiche per la valutazione.

I vaccini sono disciplinati dalle stesse disposizioni che regolano i farmaci e dunque i sistemi di sorveglianza post-marketing degli eventi avversi dopo vaccinazione sono incardinati anch'essi nel Sistema di Farmacovigilanza.

Il decreto legislativo 219/2006 prevede che per i vaccini vengano segnalate tutte le sospette reazioni avverse osservate, inoltre la nuova legislazione in materia di farmacovigilanza (Regolamento UE 520/2012), prevede che tutte le ADRs, siano raccolte e trasmesse ad Eudravilance.

Il rapporto AIFA sulla "Sorveglianza post-marketing dei vaccini in Italia – Anno 2012", mette in evidenza la necessità di maggiore incisività e coordinamento sul tema della comunicazione dei rischi e sull'informazione per la promozione delle vaccinazioni.

Dall'analisi delle segnalazioni nel 2012 si osserva una diminuzione dell'attività di segnalazione rispetto all'anno precedente, e la riduzione, a detta anche dell'Aifa, può essere spiegata dalla conclusione di alcuni progetti di farmacovigilanza attiva avviati a livello regionale.

Ciò può contribuire ad eventuali distorsioni nella valutazione dei dati.

Lo studio si propone dunque di verificare l'entità delle reazioni avverse da vaccini in termini numerici e di gravità, di raccogliere il maggior numero di segnalazioni tramite una metodologia che vede in primo piano il paziente stesso, ma soprattutto di sensibilizzare alla segnalazione una fascia di popolazione (le mamme) già di per sé molto attenta, in modo da ottenere una segnalazione efficace e costante nel tempo.

E' possibile ipotizzare, infine, che con l'analisi così condotta si potrebbe effettuare un controllo sull'effettiva correlazione tra immunizzazione e reazioni, classificare gli eventi segnalati, valutare l'opportunità di procedere ad un'eventuale sospensione della vaccinazione ed effettuare un monitoraggio, nel tempo, delle manifestazioni gravi, contattando periodicamente il medico che ha effettuato la segnalazione per verificare la guarigione"

## OBIETTIVI

*Descrivere i seguenti punti:*

- Obiettivo primario dello studio: "Incrementare le segnalazioni di ADRs da vaccino in età pediatrica"
- Obiettivo secondario dello studio: "Sensibilizzare le mamme alla pratica della segnalazione delle ADRs"

## VALUTAZIONE DEGLI ESITI

*Descrivere gli indicatori utilizzati per la valutazione degli esiti*

"Indicatori utilizzati:

- 1) il numero delle ADRs rilevate;
- 2) il tipo delle ADRs rilevate (gravi, non gravi)."



--

**MATERIALI E METODI**

*Descrivere i seguenti punti:*

- Strutture coinvolte nello studio, caratteristiche organizzative e metodologiche del progetto, ecc

“Nello studio verranno coinvolte le sei ASL Regionali, saranno monitorati tutti i bambini da 0 ai 6 anni d’età vaccinati nelle strutture individuate, somministrando ( anche telefonico), previo consenso, un questionario utile per registrare le reazioni avverse secondo la normativa vigente.

Di tali soggetti verranno rilevate le eventuali reazioni avverse e inserite nella RNF.”

**RISULTATI ATTESI**

*Descrivere i risultati attesi e l’impatto sulla pratica clinica*

“Risultati attesi:

- 1) aumento del numero delle segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini in età pediatrica;
- 2) sensibilizzazione alla segnalazione spontanea da parte del cittadino.”

**DURATA DEL PROGETTO**

*Indicare la durata complessiva del progetto (in anni) in relazione al finanziamento richiesto*

“Durata biennale”

**RISORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE:**

**Costo complessivo del progetto \*: € 506.824,49 (quota fondi 2010-2011 relativi al 30% destinati al progetto regionale)**

\*l’ammontare del finanziamento richiesto dovrà essere riferito al costo complessivo del progetto indipendentemente dalla durata dello stesso.

**Dettaglio costi:**

- Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc. € 500.000,00.
- Attrezzature: PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc. € 6.000,00.
- Materiali di consumo: cancelleria € 824,49.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2102

**L.R. n. 32/2009. Mobilità Internazionale. Disposizioni in merito alla attribuzione del codice ENI (Europeo non Iscritto).**

Il Presidente sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione e controllo del debiti informativi", come confermata dal dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita riferisce quanto segue:

Premesso che:

il d.lgs n. 30/2007 recepisce la Direttiva Comunitaria 2004/38/CE relativa al "diritto dei cittadini dell'Unione e del loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

detta Direttiva, nel riconoscere il diritto di soggiorno, distingue tra soggiorno per periodi inferiori ai tre mesi e soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, individuando, in quest'ultimo caso, le categorie di soggetti e i relativi presupposti ed adempimenti necessari al fine di richiedere la prevista iscrizione anagrafica;

la succitata Direttiva al fine di evitare che coloro che esercitano tale diritto possano costituire un onere eccessivo per il sistema di sicurezza sociale dello Stato ospitante, assoggetta detto diritto ad alcune condizioni e lo subordina al possesso di determinati requisiti, come segue:

a) per il periodo inferiore a tre mesi, i cittadini comunitari hanno diritto di soggiorno senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato ospitante;

b) per il periodo superiore ai tre mesi, invece, viene riconosciuto il diritto di soggiorno con relativa iscrizione anagrafica senza obbligo di richiedere la carte di soggiorno al cittadino comunitario (obbligo rimasto solo per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) purché, costui, disponga risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato che lo ospita e/o di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;

ai suddetti cittadini dell'Unione Europea spetta l'assistenza sanitaria nella modalità dettagliate ai paragrafi 2.1, 2.2. e 2.3 della intesa Stato-Regioni del 20-12-2012 avente ad oggetto "Indirizzi per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome", recepita con DGR n. 987 del 21 maggio 2013 (pubblicata con BURP n. 83 del 19/6/2013);

al contempo ai sensi dell'art. 35, comma 3 del di. 286 /1998 ai "cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso di soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva";

l'assistenza sanitaria a detti stranieri non comunitari privi di permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice alfa numerico regionale STP che individua l'assistito per tutte le prestazioni erogabili con finalità prescrittive e di rendicontazione.

Rilevato che:

nel 2007, a seguito dell'ingresso della Romania e della Bulgaria nella Unione Europea, con nota informativa del Ministero della Salute prot. DGRUERI /II/ 2259 del 13/02/2007 è stata prevista la possibilità di prorogare per tutto l'anno 2007, l'utilizzo del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, ai cittadini comunitari bulgari e rumeni che ne erano già in possesso alla data del 31/12/2006;

con successiva nota informativa DGRUERI /II/ n.12712 del 3/08/2007, di chiarimento a seguito dell'entrata in vigore del succitato d.lgs. n. 30 del 6/2/2007, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, venivano ribaditi i contenuti della precedente circolare del mese di febbraio escludendo sostanzialmente la possibilità di fornire assistenza sanitaria con iscrizione obbligatoria al SSR alle categorie di cittadini neocomunitari sopra menzionate, ossia non in possesso dei requisiti del d.lgs. 30/2007, con raccomandazione alle Regioni:

a) di assicurare la proroga per tutto l'anno 2007 dei codici STP ai cittadini neocomunitari che ne erano già in possesso al 31/12/2006;

b) di assicurare le prestazioni urgenti ed indifferibili (ai sensi delle norme di principio dell'ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti di cui all'art. 32 della Costituzione) ai cittadini comunitari che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza, tenendo, in ogni caso, una contabilità separata per le opportune azioni di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti, sulla base del codice regionale ENI (Europeo non Iscritto) in sostituzione del codice STP per i neocomunitari indigenti;

anche la successiva nota\_ informativa DGRUER/11/3152 del 19/02/2008 era volta ad assicurare l'assistenza sanitaria per prestazioni urgenti ed indifferibili ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria presenti sul territorio nazionale, tra cui in particolare i soggetti comunitari che precedentemente erano in possesso del codici STP e che con l'entrata dei Paesi di origine nella Unione Europea non avessero potuto pia utilizzare tale codice;

con la suddetta nota il Ministero della Salute invitava nuovamente le ASL a mantenere una contabilità separata, comprensiva delle informazioni sulla identità del cittadino comunitario e delle prestazioni rese, al fine delle azioni di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti;

Il Ministero della Salute con comunicazione del 17 luglio 2015, nel riscontare un quesito posto dalla Regione Piemonte, ha comunicato che "i destinatari del codice ENI sono da intendersi soltanto cobra che già ne avessero fruito in precedenza per mezzo del codice STP e non coloro che invece successivamente all'adozione dei Regolamenti europei di sicurezza sociale da parte dei pro Pr! Paesi, soltanto in data successiva abbiano richiesto di fruire di questa tipologia di assistenza, che invece ai sensi dei succitati Regolamenti deve essere garantita in forma più ampia dai rispettivi Paesi di provenienza (Reg. 987/09 artt. 25 e 32), ed in ottemperanza alla Direttiva 2004/38/CE recepita dal D.LG5 30 del 6/02/2007... Ciò premesso Si rappresenta some il codice ENI debba sempre essere inteso come misura straordinaria per offrire una tutela sanitaria di breve periodo a quei soli cittadini dell'Unione Europea particolarmente esposti, non va mai considerato uno strumento di tutela massiva e generalizzata e che in mancanza di una copertura per l'assistenza sanitaria, che tutti i cittadini europei deb-

bono avere da parte del loro Paese competente, così come statuito dai Regolamenti europei di sicurezza sociale, occorrerà fare ricorso all'iscrizione volontaria, così come previsto anche nel recente Accordo Rat° Regioni del dicembre 2012, che dovrebbe servire tra l'altro anche come forma di emersione del c.d. "lavoro in nero".

Considerato che:

con le suddette note il Ministero della Salute ha ribadito che l'attribuzione del codice ENI deve essere considerata sempre e soltanto una misura straordinaria per assicurare cure urgenti ed indifferibili ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria, ma non può essere utilizzato per assicurare una copertura sanitaria continuativa e generalizzata che deve essere assicurata dal Paese comunitario di origine;

a distanza di diversi anni dall'entrata nella Unione Europea dei Paesi succitati, nessun risultato è stato ottenuto in merito ad azioni di recupero e/o negoziazioni da parte dell'Italia;

si rileva un crescente aumento di attribuzioni di codici ENI che determina una tutela massiva e generalizzata non dovuta con oneri a carico del SSR;

con L.R. n. 32/2009 all'art. 10, la Regione:

a) al comma 5 "individua le modalità per garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso ";

b) al comma 6 stabilisce che Hai cittadini comunitari presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dalla Stato di provenienza, privi-dei requisiti per l'iscrizione al SSR e che versino in condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e continuative attraverso l'attribuzione del codice ENI (europeo non in regola). Le modalità per l'attribuzione del codice ENI e per l'accesso alle prestazioni, sono le medesime innanzi individuate per gli STP ";

c) al comma 7 esplicita che "la Giunta Regionale definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi sull'intero territorio regionale, volte ad assicurare l'effettività dell'accesso e della fruibilità del servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva degli stessi servizi sul territorio";

le suddette disposizioni dell'art. 10 vanno lette in combinato disposto con l'art.2 delle medesima norma che nell'individuare i destinatari della legge

n. 32/2009 include i "cittadini neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza."; per quanto sopra anche la normativa regionale, in coerenza con le disposizioni del Ministero della Salute in applicazione del d.lgs. n. 30/2007 di applicazione della Direttiva 2004/38/CE, prevede una assistenza continuativa ai cittadini neocomunitari per un periodo di tempo limitato, oltre a quella per prestazioni urgenti ed indifferibili sempre garantita ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;

nella riunione del 24 settembre 2015, convocata con nota prot. A00\_081/1237 del 8 settembre 2015 del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita, con i referenti della mobilita sanitaria internazionale delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia sono state condivise delle indicazioni operative relative all'assistenza sanitaria ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria da parte del proprio Paese di origine, in considerazione del tempo oramai trascorso dall'ingresso di tali Paesi nella Unione Europea e della conseguente fine del periodo transitorio.

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

approvare il documento "disposizioni in merito alla assistenza del cittadini comunitari soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per la iscrizione al SSR", allegato al presente provvedimento per costituire parte integrale e sostanziale;

disporre che le Aziende ed Enti del SSR, ivi comprese le strutture private accreditate, assicurino una capillare attuazione delle suddette procedure;

autorizzare il dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita a fornire, con proprie note, ulteriori indicazioni operative di dettaglio per l'attribuzione del codice ENI per mezzo dei sistemi informativi regionali e per la rendicontazione delle spese sostenute in favore di tali assistiti.

#### SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7 ed ai sensi dell'art. 10 comma 6

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare la relazione del Presidente cosi come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare Il documento "Disposizioni in merito alla assistenza dei cittadini comunitari soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza requisiti per la iscrizione al SSR", allegato al presente provvedimento per costituire parte integrale e sostanziale;

2. disporre che le Aziende ed Enti del SSR, ivi comprese le strutture private accreditate, assicurino una capillare attuazione delle suddette procedure;

3. autorizzare Il dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanita a fornire, con proprie note, ulteriori indicazioni operative di dettaglio per l'attribuzione del codice ENI nonche per l'adeguamento dei sistemi Informativi regionali e per la rendicontazione delle spese sostenute in favore di tali assistiti.

4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



**Disposizioni in merito alla assistenza dei cittadini comunitari  
soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di  
soggiorno e senza requisiti per la iscrizione al SSR.**

**Allegato alla DGR n. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

Ai cittadini comunitari si applicano per quanto attiene l'assistenza sanitaria le disposizioni di cui al ~~paragrafo 2 "Cittadini Appartenenti alla Unione Europea"~~ della Intesa Stato-Regioni recante *"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"* (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012), recepita in Regione Puglia con DGR n. 21 maggio 2013, n. 987 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 19-06-2013).

Al fine di una più agevole lettura del presente documento in appendice è riportato il paragrafo 2 della suddetta Intesa.

In particolare la suddetta Intesa prevede quanto segue.

**1. Iscrizione obbligatoria**

I cittadini comunitari per soggiorni di durata superiore a tre mesi **sono iscritti (insieme ai loro familiari) obbligatoriamente al SSR** a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia se ricorrono le condizioni di cui al **paragrafo 2.1** della suddetta Intesa (*si veda appendice*)

**2. Contratto di assicurazione e iscrizione volontaria**

Nei casi in cui non ricorrono le condizioni per l'iscrizione obbligatoria e non sia possibile esibire attestati di diritto, i cittadini della Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi qualora dispongano per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato ospitante e di un **contratto di assicurazione sanitaria**, oppure sia iscritto presso un istituto pubblico o privato per seguire uno corso di studi o di formazione professionale e dispongano di risorse economiche sufficienti e un **contratto di assicurazione**.

In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, i cittadini comunitari che hanno la residenza anagrafica possono provvedere mediante assicurazione

sanitaria pubblica (cosiddetta assicurazione volontaria), effettuando il relativo versamento.

Per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 2.2 della suddetta Intesa (*si veda appendice*)

### **3. Assistenza sanitaria mediante TEAM**

In attuazione del Regolamento UE n. 631/2004 è prevista l'introduzione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) che sostituisce i corrispondenti modelli comunitari per fruire di prestazioni sanitarie in caso di temporaneo soggiorno in stato membro diverso da quello di residenza. Ai cittadini della Unione Europea assistiti da altro stato membro in temporaneo soggiorno in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la TEAM.

Per il dettaglio delle prestazioni rese si rimanda al paragrafo 2.3 della suddetta Intesa (*si veda appendice*)

---

### **4. Assistenza sanitaria comunitaria mediante formulari**

I formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competenti del paese di provenienza del cittadino della Unione prima della partenza per l'Italia, vengono utilizzati per l'iscrizione al SSR di determinate categoria di cittadini dell'Unione residenti in Italia (o altro Paese europeo) diverso da quello competenze.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda al paragrafo 2.3.2 della suddetta Intesa (*si veda appendice*)

**Al di fuori delle suddette condizioni, i cittadini della Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedono attestati di diritto modelli E106/S1, E120/S1, E121/S1, E109/S1 e SED072, TEAM) sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.**

Solo se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti, devono autocertificare l'assenza dei requisiti assistenziali e dichiarare la propria condizione di indigenza. In tal caso a tali cittadini deve essere rilasciato un tesserino con codice identificativo ENI (Europeo non Iscritto) attraverso cui sono assicurate **esclusivamente le prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.**

**Il tesserino ENI può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o al fine di favorire le cure, su richiesta dell'interessato, esclusivamente a seguito di presentazione di tutti i seguenti documenti o dichiarazioni:**

- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea ( valido per l'espatrio secondo la legislazione del Paese ospitante);
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi);
- dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti;
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto un contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciato dallo stato di provenienza o di TEAM;
- dichiarazione di indigenza.

Il **codice ENI**, come da ultimo precisato dal Ministero della Salute con nota del 17 luglio 2015, deve sempre essere inteso come **misura straordinaria per offrire una tutela sanitaria di breve periodo a quei soli cittadini dell'Unione Europea particolarmente esposti** e non va mai considerato uno strumento di tutela massiva e generalizzata in mancanza di una copertura per l'assistenza sanitaria.

Alla luce di quanto sopra le strutture sanitarie competenti devono attenersi alle seguenti disposizioni per il rilascio del codice ENI:

1. I **codici ENI** già assegnati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento rimangono validi ed attivi fino alla loro naturale scadenza.
2. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, gli addetti agli sportelli dell'anagrafe assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Puglia **non procedono ad attribuire ulteriori codici ENI** per l'assistenza continuativa e generalizzata ai cittadini comunitari privi di copertura per l'assistenza sanitaria da parte del Paese comunitario competente.
3. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale (SSR), secondo quanto previsto al paragrafo 2 dalla Intesa Stato Regioni di del 20-12-2012, i **cittadini comunitari che non sono assistiti dagli Stati di provenienza devono far ricorso all'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale, mediante il pagamento della relativa quota**. Resta ferma la possibilità per tali cittadini di ricorrere a forme di assicurazione privata e pagamento delle prestazioni rese.
4. In caso di "soggiorno temporaneo", nell'eventualità in cui l'assistito sia privo di TEAM o di certificato sostitutivo, in caso di erogazione di prestazioni urgenti ed indifferibili deve essere attivato l'Ufficio Assistenza all'Esteri della ASL competente (presso i Distretti sociosanitari e secondo l'organizzazione di ogni singola Azienda) affinché possa richiedere alle istituzioni estere comunitarie competenti il certificato sostitutivo provvisorio che garantisca la copertura economica delle prestazioni rese. **In caso di diniego da parte della istituzione estera competenza, il cittadino comunitario è tenuto al pagamento delle prestazioni.**
5. Il codice ENI può essere assegnato dalle strutture abilitate esclusivamente come **misura straordinaria per offrire una tutela sanitaria di breve periodo a quei soli**

cittadini dell'Unione Europea, che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria, non sono assistiti dagli Stati di provenienza e non procedono alla iscrizione volontaria perché indigenti, relativamente al **periodo strettamente necessario** per assicurare le **prestazioni urgenti o comunque essenziali ed indifferibili, ancorché continuative, per malattia e infortunio** ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, come meglio definito al paragrafo 2.4 della Intesa Stato- Regioni. In questi **casi residuali** l'attribuzione del codice ENI può essere rilasciato, previa presentazione della documentazione sopra richiamata:

- a) in occasione della prima erogazione delle prestazioni urgenti ed indifferibili per malattia o infortunio direttamente dalle strutture sanitarie abilitate;
- b) dagli operatori degli sportelli dell'anagrafe assistiti a seguito di presentazione di idonea documentazione sanitaria (verbale di pronto soccorso, certificazione medica, ecc.) che attesti la necessità di cure urgenti ed indifferibili ed il relativo periodo.

6. Rimane garantita, secondo le consuete modalità, ai fini del rispetto delle ~~disposizioni della legge n. 176/1991 di "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo"~~ ed al fine di assicurare una assistenza sanitaria anche continuativa, l'attribuzione del codice ENI estesa per periodi semestrali rinnovabili ai **minori comunitari** che non sono assistiti dagli Stati di provenienza e non sono iscritti volontariamente dai propri genitori perché indigenti, nonché ai minori comunitari affidati a istituti o famiglie.
7. L'utilizzo dei codici di esenzione **X01** per le prestazioni specialistiche e **TOT10** per le prestazioni farmaceutiche **deve essere limitato esclusivamente a garantire le prestazioni necessarie per cure urgenti e comunque necessarie** e non può essere utilizzato per assicurare assistenza di tipo continuativa e generalizzata (visite ed esami di controllo, indagini generalizzate, ecc.).

=====

## Appendice

Estratto della Intesa Stato-Regioni recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" (Rep. Atti n. 255/CSR del 20/12/2012), recepita in Regione Puglia con DGR n. 21 maggio 2013, n. 987 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 19-06-2013).

### Paragrafo 2 – Cittadini Comunitari

#### 2. Cittadini comunitari

- 2.1. iscrizione obbligatoria
  - 2.2. contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria
  - 2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie
  - 2.4. soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR, - Codice ENL -
- 

Gli Stati membri dell' Unione Europea (UE) sono 27 (dal 1° gennaio 2007):

Austria (AT)  
Belgio (BE)  
Bulgaria (BU)  
Cipro (CY)  
Danimarca (DK)  
Estonia (EE)  
Finlandia (FI)  
Francia (FR)  
Germania (DE)  
Grecia (EL)  
Irlanda (IE)  
Italia (IT)  
Lettonia (LV)  
Lituania (LT)  
Lussemburgo (LU)  
Malta (MT)  
Paesi Bassi – Olanda (NL)  
Polonia (PL)  
Portogallo (PT)  
Regno Unito (UK)  
Repubblica Ceca (CZ)  
Repubblica Slovacca (SK)  
Romania (RO)  
Slovenia (SI)  
Spagna (ES)  
Svezia (SE)  
Ungheria (HU)

Stati che appartengono allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.) ed hanno aderito ai Regolamenti Comunitari

Norvegia (NO)  
Liechtenstein (LI)  
Islanda (IS)

I cittadini della Svizzera (CH) sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea.

**Principali riferimenti normativi:**

- Regolamento 1408/1971 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
- Regolamento CE 574/1972 (attualmente valido unicamente per gli Stati SEE, Svizzera e cittadini extracomunitari)
- Direttiva 2004/38/CE "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 29 aprile 2004
- D.Lgs. n. 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" del 6 febbraio 2007
- Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Commissione Europea n. 313 del 2 luglio 2009
- Regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 settembre 2009
- Regolamento CE n. 988/2009 che modifica il regolamento CE n. 883/2004
- Regolamento UE 1231/2010 che estende i Regolamenti CE n. 883/2004 e CE n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri (ad esclusione di Regno Unito e Danimarca<sup>89</sup>)

**Circolari e note ministeriali**

- Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 6 aprile 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 45 del 8 agosto 2007
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/15845-P del 24 luglio 2009
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/005846-P/I.3.b/1 del 30 marzo 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7656- P del 28 aprile 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 7672- P del 29 aprile 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/ 9004- P del 18 maggio 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/10437-P del 11 giugno 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/II/12647-P/I.3.b/1 del 20 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/VI/I.3.b-b/12881 del 22 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/13254-P del 28 luglio 2010
- Circolare Ministero della Salute DG RUERI/II/18839-P del 12 ottobre 2010
- Nota del Ministero della Salute DG RUERI/VI/I3ba/1192 del 13 gennaio 2011
- Nota del Ministero della Salute DG PROG S/ 3020 /I.3.b/1 del 7 febbraio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7257 /I.3.b/1 del 19 marzo 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 7368 /I.3.b/1 del 20 marzo 2012

<sup>89</sup> Regolamento CE 1231/2010, *consideranda* (18) e (19)

- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 8525/l.3.b/1 del 30 marzo 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 11841 /l.3.b/1 del 10 maggio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/ 17416 /l.3.b/1 del 11 luglio 2012
- Nota del Ministero della Salute DG PROGS/26053/l.3.b/1 del 19 ottobre 2012

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, i cittadini dell'Unione Europea non sono più tenuti a richiedere alcun titolo di soggiorno presso le Questure.

Il cittadino comunitario, in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (o in casi specifici allo schedario della popolazione temporanea)<sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup> Si applica la L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 ed il DPR n. 223 del 30 maggio 1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente).

## 2.1. Iscrizione obbligatoria

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi il cittadino comunitario sarà iscritto, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione), al SSR, a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia, nei seguenti casi<sup>91</sup>:

- 1) lavoratori subordinati, o autonomi nello Stato:
  - iscrizione al SSR a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, sia esso subordinato o autonomo (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione)<sup>92</sup>
  - iscrizione al SSR per la durata del rapporto di lavoro se il rapporto di lavoro è a tempo determinato inferiore all'anno o rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del contratto, ivi compreso quello stagionale; in particolare, per i soli lavoratori stagionali, l'iscrizione può essere effettuata anche per periodi inferiori a 3 mesi.
- 2) familiari<sup>93</sup>, anche non cittadini dell'Unione<sup>94</sup>, di lavoratori subordinati o autonomi nello Stato:
  - iscrizione al SSR di pari durata dell'iscrizione del familiare lavoratore
- 3) familiari a carico di cittadino italiano iscritto:
  - ~~iscrizione al SSR a tempo indeterminato~~
- 4) residenti in possesso di "attestazione di soggiorno permanente"<sup>95</sup> maturato dopo cinque anni di residenza in Italia e loro familiari che abbiano maturato individualmente il diritto di soggiorno permanente (l'unica eccezione riguarda i figli minori che vengono inseriti nello stesso attestato in quanto tale diritto discende dal genitore):

<sup>91</sup> Circ. Min. della Salute Prot. DGRUER/III/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

<sup>92</sup> Alcune Regioni hanno dato indicazione di iscrizione con durata annuale per i primi cinque anni o attuano forme di verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione.

<sup>93</sup> Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007: per "familiare" si intende:

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).

<sup>94</sup> Art. 10 del D.Lgs n. 30/2007: i familiari non comunitari di cittadino dell'Unione richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la *Carta di Soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione* (che diventa permanente dopo 5 anni).

Si ricorda che gli extra-comunitari possono avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (pds CESLP), precedentemente definito "carta di soggiorno", ai sensi dell'art. 9 del TU e dell'art. 16, comma 2 del DPR n. 394/1999, (come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 3 dell'8 gennaio 2007) che è un titolo di soggiorno a tempo indeterminato e dà diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato.

<sup>95</sup> Art. 14 del D.Lgs. n.30/2007: "Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13."

Art. 17 del D. Lgs. n.30/2007: "Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una *Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei*."

Vedere anche art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007: le deroghe alle disposizioni relative al diritto di soggiorno permanente che può essere acquisito/maturato prima del periodo continuativo di cinque anni di soggiorno, alle condizioni ivi descritte.

- iscrizione al SSR a tempo indeterminato e senza la verifica di ulteriori requisiti
- 5) disoccupati (già lavoratori subordinati o autonomi nel territorio nazionale<sup>96</sup> e loro familiari) se:
- a) stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed iscritti presso il Centro per l'Impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa<sup>97</sup>:
- iscrizione al SSR sino a che permane lo stato di disoccupazione (forma di verifica annuale della persistenza dei requisiti per l'iscrizione);
- b) in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata sopraggiunta durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, iscritti presso il Centro per l'impiego e che abbiano reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa<sup>98</sup>:
- iscrizione al SSR per un anno dalla data di disoccupazione;
- 6) seguono un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito:
- 
- iscrizione al SSR per la durata del corso di formazione;
- 7) titolari dei formulari comunitari E106/S1, E109/S1 (ex E37), E120/S1, E121/S1 (ex E 33), SED 072<sup>99</sup>
- iscrizione al SSR per la durata della validità indicata nel formulario.
- La descrizione più dettagliata è riportata nella parte dei formulari;
- 8) vittime di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale<sup>100</sup>:
- l'iscrizione al SSR viene formalizzata a seguito di presentazione della documentazione ed è valida per tutta la durata del programma di assistenza;
- 9) già lavoratore subordinato o autonomo, temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio
- mantiene l'iscrizione finché perdura lo stato di malattia o infortunio, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (dipendente o autonomo);
- 10) iscritto alle liste di mobilità
- mantiene l'iscrizione finché perdura il periodo di mobilità<sup>101</sup>;

<sup>96</sup> Con l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 30/2007 vengono definite le condizioni per le quali il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il proprio status di "lavoratore subordinato o autonomo nello stato" e conseguentemente il diritto all'iscrizione al SSR.

<sup>97</sup> Art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs n 297 del 19 dicembre 2002.

<sup>98</sup> di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 181 del 21 aprile 2000, così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs 19 n. 297 del 19 dicembre 2002.

<sup>99</sup> Per la descrizione dei formulari si rimanda al punto 2.3.2

<sup>100</sup> Art. 6, comma 4 della L. n. 17 del 26 febbraio 2007: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'UE che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo".

<sup>101</sup> Art. 15, comma 3 del D. Lgs. n. 30/2007

- 11) detenuti negli istituti penitenziari per adulti e minori e internati negli ospedali psichiatrici giudiziari; in semilibertà, sottoposti a misure alternative alla pena  
- iscrizione finché perdura la pena<sup>102</sup>;
- 12) genitori dell'UE di minori italiani, in ottemperanza alla Legge 176 del 27 maggio 1991 "Ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989":  
- con iscrizione rinnovata ogni anno.
- 13) minori affidati a istituti o a famiglie

In presenza dei requisiti suddetti che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, i cittadini dell'Unione possono formalizzare detta iscrizione indipendentemente dalla residenza in Italia o in altro stato membro.

---

<sup>102</sup> Art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1999, "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419", commi 5 e 6: "Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale".

Per le prestazioni erogate a favore dei detenuti ed internati, indipendentemente dalla nazionalità, si applica il codice di esenzione F01.

## 2.2. Contratto di assicurazione sanitaria e iscrizione volontaria

L'assicurazione sanitaria riguarda particolari gruppi di cittadini dell'Unione che hanno la residenza o il soggiorno in Italia e risultano privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, cioè che non esibiscano attestati di diritto (Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1, SED 072, TEAM), oppure che non abbiano diritto all'iscrizione obbligatoria.

Il cittadino dell'UE, infatti, ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, anche qualora<sup>103</sup>:

- disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti<sup>104</sup>, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un contratto di assicurazione sanitaria, (in attuazione alla normativa vigente<sup>105</sup> e con le caratteristiche riportate di seguito), privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- sia iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione e di un contratto di assicurazione sanitaria privata o pubblica che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Questi cittadini devono essere iscritti nelle anagrafi comunali (iscrizione anagrafica come residenti oppure, nei casi in cui mantengono la residenza in altro Stato UE, nello schedario della popolazione temporanea).

Il contratto di assicurazione sanitaria non dà diritto all'iscrizione al SSR.

Il contratto di assicurazione privata, deve avere i seguenti requisiti<sup>106</sup>:

- essere valida in Italia,
- coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante<sup>107</sup>;
- avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza,
- indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela,
- indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.

Inoltre, viene richiamata la necessità che l'interessato presenti una traduzione in italiano della polizza assicurativa.

<sup>103</sup> Art. 7, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 30/2007.

<sup>104</sup> La disponibilità di risorse economiche sufficienti può essere autocertificata dall'interessato (art. 46 e 47 del DPR 445/2000) e per la loro quantificazione viene utilizzato il parametro dell'importo del sussidio sociale minimo (consistente in Euro 5.317,65 annui - quota per l'anno 2009) ritenuto sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare, raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari, triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro, tenendo conto anche di eventuali entrate da parte dei familiari conviventi.

Le risorse "sufficienti" possono essere periodiche, accumulate, elargite da terzi (Circolare Ministero dell'Interno, n. 18 del 21 luglio 2009).

<sup>105</sup> D.M. dell'8 ottobre 1986.

<sup>106</sup> Circolare Min. della Salute DG RUERM/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

<sup>107</sup> Direttiva CE n. 38/2004, art. 7, comma 1, lett. b) e c).



In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria i cittadini dell'Unione che hanno la residenza anagrafica, possono provvedere alla copertura sanitaria mediante **assicurazione sanitaria pubblica (in Italia iscrizione volontaria)**<sup>108</sup>.

Per i cittadini comunitari iscritti ad un corso di studio, ai fini dell'iscrizione volontaria si prescinde dal requisito della residenza, essendo sufficiente la dichiarazione di domicilio. L'iscrizione volontaria può essere effettuata con il versamento degli importi previsti nel D.M. dell'8 ottobre 1986.

<sup>108</sup> Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno degli Stati membri. Commissione Europea n. 13 del 2 luglio 2009 e Circ. Ministero dell'Interno n. 18 del 21 luglio 2009.

### 2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)

Il Regolamento UE n. 631/2004 ha modificato notevolmente la normativa comunitaria preesistente prevedendo l'introduzione progressiva dal 1° giugno 2004 della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) che sostituisce i corrispondenti modelli comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie in caso di temporaneo soggiorno in Stato membro diverso da quello di residenza.

Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro<sup>109</sup>, in "temporaneo soggiorno" in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la TEAM.

Si precisa che:

"I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza"<sup>110</sup>.

~~La Commissione europea ha inoltre stabilito<sup>111</sup> che lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non spostare la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi, "come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza".~~

In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo<sup>112</sup> (inferiore o superiore a tre mesi), il cittadino comunitario potrà utilizzare la TEAM<sup>113,114</sup> rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute.

In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR.

La TEAM ha sostituito i modelli comunitari: E 111 (temporaneo soggiorno per turismo); E 128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati); E 110 (trasporto stradale internazionale); E 119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).

<sup>109</sup> E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, non dà diritti, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

<sup>110</sup> Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.

<sup>111</sup> Comunicazione della commissione al parlamento Europeo e al Consiglio – COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri".

<sup>112</sup> In caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi "deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n.1228/1964 (legge anagrafica) e art. 32 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico).

<sup>113</sup> Oppure Certificato sostitutivo provvisorio.

<sup>114</sup> Gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno successivamente posti a carico delle competenti Istituzioni estere.

La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro<sup>119</sup>, che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere direttamente ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno<sup>118,117</sup> (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione").

Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria<sup>118</sup>

Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.).

Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere<sup>119, 120</sup>.

Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine.

La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio ed alcuni Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1 E121/S1, E123/DA1, SED S072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, in modo da poter essere utilizzati già all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno d'assistenza sanitaria. Qualora il cittadino dell'Unione si trovi in Italia privo di attestato e, quindi, nell'impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a

<sup>115</sup> E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino non dà diritti ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

<sup>116</sup> Regolamento UE n. 631/2004.

<sup>117</sup> Non dà diritto all'iscrizione al SSR né alla scelta del MMG.

<sup>118</sup> "In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

<sup>119</sup> La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. E112/S2.

In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.

<sup>120</sup> Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art. 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.

carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, l'assistito è titolare della fattura di addebito per le prestazioni rese, fino alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio della EHIC che garantisca sulla copertura economica delle prestazioni rese nei periodi in cui l'evento si è verificato. Tale fattura potrà essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa per i periodi necessari sia pervenuta dall'istituzione estera competente.

Gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente)<sup>121</sup>.

Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e da ciascun Formulario e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia.

I Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito.

I titolari dei Formulari E106/S2, E109/S2, E120/S1, E121/S1, SED S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS.

Sulla TEAM e su ogni Formulario è indicato, nell'apposito riquadro, il codice ISO dello Stato di emissione e la data di scadenza entro cui possono essere erogate le prestazioni.

La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la sigla UE, sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dell'istituzione estera competente.

<sup>121</sup> Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1 o S009 per richiedere E112/S2 o S044 per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese. Qualora previsto, il ticket deve essere pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.

### 2.3.2. Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari Comunitari)

I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, vengono utilizzati per l'iscrizione al SSR di determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti in paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente.

**E 106/S1 o SED S072:** attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati.

Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E106/S1.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.

Va rilasciato il "documento informativo"<sup>122</sup>; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

**E109/S1 o SED S072:** attestato per l'iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente.

Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E109/S1.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.

~~Va rilasciato il "documento informativo"<sup>123</sup>; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).~~

**E 112/S2 o SED S010:** attestato riguardante le cure programmate in uno Stato membro diverso da quello competente.

Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche.

Non c'è l'iscrizione al SSR né la scelta del medico di medicina generale. Va rilasciato il "documento informativo"<sup>124</sup>; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

Il mod. E112/S2 copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM.

**E 120/S1 o SED S072:** attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello competente.

Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E120/S1.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.

Va rilasciato il "documento informativo"<sup>125</sup>; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

**E 121/S1 o SED S072:** attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente.

Durata dell'iscrizione: *illimitata*.

L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.

Va rilasciato il "documento informativo"<sup>125</sup>; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

<sup>122</sup> Nota Min. della Salute DGPROGS/26053/I.3.b/1

<sup>123</sup> Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

<sup>124</sup> Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

<sup>125</sup> Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004



Il medico prescelto dai titolari dei predetti modelli non deve compilare la ricetta per prestazione "visita ambulatoriale" o "visita domiciliare".

**E 123/DA1:** attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere cure relative alla malattia professionale. Non è prevista l'iscrizione al SSR e va rilasciato il "documento informativo" e non è estendibile ai familiari a carico.

#### **Note generali per i comunitari**

##### **Residenza/Effettiva dimora**

Il cittadino comunitario è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio.

##### **Autocertificazione**

In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'Unione Europea ai cittadini italiani. Pertanto requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivenza a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati<sup>127</sup>.

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).

<sup>126</sup> Nota Min della Salute DGRUER/9310/1.3.b del 18 novembre 2004

<sup>127</sup> Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

**Codice Fiscale**

In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini comunitari" che di "cittadini convenzionati" o di "cittadini stranieri" si rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano.

Gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il Codice Fiscale a tutti i cittadini italiani ed a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile.

**Familiari a carico**

Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative<sup>128</sup> che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (Prov. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010):

"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno ~~dediti agli studi e al tirocinio gratuito~~

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"

<sup>128</sup> Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Prov. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010

#### **2.4. Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR**

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedono attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.

Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno **autocertificare alla ASL l'assenza dei requisiti assistenziali e autodichiarare** la propria condizione di indigenza (come da allegato)

In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino<sup>129</sup> attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni:<sup>130, 131</sup>

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative<sup>132</sup>, per malattia ed infortunio,
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto del ~~Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani<sup>133</sup>~~;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto già avviene

<sup>129</sup> Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice Regionale nelle seguenti Regioni e P.A.: Bolzano (codice CTA), Lombardia (codice CSCS), Toscana (Codice STP), Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI).

Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle cure indifferibili ma senza codice ENI.

<sup>130</sup> Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana che sancisce "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" e al "principio di non discriminazione" ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'UE

<sup>131</sup> Circ. Min. della salute DGRUER/II/3152-P/1.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "si è del parere che il D.Lgs 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 della Costituzione italiana), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio sanitario Nazionale"

<sup>132</sup> L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene erogata secondo le modalità individuate dalle Regioni e P.A.

<sup>133</sup> Circ. Min. Salute DGRUER/II/3152/P/1.3.b/1 del 19 febbraio 2008 "prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998".

in 13 Regioni e P.A. può essere denominato ENI (Europeo Non Iscritto)<sup>134</sup>, anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea,
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi),
- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti,
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza,
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.

Il tesserino può essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR<sup>135</sup>.

#### **Partecipazione alla spesa (Ticket)**

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.

<sup>134</sup> Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:

- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

<sup>135</sup> Circ. Min. della Salute Prot. DG RUER/III/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Circ. Min. della Salute DG RUER/III/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL, contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica"

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2103

**D.Legs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Piogge alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015 nel territorio della provincia di Foggia.**

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Leonardo DI GIOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo n.102 del 29/03/2004 e s.m.i., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.

L'art. 6 del citato decreto fissa le procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di provvidenze previsti dal decreto stesso. In particolare stabilisce che a conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall'evento avverso, la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dello stesso evento. Con lo stesso provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedere, comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo.

I giorni 14 e 15 ottobre 2015 per le piogge alluvionali nei comuni della provincia di Foggia indicati nella relazione allegata alla presente, si sono verificati gravi danni alle produzioni ed alle strutture aziendali.

L'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura e Alimentazione di Foggia, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare l'entità, il tipo e la natura del danno, ha accertato che sussistono le condizioni per formulare la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso, come riportato nella relazione datata 04/11/2015 prot. n. A00/030/95876, acquisita agli atti dell'Area

Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione - in data 04/11/2015 prot. n. A00/155/4395, cui si allega, parte integrante del presente provvedimento.

Infatti, rapportando il valore del danno alle strutture aziendali inficiate dalle piogge alluvionali al valore della produzione lorda vendibile ordinaria si ottiene un'entità del danno superiore al 30%, limite previsto dalla normativa vigente che consente di dar corso alla richiesta di declaratoria.

Per i danni alle produzioni la normativa di riferimento nel caso, il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2015, prevede che la totalità delle coltivazioni in atto ed alcune strutture aziendali siano assicurabili in forma agevolata.

Inoltre, in detta relazione, sono riportate le previsioni della spesa occorrente per la concessione delle provvidenze ai danni alla produzione previste dall'articolo 5 comma 2 di cui alle lettere a), b), c), e d), ed i benefici per i danni alle strutture aziendali previsti dall' art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo n. 102/04.

Per quanto sopra detto, a necessario ed urgente accogliere la proposta da trasmettere al suddetto Ministero per richiedere l'emanazione del decreto di declaratoria, dalla cui data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, scatta il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole che hanno subito danni di entità non inferiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile e dalla Dirigente della Sezione Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di proporre, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto legislativo 102/04 nel testo modificato dal D.Legs. 82/2008, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria dell'eccezionalità piogge alluvionali verificatosi il 14 e 15 ottobre 2015 nei territori competenti, della provincia di Foggia;
- di delimitare le zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del D.M. di riconoscimento della calamita sopra indicata, possono trovare applicazione - ai fini del ripristino delle strutture agricole danneggiate e non ricomprese tra quelle assicurabili all'interno del piano assicurativo agricolo 2015, - le provvidenze previste dall'art.5 comma 2 lett. a), b), c), d), e comma 3 del D.Legs. 102/04 e s.m.i., per i danni alle produzioni, così come di seguito specificato, nei comuni di: Foggia, Troia, Orsara di Puglia, Castelluccio del Sauri, Lucera, Bovino ed Ascoli Satriano limitatamente ai fogli di mappa indicati nella relazione allegata;  
per i danni alle strutture aziendali, così come di seguito specificato, nei comuni di: Faeto, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle san Vito, Biccari, Troia, Lucera, Orsara di Puglia, Monteleone, Ascoli Satriano, Bovino, Foggia e Deliceto, limitatamente ai fogli di mappa indicati nella relazione allegata;
- di approvare l'esito degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Foggia successivamente a verificarsi delle piogge alluvionali, come si evince dall'allegato, composto da

n. -10- fogli, parte integrante del presente provvedimento. Con la relazione tecnica di stima in questione, sono stati delimitati i territori danneggiati dall'evento avverso e determinati i danni alle produzioni ed alle strutture nel territorio della provincia di Foggia;

- di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di emanare un Decreto che fissi lo stato di calamita per l'evento eccezionale connesso alle piogge alluvionali, al fine di consentire alle aziende agricole di poter accedere al fondo di solidarietà nazionale e, quindi, agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 comma 2 lett. a), b), c), d) e comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102;
- di confermare che per i danni alle produzioni la normativa di riferimento nel caso, il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2015, prevede che la totalità delle coltivazioni in atto ed alcune strutture siano assicurabili in forma agevolata;
- di incaricare la Sezione - Alimentazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente di trasmettere la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per consentire l'emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso (giusto quanto prescritto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 102/04) e per concorrere al riparto delle disponibilità finanziarie recate dal Fondo di Solidarietà Nazionale per la concessione delle provvidenze alle aziende agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche;
- di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP.


Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



REGIONE  
PUGLIA

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO AGRICOLTURA  
Ufficio Provinciale Agricoltura – Foggia



Al Servizio Alimentazione Bari

E.p.c. Al Direttore di Area Bari

E p.c. All'Assessore alle Risorse Agroalimentari e Forestali

Allegati: relazione tecnica di stima.

Oggetto: D.lvo n. 102 del 29 marzo 2004, art.5 comma 2 e 3.  
Danni da piogge alluvionali 14 e 15 ottobre 2015

Dai dati pluviometrici rilevati dalle stazioni agro-meteorologiche del Consorzio Difesa Puglia provincia di Foggia risulta che si sono verificate piogge alluvionali nei due giorni di riferimento: stazioni agro- meteorologiche di Troia 112,5 mm e Foggia 114,1 mm.

E' caduta circa il 25% della piovosità media provinciale registrata che risulta di 469 mm, le precipitazioni sono state di forte intensità, >di 30 mm/ora e breve durata ed hanno causato danni, in particolare per l'esondazione, in alcuni tratti, dei torrenti Celone, Sannoro, Vulgano, Carapelle e canale San Giusto oltre ad altri affluenti e canali.

Si è proceduto ad effettuare la perimetrazione delle aree danneggiate e la stima dei danni alle strutture aziendali e alle coltivazioni in atto, limitatamente alle colture ortive da pieno campo.

Le esondazioni hanno determinato allagamenti, asportazione di terreno agrario e forme incisive di erosione idrica negli impluvi, dove si sono formati dei veri e propri torrenti temporanei con trasporto a valle di materiale terroso e vegetale.

L'area interessata dai danni è stata stimata in circa 20.000 ettari, e rientra prevalentemente nel: bacino idrografico del Celone agri dei comuni di: FAETO- CASTELLUCCIO VALMAGGIORE – CELLE SAN VITO – TROIA –CASTELLUCCIO DEI SAURI—bacino idrografico del Cervaro: ORSARA DI PUGLIA – BOVINO- MONTELEONE bacino idrografico del Vulgano: LUCERA –sottobacino Salsola BICCARI, - sottobacino idrografico del Sannoro agri dei comuni di: ORSARA DI PUGLIA- -- - sottobacino idrografico -canale San Giusto agro di FOGGIA. ROSETO VALFORTORE; ASCOLI SATTRIANO bacino Carapelle; DELICETO sottobacino Carapellotto.

La viabilità rurale interpodereale e podereale delle zone danneggiate è in parte compromessa per cui molte aziende agricole non sono raggiungibili, rilevati danni alle strutture agrarie e alle scorte vive e morte.

Gran parte della superficie interessata dalle alluvioni ed erosione è costituita terreni a seminativo (95% cereali e leguminose), allo stato arati per la semina autunnale del grano duro.

Il danno stimato alla produzione è pari al 31% di della produzione lorda vendibile (P.L.V.) ordinaria dell'area delimitata stimata riportata nelle tabelle allegate.

Il danno alle strutture aziendali è stimato in una percentuale pari al 31% della PLV ordinaria.

Questo Ufficio istruttore, ritiene che ricorrano le condizioni per invocare le providenze del decreto legislativo n. 102/2004 art.5 co.2. 3 per i territori interessati dall'evento e propone alla Giunta Regionale l'adozione dell'atto deliberativo.

DANNO STIMATO 18.000.000,00 euro 14 COMUNI INTERESSATI TUTTI IN PARTE

Il Dirigente  
(dr. Antonio Ursitti)



*Antonio Ursitti*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Ufficio Provinciale Agricoltura (UPA)  
Piazza Umberto Giordano, 1 -71121 FOGGIA - Tel: 0881.706.549/524 - Fax Direzione: 0881.706.527  
P.e.f.: [a.ursitti@regione.puglia.it](mailto:a.ursitti@regione.puglia.it)  
P.e.c.: [upa.foggia@pec.rupar.puglia.it](mailto:upa.foggia@pec.rupar.puglia.it)





mod. A

Ministero delle politiche  
agricole e forestali  
S.I.A.N.

REGIONE \_\_\_\_\_  
PUGLIA \_\_\_\_\_  
PROVINCIA \_\_\_\_\_  
FOGGIA \_\_\_\_\_

EVENTO \_\_\_\_\_ PIOGGE ALLUVIONALI  
14-15 OTTOBRE 2015

Datistima dei danni alle strutture aziendali  
Produzione lorda vendibile ordinaria del territorio delimitato (totale mod. B): \_\_\_\_\_ EURO 28.875,00  
4 NOV. 2015

(importi in migliaia di Euro)

COD.	NATURA DANNO	QUANTITA'		IMPORTO DANNO	DESCRIZIONE DANNO	DANNO RICONOSCIUTO MIPAF
		ha	ml			
01	Ai terreni non ripristinabili	20,00		500,00	Asportazione totale del terreno agrario per una profondità superiore ad 1,00	
02	Ai terreni ripristinabili	3,000		3.500,00	Erosione idrica profonda con deposito di fango e detriti sul piano di coltivazione	
03	Ai fabbricati ed altri manufatti rurali	300		1.000,00	recinzioni, impianti irrigui, riserve d'acqua, fabbricati rurali e annessi rustici.	
04	Alle strade poderali e canali di scolo aziendali	30.000		3.000,00	Asportazione del piano carrabile, incisioni profonde nelle strade poderali e accumulo di materiale lapideo e terroso nei canali di scolo.	
05	Alle piantagioni arboree da frutto	20		400,00	Piante divelte dall'azione erosiva con danno al soprassuolo-vigneti	
06	Alle scorte vive	100.000 capi		400,00	Poli allevati in strutture nordi per annessamento.	
07	Alle scorte morte	2000,00 q.li		200,00	Asportazione e distruzione di fieno accumulato nelle aie aziendali per alimentazione bestiame, concimi, sementi	
08	Alle Macchine ed attrezzi			-----		


IMPORTO TOTALE :

9.000,00

INCIDENZA % DEL FABBISOGNO DI SPESA SULLA P.L.V. ORDINARIA  
DEL TERRITORIO PER ESECUZIONE INTERVENTI: 31 %

I Funzionari Dott. Michele De Nittis ; Dott. Nicola Abatantuono

Il Dirigente dott. Antonio Ursitti



Il Dirigente dott. Antonio Ursitti



mod. A

mod. B

Ministero delle politiche  
agricole e forestali  
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIAPROVINCIA FOGGIA EVENTO

PIOGGE ALLUVIONALI 14 e 15/10/2015

Data 4 NOV. 2015

## PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

COLTURE	ESTENSIONE (Ha)	QUANTITA' q.li	(importi in migliaia di Euro)	
			VALORE	VALORE
ERBACEE DA GRANELLA ( grano duro- leguminose granella	20 500	617.000		18.500,00
ERBACEE DA SEME ( ortive da seme ecc.)				
ERBACEE INDUSTRIALI ( bietola da zucchero ecc)				
FORAGGERE avvicendate polifite	300	15.000		225,00
ORTIVE IN PIENO CAMPO	900	360.000		9.000,00
ORTIVE PROTETTE				
FLORICOLE IN PIENO CAMPO				
FLORICOLE PROTETTE				
ARBOREE FRUTTICOLE vigneti-oliveti	400 oliveto -- 100 vigneto	20.000(oliveto)-30.000(vigneto)		700,00 450,00
ARBOREE DA LEGNO				
<b>PRODUZIONI ZOOTECNICHE</b>				
BOVINI DA LATTE	N° CAPI			
BOVINI DA CARNE				
SUINI				
OVICAPRINI				
AVICOLI				
<b>PRODUZIONI APISTICHE</b>				
	N° ARNIE			
TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELIMITATA				Euro 28.875,00




Funzionario: Michele De Nittis

mod. C

Dr. Nicola A. Galantuono

Dirigente: Dr. Antonio Ursitti



mod. A  
mod. E  
mod. F

Ministero delle politiche  
agricole e forestali  
S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA FOGGIA  
EVENTO PIOGGE ALLUVIONALI 14.15  
OTTOBRE 2015

Data 4 NOV. 2015

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

<input checked="" type="checkbox"/> 1X	PRODUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> 2X	STRUTTURE AZIENDALI	<input type="checkbox"/> 3	STRUTTURE INTERAZIENDALI	<input type="checkbox"/> 4	OPERE DI BONIFICA
				<input checked="" type="checkbox"/> 1X	<input checked="" type="checkbox"/> 2X	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

**PRODUZIONE**

comuni di  
:FOGGIA: fogli 136-139-140-141-142-143-144-145-183-184-185-186-187 tutti in parte ;  
TROIA : 11-13-26-30-61  
ORSARA DI PUGLIA:fogli 21-22-24-25-26-27-28-29.  
CASTELLUCCIO DEI SAURI: fogli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-tutti in parte);  
LUCERA :fogli 134-135-136-144-145-146-148-149-150-151.  
BOVINO :fogli 3-4-7 tutti in parte  
ASCOLI SATRIANO : -13—14- 15-16 -24-25 -59-63-64-65 -66 -72 tutti in parte )

**STRUTTURE AZIENDALI:**

FAETO( fogli di mappa 2-3-4-5-13-19-20-21-22-24-25 tutti in parte)...  
ROSETO VALFORTORE fogli di mappa 15-16 in parte )  
-CASTELLUCCIO VALMAGGIORE-( fogli di mappa 1-2-3-5-7-9-10-11-12-13-17-18-19-20-22-24 tutti in parte).....  
CASTELLUCCIO DEI SAURI(fogli di mappa 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10tutti in parte  
CELLE SAN VITO-( fogli di mappa 6-9-10-11-12-14-15-16-17 tutti in parte).....  
BICCARI: F ogli 44-45-52-31-32-24-23-16—22-21 -f. 32,43,41-42,20,40,49,47,30,26,15, tutti in parte  
TROIA- (fogli di mappa 1-2-5-6-7-10-11-12-13-15-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-36-37-38-39-40-43-51-52-53-54-55-56-58-59-60-61 tutti in parte).....

X	X	3	4



Imbro e firma: DIRETTORE UFFICIO

Don. Antonio U...

-6-

mod. A

LUCERA(fogli di mappa 134-135-136-143-144-145-146-148-149-150-151 tutti in parte)...  
 - ORSARA DI PUGLIA-( fogli di mappa 1-2-3-16-17-18-21-22-24-25-26-27-28-29-33-36-37 tutti in parte)  
 MONTELEONE :fogli 8-18-26-27 tutti in parte.  
 ASCOLI SATTRIANO : fogli di mappa 5- 13-14-15-16-24-25 -59-63-64-65-66-72 tutti in parte )  
 BOVINO -(fogli di Mappa 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-16-17 tutti in parte )  
 FOGGIA- ( fogli di mappa 136-139-140-141-142-143-144-145- 183-184-185-186-187 tutti in parte )  
 DELICETO fogli 3-4-8-12-21-23-24-;2-5-6-10-11 ;40 tutti in parte

--	--	--	--



Indicare senza abbreviazioni la dizione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del tipo di danno s  
 I Funzionari dr. Michele De Nitti ; dr. Nicola Abatantuono ; dr. Antonio Frisitti

REGIONE PUGLIA  
 PROVINCIA FOGGIA  
 EVENTO PIOGGE ALLUVIONALI 14.15  
 OTTOBRE 2015  
 Dati 4 NOV. 2015

Ministero delle politiche agricole e forestali S.I.A.N.

Individuazione interventi Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102

danni	Tipologia di intervento (*)
<input checked="" type="checkbox"/> Produzione	Art. 5, comma 2: di cui alle lettere: <input type="checkbox"/> ax <input type="checkbox"/> bx <input type="checkbox"/> cx <input type="checkbox"/> dx
<input checked="" type="checkbox"/> Strutture aziendali	Art. 5 comma 3; <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Strutture interaziendali	Art. 5, comma 6; <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Opere di Bonifica	Art. 5, comma 6; <input type="checkbox"/>



N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

- art 5, comma 2 di cui lettera:
  - a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
  - b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
    - 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
    - 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

*[Handwritten mark]*



DIRIGENTE UFFICIO  
 Dott. Antonio FRISITTI


MOD. A

LUCERA(fogli di mappa 134-135-136-143-144-145-146-148-149-150-151 tutti in parte)...  
 - ORSARA DI PUGLIA-( fogli di mappa 1-2-3-16-17-18-21-22--24-25-26-27-28-29-33-36-37 tutti in parte)  
 MONTELEONE :fogli 8-18-26-27 tutti in parte.  
 ASCOLI SATRIANO : fogli di mappa 13-14-15-16-24-25 -59-63-64-65-66-72 tutti in parte )  
 BOVINO -(fogli di Mappa 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-16-17 tutti in parte )  
 FOGGIA- ( fogli di mappa 136-139-140-141-142-143-144-145- 183-184-185-186-187 tutti in parte )  
 DELICETO fogli 3-4-8-12-21-23-24-;2-5-6-10-11 ;40 tutti in parte

--	--	--	--

1x  2x  3  4

Indicare senza abbreviazioni la dizione del Comune, barrando una o più caselle in corrispondenza del tipo di danno:  
 I Funzionari dr. Michele De Nittis; dr. Nicola Abatantuono




Ministero delle politiche agricole e forestali  
 S.I.A.N.

REGIONE PUGLIA  
 PROVINCIA FOGGIA  
 EVENTO PIOGGE ALLUVIONALI 14.15  
OTTOBRE 2015  
 Dati - 4 NOV. 2015

Individuazione interventi Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102

danni	Tipologia di intervento (*)
<input checked="" type="checkbox"/> Produzione	Art. 5, comma 2: di cui alle lettere: <input type="checkbox"/> ax <input type="checkbox"/> bx <input type="checkbox"/> cx <input type="checkbox"/> dx
<input checked="" type="checkbox"/> Strutture aziendali	Art. 5 comma 3; <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Strutture interaziendali	Art. 5, comma 6; <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Opere di Bonifica	Art. 5, comma 6; <input type="checkbox"/>




N.b. : Barrare la casella a sinistra del danno e le caselle riguardanti gli interventi richiesti.

- art 5, comma 2 di cui lettera:

- a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
- b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
  - 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
  - 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;
 nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 24 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

-8-

Timbro



MOD. A


- c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art.7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004, n.95;
- d) agevolazioni previdenziali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2004.
- art.5 comma 3: In caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi.
- art. 5, comma 6: compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

I Funzionari

Dott. Michele De Nittis




Dott. Nicola Abatantuono



Il Dirigente  
(Dott. Antonio Ursitti)  
**DIRIGENTE D'UFFICIO**  
Dott. Antonio URSITTI

REGIONE PUGLIA  
ASSISTENZA REGIONALE ALLO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO ALLINEAMENTO  
SERVIZIO AGRICOLTURA  
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA  
FOGGIA



FOGGIA - 4 NOV. 2015

Pioggie alluvionali 14 - 15 Ottobre 2015  
Agri dei Comuni danneggiati:

- Faeto
- Castelluccio Valmaggiore
- Celle San Vito
- Troia
- Castelluccio dei Sauri
- Orsara di Puglia
- Bovino
- Monteleone di Puglia
- Lucera
- Biccari
- Ascoli Satriano
- Foggia
- Roseto Valfortore
- Deliceto



ESISTENTE D'UFFICIO  
Dot. Antonio LUPATTA

- 10 -

IL PRESENTE ALLEGATO E'



REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2104

**Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. "Legge quadro sulle aree protette". Art. 14 comma 5). Schema Protocollo d'intesa e Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi per "Guida esclusiva del Parco Nazionale" della Regione Puglia. Approvazione.**

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo e l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Formazione Professionale e dalla Sezione Turismo, riferiscono quanto segue:

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" detta principi fondamentali per l'istruzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

I parchi nazionali sono aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Nel rispetto delle finalità del Parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

In particolare in base all'art. 14 comma 5 della L. 394/1991 "l'Ente Parco organizza, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco".

Ai sensi della L. 394/1991 in Puglia sono stati istituiti due Parchi Nazionali: il Parco Nazionale del Gargano con DPR del 5 giugno 1995; Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia con DPR del 10 marzo 2004.

Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, con nota prot. n. 2137 del 20.5.2015 ha comunicato alla Regione Puglia l'intenzione di realizzare il primo corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di "Guida del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 394/91, precisando che:

- Il corso è orientato a perfezionare le competenze di coloro che già operano sul territorio in base ai titoli di cui alla l.r. 13/2012, nonché di coloro che aspirano a diventare "guida del parco" ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 394/91;
- Il titolo conseguito consentirà all'interessato di svolgere l'attività di guida all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia senza pregiudicare la possibilità per le guide turistiche abilitate ai sensi della l.r. 13/2012 di esercitare la propria attività all'interno della medesima area protetta.

La Regione Puglia ritiene opportuno dare attuazione alla previsione di cui all'art. 14 comma 5) della L. 394/91 tramite la stipula dell'intesa prevista dalla legge con entrambi gli enti parco presenti in Regione Puglia, in modo da garantire uniformità nell'erogazione della formazione in tale settore. Nello specifico, i Servizi Regionali Turismo e Formazione Professionale (ora Sezioni), sentiti gli Enti Parco interessati, hanno elaborato lo schema di Protocollo d'intesa (A/legato A) e le Linee guida (A/legato 8) contenenti gli standard formativi e descrittivi per competenze del percorso finalizzati al rilascio di attestazioni coerenti con il sistema nazionale di certificazione delle competenze e quindi, in quanto tali, maggiormente spendibili. Tali standard potranno poi confluire nel costituendo repertorio regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore.

Tanto premesso, si propone con il presente atto, l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa (Allegato A) tra la Regione Puglia, il Parco Nazionale del Gargano e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nonché l'approvazione delle Linee guida (A/legato 8) per la realizzazione dei percorsi formativi per "Guida esclusiva del Parco Nazionale" della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, quali parti integranti del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r.7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004 e s.m.i. "Statuto della Regione Puglia".

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo e dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale-Gestione e Valorizzazione del Beni Culturali avv. Loredana Capone;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

- di approvare, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Parco Nazionale del Gargano e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, (Allegato A), composto da n. 5 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare le Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi per "Guida esclusiva del Parco Nazionale" della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Allegato B), composto da n. 4 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Formazione Professionale agli Enti Parco del Gargano e Parco dell'Alta Murgia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

## ***Allegato A***

### **SCHEMA DI PROTOCOLLO D' INTESA**

tra la **Regione Puglia**, rappresentata da \_\_\_\_\_, il Parco Nazionale del Gargano \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, rappresentato da ...

### **PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

La Legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro sulle aree protette" detta principi fondamentali per l'istruzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

In particolare, i parchi nazionali sono aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

Nel rispetto delle finalità del Parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

Nell'ambito delle suddette iniziative, l'Ente Parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

La legge regionale 13/2012 recante “Norme per la disciplina delle attività

professionali turistiche” al fine di migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'offerta dei servizi nell'ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali, definisce le professioni turistiche;

Tra i profili definiti in tale settore, nello specifico, è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei, gallerie, pinacoteche, mostre, monumenti, scavi e siti archeologici, ville storiche, masserie fortificate, complessi architettonici e urbanistici, o comunque luoghi di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici, produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati;

Il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco di cui alla L. 394/1991 non interferisce con le prerogative della professione di guida turistica di cui alla l.r.13/2012.

In Regione Puglia sono stati istituiti due Parchi Nazionali ai sensi della L. 394/1991: il Parco Nazionale del Gargano con DPR del 5 giugno 1995....; il Parco nazionale dell'Alta Murgia con DPR del 10 marzo 2004.

Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia con lettera prot. n. 2137 del 20.5.2015 ha presentato alla Regione Puglia specifica richiesta avente ad oggetto la realizzazione del corso di qualificazione professionale per il rilascio del titolo di “guida del Parco Nazionale dell'Alta Murgia”.

Il Parco Nazionale del Gargano ha realizzato nel 2012 il “Corso di perfezionamento Guide esclusive del Parco Nazionale del Gargano”, organizzato da Aforis Impresa sociale e finanziato dalla Provincia di Foggia.

La Regione Puglia, tramite società affidataria di specifico servizio ha avviato un percorso di messa in trasparenza e repertoriamento delle professioni ed attività formative regolamentate in Puglia, tra le quali anche quelle del comparto turismo, per la costituzione del Repertorio regionale delle qualifiche professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche normative di settore.

La Regione Puglia ritiene opportuno dare attuazione alla previsione di cui all'art. 14 comma 5 della L.394/91 tramite la stipula dell'intesa prevista dalla legge con entrambi gli enti parco presenti in Regione Puglia, in modo da garantire uniformità nell'erogazione della formazione in tale settore;

Nello specifico, gli assessorati regionali coinvolti ritengono necessario che all'intesa siano allegate le linee guida contenenti gli standard formativi e descrittivi per competenze del percorso finalizzati al rilascio di attestazioni coerenti con il sistema nazionale di certificazione delle competenze che sarebbero, quindi, maggiormente spendibili. Tali standard potranno poi confluire nel costituendo repertorio regionale sopra detto.

Gli Enti Parco interessati presenti nel territorio pugliese condividono l'importanza di un'attività coordinata tra i soggetti coinvolti per poter sviluppare un sistema coerente ed organico e la necessità di definire un quadro generale di riferimento che sarà poi attuato e dettagliato da ciascun Ente parco a seconda delle proprie esigenze specifiche.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Le parti con la presente intesa danno attuazione all'art. 14 comma 5 della L. 394/1991 il quale stabilisce che *"l'Ente Parco organizza, d'intesa con la Regione o le Regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco"*.

Con la presente intesa, le parti intendono altresì perseguire le seguenti finalità:

- Valorizzare il patrimonio culturale-naturalistico e storico-antropico del territorio, oltre che le peculiarità e potenzialità che ciascun parco nazionale offre, attraverso la formazione di professionisti competenti nella promozione e tutela dell'ambiente e del territorio di ciascun parco;
- Promuovere corsi di formazione per guida del parco di qualità che rispettino standard predefiniti e garantire, al contempo, un'offerta formativa omogenea e coordinata nel territorio pugliese;
- Definire standard formativi e descrittivi per competenze finalizzati al rilascio di attestazioni coerenti con il sistema nazionale di certificazione delle competenze, consentendo ai partecipanti alle attività formative di conseguire un titolo maggiormente spendibile nel mercato del lavoro;

- Offrire opportunità di qualificazione e di inserimento lavorativo a coloro che sono interessati al settore di riferimento;
- Offrire ai territori e agli attori coinvolti la possibilità di avvalersi di personale altamente qualificato e preparato per lo sviluppo economico degli stessi.

Per il perseguimento delle finalità sopra citate la Regione Puglia – Servizio Formazione Professionale e Servizio Turismo- promuove i suddetti corsi speciali di formazione e, d'intesa con ambedue i Parchi, approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi per “Guida esclusiva del Parco Nazionale” della Regione Puglia ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L. 6 dicembre 1991 n. 394, contenenti la scheda descrittiva standard del a cui i medesimi Parchi dovranno attenersi.

Le linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi per “Guida esclusiva del Parco Nazionale” della Regione Puglia ai sensi dell’art. 14 comma 5 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 sono allegate al presente protocollo d’intesa quali parti integranti (allegato B) .

Gli Enti Parco, nella realizzazione dei percorsi formativi per guida esclusiva del Parco, si impegnano a rispettare la presente intesa ed il relativo allegato; essi rilasciano al termine del percorso il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco dell’Alta Murgia o del Gargano.

Il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco non interferisce con le prerogative della professione di guida turistica di cui alla l.r.13/2012.

Eventuali modifiche non sostanziali al presente protocollo potranno essere apportate con il consenso delle parti.

Il presente protocollo d’intesa viene pubblicato sul sito web della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) ; <http://formazione.regione.puglia.it>; nonché sul sito web [:www.viaggiareinpuglia.it](http://www.viaggiareinpuglia.it).

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Bari,

per la **Regione Puglia**.

**per l'Ente Parco del Gargano**

**per l'Ente Parco dell'Alta Murgia**

## Allegato B

**Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi per “Guida esclusiva del Parco Nazionale” della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 14 comma 5 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394**

**Premessa**

La legge quadro sulle aree protette, **Legge 6 dicembre 1991 n. 394**, all’art. 14 comma 5, nell’ambito delle iniziative per la promozione sociale ed economica relative ai Parchi nazionali, prevede che l’Ente parco organizzi, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

In Regione Puglia sono presenti due parchi nazionali: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ed il Parco Nazionale del Gargano.

Con il presente atto, parte integrante dell’intesa con i Parchi nazionali suddetti di cui all’allegato A, la Regione Puglia dà attuazione alle previsioni di cui alla Legge nazionale sopra citata e, per garantire omogeneità dell’offerta formativa, detta i requisiti minimi da rispettare nella erogazione della formazione, in termini di standard formativi e descrittivi per competenze contenuti nella scheda descrittiva standard di seguito riportata, anche al fine di consentire il rilascio di attestazioni finali coerenti con il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

SCHEDA DESCRITTIVA STANDARD	
Standard descrittivo di competenze	
Denominazione della qualificazione/del percorso	Guida esclusiva del Parco nazionale della Regione Puglia
Settore economico di riferimento	Turismo
Livello EQF	<i>Da definire in funzione delle risultanze del lavoro nazionale di referenziazione ad EQF previsto dal Decreto 30 Giugno 2015. Sulla base delle risultanze verrà indicato dagli uffici regionali competenti il livello EQF e verrà pubblicato sul sistema informativo regionale</i>
Normativa di riferimento	Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 14 comma 5 DGR di approvazione dell’intesa (quando disponibile); delibera presidenziale n....del parco nazionale dell’Alta Murgia; delibera del consiglio direttivo n.... del parco nazionale del Gargano
Codifica – database regionale	(la codifica verrà inserita dagli uffici regionali competenti al momento della pubblicazione sul sistema informativo regionale)
Sistemi di classificazione a fini statistici (Istat, Ateco, Repertorio Nazionale)	CP Istat 2011 3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi Codice Ateco 2007 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici Repertorio Nazionale: Settore: Servizi turistici ADA.19.21.51 - Accompagnamento e assistenza del cliente in visite in luoghi di interesse artistico-culturale Sequenza di processo: Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e visite <i>La codifica dell’ADA verrà aggiornata in funzione delle risultanze del lavoro di costruzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni</i>



	<u>regionali previsto dal Decreto 30 Giugno 2015. Sulla base delle risultanze del lavoro nazionale verrà indicata, dagli uffici regionali competenti, la codifica aggiornata e verrà pubblicata sul sistema informativo regionale.</u>	
<b>Descrizione della qualificazione/del percorso</b>	<p>E' un professionista competente nella promozione e tutela dell'ambiente, possiede una conoscenza approfondita in merito all'organizzazione e conduzione di percorsi naturalistici e più in generale, in materia ambientale e territoriale. Possiede competenze in ambito di valorizzazione del patrimonio culturale-naturalistico e anche storico-antropico del territorio. Svolge attività di progettazione, conduzione e gestione di gruppi per visite guidate con conoscenza approfondita sull'educazione ambientale e le tecniche di animazione territoriale.</p> <p>È in grado di operare in sicurezza nell'ambiente naturale dove vengono svolte le escursioni e di collaborare in modo sinergico con le altre figure che operano nel territorio, valorizzando le iniziative presenti.</p>	
<b>Competenze e relative abilità minime/conoscenze essenziali</b>		
<b>Competenza 1</b> progettare attività per la realizzazione di servizi di fruizione dei beni culturali e valorizzazione del territorio		
<i>Abilità minime</i>	<i>Conoscenze essenziali</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare metodologie per l'analisi e conoscenza del territorio</li> <li>- Valutare le problematiche legate alle tematiche della sicurezza, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile</li> <li>- Pianificare l'utilizzo di strumenti e tecniche del marketing culturale e ambientale</li> <li>- Programmazione di nuove opportunità di valorizzazione economica delle risorse naturali</li> <li>- Favorire la relazione tra gli Enti Locali, gli stakeholders ed altri soggetti del territorio, al fine di assistere al coordinamento degli interventi di propria competenza degli Enti Locali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruolo e interpretazione della fruizione dei parchi</li> <li>- Storia del territorio: elementi di storia, storia dell'arte e geografia</li> <li>- Bisogni culturali, economico e ambientali della realtà locale</li> <li>- Biodiversità, aree protette e gestione sostenibile</li> <li>- Educazione ambientale ed ecologia turistica</li> <li>- Tecniche di promozione del turismo culturale ed ambientale nel territorio</li> <li>- Elementi di base di cartografia</li> <li>- Legislazione in materia ambientale</li> <li>- Elementi di zoologia, botanica, geologia</li> <li>- Scienze della terra e fauna</li> <li>- Cenni di archeologia ed architettura del territorio</li> </ul>	
<b>Competenza 2</b> gestire gruppi di persone per escursioni e visite guidate		
<i>Abilità minime</i>	<i>Conoscenze essenziali</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione di attività escursionistiche/turistiche</li> <li>- Conduzione di visite guidate ed escursioni di varie tipologie (trekking, mountain bike, speleologiche, naturalistiche, ecc.)</li> <li>- Gestione di laboratori didattici e di attività ludico/ricreative</li> <li>- Capacità di lavoro di gruppo</li> <li>- Lavorare per progetti</li> <li>- Abilità comunicative e negoziali</li> <li>- Gestione del clima e della comunicazione interpersonale</li> <li>- Tecniche di intervento e pronto soccorso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Itinerari escursionistici/turistici per diverse stagioni e utenze</li> <li>- Tecniche escursionistiche</li> <li>- Norme di accompagnamento in caso di imprevisti</li> <li>- Aree protette e attività dei parchi</li> <li>- Tecniche di cartografia, topografia, sentieristica e segnaletica</li> <li>- Tecniche di animazione territoriale</li> <li>- Tecniche di team building e comunicazione interpersonale</li> <li>- Elementi di prevenzione, infortunistica, sicurezza nei luoghi lavoro</li> <li>- Nozioni di primo soccorso sanitario</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nozioni di medicina preventiva</li> <li>- Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese)</li> </ul>
<b>Standard formativo</b>	
<b>Soggetti attuatori</b>	<p>I percorsi formativi per guida del Parco Nazionale della Puglia sono organizzati dai rispettivi Enti Parco (L. 394/91).</p> <p>Questi ultimi potranno erogare la formazione direttamente o avvalendosi di organismi di formazione accreditati dalla Regione Puglia secondo la DGR195/2012 e s.m.i oppure attivando un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.</p>
<b>Requisiti in ingresso</b>	<p>Al fine dell'ammissione al corso di formazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maggiore età;</li> <li>• diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata la corrispondenza dalla competente autorità italiana (come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. d della L.r. 13/12 per le guide turistiche e gli accompagnatori);</li> </ul> <p>I candidati stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti.</p>
<b>Durata del percorso</b>	<p>150 ore</p> <p>Le ore s'intendono comprensive di formazione frontale, project work e stage nonché della relativa prova di verifica finale.</p>
<b>Requisiti docenti</b>	<p>I docenti devono possedere l'esperienza professionale prevista dalla normativa in materia di attività formativa finanziata da parte della Regione Puglia</p>
<b>Metodologie formative</b>	<p>Il percorso privilegia metodologie didattiche "attive", quali outdoor learning, esercitazioni, simulazioni, project work, coerenti con i contenuti e gli obiettivi didattici.</p>
<b>Modalità di verifica: composizione della commissione d'esame, strutturazione delle prove, etc.</b>	<p>Il percorso formativo potrà prevedere una valutazione degli apprendimenti a conclusione di ogni singola Unità Formativa del percorso.</p>

<p>IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO</p>	<p>Ai fini del rilascio della certificazione finale si prevede lo svolgimento di un esame finale effettuata direttamente dal soggetto attuatore del percorso formativo, finalizzata a valutare l'acquisizione delle competenze previste.</p> <p>L'esame finale dovrà prevedere almeno una prova pratica ed un colloquio orale sui contenuti del percorso.</p> <p>Saranno ammessi alla prova finale coloro che hanno frequentato almeno il 80% delle ore complessive.</p> <p>La Commissione d'esame è costituita dall'ente parco e garantisce i requisiti previsti dal Dlgs. 13/2013.</p> <p>La Commissione d'esame è così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- un rappresentante dell'ente parco;</li><li>- una guida ambientale escursionistica;</li><li>- un rappresentante del soggetto formatore (docente del percorso formativo);</li><li>- un rappresentante della comunità del parco.</li></ul>
<p><b>Certificazione rilasciata</b></p>	<p>Al candidato che superi la prova di verifica finale verrà rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco dell'Alta Murgia o del Gargano e la certificazione delle competenze acquisite.</p> <p>L'attestazione ottenuta permette l'inserimento negli specifici Albi/Elenchi delle Guide esclusive del Parco Nazionale</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2105

**Programma Garanzia Giovani. Approvazione del Piano Regionale FixO YEI e dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia e Italia Lavoro SPA.**

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e quanta delle condizioni di lavoro e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro, riferisce quanto segue:

Considerato che:

- in data 9 giugno 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro e Regione Puglia la "Convenzione per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Programma Operativo Nazionale in Regione Puglia";
- MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del 04.02.2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma nazionale "FixO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - azioni dirette verso giovani NEET;
- il Ministero prevedeva che Italia Lavoro SPA implementasse in ciascuna Regione il predetto Programma in complementarità con quanto previsto e già in atto sul territorio attraverso la predisposizione di appositi piani regionali;
- nel corso di una serie di riunioni tecniche Regione Puglia e Italia Lavoro SPA hanno provveduto a definire il "Piano regionale FixO YEI Regione Puglia" di cui all'allegato A al presente provvedimento, in complementarità agli interventi definiti nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, si intende approvare il "Piano regionale FIXO YEI Regione Puglia" di cui all'allegato A) nonché procedere ad approvare lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

Regione Puglia ed Italia Lavoro SPA per l'attuazione del Programma FixO YEI "Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione - lavoro" di cui all'allegato B).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA REGIONALE**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile del procedimento, dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare il "Piano regionale FixO YEI Regione Puglia" di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di approvare lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia ed Italia Lavoro SPA per l'attuazione del Programma FixO YEI "Azioni in favore dei giovani NEET in transizione, istruzione - lavoro" di cui all'al-

legato B) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (Prof. Domenico Laforgia) alla sottoscrizione della suddetta convenzione in nome e per conto della Regione Puglia;

5. di incaricare la Sezione per il Lavoro di curare gli adempimenti amministrativi rivenienti dall'adozione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



**REGIONE PUGLIA**

---

# PIANO REGIONALE FIXO YEI

# REGIONE PUGLIA

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

## PREMESSA

La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani" invita gli Stati membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni (limite max. in Italia di 29 anni) un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale. Al raggiungimento degli obiettivi dichiarati concorrono risorse nazionali, finanziate dalla Youth Employment Initiative (YEI), Fondo Sociale Europeo (FSE) e relativo cofinanziamento nazionale.

Per dare attuazione alla Raccomandazione, il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno definito le modalità attuative ed operative del piano, avendo condiviso alcune scelte strategiche, quale la gestione del Piano Garanzia Giovani attraverso un unico Programma Operativo Nazionale che vede il Ministero del Lavoro Autorità di Gestione, con il compito di realizzare la piattaforma tecnologica, il sistema di monitoraggio e la valutazione delle attività di comunicazione ed informazione, e le Regioni Organismi Intermedi (quindi, "gestori delegati"), con il compito di attuare delle azioni di politica attiva, rivolte ai beneficiari del Programma.

Il Ministero e le Regioni hanno concordato lo schema generale dei servizi e misure, da rendere disponibili ai beneficiari del Programma, stabilendo costi standard a processo e a risultato, come contributo per i servizi, resi dagli operatori del mercato del lavoro al giovane NEET, nonché gli incentivi e le risorse stesse degli interventi (incentivi all'assunzione, borse lavoro per tirocinio, etc.). Le Regioni hanno definito, sulla base dei propri orientamenti e dei propri sistemi di accreditamento, il ruolo e i compiti dei vari operatori territoriali.

In questa logica, si inserisce il Programma FIXO YEI. Infatti, sul tema della transizione scuola/lavoro, il Ministero ha affidato ad Italia Lavoro il compito di sostenere scuole e università nell'erogazione dei servizi predisposti per i giovani (NEET diplomati, NEET laureati e per i NEET in obbligo formativo). Italia Lavoro implementerà in ciascuna regione il Programma FIXO YEI, in complementarietà con quanto previsto e già in atto sul territorio. L'intervento a carattere nazionale si declina operativamente su ciascuna Regione, dando vita al presente Piano Regionale.

## OBIETTIVO DELL'INTERVENTO NELLA REGIONE PUGLIA

La Regione ha adottato un modello di attuazione della Garanzia Giovani basato sull'interazione tra CPI e Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite da soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale.

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

Con DGR n. 11 del 01/08/14 "Disposizioni organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI" la Regione ha approvato l'Avviso Multimisura rivolto esclusivamente alle ATS, per la realizzazione delle seguenti misure previste nel piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/14):

- 1-C "Orientamento specialistico o di secondo livello"
- 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
3. "Accompagnamento al lavoro"
5. "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica"
8. "Mobilità professionale transnazionale e territoriale"

-----

L'intervento FIXO YEI è strutturato in 2 azioni che distinguono le attività realizzate in assistenza tecnica, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione (Parte A \_Azioni di Sistema) da quanto realizzato in modalità diretta affiancando gli operatori delle scuole, a valere sulle risorse PON YEI (Parte B \_Azioni Dirette verso i giovani NEET in transizione istruzione-lavoro).

**Per la gestione dei flussi dei giovani diplomati FIXO YEI coinvolgerà 91 istituti scolastici di cui 50 già presenti all'interno delle ATS costituite tra soggetti pubblici e privati per l'attuazione di Garanzia Giovani in Puglia e 39 istituti scolastici che sono risultati idonei al bando Fixo S&U e 2 ITS. Le 5 università saranno coinvolte su indicazione regionale.**

In particolare, FIXO YEI intende:

- attivare i servizi relativi alla **scheda 1A** per il target dei giovani che hanno conseguito il diploma o la laurea e per i NEET in Obbligo Formativo;
- attivare i servizi relativi alla **Scheda 1B** per circa **13.000** giovani: diplomati (4500 entro un anno dal conseguimento del titolo c/o le scuole indicate nel progetto, 1200 per gli altri diplomati c/o i Cpl) e laureati (4200 entro un anno dal conseguimento del titolo di studio c/o le Università indicate nel progetto, 1300 per gli altri laureati c/o i Cpl e NEET in Obbligo Formativo (1800 c/o i Cpl));
- promuovere le azioni di orientamento specialistico per **600** giovani da avviare alle opportunità previste dalle Schede 3 e 5 e circa **1.800** orientamento specialistico per i NEET in Obbligo Formativo per avviarli alle misure previste dalla Scheda 2B di prossima pubblicazione (**scheda 1C**);
- accompagnare al lavoro **486** giovani (**scheda 3**);



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

- promuovere tirocini in favore di 114 giovani (scheda 5).

L'intervento avrà inizio nel mese di settembre 2015.

### 1. TARGET DEI BENEFICIARI DELLE MISURE

La Regione utilizzerà il Programma Flixo YEI per promuovere le possibilità offerte da Garanzia Giovani sul territorio e intervenire in complementarietà con quanto già attivato e promosso sul territorio.  
L'intervento sperimentale si concentrerà su un bacino di giovani diplomati e/o laureati e giovani NEET in Obbligo Formativo. L'intervento prevede quindi di coinvolgere:

Schede/servizi	Diplomati	NEET in Obbligo Formativo	Laureati
Scheda 1 A	n. 7.000	n. 2.000	n. 7.000
Scheda 1 B	n. 5.700	n. 1.800	n. 5.500
Scheda 1 C	n. 300	n. 1.800	n. 300
Scheda 3	n. 243		n. 243
Scheda 5	n. 57		n. 57

### 2. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO NEGLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI

Gli istituti che parteciperanno al Programma debbono:

- essere in possesso dell'autorizzazione ai Servizi di Intermediazione (D.Lgs.276/03, art. 6);
- essere in grado di pubblicare sui siti istituzionali i cv dei loro studenti e conferire le informazioni su Cliclavoro;
- avere locali conformi alla avere normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- avere disponibilità di "spazio di accoglienza/attesa" idonei all'accesso e fruizione dei servizi d'informazione per almeno 2 utenti contemporaneamente;
- avere postazioni di lavoro attrezzate proporzionate al numero degli addetti e alle attività di servizio;
- avere i attrezzature e materiali adeguati alle attuali tecnologie informatiche e relativi collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività, in rete con il sistema regionale dei servizi pubblici per l'impiego.





## REGIONE PUGLIA



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

Si rimanda al Protocollo Operativo per la definizione delle modalità di collaborazione tra Italia Lavoro e Istituti scolastici.  
**Il Protocollo Operativo sarà condiviso con la Regione Puglia.**

Parteciperanno a FIXO YEI le Scuole e le Università presenti nelle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite a seguito del Bando Multimisura per l'attuazione di Garanzia Giovani in Puglia. In particolare si tratta di Scuole ed Università che conoscono a fondo il Programma Garanzia Giovani e sono inserite in un network di attori del mercato del lavoro e della formazione:

Num.	ATS di riferimento	Denominazione	Luogo
1	Orientalavoro Giovani	Università Lum Jean Monnet	Casamassima
2	Orientalavoro Giovani	Il.SS. "R.Lotti"	Andria
3	Orientalavoro Giovani	Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "A. Oriani – L. Tandoi"	Corato
1	Job Aim	I.I.S.S. "Sergio Cosmai"	Bisceglie
2	Job Aim	I.I.S.S. "Vivante-Pitagora"	Bari
3	Job Aim	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E. Majorana"	Bari
1	NeetWork Puglia	I.I.S.S. Luigi Einaudi	Canosa di Puglia
2	NeetWork Puglia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Giannelli"	Parabita
3	NeetWork Puglia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Federico II"	Apricena
4	NeetWork Puglia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Leonardo Da Vinci"	Martina Franca
5	NeetWork Puglia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Nervi-Galilei"	Altamura
6	NeetWork Puglia	Istituto Statale Di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Scarambone"	Lecce
7	NeetWork Puglia	Istituto Tecnico Economico Statale "Adriano Olivetti"	Lecce
8	NeetWork Puglia	I.Tc "T.Fiore" Modugno	Modugno
9	NeetWork Puglia	I.Tes "S.Pertini"	Turi – Rutigliano
10	NeetWork Puglia	Università Degli Studi Di Bari "Aldo Moro"	Bari

5/12/15  
5/12/15



## REGIONE PUGLIA



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

1	Leader	I.I.S.S. "Falcone E Borsellino" Galatina	Galatina
2	Leader	Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "G. Colasanto"	Andria
1	Let's Work 2gether	liss "A. Pacinotti" - Taranto	Taranto
2	Let's Work 2gether	I.P.S.C.T.A.R. "Mauro Perrone"	Castellaneta
3	Let's Work 2gether	Istituto Tecnico Economico Statale "A. Fraccacreta"	San Severo
4	Let's Work 2gether	Università Degli Studi Di Foggia	Foggia
1	NoNeet	Iis "Don Milani-Pertini"	Grottaglie
2	NoNeet	I.I.S. "Gaetano Salvemini"	Alessano
3	NoNeet	liss "Leonardo Da Vinci"	Fasano
4	NoNeet	Ipseo "Aldo Moro"	Calimera
5	NoNeet	Ipsia Ferraris	Brindisi
1	Great Goals	liss Moccia	Nardò
2	Great Goals	Ipsar A.Perotti	Bari
3	Great Goals	I.P.S.S.A.R. "Enrico Mattei"	Vieste
4	Great Goals	I.P.S.S.A.R. Alberghiero	Molfetta
5	Great Goals	I.P.S.S.E.O.A. "A. Consoli" -	Castellana Grotte
6	Great Goals	Istituto Statale Istruzione Superiore "A. Meucci"	Casarano
7	Great Goals	I.T.T. Giovanni Giorgi	Brindisi
1	MisureGiovani Puglia	I.I.S.- Adriano Olivetti	Orta Nova
2	MisureGiovani Puglia	I.I.S.S. "Ettore Majorana"	Martina Franca
3	MisureGiovani Puglia	I.I.S.S. Marco Polo	Bari

STAMPATO IN ITALIA  
STAMPATO IN ITALIA



## REGIONE PUGLIA



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

	MisureGiovani Puglia	Istituto Ipsar S. Pertini	Brindisi
4			
1	Smile Puglia	Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore "P. Giannone"	San Marco in Lamis
2	Smile Puglia	Istituto Profes. Di Stato per Industria e artigianato "Archimede"	Taranto
3	Smile Puglia	Istituto Tecnico "Grazia Deledda"	Lecce
1	Sinergia per il Lavoro	I.I.S.S. "B. Marzolla"	Brindisi
2	Sinergia per il Lavoro	I.I.S.S. "F. Calasso"	Lecce
3	Sinergia per il Lavoro	I.I.S.S. "Guglielmo Marconi"	Bari
4	Sinergia per il Lavoro	I.I.S.S. N. Garrone	Canosa di Puglia
5	Sinergia per il Lavoro	I.I.S.S. "Vito Sante Longo"	Monopoli
6	Sinergia per il Lavoro	I.I.S.S. "Ettore Carafa"	Andria
7	Sinergia per il Lavoro	Ites "G. Dell'Olio"	Bisceglie
1	Programma Sviluppo	I.I.S.S. A. De Pace	Lecce
2	Programma Sviluppo	I.I.S.S. Domenico Romanazzi	Bari
3	Programma Sviluppo	Istituto Tecnico Economico Statale "Lenoci"	Bari
4	Programma Sviluppo	Istituto Tecnico Settore Tecnologico "E. Fermi"	Francavilla Fontana
5	Programma Sviluppo	I.T.C.S. Francesco Maria Genco	Altamura
6	Programma Sviluppo	Politecnico di Bari	Bari
7	Programma Sviluppo	Università del Salento	Lecce
55		TOTALE di cui 50 Istituti e 5 Università	



UNIONE EUROPEA


Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

Il Programma FIXO YEI punta inoltre a coinvolgere ulteriori Istituti Scolastici e relativa rete che hanno partecipato al Programma FIXO S&U e Istituti Scolastici capo-fila che sono risultati idonei nel processo di valutazione di FIXO S&U e che non sono appartenenti a nessuna ATS. In particolare hanno sviluppato azioni per:

1. Favorire l'incontro tra gli studenti e il mondo del lavoro attraverso l'attività di orientamento e intermediazione gestendo e attivando i rapporti con le aziende del territorio per favorire la transizione scuola-lavoro;
2. Governare le relazioni all'interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a raggiungere gli obiettivi di accompagnamento al lavoro;

n.	Istituti Programma Fixo S&U
1	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore. "Columella" LECCE
2	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Staffa" – TRINITAPOLI
3	ITIS "Jannuzzi" ANDRIA
4	Liceo Classico Linguistico "Carlo Troya" ANDRIA
5	Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" ANDRIA
6	I.P.S.S.E.O.A MARGHERITA DI SAVOIA
7	Istituto Magistrale "Maria Immacolata" – SAN GIOVANNI ROTONDO
8	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galilei Costa" LECCE
9	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ciardo Pellegrino" LECCE
10	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Prof. Michele Dell'Aquila" SAN FERDINANDO DI PUGLIA
11	Liceo "Palmieri" – LECCE
12	Liceo "De Giorgi" – LECCE
13	Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Aldo Moro" – SANTA CESAREA TERME
14	Istituto Alberghiero – OTRANTO
15	Istituto Tecnico Nautico "Carnaro" – BRINDISI



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

## REGIONE PUGLIA

16		IPSA "Pacinotti" - FOGGIA
17		Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Raffaele Gorbux - Nicola Tridente" BARI
18		Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Bachelet - Galilei" GRAVINA IN PUGLIA
19		Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico Statale "Giulio Cesare" BARI
20		Istituto d'Istruzione Superiore "Euclide" BARI
21		Istituto Tecnico Tecnologico Commerciale e per Geometri e per il Turismo "G. Salvemini" MOLIFETTA
22		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Da Vinci - Galilei" NOCI
23		Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Pinto Anelli" CASTELLANA GROTTE
24		Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "Padre A. M. Tannoia" CORATO
25		Istituto Professionale di Stato per i Servizi Socio Sanitari "Severina De Lilla" BARI
26		Istituto Professionale di Stato per l'Industria e Artigianato "Archimede" BARLETTA
27		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Cataldo Agostinelli" Ceglie Messapica
28		Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore "G. Salvemini" FASANO
29		Istituto d'Istruzione Superiore "E. Ferdinando" BRINDISI
30		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "P. Giannone - E. Masi" FOGGIA
31		Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Di Maggio" SAN GIOVANNI ROTONDO
32		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "L. Einaudi" FOGGIA
33		Istituto Tecnico Economico Statale "G. Toniolo" MANFREDONIA
34		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Notarangelo Rosati" FOGGIA
35		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore - COPERTINO
36		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Mattei" LECCE
37		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "A. Vespucci" GALLIPOLI
38		Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Filippo Bottazzi" CASARANO

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

39	Istituto Professionale di Stato "Alfonso Motolese" MARTINA FRANCA
----	---

I 39 Istituti riportati in tabella hanno le caratteristiche necessarie per poter svolgere efficacemente le azioni previste da FixO Yei in quanto selezionate da un precedente programma gestito da Italia Lavoro denominato FixO S&U.

Infine gli Istituti Tecnici Superiori che in Puglia sono 3.

L'Istituto Tecnico Settore Tecnologico "E. Fermi" di Francavilla Fontana è già stato inserito nell'elenco delle Scuole presenti in ATS, pertanto all'elenco delle Scuole coinvolte in FIXO YEI si aggiungono:

1	Istituto Agrario "Caramia" Locorotondo
2	Istituto Tecnico Superiore di Meccatronica "Cuccovillo" Bari

Gli Istituti tecnici Superiori rappresentano le eccellenze del sistema scolastico pugliese. La Regione Puglia considera il sistema di Istruzione Tecnica Superiore come leva di sviluppo economico, di valorizzazione delle human capabilities e di strumento necessario per l'offerta di tecnici di alto livello che rispondano tempestivamente, in modo adeguato e innovativo, alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività.

La Regione Puglia ha istituito tre Istituti Tecnici Superiori (ITS), nelle aree tecnologiche considerate di particolare rilevanza strategica delle "Nuove tecnologie per il made in Italy - settore meccanica/meccatronica e settore produzioni agroalimentari" e della "Mobilità sostenibile - settore aerospazio", di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 e relativi ambiti, definiti dal D.I. del 7 settembre 2011, integrato dal D.I. del 5 febbraio 2013.

Pertanto le Scuole coinvolte nel Programma saranno 91 a cui si aggiungeranno le 5 università pugliesi, qualora aderiscano all'invito di cui al punto successivo.



UNIONE EUROPEA

Fonda Società Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

### 3. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO NELLE UNIVERSITÀ'

La Regione informerà le Università, tramite apposita comunicazione scritta inviata a mezzo posta certificata, dell'opportunità di partecipare al Programma FIXO YEI entro 20 gg dalla firma della Convenzione. Le Università comunicheranno la propria decisione alla Regione entro 20 gg, tramite apposita comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata o posta certificata.

### 4. INTERVENTO DI SUPPORTO AI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E AL TIROCINIO

Nell'ambito del progetto Italia Lavoro si avvarrà di operatori qualificati dislocati sull'intero territorio regionale che garantiranno - in collaborazione con i placement scolastici e universitari - servizi specialistici di supporto alle esigenze delle imprese. Gli operatori di Italia Lavoro, in collaborazione con i placement, realizzeranno un'attività di scouting delle opportunità di tirocinio e di accompagnamento al lavoro sul territorio regionale.

A fronte delle opportunità identificate, in collaborazione con gli operatori delle scuole e delle università, saranno individuati i profili dei giovani potenzialmente più idonei per essere avviati ai percorsi o accompagnati al lavoro. Questi comporranno la rosa di candidati da cui, una volta proposta all'azienda, sarà individuato il giovane più adatto per essere inserito in azienda (in tirocinio o in accompagnamento al lavoro). Gli operatori di Italia Lavoro supporteranno l'azienda non solo nell'individuazione del giovane, ma anche nelle fasi contestuali all'avvio del percorso (ad es. nella predisposizione della convenzione di tirocinio e del progetto formativo) o dell'esito occupazionale (ad es. nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato; nell'accompagnamento giovane nella prima fase di inserimento).

Per quanto riguarda i percorsi di tirocinio, i placement, in qualità di soggetti promotori, tramite i propri operatori si occuperanno delle attività connesse alla gestione dei percorsi avviati (es. invio comunicazioni, tenuta e verifica dei registri, etc.). A conclusione dell'esperienza formativa on the job, Italia Lavoro promuoverà anche l'inserimento del giovane tirocinante all'interno dell'azienda. Al termine del percorso, coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale, il programma promuoverà un'azione di supporto per la messa in trasparenza delle competenze acquisite dal giovane tirocinante. Si rimanda al Protocollo Operativo per la definizione delle modalità di realizzazione delle azioni in relazioni agli avvisi che la Regione ha già pubblicato (o in fase di pubblicazione) relativi alle schede 3 e 5.



REGIONE PUGLIA

Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

## FLUSSO OPERATIVO

Di seguito si riporta il flusso operativo del giovane diplomato/laureato del Programma FIXO YEI all'interno del Sistema di Garanzia Giovani della Regione Puglia.

<p>Acquisizione elenco laureati e diplomati dalle scuole ed Università partecipanti al Programma FIXO YEI. Confronto con gli elenchi degli iscritti a Garanzia Giovani Convocazione presso scuole e Università dei giovani che hanno conseguito il titolo di studio nell'ultimo anno. 1B espletata dagli Operatori di Italia Lavoro e Operatori di Placement delle Università e Scuole</p>		<p>Caso A: se il giovane è in possesso della DID =&gt;Erogazione della misura 1B da parte degli operatori di Italia Lavoro (presa in carico, profiling, orientamento di I Livello, patto di servizio); in caso di variazione di notizie relative alla SAP si rimanda il giovane al CPI per l'aggiornamento della SAP</p> <p>Caso B: se il giovane non è in possesso della DID =&gt;l'Operatore del CPI rilascia la DID =&gt;Erogazione della misura 1B da parte degli operatori di placement di Scuola ed Università e operatori di Italia Lavoro (presa in carico, profiling, orientamento di I Livello, patto di servizio)</p>
<p>Convocazione presso i Centri per l'Impiego, indicati dalla Regione, dei giovani diplomati e laureati 1B espletata dagli Operatori di Italia Lavoro all'interno dei Centri per l'Impiego</p> <p>Convocazione presso i Centri per l'Impiego, indicati dalla Regione, o presso le Scuole coinvolte nel progetto, dei giovani NEET in Obbligo Formativo. 1B espletata dagli operatori di Italia Lavoro all'interno dei Centri per l'Impiego e dagli operatori</p>		





REGIONE PUGLIA



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

<p>del placement nelle Scuole</p>	<p>Dopo la 1B, si aprono le seguenti possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il giovane che ha conseguito il titolo di studio nell'ultimo anno sceglie il Progetto FIXO: viene convocato a scuola o università di appartenenza per la 1C (600 giovani circa) per poi proseguire con la Scheda 3 o 5</li> <li>• Ai <b>NEET in Obbligo Formativo</b> viene somministrata la Scheda 1C e avviati alle misure previste dalla Scheda 2B, dalla Scheda 4, dalla Scheda 7 regionale;</li> <li>• Il giovane sceglie l'ATS per usufruire delle misure 1C, 2A, 3, 5, 8</li> <li>• Il giovane sceglie di rimanere in carico al CPI</li> <li>• Il giovane sceglie altre misure previste dal Piano di Attuazione Regionale di Garanzia Giovani (Autoimpiego, Servizio Civile, Apprendistato ecc..)</li> </ul> <p>Attivazione della misura 3 nei confronti del giovane che ha conseguito il titolo di studio nell'ultimo anno da parte degli operatori di placement in affiancamento agli operatori di Italia Lavoro (486 accompagnamento al lavoro).</p> <p>Attivazione della misura 5 nei confronti del giovane che ha conseguito il titolo di studio nell'ultimo anno da parte degli operatori di placement in affiancamento agli operatori di Italia Lavoro (114 tirocini).</p>
-----------------------------------	---

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

### MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Per la gestione efficace e trasparente dei servizi, saranno utilizzati gli strumenti informativi della Regione Puglia e messi a disposizione dalla stessa a Italia Lavoro e alle scuole/università aderenti al Programma FIXO YEL.  
In altri termini, tutte le attività gestite da Italia Lavoro in collaborazione con i placement scolastici e universitari, saranno tracciate nel SILR e tal fine la Regione ne garantisce l'accesso attraverso il riconoscimento delle credenziali agli operatori dedicati. La profilazione di accesso degli operatori sarà funzionale alle operazioni a loro consentite e nello specifico:

Fase	Attività	Descrizione	Requisito
1	Info e promozione SCHEDE 1.A	Gli operatori del progetto promuovono la Garanzia Giovani presso il target invitandolo ad iscriversi	
2	SAP, Profiling e presa in carico SCHEDE 1.B	I Centri per l'impiego operano per l'inserimento / aggiornamento della Scheda Anagrafica Professionale e della Dichiarazione di Immediata Disponibilità I Centri per l'impiego inviano ai placement scolastici e universitari di provenienza i diplomati/laureati, entro un anno dal conseguimento del titolo, per il profiling, patto di attivazione e la presa in carico dei giovani con il primo colloquio di orientamento.	Accesso in lettura per la visualizzazione della SAP e in modalità scrittura per profiling e patto d'attivazione.
3	Erogazione dei servizi di politica attiva SCHEDE 1.C, 3, 5	I placement visualizzano sul sistema informativo regionale i soggetti assegnati (SAP, profiling, patto d'attivazione) e pianificano l'erogazione delle attività aggiornando le sez. VI della SAP	Accesso in lettura e scrittura al SIR per la compilazione della sez. VI SAP.
4	Chiusura delle attività	I placement visualizzano sul sistema informativo regionale i soggetti assegnati (SAP, profiling, patto d'attivazione) e gestiscono gli interventi di politica attiva aggiornando le sez. VI della SAP con gli esiti. N.B. Tutte le attività erogate dal progetto FIXO saranno censite nel sistema informativo regionale ma verranno rendicontate direttamente da Italia Lavoro al Ministero del Lavoro	Accesso in scrittura al sistema informativo regionale per l'aggiornamento della sez. VI della SAP relativamente agli esiti.

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

Per le attività previste dall'intervento la Regione comunicherà agli Istituti scolastici/universitari e agli operatori Italia Lavoro SpA, le credenziali per l'accesso al sistema informativo regionale.

#### 5. **AMBITI DI ASSISTENZA TECNICA IN FAVORE DI: REGIONE, SCUOLE E UNIVERSITÀ' (A VALERE SULLA QUOTA DI FDR)**

Le azioni che Italia Lavoro prevede di implementare sulla Parte A \_Azioni di Sistema saranno finalizzate a potenziare quanto già avviato con il Programma FixO S&U, con particolare riferimento alla qualificazione dei servizi di placement scolastici e universitari, e a supportare la Regione, le Università e gli Istituti scolastici nella gestione delle attività previste dalla Garanzia Giovani.

##### **A. Assistenza tecnica ai servizi di orientamento e placement scolastici e universitari per il loro consolidamento**

Dal punto di vista operativo, l'azione di sistema intende perseguire due missioni prioritarie, ovvero l'assistenza tecnica ai servizi di orientamento e placement scolastici e universitari per il loro consolidamento e raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma FixO S&U, continuità dell'azione di consolidamento dei servizi di orientamento e placement scolastici e universitari mediante la riorganizzazione dell'assistenza tecnica, funzionale agli obiettivi di sviluppo che ogni Università e Istituto Scolastico, intende porsi.

Rispetto agli **Istituti Scolastici**, l'attività proseguirà secondo la direzione già individuata in FixO S&U, ossia supportando i servizi di orientamento e placement nei:

- radicamento all'interno della scuola
- messa a regime dei percorsi di orientamento per i giovani diplomandi
- utilizzo dei dispositivi di politica attiva, volti a favorire la transizione scuola/lavoro dei giovani (in primis, l'apprendistato e i tirocini).

Si intende, in modo particolare promuovere:

- la realizzazione di percorsi personalizzati per diplomandi e diplomati nell'anno scolastico 2014/2015;
- il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e titolo di istruzione tecnica superiore.

➔ Nel caso delle **Università** si intende completare il lavoro di individuazione ed attuazione degli standard di qualità presso gli Atenei, aderenti al Programma, cercando di rafforzare:



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

- le azioni di promozione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e dei tirocini extracurricolari al fine di allargare l'utilizzo del dispositivo sul territorio nazionale;
- le iniziative volte ad incentivare l'assunzione di laureati e dottori di ricerca attraverso l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ed altre forme contrattuali;
- la comunità professionale del placement universitario, tramite la promozione di incontri (seminari, convegni, focus group etc.), a livello nazionale e territoriale al fine di analizzare i risultati raggiunti dal programma, condividere le buone prassi ed eventualmente avviare la progettazione partecipata di ulteriori interventi.

#### **B. Assistenza tecnica alle Regioni, alle Università e agli Istituti Scolastici per l'avvio e la gestione delle attività previste dalla Garanzia Giovani**

Questa azione è specificatamente rivolta al supporto che il programma intende offrire a Regioni, Università e Istituti Scolastici per la gestione a regime delle attività previste dalla Garanzia Giovani. Rispetto a quanto avviato e consolidato con l'esperienza FixO S&U sarebbe fondamentale consolidare i placement scolastici sostenendoli nelle azioni verso le imprese e, in particolare, nella realizzazione dei tirocini extracurricolari e nelle attività di intermediazione.

Per quanto riguarda la linea 6, per i tirocini, l'azione riguarderà diplomati e laureati iscritti a Garanzia Giovani. I tirocini saranno caratterizzati da una forte spinta sul piano della spendibilità delle competenze acquisibili e promossi con aziende in settori/sistemi locali strategici a livello regionale. In particolare:

- aziende che hanno presentato piani industriali di sviluppo, ristrutturazione, riconversione;
- aziende che hanno progetti di ricerca o di innovazione;
- aziende disposte ad erogare l'indennità prevista da GG

Sarà incentivata la relazione fra università e imprese, puntando sulla sperimentazione di servizi di accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione alla promozione del dispositivo dell'apprendistato di ricerca. Inoltre, a livello più generale si intende:

- condividere con scuole e università l'organizzazione, la pianificazione e la gestione di attività volte all'erogazione dei servizi previsti dalla Garanzia Giovani nei confronti dei giovani diplomati, laureati e Neet in obbligo formativo
- Formare gli operatori del placement all'applicazione del modello di intervento e all'erogazione e rendicontazione dei servizi previsti da GG
- Supportare le Università e gli Istituti Scolastici nell'utilizzo del SILR e della piattaforma per la gestione e la rendicontazione a Italia Lavoro
- Garantire il monitoraggio dell'intervento.



**UNIONE EUROPEA**Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali***REGIONE PUGLIA**

## 6. RISORSE ECONOMICHE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Nell'ambito della Parte A Azioni di sistema non sono previste erogazioni di risorse economiche a Scuole e Istituti Scolastici.  
Nell'ambito della Parte B Azioni Dirette verso i giovani NEET in transizione istruzione-lavoro sono invece previste erogazioni di risorse economiche a Università e Istituti Scolastici in base ai risultati raggiunti come di seguito descritto.

Le risorse economiche saranno messe a disposizione delle Scuole e delle Università, per il tramite di Italia Lavoro, che provvederà al trasferimento delle stesse, per conto del Ministero. A tal fine, e come previsto all'art. 5 della Convenzione, Italia Lavoro stipulerà con le singole Scuole e Università il Protocollo operativo a cui saranno allegate le Procedure di rendicontazione degli interventi delle Linee 5 e 6.

Le risorse economiche a disposizione per la realizzazione delle attività fanno riferimento alle Unità di Costo Standard (UCS) definite dal Ministero del Lavoro per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e in particolare si fa riferimento al documento Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (costi standard) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani versione 1.1 del 18/07/2014 e smi.



REGIONE PUGLIA



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

## 7.1 Attività dirette a processo

Scheda di riferimento	Ore erogabili previste nella scheda	UCS	Numero di ore previste da Fixo YEI	Beneficiari previsti Fixo YEI	Importi
Scheda 1B	Fino a 2 h	€ 34	2 h per NEET diplomati (4500 entro un anno dal conseguimento del titolo c/o le scuole, 1200 per gli altri diplomati c/o i Cpl) e laureati (4200 entro un anno dal conseguimento del titolo di studio c/o le Università, 1300 per gli altri laureati c/o i Cpl)	n. 11.200	€ 761.600
Scheda 1C	Fino a 8 h	€ 35,5	2 h per NEET in Obbligo Formativo (da svolgersi c/o i Centri per l'Impiego e nelle scuole aderenti al Progetto)	n. 1.800	€ 122.400
		€ 35,5	5 h (in media) per NEET diplomati (300 c/o le scuole) e laureati (300 c/o le università)	n. 600	€ 106.500
		€ 35,5	8 h per NEET in Obbligo Scolastico (da svolgersi c/o i Cpl nelle scuole aderenti al Progetto)	n. 1.800	€ 511.200
<b>TOTALE</b>					€ 1.501.700

Si stima che le attività saranno realizzate nella misura indicativa del 50% direttamente da Italia Lavoro e nella misura del 50% dalle Scuole e dalle Università.

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali



REGIONE PUGLIA

**7.2 Attività dirette a risultato**

Indipendentemente dal numero di giovani accompagnati al lavoro o avviati a tirocinio, occorrerà generare esiti che garantiscano un rimborso a risultato equivalente al budget assegnato per lo svolgimento delle attività previste dalla Scheda 3 e Scheda 5 della Garanzia Giovani PON YEI. Gli esiti di seguito indicati, pertanto, rappresentano una stima indicativa che potrà variare in funzione del profilo del giovane coinvolto e del tipo di inserimento realizzato.

Accompagnamento al lavoro		Totali
Scheda 3	Beneficiari	n. 486
	Importo	€ 554.238
Tirocini		Totali
Scheda 5	Beneficiari	n. 114
	Importo	€ 38.370

Per entrambe le Schede, si stima che le attività saranno realizzate nella misura del 50% direttamente da Italia Lavoro e nella misura del 50% dalle Scuole e Università

**La borsa del tirocinante è a carico delle risorse regionali come pure il bonus riconosciuto alle aziende.**  
Le scuole e le università rindiconteranno le attività realizzate a Italia Lavoro così come regolamentato nel Protocollo Operativo.









**REGIONE PUGLIA**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**UNIONE EUROPEA**

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



<p><b>Misura:</b></p>		<p><b>Ø Tutte le attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione sul Programma YG, sui servizi e le misure disponibili;</li> <li>• Informazioni sulla rete dei servizi competenti;</li> <li>• Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione;</li> <li>• Informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla Registrazione presso i servizi competenti;</li> <li>• Rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali, formative e professionali, che sancisce l'accesso formale del giovane al Programma.</li> </ul>
<p><b>Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI</b></p>		<p>Scheda 1/B - Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa) Scheda 1/C - Orientamento specialistico Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro Scheda 5- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica</p>
<p><b>Altre misure collegate</b></p>		<p>Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo Scheda 2/B - Formazione per il rientro nel sistema della formazione e istruzione Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca Scheda 6 - Servizio Civile Scheda 7 - Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale Scheda 9 - Bonus occupazionale</p>



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali


UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

REGIONE PUGLIA

SCHEDE 1 B - ACCESSO ALLA GARANZIA (PRESA IN CARICO, COLLOQUIO INDIVIDUALE E PROFILING, CONSULENZA ORIENTATIVA)		3. NEO LAUREATI	
Target	1. DIPLOMATI	2. NEET in Obbligo Formativo	
Principali attori coinvolti	Istituti Scolastici n. 91		Università 5
Obiettivi numerici	Obiettivo n. 5.700	Obiettivo: n. 1.800	Obiettivo n. 5.500
Descrizione attività	<p><b>Per i giovani entro un anno dal conseguimento del titolo</b> L'attività prevista dalla 1B sarà svolta negli uffici di placement delle scuole ed università coinvolte nel progetto con personale dedicato e operatori di Italia Lavoro. La creazione/aggiornamento della DID e aggiornamento della SAP rimane competenza esclusiva del Centro per l'Impiego. In mancanza, il giovane, prima delle attività di I Colloquio di Orientamento, Profilazione e Patto di Attivazione, sarà indirizzato al Cpl di competenza</p> <p><b>Per i giovani oltre un anno ma prima del triennio del conseguimento del titolo</b> L'attività prevista dalla 1B sarà svolta con Operatori di Italia Lavoro nelle sedi dei Centri Territoriali per l'Impiego</p> <p>Per i giovani NEET in Obbligo Formativo L'attività prevista dalla 1B sarà svolta da operatori di Italia Lavoro nelle sedi dei Centri territoriali per l'Impiego</p>		
Misure dirette collegate nell'ambito di FIXO YEI	Scheda 1/C - Orientamento specialistico Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro Scheda 5- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica		
Altre misure collegate	Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo Scheda 2/B - Formazione per il rientro nel sistema della formazione e istruzione		





**REGIONE PUGLIA**



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**UNIONE EUROPEA**



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

		Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca Scheda 6 - Servizio Civile Scheda 7 - Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale Scheda 9 - Bonus occupazionale
--	--	---



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA




Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro

REGIONE PUGLIA



SCHEDA 1 C - ORIENTAMENTO SPECIALISTICO	
<b>Target</b>	<b>1. NEO DIPLOMATI</b>
<b>Principali attori coinvolti</b>	Istituti Scolastici n. 91
<b>Obiettivi numerici</b>	<b>Obiettivo: n. 300</b>
<b>Descrizione attività</b>	<p><b>2. NEET in Obbligo Formativo</b></p> <p><b>3. NEO LAUREATI</b></p> <p>Università 5</p> <p><b>Obiettivo: n. 300</b></p> <p><b>Ø Tutte le attività</b></p> <p>Il processo orientativo di II livello si articola essenzialmente in tre fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere;</li> <li>○ II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane.</li> <li>○ III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse individuali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, ecc.) in una prospettiva sia di ricostruzione del progresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (famigliari, ambientali ecc..) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della transizione del giovane. In particolare il giovane dovrà essere posto nella condizione di individuare una misura tra quelle disponibili nell'ambito del PAR Garanzia Giovani.</li> </ul> <p><b>ATTIVITA':</b></p> <p>a) azioni informative rivolte ai giovani NEET al fine di trasferire loro una maggiore conoscenza delle opportunità formative e professionali;</p> <p>b) colloqui individuali per costruire e condividere gli step del proprio percorso formativo/professionale;</p> <p>c) bilanci di competenze per mettere a punto un progetto professionale attraverso l'analisi sistematica delle caratteristiche personali e tecniche;</p> <p>d) bilanci di prossimità, volti a determinare la spendibilità delle competenze acquisite/potenziare;</p>




**REGIONE PUGLIA**


*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**UNIONE EUROPEA**

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



		<p>e) azioni volte a supportare la consultazione di sistemi informativi strutturati (cartacei e/o multimediali) su opportunità di formazione o lavoro;</p> <p>f) attività mirate a promuovere una maggiore conoscenza della normativa e delle dinamiche del mercato del lavoro, soprattutto nello specifico contesto territoriale;</p> <p>g) attività finalizzate a trasferire ai giovani NEET tecniche di ricerca attiva del lavoro e scouting e marketing verso le imprese (dalla costruzione del cv alla gestione di un colloquio di selezione).</p>
<p><b>Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI</b></p>		<p>Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro</p> <p>Scheda 5- Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica</p>
<p><b>Altre misure collegate</b></p>		<p>Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo</p> <p>Scheda 2/B - Formazione per il rientro nel sistema della formazione e istruzione</p> <p>Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale</p> <p>Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere</p> <p>Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca</p> <p>Scheda 6 - Servizio Civile</p> <p>Scheda 7 - Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità</p> <p>Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale</p> <p>Scheda 9 - Bonus occupazionale</p>



REGIONE PUGLIA



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



**SCHEDA 3 - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO**

<b>Target</b>	<b>1. NEO DIPLOMATI</b>	<b>3. NEO LAUREATI</b>
<b>Principali attori coinvolti</b>	Istituti Scolastici n.91	Università 5
<b>Obiettivi numerici</b>	Obiettivo: n. 243	Obiettivo: n.243
<b>Descrizione attività</b>	<p>Ø Tutte le attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scouting delle opportunità occupazionali;</li> <li>• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;</li> <li>• pre-selezione;</li> <li>• accesso alle misure individuate;</li> <li>• accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;</li> <li>• accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;</li> <li>• assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;</li> <li>• assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).</li> </ul>	
<b>Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI</b>	nessuna	
<b>Altre misure collegate</b>	<p>Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo            Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale            Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere            Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca            Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale            Scheda 9 - Bonus occupazionale</p>	

2015.12.16  
15.15.15

UNIONE EUROPEA



Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

SCHEDA 5 - TIROCINI	
<b>Target</b>	<b>1. NEO DIPLOMATI</b>
<b>Principali attori coinvolti</b>	<b>3. NEO LAUREATI</b>
<b>Obiettivi numerici</b>	Istituti Scolastici n.91 Obiettivo: n. 57 Università 5 Obiettivo: n. 57
<b>Descrizione attività</b>	<p>Ø <b>Tutte le attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione del tirocinio.</li> <li>• Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo legato all'attivazione dei percorsi di tirocinio.</li> <li>• Riconoscimento dell'identità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio.</li> <li>• Erogazione di un contributo per la partecipazione al percorso di tirocinio in mobilità.</li> <li>• Validazione/certificazione delle competenze acquisite.</li> <li>• Promuovere, entro 60 giorni dalla fine del tirocinio, l'inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso</li> </ul>
<b>Misure direttamente collegate nell'ambito di FIXO YEI</b>	Scheda 3 - Accompagnamento al lavoro
<b>Altre misure collegate</b>	Scheda 2/A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo Scheda 4/A - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Scheda 4/B- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Scheda 4/C- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca Scheda 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale Scheda 9 - Bonus occupazionale



REGIONE PUGLIA

**CONVENZIONE  
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA FIXO YEI \_ AZIONI IN FAVORE DEI  
GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO**

**TRA**

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (di seguito MLPS) con sede in Roma, Via Fornovo, 8, rappresentato da Dott. Salvatore Pirrone

**E**

**REGIONE PUGLIA** con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33, rappresentata dal Prof. Domenico Laforgia Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, ~~Formazione e Lavoro~~

**E**

**ITALIA LAVORO SpA** con sede in Via Guidubaldo del Monte, 60, rappresentata dal Presidente, Dott. Paolo Emilio Reboani

di seguito denominate congiuntamente le "Parti"

**PREMESSO CHE:**

- a) in data 9 giugno 2014 è stata sottoscritta tra MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro e Regione Puglia la "Convenzione per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – Programma Operativo Nazionale in Regione Puglia";
- b) il MLPS DG per le politiche attive e passive per il lavoro con D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 del 04/02/2015 ha messo a disposizione ulteriori risorse attribuite a Italia Lavoro attraverso il Programma nazionale "FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", articolato in Parte A - Azioni di sistema e Parte B - Azioni dirette verso giovani NEET;
- c) il Programma verrà declinato con apposito Piano Regionale (di seguito Piano Regionale FIxO YEI) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d) il Piano Regionale FIxO YEI integra – nella logica della complementarità – l'intervento dei soggetti realizzatori delle misure così come individuati dal PAR Puglia ed espressamente indica:
  - o il target dei beneficiari delle misure e la relativa quantificazione;
  - o i criteri e le modalità che la Regione intende utilizzare per l'individuazione degli istituti di scuola secondaria superiore da coinvolgere;
  - o l'elenco delle Università coinvolte;
  - o i servizi erogati e le modalità di raccordo con altri soggetti gestori di misure di Garanzia Giovani (Centri per l'Impiego, Enti di formazione, Associazioni temporanee di scopo ecc);
  - o le modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR);
  - o gli eventuali ambiti di assistenza tecnica da rendere disponibili a Regione, Scuole e Università

Sviluppo, il Lavoro e Coop  
Università



## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ARTICOLO 1

#### PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale degli impegni che le Parti assumono con il presente atto.

### ARTICOLO 2

#### OGGETTO

~~Con il presente atto le Parti definiscono le modalità di attuazione, sul territorio regionale, del~~  
Programma "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", da parte di Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, in merito alle specifiche azioni e attività previste.

Italia Lavoro garantirà le opportune sinergie dell'iniziativa con il PAR della Regione Puglia, in un'ottica di complementarità tra le attività, gli operatori impegnati e le risorse economiche a disposizione. Italia Lavoro opererà in collaborazione con le Scuole e realizzerà le attività come da Piano Regionale FIXO YEI allegato.

### ARTICOLO 3

#### OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'obiettivo generale del Programma "FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro" è raggiungere giovani NEET diplomati, NEET in obbligo formativo e NEET laureati, in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale in modo da favorire l'accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani.

Nello specifico si intende:

- Intervenire sui giovani NEET diplomati e laureati, oltre ai NEET in Obbligo Scolastico perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro dedicate (nello specifico, quelle relative alle schede 1A - 1B - 1C - 3 - 5 allegate al Piano Nazionale e smi);

Gli interventi realizzati nell'ambito di FIXO YEI saranno rendicontati direttamente da Italia Lavoro al Ministero del Lavoro secondo le regole definite nel Decreto di approvazione n.15/SEGR/D.G./2015



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuroMinistero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

REGIONE PUGLIA

## ARTICOLO 4

## DESTINATARI DELL'INTERVENTO

L'intervento intende coinvolgere, nella Regione Puglia, le seguenti tipologie di destinatari:

Giovani NEET diplomati  
Giovani NEET in obbligo formativo  
Giovani NEET laureati

Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione dei servizi della Garanzia Giovani da parte dei destinatari, secondo la distribuzione massima seguente:

	SCU/DIP	NEET in obbligo formativo	UNI-LAU	TOTALI
Scheda 1A Accoglienza/informazione	n. 7.000	n. 2000	n. 7.000	n. 16.000
Scheda 1B Profiling	n. 5.700	n. 1.800	n. 5.500	n. 13.000
Scheda 1C Orientamento 2° livello	n. 300	n. 1.800	n. 300	n. 2.400
Scheda 3 Esiti dell'accompagnamento al lavoro (Avvio contratti)	n. 243		n. 243	n. 486
Scheda 5 Avvio a tirocinio	n. 57		n. 57	n. 114

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali del Programma "FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro" e nell'ottica di perseguire ottimali livelli di spesa, si concorda che, in esito alla consegna del rapporto trimestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento di cui al successivo ART. 8, Italia Lavoro S.p.A. potrà procedere alla rimodulazione dei destinatari di cui sopra previa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto previsto dal D.D. n.15/SEGR/D.G./2015 richiamato in premessa.

## ARTICOLO 5

## COINVOLGIMENTO DI SCUOLE E UNIVERSITÀ

Il Ministero, la Regione e Italia Lavoro, nell'attuazione delle azioni previste, opereranno nella prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate. L'individuazione delle Scuole e delle Università che parteciperanno al Programma "FIxO YEI" compete in esclusiva alla Regione. Italia Lavoro S.p.A. fornirà unicamente assistenza tecnica alla

**REGIONE PUGLIA**

Regione ma non avrà alcun ruolo decisionale, né diretto, né indiretto, nelle procedure eventuali di selezione.

Saranno coinvolte nel Programma FxO YEI scuole e università presenti nelle ATS per l'attuazione di Garanzia Giovani in Puglia e istituti scolastici che sono risultati idonei al processo di selezione del Programma FxO S&U di Italia Lavoro S.p.a.

L'elenco delle scuole partecipanti è inserito al Paragrafo 2 del Piano regionale FxO YEI allegato alla presente Convenzione.

Le Università saranno invitate dalla Regione a partecipare al Programma "FxO YEI" e risponderanno a tale invito con lettera di adesione firmata dal legale rappresentante.

La Regione si impegna a trasmettere ad Italia Lavoro S.p.A. a mezzo pec all'indirizzo [istruzioneelavoro@pec.italialavoro.it](mailto:istruzioneelavoro@pec.italialavoro.it) l'elenco delle Università e delle Scuole aderenti.

Prima di avviare le attività, le Scuole e le Università individuate dovranno stipulare con Italia Lavoro un "Protocollo Operativo" che regolerà la collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Le Università che non saranno coinvolte nel Programma FxO YEI per l'erogazione dei servizi di Garanzia Giovani (schede 1 A, 1B, 1C, 3, 5) avranno comunque la possibilità di partecipare alle attività di consolidamento dei servizi di placement previste nel Programma "FxO YEI".



## ARTICOLO 6

### COINVOLGIMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI

Per la gestione efficace e trasparente dei servizi, saranno utilizzati i sistemi informativi della Regione Puglia messi a disposizione di Italia Lavoro, delle Scuole e delle Università aderenti al Programma FIO YEI. A tal fine, la Regione garantisce l'accesso al SILR attraverso il rilascio delle credenziali agli operatori dedicati di Scuole, Università e Italia Lavoro.

Allo stato attuale, la gestione della scheda 1B è affidata ai Centri per l'Impiego.

~~Per i diplomati e laureati provenienti dalle scuole ed università aderenti al programma, limitatamente ai diplomati e laureati entro un anno dal conseguimento del titolo, la scheda 1B sarà somministrata c/o le scuole ed università da personale specializzato di Italia Lavoro e degli uffici di placement.~~

Per i diplomati e laureati, la Scheda 1B sarà somministrata da Operatori di Italia Lavoro all'interno di determinati Centri Territoriali per l'Impiego indicati dalla Regione.

Per i NEET in Obbligo Formativo, la Scheda 1B sarà somministrata da Operatori di Italia Lavoro all'interno dei Centri Territoriali per l'Impiego e da Operatori del Placement all'interno delle Scuole.

Gli operatori di Italia lavoro e dei placement scolastici ed universitari opereranno sulle misure successive (1C, 3 e 5).

Gli operatori individuati per la gestione delle schede accederanno al SILR in modalità scrittura per le schede 1B,1C, 3 e 5.

Fase	Attività	Descrizione	Requisito
1	Info e promozione <b>SCHEDA 1.A</b>	Gli operatori del progetto promuovono la Garanzia Giovani presso il target invitandolo ad iscriversi	
2	SAP, Profiling e presa in carico <b>SCHEDA 1.B</b>	I Centri per l'Impiego operano per l'inserimento / aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale e della Dichiarazione di Immediata Disponibilità I Centri per l'Impiego inviano ai placement scolastici e universitari di provenienza i diplomati/laureati, entro un anno dal conseguimento del titolo, per il profiling, patto di attivazione e la presa in carico dei giovani con il primo colloquio di orientamento.	Accesso in lettura per la visualizzazione della SAP e in modalità scrittura per profiling e patto d'attivazione.
3	Erogazione dei servizi di politica attiva <b>SCHEDE 1.C, 3, 5</b>	I placement visualizzano sul sistema informativo regionale i soggetti assegnati (SAP, profiling, patto d'attivazione) e pianificano l'erogazione delle attività aggiornando le sez. VI della SAP	Accesso in lettura e scrittura al SIR per la compilazione della sez. VI SAP.
4	Chiusura delle attività	I placement visualizzano sul sistema informativo regionale i soggetti assegnati (SAP, profiling, patto d'attivazione) e gestiscono gli interventi di politica attiva aggiornando le sez. VI della SAP con gli esiti. N.B. Tutte le attività erogate dal progetto FIO saranno censite nel sistema informativo regionale ma verranno rendicontate direttamente da Italia Lavoro al Ministero del Lavoro	Accesso in scrittura al sistema informativo regionale per 'l'aggiornamento' della sez. VI della SAP relativamente agli esiti

5 di 2

**UNIONE EUROPEA**Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali***REGIONE PUGLIA****ARTICOLO 7****DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente atto decorre dal giorno della sua stipula e ha durata pari a quella del Programma "FIRO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro" ossia fino al 31/12/2016.

In caso di eventuali proroghe richieste da Italia Lavoro e concesse dal MLPS sentita la Regione Puglia, il presente atto si intenderà automaticamente rinnovato.

**ARTICOLO 8****OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

Il MLPS e la Regione Puglia si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e dagli eventuali documenti in esso richiamati.

Italia Lavoro provvederà all'invio, al MLPS e alla Regione, di un report trimestrale sullo stato di avanzamento dell'intervento sul territorio.

**LETTA, CONFERMATA E SOTTOSCRITTA**

**UNIONE EUROPEA**Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali***REGIONE PUGLIA****Roma,****Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il  
Lavoro e la Formazione

Dott. Salvatore Pirrone

**Regione Puglia**Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,  
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Prof. Domenico Laforgia

**Italia Lavoro SpA**

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Reboani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2108

### **Piano regionale per il diritto allo studio per l'anno 2015.**

L'Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Diritto allo studio, confermata dal Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

#### **PREMESSO**

che la Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio, programmando interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione;

all'art.5 della L.R. 31/2009 sono individuate le tipologie di intervento in attuazione delle finalità ricomprese nella medesima legge regionale;

alla Regione sono attribuite, ai sensi dell'art.7 L.R. 31/2009, le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie della legge in questione, attraverso l'elaborazione di indirizzi programmatici triennali e l'approvazione del Piano annuale degli interventi dei cui all'art. 5, tenendo conto dei fondi per i quali si è verificata l'effettiva disponibilità;

spetta agli Enti locali esercitare le funzioni amministrative relative agli interventi della L.R. 31/2009, attraverso la predisposizione di un programma, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, contenente gli interventi indicati nell'art. 5, provvedendo altresì alla gestione delle relative risorse e trasmettendo alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio;

#### **CONSIDERATO**

che il Piano regionale per il diritto allo studio costituisce una priorità nell'ambito delle politiche

regionali in quanto garantisce servizi essenziali a supporto del diritto allo studio;

che con la Deliberazione n. 2032 del 10.11.2015 la Giunta Regionale ha autorizzato in termini di competenza finanziaria la spesa sui seguenti capitoli:

UPB 4.4.1 Cap. 911070 Contributi agli Enti locali per il diritto allo studio LR n. 31/09 art 5 e 8 € 8.800.000

UPB 4.4.1 Cap. 911080 interventi per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fini di lucro € 1.000.000

#### **PRESO ATTO**

dell'istruttoria espletata dal Servizio Diritto allo studio, avvalendosi della collaborazione dei Gruppi Provinciali di Lavoro di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e dell'ex Crsec di Andria per la Bat, sulla base della programmazione formulata dai Comuni e dei rendiconti relativi all'anno 2014, trasmessi alla Regione, da cui è possibile rilevare quanto segue:

#### **Notizie di carattere generale**

Sono stati rilevati e messi a confronto i dati relativi alla popolazione residente: quelli alla data del Censimento del 2011 e quelli alla data del 31.12.2013; complessivamente la popolazione pugliese è cresciuta nel periodo che va dal 31.12.2011 al 31.12.2013 dell'0,95%.

#### **Contributi richiesti**

Come per gli anni precedenti sono stati rilevati i dati riepilogativi forniti dai Comuni in ordine alla spesa prevista per la realizzazione dei vari servizi, part ad € 122.727.075,09 e l'entità dei contributi richiesti alla Regione che assommano ad € 46.151.447,39 a fronte dei quali lo stanziamento del Bilancio regionale per l'esercizio 2015, L.R. 53/14 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015" è di € 8.800.000 (Cap. 911070) e di € 1.000.000 (Cap. 911080).

#### **Scuole dell'infanzia**

Sono stati rilevati per ciascun Comune i dati relativi alla popolazione scolastica, plessi, sezioni ed alunni delle Scuole dell'infanzia: statali, comunali e paritarie private, con l'annotazione, per le scuole statali, delle sezioni e degli alunni con doppio organico, cioè quelle che effettuano orario prolungato. Sono attive in Puglia 3.901 sezioni di scuola dell'in-

fanzia statale che si aggiungono a 143 sezioni degli Enti locali e 991 sezioni di scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con gli Enti locali, per un totale di 5.035 sezioni.

### **Scuole Primarie**

Sono stati rilevati i dati sulla popolazione scolastica: plessi 761, classi 9.246 ed alunni 188.849 delle Scuole primarie comprese le classi e gli alunni che effettuano uno o più rientri pomeridiani al sensi della normativa vigente.

### **Scuole Secondarie di 1° e 2° grado**

Sono stati anche rilevati i dati sulla popolazione scolastica (plessi, classi ed alunni) delle Scuole secondarie di 10 grado (498-5.684-127.287) e di 2° grado (524-9.583-211.156), comprese le classi e gli alunni della Scuola con "tempo prolungato".

### **Servizio di mensa**

Dal Programmi comunali, sono stati rilevati gli elementi relativi a tale servizio così come organizzato nei van i Comuni. Per ogni ordine scolastico sono indicati: la media degli alunni che partecipano al servizio di mensa, il numero dei giorni per ogni settimana in cui viene effettuato il servizio e la durata complessiva del servizio in giorni, ridotta, quest'ultima al fine dell'assegnazione del contributo ad un limite massimo di 180 giorni. Usufruiscono del servizio mensa in Puglia: 64.950 alunni di Scuola dell'Infanzia statale; 10.065 alunni delle scuole dell'infanzia comunali e paritarie private; inoltre 30.550 di Scuola primaria e 2.326 di Scuola secondaria di 10 grado. È stata anche rilevata la spesa media giornaliera per ogni pasto (media regionale € 4,20), l'entità della contribuzione delle famiglie (media regionale € 44,52 mensili), nonché il tipo di gestione del servizio.

### **Servizio di trasporto**

Sono state fornite dai Comuni informazioni dettagliate inerenti l'estensione del servizio svolto. Sono state indicate le località coperte dal servizio di trasporto (frazioni o borgate, rioni staccati dal centro urbano, periferia e centro urbano, case sparse nell'agro). Dal dati precedenti e quindi dal tipo di insediamento sul territorio è stato anche ricavato un indice di complessità per il servizio di trasporto, attribuendo i valori 1, 2, 3, 4 e 5 se il ser-

vizio viene effettuato nei van i ambiti. L'indice massimo fissato in 5 è stato attribuito in presenza di altre caratteristiche (superficie del territorio comunale superiore al 100 Km<sup>2</sup>, territorio montano). Si conoscono i dati sugli alunni trasportati per ogni tipo di scuola (complessivamente sono 32.369, rispetto ai 33.975 del 2014). Sono noti i dati sugli scuolabus utilizzati per il servizio (complessivamente 850 rispetto ai 883 del 2014) ed il tipo di gestione del servizio, nonché la spesa totale per i van i tipi di servizio.

### **PIANO DI RIPARTO REGIONALE**

Dall'analisi dei dati sopra descritti, è stato predisposto il Piano regionale per il Diritto allo studio, provvedendo alla formulazione del riparto dei fondi sulla base dei seguenti criteri: popolazione scolastica, servizi scolastici posti in essere e necessità di ampliamento degli stessi, condizioni socio-economiche del Comune, tipo di insediamento sul territorio, impegni assunti dal Comune. Vengono riportate di seguito indicazioni più dettagliate in ordine ai criteri adottati per la quantificazione dei contributi finanziari che vengono assegnati a ciascun Comune e riportati nell'Allegato alla presente deliberazione.

### **Allegato - Contributi assegnati**

È il prospetto riepilogativo dei contributi assegnati ai Comuni, quantificati secondo criteri obiettivi, essenzialmente mediante l'utilizzazione dei dati forniti dagli stessi Comuni e qui di seguito specificati.

Per il Servizio mensa, viene previsto il contributo di € 0,40 per ogni pasto preventivato dal Comune nel proprio Programma comunale, per un massimo di 180 giorni di servizio. Alla spesa per il servizio, che è considerato indispensabile sia nella Scuola dell'Infanzia con orario prolungato e con doppio organico che nella Scuola Primaria per il tempo prolungato, concorrono sia le famiglie, con una contribuzione obbligatoria per legge, che i Comuni con i fondi del Bilancio comunale.

Per i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Costa Orientale viene riconosciuto un contributo per il servizio di mensa che viene garantito in forma associata dagli stessi Comuni e assegnato al Comune di Santa Cesarea Terme, Comune capofila dell'Unione.

L'importo assegnato per il servizio di mensa ammonta ad € 6.754.805 rispetto ad € 6.153.832 assegnati per l'anno 2014.

Per la quantificazione dei contributi che si assegnano per il Servizio di trasporto si è tenuto conto dell'indice di complessità del servizio. Vengono concessi contributi unitari di € 1.200 per ogni scuolabus di proprietà comunale che viene utilizzato per il servizio, anche se affidato per la guida a terzi mediante convenzione, per tutti i Comuni che hanno un indice di complessità del servizio pari a 4 o 5; per i Comuni con indice 3 il contributo unitario per scuolabus è ridotto ad € 1.100, per quelli con indice 2 o 1 l'importo unitario è pari ad € 1.000.

Per quei Comuni che effettuano il servizio di trasporto degli alunni non direttamente ma a mezzo convenzione con terzi con la messa a disposizione di tutti gli automezzi da parte dell'impresa, il contributo assegnato è pari al 10% della spesa prevista. Se il servizio è misto, con l'utilizzazione di automezzi comunali, il contributo è pari al 8% della spesa prevista.

Per alcuni Comuni che, non avendo le scuole nell'ambito del proprio territorio comunale, hanno fatto richiesta di contributi per gli alunni pendolari che sono costretti a recarsi nei paesi limitrofi dove sono ubicate le scuole, viene assegnato un contributo per facilitazioni di viaggio da un minimo di € 1000 ad un massimo di € 5000 in base al numero degli alunni pendolari.

Al Comune di Santa Cesarea Terme capofila dell'Unione dei Comuni della Costa Orientale viene assegnato un contributo straordinario di € 15.000 per l'acquisto di un nuovo scuolabus per esigenze particolari evidenziate da apposita relazione.

L'importo complessivamente assegnato per il servizio di trasporto ammonta ad € 1.866.893 rispetto ad € 1.919.756 assegnati nell'anno 2014.

Al Comune di Santa Cesarea Terme si assegna la somma di € 1.172, erroneamente non assegnata per interventi vani nell'anno 2014.

L'importo globale per gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 della L.R. 31/2009 ammonta ad € 8.800.000.

Gli importi assegnati ai singoli Comuni sono riportati nell'Allegato alla presente Deliberazione.

#### **Contributi per le scuole dell'infanzia paritarie private**

Per le scuole paritarie private senza fini di lucro convenzionate con i Comuni, viene previsto un contributo di € 1009,00 a sezione.

L'importo globale ammonta ad € 1.000.000. Gli importi assegnati ai Comuni con il presente piano sono riportati nell'Allegato alla presente deliberazione.

I contributi regionali assegnati, dovranno essere utilizzati per gli scopi cui sono stati finalizzati, senza alcuna deroga, restando pertanto rigidamente vincolati nella loro destinazione.

#### **Impegno, liquidazione e rendicontazione dei contributi**

L'impegno e la liquidazione dei contributi così assegnati ai Comuni viene demandata al dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca che adoterà apposite determinazioni.

Contestualmente si procederà al recupero di eventuali economie dei contributi regionali erogati per l'anno 2014 o per gli anni precedenti, rilevate dall'esame dei rendiconti presentati dai Comuni. Tali economie saranno portate in detrazione dai contributi assegnati e ne costituiranno un primo acconto.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c, della L.R. 31/2009, i Comuni dovranno trasmettere la rendicontazione dei fondi assegnati per il corrente anno 2015 entro il 28.2.2016 completa di una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione. In sede di esame della rendicontazione si procederà al recupero, totale o parziale, dei fondi concessi se i servizi previsti non saranno stati affatto realizzati o ridotti a meno dell'80%.

#### **COPERTURA FINANZIARIA**

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 9.800.000 a carico del bilancio regionale, sui seguenti capitoli:

UPB	Capitolo di spesa	Denominazione	Missione	Programma
4.4.1	911070	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N.31/09 ART.5 E 8	4	4
4.4.1	911080	INTERVENTI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO	4	1

Ai relativi impegni di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca con atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio;

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 comma 4° lett. d) ed f) della Legge n. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della PO, dal Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca e dal Dirigente del Dipartimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:

- di approvare il Piano regionale per il Diritto allo studio per l'anno 2015, come riportato nell' Allegato che forma parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente di autorizzare la spesa di € 9.800.000 sui seguenti capitoli:

UPB	Capitolo di spesa	Denominazione	Missione	Programma
4.4.1	911070	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N.31/09 ART.5 E 8	4	4
4.4.1	911080	INTERVENTI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO	4	1

- di dare atto che con apposita determinazione del Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca, da adottare entro il corrente esercizio finanziario, si procederà all'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento;

- di dare atto che alla liquidazione delle suddette somme si provvederà a seguito di autorizzazione da parte del competente Direttore di Dipartimento;
- di stabilire che gli Enti beneficiari presentino il rendiconto dei contributi assegnati per l'anno 2015 con il presente provvedimento, entro il 28.2.2016;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art. 6 e darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI - L.R. 31/09

ALLEGATO


	COMUNE	SERVIZIO DI MENSA	SERVIZIO DI TRASPORTO	SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	FACILITAZIONI DI VIAGGIO	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Capitolo 911070	CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE INF. PARITARIE Capitolo 911080
1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	28.344,00	-	-		28.344,00	4.036,00
2	ADELFA	26.215,00	3.000,00	-	2.000,00	31.215,00	-
3	ALBEROBELLO	17.770,00	2.400,00	-		20.170,00	4.036,00
4	ALTAMURA	155.504,00	13.200,00	-		168.704,00	20.182,00
5	BARI	389.196,00	316.884,00	51.463,00		757.543,00	92.835,00
6	BINETTO	-	390,00	-	1.000,00	1.390,00	-
7	BITETTO	10.116,00	3.600,00	-		13.716,00	5.045,00
8	BITONTO	132.912,00	16.600,00	-		149.512,00	15.136,00
9	BITRITTO	14.260,00	2.000,00	-		16.260,00	2.018,00
10	CAPURSO	19.080,00	-	-		19.080,00	-
11	CASAMASSIMA	53.816,00	2.000,00	-		55.816,00	-
12	CASSANO DELLE MURGE	32.112,00	3.600,00	2.018,00		37.730,00	4.036,00
13	CASTELLANA GROTTE	38.356,00	37.950,00	-		76.306,00	-
14	CELLAMARE	14.851,00	-	-		14.851,00	-
15	CONVERSANO	68.228,00	4.800,00	-		73.028,00	3.027,00
16	CORATO	83.333,00	7.200,00	-		90.533,00	20.182,00
17	GIOIA DEL COLLE	40.040,00	19.463,00	-		59.503,00	-
18	GIOVINAZZO	41.676,00	1.879,00	-		43.555,00	1.009,00
19	GRAVINA IN PUGLIA	120.456,00	11.600,00	-		132.056,00	22.200,00
20	GRUMO APPULA	13.140,00	2.000,00	-		15.140,00	-
21	LOCOROTONDO	20.400,00	9.700,00	-		30.100,00	-
22	MODUGNO	15.388,00	15.500,00	-		30.888,00	10.091,00
23	MOLA DI BARI	61.440,00	3.600,00	-		65.040,00	4.036,00
24	MOLFETTA	159.120,00	18.940,00	-		178.060,00	10.091,00
25	MONOPOLI	99.000,00	21.561,00	-		120.561,00	3.027,00
26	NOCI	46.272,00	4.800,00	-		51.072,00	1.009,00
27	NOICATTARO	61.712,00	15.900,00	-	5.000,00	82.612,00	8.073,00
28	PALO DEL COLLE	28.980,00	2.000,00	-	3.333,00	34.313,00	-
29	POGGIORSINI	5.976,00	2.000,00	-		7.976,00	1.009,00
30	POLIGNANO A MARE	43.890,00	6.000,00	-		49.890,00	-
31	PUTIGNANO	38.496,00	8.800,00	-		47.296,00	10.091,00
32	RUTIGLIANO	38.016,00	5.200,00	-		43.216,00	2.018,00
33	RUVO DI PUGLIA	52.848,00	16.000,00	-		68.848,00	11.100,00
34	SAMMICHELE DI BARI	14.336,00	1.000,00	-		15.336,00	-
35	SANNICANDRO DI BARI	4.920,00	2.000,00	-		6.920,00	2.018,00
36	SANTERAMO IN COLLE	38.696,00	21.403,00	-		60.099,00	5.045,00
37	TERLIZZI	41.104,00	10.000,00	-		51.104,00	8.073,00
38	TORITTO	14.040,00	5.000,00	-		19.040,00	1.009,00
39	TRIGGIANO	51.660,00	-	-		51.660,00	4.036,00
40	TURI	16.780,00	8.000,00	-		24.780,00	-
41	VALENZANO	21.816,00	21.963,00	-		43.779,00	6.054,00
	<b>Totale provinciale</b>	<b>2.174.295,00</b>	<b>647.933,00</b>	<b>53.481,00</b>	<b>11.333,00</b>	<b>2.887.042,00</b>	<b>280.522,00</b>
1	ANDRIA	140.000,00	49.200,00	-		189.200,00	52.472,00
2	BARLETTA	89.400,00	9.257,00	-		98.657,00	25.227,00
3	BISCEGLIE	111.960,00	5.400,00	-		117.360,00	11.100,00
4	CANOSA DI PUGLIA	95.416,00	4.800,00	-		100.216,00	9.082,00
5	MARGHERITA DI SAVOIA	16.992,00	13.000,00	-		29.992,00	3.027,00
6	MINERVINO MURGE	23.676,00	4.200,00	-		27.876,00	2.018,00
7	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	20.460,00	2.920,00	-		23.380,00	5.045,00



## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI - L.R. 31/09

ALLEGATO

	COMUNE	SERVIZIO DI MENSA	SERVIZIO DI TRASPORTO	SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	FACILITAZIONI DI VIAGGIO	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Capitolo 911070	CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE INF. PARITARIE Capitolo 911080
8	SPINAZZOLA	10.368,00	3.450,00	-		13.818,00	2.018,00
9	TRANI	48.414,00	35.950,00	-		84.364,00	-
10	TRINITAPOLI	8.720,00	6.440,00	-		15.160,00	5.045,00
	<b>Totale provinciale</b>	<b>565.406,00</b>	<b>134.617,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700.023,00</b>	<b>115.034,00</b>
1	BRINDISI	261.087,00	106.886,00	7.064,00		375.037,00	8.073,00
2	CAROVIGNO	39.282,00	3.600,00	-		42.882,00	-
3	CEGLIE MESSAPICA	44.693,00	4.400,00	-		49.093,00	2.018,00
4	CELLINO SAN MARCO	10.360,00	4.000,00	-		14.360,00	5.045,00
5	CISTERNINO	23.490,00	12.700,00	-		36.190,00	-
6	ERCHIE	22.392,00	7.120,00	-		29.512,00	-
7	FASANO	61.132,00	65.750,00	-		126.882,00	2.018,00
8	FRANCAVILLA FONTANA	83.520,00	9.500,00	-		93.020,00	3.027,00
9	LATIANO	28.142,00	3.000,00	-		31.142,00	2.018,00
10	MESAGNE	64.296,00	3.000,00	-		67.296,00	6.054,00
11	ORIA	9.610,00	2.000,00	-		11.610,00	4.036,00
12	OSTUNI	50.624,00	22.800,00	-		73.424,00	1.009,00
13	SAN DONACI	20.096,00	2.000,00	-		22.096,00	3.027,00
14	SAN MICHELE SALENTINO	12.880,00	1.000,00	-		13.880,00	-
15	SAN PANCRAZIO SALENTINO	23.368,00	1.100,00	-		24.468,00	1.009,00
16	SAN PIETRO VERNOTICO	11.400,00	10.140,00	-		21.540,00	2.018,00
17	SAN VITO NORMANNI	43.632,00	3.000,00	-		46.632,00	1.009,00
18	TORCHIAROLO	3.240,00	2.400,00	-		5.640,00	-
19	TORRE SANTA SUSANNA	35.856,00	4.400,00	-		40.256,00	-
20	VILLA CASTELLI	18.824,00	4.000,00	-		22.824,00	-
	<b>Totale provinciale</b>	<b>867.924,00</b>	<b>272.796,00</b>	<b>7.064,00</b>	<b>-</b>	<b>1.147.784,00</b>	<b>40.361,00</b>
1	ACCADIA	12.096,00	1.000,00	-		13.096,00	-
2	ALBERONA	2.304,00	2.000,00	-		4.304,00	-
3	ANZANO DI PUGLIA	3.156,00	1.100,00	-		4.256,00	-
4	APRICENA	36.140,00	3.300,00	-		39.440,00	-
5	ASCOLI SATRIANO	18.288,00	3.000,00	1.009,00		22.297,00	1.009,00
6	BICCARI	10.391,00	5.688,00	-		16.079,00	-
7	BOVINO	14.400,00	3.764,00	-		18.164,00	2.018,00
8	CAGNANO VARANO	20.736,00	2.100,00	-		22.836,00	-
9	CANDELA	9.852,00	1.100,00	-		10.952,00	1.009,00
10	CARAPELLE	11.808,00	1.100,00	-		12.908,00	6.054,00
11	CARLANTINO	813,00	1.000,00	-		1.813,00	-
12	CARPINO	4.000,00	1.100,00	-		5.100,00	-
13	CASALNUOVO MONTEROTARO	4.680,00	1.000,00	-		5.680,00	-
14	CASALVECCHIO DI PUGLIA	1.142,00	-	-		1.142,00	-
15	CASTELLUCCIO DEI SAURI	14.472,00	1.000,00	-		15.472,00	2.018,00
16	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2.100,00	1.000,00	-		3.100,00	-
17	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	1.600,00	1.250,00	-		2.850,00	-
18	CELENZA VALFORTORE	3.888,00	1.100,00	-		4.988,00	-
19	CELLE DI SAN VITO	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
20	CERIGNOLA	180.526,00	24.000,00	-		204.526,00	38.345,00
21	CHIEUTI	1.760,00	1.000,00	-		2.760,00	-
22	DELICETO	13.608,00	9.302,00	-		22.910,00	-
23	FAETO	3.708,00	1.100,00	-		4.808,00	-
24	FOGGIA	136.008,00	51.246,00	56.508,00		243.762,00	119.071,00



## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI - L.R. 31/09

ALLEGATO

	COMUNE	SERVIZIO DI MENSA	SERVIZIO DI TRASPORTO	SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	FACILITAZIONI DI VIAGGIO	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Capitolo 911070	CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE INF. PARITARIE Capitolo 911080
25	ISCHITELLA	7.427,00	2.609,00	-		10.036,00	1.009,00
26	ISOLE TREMITI	-	-	-		-	-
27	LESINA	3.960,00	-	-	1.000,00	4.960,00	-
28	LUCERA	37.121,00	40.000,00	-		77.121,00	11.100,00
29	MANFREDONIA	77.178,00	35.360,00	-	5.000,00	117.538,00	30.272,00
30	MATTINATA	12.960,00	-	-		12.960,00	-
31	MONTE SANT'ANGELO	19.680,00	6.000,00	-		25.680,00	-
32	MONTELEONE DI PUGLIA	6.912,00	1.100,00	-		8.012,00	-
33	MOTTA MONTECORVINO	720,00	-	-		720,00	-
34	ORDONA	8.400,00	1.000,00	-		9.400,00	-
35	ORSARA DI PUGLIA	8.136,00	2.200,00	-		10.336,00	2.018,00
36	ORTA NOVA	14.950,00	2.000,00	-		16.950,00	12.109,00
37	PANNI	4.288,00	1.000,00	-		5.288,00	-
38	PESCHICI	5.120,00	1.100,00	-		6.220,00	-
39	PIETRAMONTECORVINO	12.888,00	-	-		12.888,00	-
40	POGGIO IMPERIALE	3.600,00	1.000,00	-		4.600,00	-
41	RIGNANO GARGANICO	-	1.000,00	-		1.000,00	-
42	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2.880,00	1.100,00	-		3.980,00	-
43	RODI GARGANICO	6.264,00	1.200,00	-		7.464,00	-
44	ROSETO VALFORTORE	3.328,00	1.100,00	-		4.428,00	-
45	SAN GIOVANNI ROTONDO	48.240,00	4.800,00	-		53.040,00	11.100,00
46	SAN MARCO IN LAMIS	5.100,00	3.600,00	-		8.700,00	6.054,00
47	SAN MARCO LA CATOLA	2.808,00	1.000,00	-		3.808,00	-
48	SAN NICANDRO GARGANICO	13.536,00	1.200,00	-		14.736,00	5.045,00
49	SAN PAOLO DI CIVITATE	15.736,00	1.000,00	-		16.736,00	-
50	SAN SEVERO	113.148,00	2.200,00	-		115.348,00	14.127,00
51	SANT'AGATA DI PUGLIA	7.264,00	3.600,00	-		10.864,00	-
52	SERRACAPRIOLA	9.504,00	1.100,00	-		10.604,00	1.009,00
53	STORNARA	13.824,00	-	-		13.824,00	8.073,00
54	STORNARELLA	18.504,00	1.000,00	-		19.504,00	6.054,00
55	TORREMAGGIORE	20.376,00	6.390,00	2.018,00		28.784,00	12.109,00
56	TROIA	28.728,00	4.400,00	-		33.128,00	3.027,00
57	VICO DEL GARGANO	6.400,00	1.200,00	-		7.600,00	4.036,00
58	VIESTE	23.256,00	3.600,00	-		26.856,00	2.018,00
59	VOLTURARA APPULA	-	1.200,00	-	2.000,00	3.200,00	-
60	VOLTURINO	5.760,00	1.000,00	-		6.760,00	-
61	ZAPPONETA	7.040,00	1.000,00	-	5.000,00	13.040,00	-
	<b>Totale provinciale</b>	<b>1.082.512,00</b>	<b>254.309,00</b>	<b>59.535,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.410.356,00</b>	<b>298.684,00</b>
1	ACQUARICA DEL CAPO	10.944,00	1.000,00	-		11.944,00	2.018,00
2	ALESSANO	7.878,00	1.000,00	-		8.878,00	2.018,00
3	ALEZIO	11.945,00	2.000,00	-		13.945,00	2.018,00
4	ALLISTE	18.031,00	2.000,00	-		20.031,00	-
5	ANDRANO	7.524,00	1.000,00	-		8.524,00	2.018,00
6	ARADEO	15.640,00	1.000,00	3.027,00		19.667,00	-
7	ARNESANO	9.720,00	1.100,00	-		10.820,00	2.018,00
8	BAGNOLO DEL SALENTO	2.736,00	1.000,00	-		6.236,00	-
9	BOTRUGNO	4.480,00	1.000,00	-		5.480,00	-
10	CALIMERA	11.704,00	1.000,00	-		12.704,00	-
11	CAMPI SALENTINA	17.064,00	4.000,00	-		21.064,00	5.045,00



## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI - L.R. 31/09

ALLEGATO

	COMUNE	SERVIZIO DI MENSA	SERVIZIO DI TRASPORTO	SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	FACILITAZIONI DI VIAGGIO	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Capitolo 911070	CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE INF. PARITARIE Capitolo 911080
12	CANNOLE	1.946,00	2.400,00	-	2.000,00	6.346,00	-
13	CAPRARICA DI LECCE	2.880,00	1.000,00	-		3.880,00	-
14	CARMIANO	23.904,00	2.000,00	-		25.904,00	5.045,00
15	CARPIGNANO SALENTINO	5.544,00	2.000,00	-		7.544,00	-
16	CASARANO	30.140,00	2.000,00	4.036,00		36.176,00	2.018,00
17	CASTRI' DI LECCE	6.784,00	1.000,00	-		7.784,00	2.018,00
18	CASTRIGNANO DEI GRECI	5.650,00	1.000,00	-		6.650,00	1.009,00
19	CASTRIGNANO DEL CAPO	3.320,00	2.000,00	-		5.320,00	-
20	CASTRO	-	-	-		-	-
21	CAVALLINO	8.400,00	9.100,00	-		17.500,00	-
22	COLLEPASSO	8.335,00	1.000,00	-		9.335,00	2.018,00
23	COPERTINO	61.508,00	5.500,00	-		67.008,00	2.018,00
24	CORIGLIANO D'OTRANTO	12.024,00	1.100,00	-		13.124,00	3.027,00
25	CORSANO	9.728,00	1.000,00	-		10.728,00	-
26	CURSI	11.448,00	1.000,00	-		12.448,00	2.018,00
27	CUTROFIANO	14.384,00	2.000,00	-		16.384,00	2.018,00
28	DISO	2.952,00	1.000,00	-		3.952,00	1.009,00
29	GAGLIANO DEL CAPO	12.845,00	1.100,00	-		13.945,00	-
30	GALATINA	55.322,00	-	-		55.322,00	10.091,00
31	GALATONE	25.988,00	11.257,00	-		37.245,00	-
32	GALLIPOLI	25.320,00	2.925,00	-		28.245,00	-
33	GIUGGIANELLO	2.861,00	1.200,00	-	1.000,00	5.061,00	-
34	GIURDIGNANO	7.384,00	1.000,00	-		8.384,00	-
35	GUAGNANO	14.472,00	3.300,00	-		17.772,00	-
36	LECCE	96.560,00	55.500,00	15.136,00		167.196,00	31.281,00
37	LEQUILE	19.224,00	4.800,00	-		24.024,00	2.018,00
38	LEVERANO	46.174,00	7.013,00	-		53.187,00	4.036,00
39	LIZZANELLO	17.001,00	4.800,00	-		21.801,00	2.018,00
40	MAGLIE	21.824,00	2.000,00	-		23.824,00	-
41	MARTANO	13.248,00	1.000,00	-		14.248,00	2.018,00
42	MARTIGNANO	3.216,00	1.000,00	-		4.216,00	-
43	MATINO	15.984,00	-	-		15.984,00	2.018,00
44	MELENDUGNO	14.538,00	1.200,00	-		15.738,00	-
45	MELISSANO	14.976,00	2.000,00	-		16.976,00	2.018,00
46	MELPIGNANO	2.808,00	1.000,00	-		3.808,00	-
47	MIGGIANO	8.417,00	1.000,00	-		9.417,00	-
48	MINERVINO DI LECCE	-	-	-		-	-
49	MONTERONI DI LECCE	10.944,00	2.000,00	-		12.944,00	1.009,00
50	MONTESANO SALENTINO	5.544,00	1.000,00	-		6.544,00	-
51	MORCIANO DI LEUCA	2.880,00	1.496,00	-		4.376,00	1.009,00
52	MURO LECCESE	8.064,00	1.000,00	-		9.064,00	2.018,00
53	NARDO'	51.593,00	5.500,00	-		57.093,00	2.018,00
54	NEVIANO	6.528,00	1.000,00	-		7.528,00	-
55	NOCIGLIA	4.320,00	-	-		4.320,00	-
56	NOVOLI	7.200,00	3.000,00	-		10.200,00	2.018,00
57	ORTELLE	-	-	-		-	-
58	OTRANTO	20.664,00	3.264,00	-		23.928,00	2.018,00
59	PALMARIGGI	2.496,00	1.000,00	-		3.496,00	-
60	PARABITA	10.465,00	1.000,00	-		11.465,00	5.045,00



## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI - L.R. 31/09 ALLEGATO

	COMUNE	SERVIZIO DI MENSA	SERVIZIO DI TRASPORTO	SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	FACILITAZIONI DI VIAGGIO	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Capitolo 911070	CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE INF. PARITARIE Capitolo 911080
61	PATU'	4.584,00	1.000,00	-		5.584,00	-
62	POGGIARDO	14.256,00	1.000,00	-		15.256,00	3.027,00
63	PORTO CESAREO	14.016,00	8.190,00	-		22.206,00	2.018,00
64	PRESICCE	7.848,00	1.000,00	-		8.848,00	1.009,00
65	RACALE	17.338,00	4.800,00	-		22.138,00	-
66	RUFFANO	26.726,00	2.000,00	-		28.726,00	3.027,00
67	SALICE SALENTINO	14.483,00	3.000,00	-		17.483,00	3.027,00
68	SALVE	5.328,00	1.000,00	-		6.328,00	-
69	SAN CASSIANO	3.234,00	1.000,00	-		4.234,00	-
70	SAN CESARIO DI LECCE	19.500,00	2.000,00	-		21.500,00	2.018,00
71	SAN DONATO DI LECCE	5.700,00	1.100,00	-		6.800,00	-
72	SAN PIETRO IN LAMA	7.200,00	4.000,00	-		11.200,00	-
73	SANARICA	2.264,00	2.400,00	-	2.000,00	6.664,00	-
74	SANNICOLA	23.472,00	1.100,00	-		24.572,00	-
75	S. CESAREA TERME	16.560,00	20.000,00	-		37.732,00	-
76	SCORRANO	10.800,00	4.400,00	-		15.200,00	-
77	SECLI'	2.040,00	1.000,00	-		3.040,00	-
78	SOGLIANO CAVOUR	4.340,00	1.000,00	-		5.340,00	3.027,00
79	SOLETO	5.760,00	3.000,00	-		8.760,00	-
80	SPECCHIA	8.228,00	1.000,00	-		9.228,00	-
81	SPONGANO	9.994,00	1.000,00	-		10.994,00	2.018,00
82	SQUINZANO	22.464,00	4.120,00	-		26.584,00	2.018,00
83	STERNATIA	2.560,00	1.000,00	-		3.560,00	-
84	SUPERSANO	14.400,00	1.000,00	-		15.400,00	4.036,00
85	SURANO	3.096,00	-	-		3.096,00	-
86	SURBO	24.060,00	12.100,00	-		36.160,00	2.018,00
87	TAURISANO	28.510,00	2.000,00	-		30.510,00	-
88	TAVIANO	33.552,00	2.200,00	-		35.752,00	3.027,00
89	TIGGIANO	11.776,00	1.000,00	-		12.776,00	2.018,00
90	TREPUZZI	37.344,00	3.000,00	-		40.344,00	3.027,00
91	TRICASE	37.798,00	7.566,00	-		45.364,00	8.073,00
92	TUGLIE	6.400,00	2.000,00	-		8.400,00	-
93	UGENTO	21.382,00	9.100,00	-		30.482,00	4.036,00
94	UGGIANO LA CHIESA	7.548,00	5.440,00	-		12.988,00	-
95	VEGLIE	25.200,00	7.130,00	-		32.330,00	-
96	VERNOLE	17.050,00	5.016,00	-		22.066,00	6.054,00
97	ZOLLINO	2.808,00	1.000,00	-		3.808,00	-
	<b>Totale provinciale</b>	<b>1.395.092,00</b>	<b>302.217,00</b>	<b>22.199,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.728.180,00</b>	<b>161.444,00</b>
1	AVETRANA	13.003,00	3.500,00	-		16.503,00	-
2	CAROSINO	21.456,00	1.000,00	-		22.456,00	2.018,00
3	CASTELLANETA	20.644,00	6.000,00	-		26.644,00	-
4	CRISPIANO	14.904,00	3.600,00	-		18.504,00	2.018,00
5	FAGGIANO	8.208,00	1.200,00	-		9.408,00	-
6	FRAGAGNANO	9.936,00	2.000,00	-		11.936,00	2.018,00
7	GINOSA	45.248,00	13.192,00	-		58.440,00	3.027,00
8	GROTTAGLIE	45.304,00	6.000,00	-		51.304,00	8.073,00
9	LATERZA	22.044,00	3.300,00	-		25.344,00	2.018,00
10	LEPORANO	-	2.000,00	-		2.000,00	-
11	LIZZANO	20.592,00	3.300,00	-		23.892,00	5.045,00



## PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI - L.R. 31/09

ALLEGATO

	COMUNE	SERVIZIO DI MENSA	SERVIZIO DI TRASPORTO	SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI	FACILITAZIONI DI VIAGGIO	TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI Capitolo 911070	CONTRIBUTI ASSEGNATI SCUOLE INF. PARITARIE Capitolo 911080
12	MANDURIA	21.000,00	24.718,00	-		45.718,00	2.018,00
13	MARTINA FRANCA	46.920,00	66.945,00	-		113.865,00	7.064,00
14	MARUGGIO	12.273,00	1.000,00	-		13.273,00	-
15	MASSAFRA	4.004,00	7.700,00	-		11.704,00	7.064,00
16	MONTEIASI	6.240,00	1.000,00	-		7.240,00	3.027,00
17	MONTEMESOLA	8.064,00	3.000,00	-		11.064,00	-
18	MONTEPARANO	8.712,00	1.000,00	-		9.712,00	-
19	MOTTOLA	20.656,00	9.600,00	-		30.256,00	3.027,00
20	PALAGIANELLO	6.394,00	2.000,00	-		8.394,00	-
21	PALAGIANO	26.400,00	6.960,00	-		33.360,00	3.027,00
22	PULSANO	12.024,00	1.000,00	-		13.024,00	-
23	ROCCAFORZATA	4.824,00	2.000,00	-		6.824,00	-
24	SAN GIORGIO IONICO	51.104,00	5.720,00	-		56.824,00	12.109,00
25	SAN MARZANO DI S.G.	17.864,00	3.000,00	-		20.864,00	3.027,00
26	SAVA	37.510,00	1.000,00	-		38.510,00	2.018,00
27	STATTE	5.696,00	7.286,00	-		12.982,00	3.027,00
28	TARANTO	146.912,00	65.000,00	2.018,00		213.930,00	33.300,00
29	TORRICELLA *	11.640,00	1.000,00	-		12.640,00	1.030,00
	<b>Totale provinciale</b>	<b>669.576,00</b>	<b>255.021,00</b>	<b>2.018,00</b>	<b>-</b>	<b>926.615,00</b>	<b>103.955,00</b>
	<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>6.754.805,00</b>	<b>1.866.893,00</b>	<b>144.297,00</b>	<b>30.333,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

\* Al Comune di Torricella si assegnano € 21 in più per motivi di quadratura della somma

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2109

**Adesione al Network Nazionale della Biodiversità. Approvazione schema Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) firmata a Rio de Janeiro il 5/6/1992, ratificata dall'Italia con legge 124/1994, ha come scopo la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche;

La Direttiva 79/409/CEE e la Direttiva 92/43/CEE sono gli strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia della diversità biologica in Europa attraverso, rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi in un report completo, ogni sei anni alla stessa Commissione europea;

La conservazione della biodiversità si concretizza, non solo nelle azioni di tutela degli habitat, delle specie e degli ecosistemi, ma anche nella conoscenza, intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e dei loro habitat, attraverso un efficace monitoraggio del loro stato di conservazione, e nella divulgazione dei risul-

tati conseguiti, in modo da aumentare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica;

La Carta di Siracusa, sottoscritta al G8 Ambiente nell'Aprile 2009, riafferma gli impegni assunti dall'Italia in merito alla tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici da essa derivanti;

Nel 2010 l'Italia si è dotata, così come previsto dall'art. 6 della CBD, della Strategia nazionale per la biodiversità, che si pone come strumento d'integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di settore, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 ottobre 2010;

A ragione di ciò la suddetta intesa tra Stato e Regioni ha previsto l'istituzione di un Comitato Paritetico per la Biodiversità, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

Con D.M. 6 giugno 2011 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, è stato istituito il Comitato Paritetico, l'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di consultazione per dare piena attuazione alla Strategia Nazionale per la Biodiversità;

E' stato dato avvio alla realizzazione del Sistema Ambiente 2010, quale progetto di innovazione digitale del Paese nel settore della protezione della biodiversità, piattaforma di condivisione di dati, messa a punto per rispondere alla direttiva europea INSPIRE;

In data 21.12.2011 la Regione Puglia ha sottoscritto con il Ministero per l'Ambiente, la tutela del Territorio e del Mare il Protocollo d'intesa per l'avvio delle attività degli osservatori regionali per la Biodiversità in attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità;

Con DGR 538/2012 la Regione Puglia ha attribuito le funzioni di Osservatorio Regionale per la Biodiversità all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità del Servizio Assetto del Territorio, con funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio ambientale della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale;

CONSIDERATO che:

- la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) del MATTM sta realizzando un'azione integrata sulla biodiversità, attraverso la progettazione e la realizzazione di due strumenti previsti dalla citata Strategia Nazionale per la Biodiversità, il Portale Naturalitalia e il Network Nazionale della Biodiversità (di seguito NNB);
- è interesse del MATTM consentire l'accesso da parte di tutte le strutture che detengono dati sulla biodiversità al NNB, al fine di facilitare la produzione, la condivisione, la diffusione e l'aggiornamento dei dati di interesse;
- attraverso il NNB, il MATTM e gli Enti che aderiscono all'iniziativa sono in grado di catalogare i set di dati territoriali esistenti sul tema della Biodiversità, consentire l'interoperabilità dei set di dati ad ogni livello, coordinare i soggetti al van i livelli di amministrazione;
- il MATTM assolve il coordinamento, come Ente Centrale, degli Enti partecipanti o analogamente interessati a partecipare con pari dignità all'interno del NNB;
- il NNB ed il suo Web-GIS non hanno il fine di subentrare ad analoghe e precedenti strutture similari, ma di integrarsi con le stesse per potenziarne il servizio finale;
- la Regione ha un ruolo istituzionale di primo piano per quanto concerne la produzione, la raccolta e la gestione di dati sul tema della Biodiversità, che costituiscono informazioni di riferimento per le Amministrazioni Locali, gli Enti e le Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
- la Regione condivide l'obiettivo del NNB di condivisione, consultazione, integrazione e aggiornamento dei dati;
- la Regione intende aderire al NNB come Focal Point ed, in particolare, si impegna a garantire la costruzione di un nodo del Network, secondo il protocollo BioCASE/GeoCASE e a garantire la conservazione e l'efficiente gestione dei dati; si rende inoltre disponibile a supportare tecnicamente i contributori qualora non siano in grado di rendere autonomamente interoperabile il proprio database e a rendere disponibile il proprio server per l'upload degli stessi database e nelle attività di controllo e pulizia dei dati attraverso l'utilizzo delle corrette procedure;
- la Regione intende rendere disponibili i propri dati e metadati sulla Biodiversità, tramite soluzioni di interfacciamento con i sistemi del NNB, secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia di Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione ed in linea con le soluzioni individuate dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni (previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal Comitato Tecnico Scientifico del Network, istituito per il controllo dei dati del sistema;
- la disponibilità di dati aggiornati, georeferenziati e prontamente disponibili costituisce lo strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della Biodiversità e consente un più agevole e spedito monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati;
- la normativa comunitaria e internazionale richiede la rendicontazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati e che ciò implica la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di dati aggiornati e georeferenziati;
- attraverso il NNB è possibile condividere i dati messi a disposizione dai van i Enti, senza il trasferimento fisico dei dati, al pari del Geoportale Nazionale, divenendo una rete di dati collegati via web mediante standard e protocolli condivisi per assicurare la compatibilità e l'interoperabilità dei dati e dei servizi;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa per l'adesione della Regione Puglia al NNB del MATTM come Focal Point, allegato al presente atto;

Tutto quanto sopra considerato

si propone alla Giunta l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa per l'adesione della Regione Puglia al NNB del MATTM come Focal Point, il cui schema è parte integrante del presente provvedimento;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Anna Maria Curcuruto;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e dalla Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

DI APPROVARE tutto quanta premesso;

DI APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa con il MATTM, parte integrante del presente provvedimento, finalizzato all'adesione della Regione Puglia al NNB del MATTM come Focal Point;

DI DARE MANDATO al dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità di curare tutti gli aspetti amministrativi e operativi, ivi inclusa la sottoscrizione del predetto Protocollo d'intesa, per la realizzazione delle finalità descritte in narrativa;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito Internet della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

di notificare il presente provvedimento al MATTM.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



*Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare*



**REGIONE  
PUGLIA**

IL PRESENTE ALLEGATO  
CONSTA DI N. 8 FACCIATE

IL DIRIGENTE  
del Servizio Assetto del Territorio  
(Ing. Francesca PACE)

## Protocollo di Intesa per l'adesione al Network Nazionale della Biodiversità

### TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (di seguito denominato "MAITM"), via Cristoforo Colombo 44, Roma, (C.F. 97240370581), legalmente rappresentato nella persona di ..... in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.

### E

Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio, via Gentile 52, Bari, Codice Fiscale 80017210727, nella persona di ..... in qualità di Dirigente del Servizio Parchi e tutela della biodiversità, d'ora in avanti Regione.

### VISTO

- la Legge del 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'Ambiente cui attribuisce specifiche competenze per assicurare, in un quadro organico, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
- la Convenzione sulla Diversità Biologica sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia il 14 febbraio 1994 con Legge n. 124;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003, recante previsioni di sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" modificato ed integrato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n.159, e dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e dal D.L. 13 agosto 2011, n.138;




- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e sue ss.mm.ii.;
- la Direttiva della Comunità Europea 2007/2/EC del 14 marzo 2007 “Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE);
- la Direttiva n. 2/2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale;
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 327, che autorizza il MATTM alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche;
- il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività” (GU 21/6/2008 n.44), previste dall’art. 71 comma 1-BIS del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 recante il “Codice della PA Digitale”;
- il Regolamento (CE) N. 1205/2008 della commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati;
- la pubblicazione da parte del CNIPA del Regolamento “Repertorio Nazionale dei dati Territoriali” e delle specifiche tecniche dello stesso, versione 1.0, del 2 aprile 2009 – Linee guida per l’applicazione dello Standard ISO 19115 Geographic Information Metadata;
- il Contratto del 30/12/2009 Rep. N° 156 per aggiudicazione dell’Appalto: *Servizi di progettazione tecnica del Sistema Ambiente 2010, realizzazione del CHM sulla biodiversità, servizi redazionali, costituzione del Network Nazionale della Biodiversità (NNB), servizi di consulenza specialistica e fornitura software accessoria ai servizi predetti*, sottoscritto con l’ATS IGEAM DD S.r.l. (mandataria) diretta e coordinata da ALTRAN ITALIA SPA, con sede legale e sede operativa in Roma 00185 - Via Goito 52 - Vitrociset S.p.A. (mandante) con sede legale in Roma 00138 - Via Salaria n. 1027 - Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” con sede in Roma 00185 P.le Aldo Moro, 5 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia con sede in Roma, 00173 - Via Orazio Raimondo n. 18,
- il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;
- l’art. 3, comma 2 del medesimo D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che definisce il MATTM autorità competente per l’attuazione del decreto stesso;
- l’art. 8, comma 1 del medesimo Decreto, in cui il PCN assume la denominazione di “Geoportale Nazionale” che sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema Cartografico Cooperativo – Portale Cartografico Nazionale;
- l’art. 9 del Decreto Legge 179/2012 che definisce l’accesso e il riuso della dell’informazione prodotta dalla Pubblica amministrazione;



- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 244 definitivo) "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" del 3 maggio 2011;
- il D.M. 6 giugno 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Istituzione del Comitato paritetico per la biodiversità, dell'Osservatorio Nazionale per la biodiversità e del Tavolo di consultazione";
- il D.M. 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale", "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici", "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso" e "Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000";
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed, in particolare, quelli relative all'agenda digitale italiana;

### PREMESSO

- che la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) del MATTM sta realizzando un'azione integrata sulla Biodiversità, attraverso la progettazione e la realizzazione di due strumenti previsti dalla citata Strategia Nazionale per la Biodiversità, il Portale NaturaItalia e il Network Nazionale della Biodiversità (di seguito NNB);
- che la disponibilità dei dati sul tema della biodiversità consente una più agevole e spedita attuazione dell'analisi e gestione delle aree pregiate e/o a rischio, con un notevole ausilio nell'attività di pianificazione e programmazione degli interventi a fronte anche di una consistente economia di risorse disponibili;
- che il MATTM, all'interno del Progetto *Sistema Ambiente 2010 - Network Nazionale della Biodiversità*, ha affidato all'A.T.S. Igeam D.D. S.r.l. (mandataria), Vitrociset S.p.A. (mandante), Università degli Studi di Tor Vergata (mandante), Università degli Studi "Sapienza" di Roma (mandante), la realizzazione di un sistema di gestione e condivisione dei dati e degli archivi sul tema della biodiversità, basato su tecnologia Web-GIS;
- che le informazioni presenti sia sul "Geoportale Nazionale", sia sul Web-GIS del Progetto *Sistema Ambiente 2010 - Il Network Nazionale della Biodiversità* costituiscono una banca dati ai sensi degli articoli della legge 22 aprile 1941 n. 633, del D.L. 6 maggio 1999 n. 169 e della Legge 21 maggio 2004 n. 128 e pertanto regolata e disciplinata da detta normativa;
- che il MATTM, recependo le indicazioni della Direttiva 2007/2/CE INSPIRE, si è voluto dotare di una infrastruttura tecnica e tecnologica capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni geografiche sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale, denominata *Network Nazionale della Biodiversità (NNB)*, costituita dal Web-GIS di cui sopra e



dalla connessa rete di Centri di Eccellenza, Focal Point ed Enti Cooperanti presso strutture pubbliche di rilievo sul tema della biodiversità;

- che il MATTM, con il Portale NaturaItalia e il NNB, ha realizzato anche un'architettura di sistema idonea a supportare la creazione e la gestione di un sistema cartografico cooperante e di Sistemi Informativi Geografici mediante l'utilizzo di un'infrastruttura di interfacciamento e di distribuzione di dati geo-topo-cartografici, territoriali, ambientali tra il portale ed un network di nodi periferici, progettata per garantire una consultazione ed integrazione efficiente di dati e informazioni geospaziali e tabellari eterogenee, senza che avvenga il trasferimento fisico dei dati stessi che risiederanno sempre presso l'Ente Cooperante che ne detiene i diritti legali;
- che è interesse del MATTM consentire l'accesso da parte di tutte le strutture che detengono dati sulla biodiversità al NNB, al fine di facilitare la produzione, la condivisione, la diffusione e l'aggiornamento dei dati di interesse;
- che attraverso il NNB, il MATTM e gli Enti che aderiscono all'iniziativa sono in grado di catalogare i set di dati territoriali esistenti sul tema della Biodiversità, consentire l'interoperabilità dei set di dati ad ogni livello, coordinare i soggetti ai vari livelli di amministrazione;
- che il MATTM assolve il coordinamento, come Ente Centrale, degli Enti partecipanti o analogamente interessati a partecipare con pari dignità all'interno del NNB;
- che il NNB ed il suo Web-GIS non hanno il fine di subentrare ad analoghe e precedenti strutture similari, ma di integrarsi con le stesse per potenziarne il servizio finale;

### CONSIDERATO

- che ai dati pubblicati in interoperabilità saranno applicate le regole contenute nel documento di Data Policy del NNB;
- che i testi, le immagini, i filmati e le grafiche del sito resteranno di proprietà esclusiva del MATTM e dei terzi cooperanti, protetti dalle leggi internazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi e ne sarà vietata qualsiasi appropriazione;
- che non sarà consentito copiare, decodificare, decompilare, disassemblare, tradurre o modificare in toto o in parte le immagini, o creare materiale derivato da esse. Non sarà altresì consentito cedere a nolo, divulgare, pubblicare, vendere, assegnare, concedere in leasing, concedere in licenza a terzi, commercializzare oppure trasferire le immagini o parti di esse, o utilizzarle in modo differente rispetto a quanto espressamente autorizzato;
- che i software usati per il funzionamento del Web-GIS sono di proprietà esclusiva del MATTM e quelli della sezione BioCASE/GeoCASE sono *open source*, ma gli utenti registrati saranno obbligati a non decompilare, copiare o imitare (per il Web-GIS) detti software, salvo il suo normale uso per la messa in interoperabilità dei dati;
- che la Regione ha un ruolo istituzionale di primo piano per quanto concerne la produzione, la raccolta e la gestione di dati sul tema della Biodiversità, che costituiscono informazioni di riferimento per le Amministrazioni Locali, gli Enti e le Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;



- che la Regione condivide l'obiettivo del NNB di condivisione, consultazione, integrazione e aggiornamento dei dati;
- che la Regione intende aderire al NNB come Focal Point;
- che la Regione intende rendere disponibili i propri dati e metadati sulla Biodiversità, tramite soluzioni di interfacciamento con i sistemi del NNB, secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia di Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione ed in linea con le soluzioni individuate dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni (previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal Comitato Tecnico Scientifico del Network, istituito per il controllo dei dati del sistema;
- che la disponibilità di dati aggiornati, georeferenziati e prontamente disponibili costituisce lo strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della Biodiversità e consente un più agevole e spedito monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati;
- che la normativa comunitaria e internazionale richiede la rendicontazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati e che ciò implica la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di dati aggiornati e georeferenziati;
- che attraverso il NNB è possibile condividere i dati messi a disposizione dai vari Enti, senza il trasferimento fisico dei dati, al pari del Geoportale Nazionale, divenendo una rete di dati collegati via web mediante standard e protocolli condivisi per assicurare la compatibilità e l'interoperabilità dei dati e dei servizi;

## SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### Art. 2 - Oggetto

Il MATTM e la Regione sin da ora si impegnano a condividere, senza alcun onere aggiuntivo per le parti, dati sulla biodiversità cartografici, tabellari, cartacei in proprio possesso ed i futuri aggiornamenti, nel rispetto della proprietà dei dati, mantenendo invariati i diritti legali sugli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a cooperare per vagliare proposte di miglioramento dell'architettura delle strutture informative e dei dati, con la prospettiva di promuovere l'interscambio dei dati nel NNB, coniugando il fabbisogno di qualità dei dati e la necessità di diffusione, rispettando i principi di sussidiarietà e garantendo la possibilità di aggiornamento ai soggetti che mettono a disposizione i dati.

Le Parti promuovono la condivisione della programmazione delle eventuali attività di aggiornamento dei dati e di ulteriori attività congiunte di reciproco interesse, nel rispetto delle specifiche tecniche previste.

### Art. 3 - Compiti del MATTM



Il MATTM mette a disposizione della regione dati, informazioni e moduli per acquisire i metadati resi disponibili.

Il MATTM ritiene opportuno che la Regione partecipi al NNB e ai dati in esso contenuti tramite Cooperazione e che integri i propri dati con quelli presenti nel NNB per le proprie attività istituzionali, secondo le modalità fissate per l'utilizzo del sistema e senza sovrapposizioni con l'interoperabilità con il Geoportale Nazionale.

Il MATTM mette a disposizione della Regione i supporti software necessari, senza che questo comporti alcun onere a carico della Regione.

#### **Art. 4 – Compiti della REGIONE**

La Regione si impegna a fornire i propri dati e meta-informazioni sugli strati cartografici prodotti nei sistemi informativi di propria competenza, nel rispetto dei vincoli di tutela e privacy esistenti sui beni rappresentati e garantendone proprietà, validità e validazione, per la pubblicazione tramite sistema cooperante in qualità di

- Centro di Eccellenza
- Focal Point
- Ente Cooperante

La Regione si impegna a verificare la conformità dei propri dati al modello ed ai requisiti definiti per il NNB. Laddove venissero riscontrate difformità, concorderà con il MATTM le modalità per procedere alle opportune modifiche;

la Regione si impegna a fornire i propri metadati, secondo l'apposito format messo a disposizione sul sistema e in conformità con gli standard CNIPA/DigitPA e le specifiche INSPIRE;

la Regione si impegna ad indicare al MATTM idonee figure all'interno della propria struttura come riferimenti operativi per l'attività di cooperazione;

la Regione qualora sopraggiungano esigenze organizzativo/amministrative che impediscano di far fronte agli impegni derivanti dalla presente convenzione, si riserva, previa comunicazione, di sospendere o interrompere la fornitura delle proprie meta-informazioni, senza che da ciò possa derivare alcun pregiudizio in capo alla stessa;

la Regione in qualità di

x Focal Point si impegna a garantire la costruzione di un nodo del Network, secondo il protocollo BioCASE/GeoCASE e a garantire la conservazione e l'efficiente gestione dei dati; si rende inoltre disponibile a supportare tecnicamente i contributori qualora non siano in grado di rendere autonomamente interoperabile il proprio database e a rendere disponibile il proprio server per l'upload degli stessi database e nelle attività di controllo e pulizia dei dati attraverso l'utilizzo delle corrette procedure;

la Regione si impegna a collaborare con le strutture esterne al Ministero che supportano il MATTM nella gestione e nella costruzione del NNB.

#### **Art. 5 - Vincoli nell'utilizzo di dati protetti da copyright**

Le condizioni di vincoli e restrizioni derivanti dall'uso di dati protetti da copyright sono regolate dal documento di data policy che è parte integrante di questo Protocollo.



#### **Art. 6 - Costi**

Il Protocollo d'intesa è stipulato a titolo gratuito.

#### **Art. 7 - Durata e decorrenza**

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 3 (tre) anni dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. L'eventuale rinnovo deve essere chiesto per iscritto con congruo anticipo prima della scadenza da entrambe le Parti indifferentemente e, per avere effetto, deve essere accettato, sempre per iscritto, dall'altra Parte.

#### **Art 8 - Obbligo delle Parti**

Le parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

#### **Art. 9 – Controversie**

Per ogni controversia derivante dalla mancata osservazione degli accordi sottoscritti nel presente Protocollo, le Parti rimettono l'esclusiva competenza, ai fini del giudizio, al Foro di Roma.

#### **Art. 10 – Nomina dei referenti**

Le Parti si impegnano a designare un referente delle attività del presente Protocollo d'Intesa, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra Parte entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

#### **Art. – 11 Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..

La Regione, sottoscrivendo il presente Protocollo d'Intesa, autorizza, al solo fine di pubblicizzare l'esistenza e la titolarità del dato, alla pubblicazione delle seguenti informazioni: nome e tipologia del dato/collezione, Titolare/Referente (Nome e Cognome), Ente, indirizzo, telefono, e-mail.

#### **Art. – 12 Recesso**

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni con raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 13 - Domicilio**



Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- il MATTM presso la propria sede sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44;
- la Regione presso la sede sita in via Gentile 52

Li.....



**Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Per la Regione**

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 5 e 11, del presente Protocollo d'Intesa, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

**Per la Regione**

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2110

**Comune di Altamura(BA)SS 96 Barese-Ammodernamento e adeguamento alla sezione tipo B del CdS del tratto compreso tra fine Variante Altamura e inizio Variante Toritto: modifica Svincolo Pescariello. Attestazione di Compatibilità Paesaggistica(art. 5.04 NTA PUTT/P) con efficacia di Autorizzaz. Paesaggistica (art. 146 DLgs 42/2004).**

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:

- la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
- l'art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che le opere di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle NTA del PUTT/P siano sottoposte a "verifica di compatibilità paesaggistica", per l'ottenimento dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica";
- l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
- La DGR n. 1981 del 22/10/2013

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Con nota prot. n. 20552 del 03/07/2015, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. A00\_145-7227 del 22/07/2015, ANAS SpA ha trasmesso gli elaborati relativi al nuovo progetto dello Svincolo Pescariello e, precisamente:

1. Planimetria di progetto complanari e rampe di svincolo; progetto esecutivo modificato
2. Planimetria di progetto complanari e rampe di svincolo; quadro di raffronto.

(Iter e descrizione intervento proposto)

La Regione Puglia con nota prot. n. A00145/9960 del 11/11/2013, facendo seguito alla DGR n. 1981 del 22/10/2013 relativa all'Autorizzazione Paesaggistica dell'intervento in oggetto, ha trasmesso ad ANAS e al Ministero dell'Ambiente la Variante autorizzata con la DGR, adottando, per lo svincolo di Pescariello, una soluzione differente a quella approvata successivamente dal Ministero con determina direttoriale DVA-2013- 0027916 del 02/12/2013 (aggiunta di una rampa di collegamento tra un ramo di svincolo denominato SV2 RAMO1 e l'attuale piazzale antistante la fermata di Pescariello in luogo del sottopasso ciclo-pedonale da eliminare previsto in progetto).

Con nota prot. n. CBA-0023419-P del 10/07/2014, ANAS ha presentato istanza di revisione della prescrizione della DGR n. 1981 del 22/10/2013 in merito allo svincolo di Pescariello.

Successivamente USTIF, con nota prot. n. 2055 del 03/11/2014, ha rilasciato il proprio assenso all'esecuzione dei lavori limitatamente agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, a condizione che venissero ottemperate alcune prescrizioni, che condurrebbero ad una revisione dello svincolo simile a quella derivante dalle prescrizioni di cui alla citata DGR:

"A. eliminazione dell'attraversamento carrabile a raso sulla linea ferroviaria pro tetta da can cello;

B. realizzazione di un accesso carrabile diretto con il piazzale esterno della stazione di Pescariello per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso e al personale aziendale;

C. realizzazione di un marciapiede lungo la seconda linea della stazione di Pescariello secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dalle FA L;

D. eliminazione del sottopasso ferroviario ciclo-pedonale".

Con nota prot. n. 13546 del 20/11/2014 sono stati convocati ANAS SpA, l'Ente Parco Alta Murgia, il Comune di Altamura, FAL e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio una riunione, in data 25/11/2014, ponendo all'ordine del giorno, tra gli altri, le problematiche relative allo svincolo di Pescariello.

Come da verbale di suddetta riunione prot. n. 14102 del 04/12/2014, si è convenuto di considerare "auspicabile la soluzione prospettata nella DGR, ovvero l'inserimento di una rampa di collegamento

tra il ramo di svincolo denominato SV2 RAMO1 e l'attuale piazzale antistante la fermata di Pescariello, con l'integrazione della realizzazione di un marciapiede lungo la seconda linea della stazione di Pescariello e l'eliminazione dell'attraversamento carrabile a raso sulla linea ferroviaria protetto da cancello, come richiesto da USTIF con nota prot. n. 2055 del 03/11/2014". Si è convenuto, inoltre, "sull'opportunità che ANAS produca nuovo elaborato progettuale adeguato a quanto sopra, che sarà sottoposto alla condivisione degli enti qui rappresentati".

Con nota prot. n. 20552 del 03/07/2015, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con con n. A00\_145-7227 del 22/07/2015, ANAS SpA ha trasmesso gli elaborati relativi al nuovo progetto dello Svincolo Pescariello, oggetto della presente valutazione.

L'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio regionale, con nota prot. n. 9249 del 28/09/2015, ha trasmesso alla competente Soprintendenza la relazione illustrativa ex art. 146 comma 7 del D.lgs. 42/2004.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province Foggia, Bat e Bari, con nota prot. n. 6172 del 30/10/2015, acquisita al prot. regionale con n. 10699 del 06/11/2015, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, allegato alla presente.

(Tutele paesaggistiche)

#### **Vincoli ministeriali**

Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004, Lettera F "Parco Nazionale dell'Alta Murgia".

#### **Istruttoria rapporti con il PUTT/P**

Per quanto attiene i rapporti del progetto con il PUTT/P, si rappresenta quanto segue.

#### **Ambiti Territoriali Estesi**

L'area d'intervento ricade in ATE di tipo C (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

#### **Ambiti Territoriali Distinti**

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'intervento ricade nell'area di pertinenza di una componente botanico-vegetazionale denominata "Beni naturalistici", ed in particolare del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (DPR n. 18 del 10.03.2004), sottoposto alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P e alle tutele di cui alla lettera F dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004;
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari beni storicoculturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico.

#### **Istruttoria rapporti con il PPTR**

Considerato che le NTA del vigente PPTR (approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015), all'art. 106 comma 2, prevedono che "per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica ove richiesta", per il progetto in oggetto resta ferma la valutazione effettuata in base all'istruttoria rapporti con il PUTT/P riportata nella DGR n. 1981 del 22/10/2013. Ad ogni buon conto, per completezza d'istruttoria, si fa riferimento altresì all'interessamento di aree tutelate dal PPTR.

#### **Struttura idro-geo-morfologica**

L'intervento non interessa beni né ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica.

#### **Struttura ecosistemica e ambientale**

- Beni paesaggistici: l'intervento, interessa un bene paesaggistico, in particolare il bene tutelato ai sensi dell'art. 142, lett. F, del D.Lgs. n. 42/2004 "Parchi e riserve" (Parco Nazionale "Alta Murgia"), disciplinato dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'intervento interessa "Siti di Rilevanza naturalistica" SIC-ZPS "Alta Murgia" disciplinati dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR.

### Struttura antropica e storico-culturale

L'intervento non interessa beni né ulteriori contesti paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, si rappresenta che la reintroduzione del tratto stradale denominato "ramo di svincolo denominato SV2 RAM01" e "l'eliminazione del sottopasso ciclopedonale" risultano conformi a quanto stabilito nella riunione del 25/11/2014 (cfr. verbale trasmesso con nota prot. n. 14102 del 04/12/2014) e conforme alla soluzione prospettata nella DGR n. 1981 del 22/10/2013, con cui è stata già rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica per il relativo progetto.

Pertanto per tale intervento si attesta la conformità a quanto già autorizzato con il suddetto provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, l'introduzione del marciapiede lungo la seconda linea della stazione di Pescariello denominato "SV2 collegamento pedonale parcheggio banchina" richiesto da USTIF con nota prot. n. 2055 del 03/11/2014 e introdotto nella presente variante progettuale, si ritiene che tali opere, insistendo in un'area ferroviaria già trasformata, non incidano significativamente sull'assetto paesaggistico delle aree interessate, risultando quindi compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste per il contesto di riferimento.

Considerato, inoltre, che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province Foggia, Bari e Bat con nota prot. n. 6172 del 30/10/2015, acquisita al prot. regionale con n. 10699 del 06/11/2015 ed allegato alla presente, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ovvero il proprio "assenso al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 [...] alle medesime condizioni espresse da codesto Ufficio Regionale", "considerato che l'introduzione del marciapiede lungo la seconda linea della stazione di Pescariello [...] non incide significativamente nell'assetto paesaggistico delle aree interessate, risultando quindi compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle valenze paesaggistico-ambientali del luogo", si ritiene di poter rilasciare l'Atte-

stazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con efficacia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per l'intervento in oggetto, alle condizioni espresse nel successivo paragrafo.

(Conclusioni e prescrizioni)

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con efficacia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per l'intervento per l'intervento di introduzione del marciapiede lungo la seconda linea della stazione di Pescariello denominato "SV2 collegamento pedonale parcheggio banchina" in quanto non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del luogo e non contrasta con norme di tutela del PUTT/P nonché dell'approvato PPTR.

Ciò a condizione che tale marciapiede sia realizzato con materiali tradizionali (pietra, masselli autobloccanti, ecc.) e cromie che si accordino con il contesto paesaggistico di riferimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico, inoltre, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con efficacia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con le suddette prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie

sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per il progetto "SS 96 Barese - Ammodernamento e adeguamento alla sezione tipo B del CdS del tratto compreso tra fine Variante Alta-

mura e inizio Variante Toritto: integrazioni Svincolo Pescariello trasmesse con nota prot. n. 20552 del 03/07/2015" nel Comune di Altamura (BA), l'Attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P con efficacia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni" del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE a cura della Sezione Assetto del Territorio il presente provvedimento unitamente agli elaborati in formato digitale:

- ad ANAS SpA;
- al Sig. Sindaco del Comune di Altamura (BA);
- all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- alla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

MODULARIO  
B. C. - 255

MOD. 304



*Ministero dei Beni e delle attività culturali  
e del turismo*

Soprintendenza Belle arti e paesaggio  
per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia  
Bari



REGIONE PUGLIA  
Ufficio Attuazione pianificazione  
paesaggistica  
Via Gentile, 52  
Bari

Prot. 6172  
del 30.10.2015  
Cl. 340402/166.1

Risposta al Foglio del 25.09.2015...

Dim. .... Tot. .... 10000

Oggetto : **Altamura (Ba)** – ss. 96 Barese : Svincolo Pescariello -Variante di Altamura e inizio Variante di Toritto – II stralcio dal km. 84+154 al km. 94+040. Trasmissione relazione illustrativa ai sensi dell'ex art.146 co.7 del D.Lgs.42/04 : integrazioni relative allo svincolo Pescariello trasmesse con nota n. 20552 del 03.07.2015.

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
IL PRESENTE ATTO CONSTA  
DI N° 1 (una) FACCIATTA

E, p.c.

ANAS Spa  
Viale Einaudi,15  
Bari

IL DIRIGENTE  
del Servizio Assetto del Territorio  
(Ing. Francesca PACE)

Ente Parco Nazionale  
dell'Alta Murgia  
via Firenze, 10  
70024 Gravina in Puglia

In riferimento alla questione in oggetto, per il rilascio del parere di competenza della scrivente, presa visione della relazione illustrativa e della proposta di provvedimento formulata da codesto Ufficio regionale di Attuazione e Pianificazione Paesaggistica, si comunica quanto segue.


Considerato che l'introduzione del marciapiede lungo la seconda linea della stazione di Pescariello, in variante a quanto già autorizzato con DGR. N. 1981 del 22.10.2013, non incide significativamente nell'assetto paesaggistico delle aree interessate, risultando quindi compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle valenze paesaggistico – ambientali dei luoghi, questa Soprintendenza esprime il proprio assenso al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e dell'art. 8 del PPTR, alle medesime condizioni espresse da codesto Ufficio Regionale .

Il Responsabile del procedimento

Arch. G. Tesco

Il Soprintendente

Arch. Carlo Birrozzi



- Castello Svevo-Piazza Federico II n. 4 – 70122 BARI – Tel. 080 5286111-  
- Ex Convento di San Francesco della Scarpa – Via Pier l'Eremita n. 25 – 70122 BARI – Tel. 080 5285231

E mail: [sbeap-ba@beniculturali.it](mailto:sbeap-ba@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it)  
Sito web: [www.sbap-ba.beniculturali.it](http://www.sbap-ba.beniculturali.it)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2112

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 95/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 66 p.lle 1599 e 1600 (entrambe ex p.lla 23).**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

"Con deliberazione n. 92 del 28.11.2011, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 32346 del 15.12.2011, acquisita al prot. n. 14664 del 21.12.2011, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei terreni di uso civico individuati in catasto al Fig. 66 ex particella 23, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

L'Amministrazione comunale al riguardo, rilevato che le aree in questione sono state oggetto di interventi di mutamenti di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 32346/2011 la richiesta dell'interessato comprensiva della relazione tecnica, stralcio catastale, relazione peritale e documentazione fotografica ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di aree civiche che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreni agrari.

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che le aree in questione ricadono in zona agricola speciale E1 normale del vigente P.R.G. e che in particolare sono interessate dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Turi Giovanni,

due distinte porzioni della ex p.lla 23 del Fig. 66 per un totale complessivo di Ha 0.04.40.

Con detta deliberazione di C.C. n. 92/2011 1 Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998; a tale deliberazione di C.C. non stata allegata una planimetria idonea alla univoca identificazione dei terreni coinvolti e pertanto, rilevato altresì che le aree interessate ricadono nella p.lla 1425 (derivante da frazionamenti della ex p.lla 23), il Servizio Urbanistica regionale, con nota prot. n. 8378 del 04.11.2014, ha chiesto la specificazione catastale delle aree interessate, rappresentando la necessità di richiedere per le stesse aree l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927, ed inoltre contestualmente ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014, inviato con nota prot. n. 17262 del 05.12.2014 ed acquisito al prot. n. 9579 del 11.12.2014, come di seguito riportato:

*"esprime parere favorevole di congruità", precisando altresì che "Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione".*

Con nota prot. n. 14049 del 26.05.2015, acquisita al prot. n. 4787 del 17.06.2015, il Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto per le aree interessate l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 ed ha inoltrato il Tipo di Frazionamento dei terreni in questione approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2015/110135 del 18.05.2015.

Si rileva, preliminarmente, che i terreni oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all'alienazione, derivano da frazionamenti della p.lla 1425, a sua volta derivante da frazionamenti delle originarie p.lle 23 e 103; detta originaria p.lla 23, in particolare, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, gravata da uso civico, per cui il suddetto Tipo di Frazionamento riporta l'esito dell'aggiornamento censuario della p.lla 1425, come di seguito riportato:

Particella interessata dal frazionamento (derivante dalla ex p.lla 23)	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
1425	37.85.47	1425	37.81.07
		1599	0.02.69
		1600	0.01.71

Dall'esame di tale documentazione, si rileva quanto segue:

1. le particelle effettivamente interessate dalla richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria sono le p.lle 1599 e 1600 derivanti dal frazionamento della p.lla 1425;

2. la rimanente porzione della particella 1425 di Ha 37.81.07, costituisce, viceversa, "superficie residua" non oggetto della richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria, e che pertanto dovrà essere conservata al demanio civico per la porzione derivante da frazionamenti della originaria p.lle 23.

La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in considerazione limitatamente alle particelle di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare per le sole p.lle 1599 e 1600.

Preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all'art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 92/2011, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione dei terreni di cui al sopra riportato punto 1), individuati, anche per effetto del detto ultimo frazionamento catastale, nelle p.lle 1599 (di Ha 0.02.69) e 1600 (di Ha 0.01.71) del Fg. 66 per una superficie complessiva di Ha 0.04.40 e tenuto conto, altresì, del verbale n. 7 del 18.11.2014 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 92/2011, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione dei terreni di cui al sopra riportato punto 1), previa assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 40 lettera "dr della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;

DI ASSEGNARE A CATEGORIA a) le particelle oggi individuate in Catasto quali 1599 (di Ha 0.02.69) e 1600 (di Ha 0.01.71) del Fg. 66

DI AUTORIZZARE, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, dei terreni in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuati in catasto al Fg. 66 p.IIa 1599 (di Ha 0.02.69) e p.IIa 1600 (di Ha 0.01.71) per una superficie complessiva di Ha 0.04.40;

DI DICHIARARE pertanto liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di San Giovanni Rotondo individuati in catasto al Fg. 66 p.IIa 1599 (di Ha 0.02.69) e p.IIa 1600 (di Ha 0.01.71);

DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;

DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta                      Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo                      Dott. Michele Emiliano

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2113

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 93/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fg. 56 p.IIa 1154 (ex p.IIa 205).**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

“Con deliberazione n. 93 del 28.11.2011, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 32352 del 15.12.2011, acquisita al prot. n. 14665 del 21.12.2011, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive del terreno di uso civico individuato in catasto al Fg. 56 particella 205, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

L’Amministrazione comunale al riguardo, rilevato che l’area in questione è stata oggetto di interventi di mutamento di destinazione in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 32352/2011 la richiesta dell’interessato comprensiva della relazione tecnica peritale, stralci catastali rilievo topografico e documentazione fotografica ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria, in quanto trattasi di area civica che da tempo ha perso irreversibilmente la conformazione fisica di pascolo demaniale pur conservando la funzione di terreno agrario.

Nella predetta deliberazione di C.C., l’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che l’area in questione ricade in zona agricola speciale E1 normale del vigente P.R.G. e che, in particolare, è interessata dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Di Iorio Antonio, una porzione della p.lla 205 del Fg. 56 per Ha 0.14.50.

Con detta deliberazione di C.C. n. 93/2011 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore del beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.7/1998; a tale deliberazione di C.C. non è stata allegata una plani-

metria idonea alla univoca identificazione delle aree interessate e, pertanto, il Servizio Urbanistica regionale, con nota prot. n. 8379 del 04.11.2014, ha chiesto la specificazione catastale delle aree interessate, rappresentando la necessità di richiedere per le stesse aree l’assegnazione a categoria “a” di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927, ed inoltre contestualmente ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore del beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/1998.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014, inviato con nota prot. n. 17262 del 05.12.2014 ed acquisito al prot. n. 9579 del 11.12.2014, come di seguito riportato:

*“esprime parere favorevole di congruità”, precisando altresì che “Le riduzioni del prezzo e il computo dei canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione”.*

Con nota prot. n. 14045 del 26.05.2015, acquisita al prot. n. 4788 del 17.06.2015, il Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto per le aree interessate l’assegnazione a categoria “a” di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927 ed ha inoltrato il Tipo di Frazionamento dei terreni in questione approvato dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2015/63147 del 16.03.2015.

Si rileva, preliminarmente, che l’attuale p.lla 1154 del Fg. 56 di Ha 0.14.50, oggetto della richiesta di declassificazione e autorizzazione all’alienazione, deriva da frazionamenti della originaria p.lla 205; detta originaria p.lla 205 risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, gravata da uso civico, per cui in particolare il suddetto Tipo di Frazionamento riporta l’esito dell’aggiornamento censuario della ex p.lla 205, come di seguito riportato:

Particella originaria	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
205	20.98.83	1154 1155	0.14.50 20.84.33

Dall'esame di tale documentazione, si rileva quanto segue:

1. la particella effettivamente interessata dalla richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria è la p.lla 1154 derivante da frazionamento della originaria p.lla 205;

2. la particella 1155 costituisce, viceversa, "superficie residua" non interessata da interventi di trasformazione, derivante da frazionamenti della originaria p.lla 205 e che pertanto dovrà essere conservata al demanio civico.

La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in considerazione limitatamente alla particella di cui al sopra riportato punto 1) ossia per la sola p.lla 1154.

Preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all'art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 95/2011, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione del terreno di cui al sopra riportato punto 1), individuati, anche per effetto del detto ultimo frazionamento catastale, nella p.lla 1154 del Fg. 56 per una superficie complessiva di Ha 0.14.50 e tenuto conto, altresì, del verbale n. 7 del 18.11.2014 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione,

secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 93/2011, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione del terreno di cui al sopra riportato punto 1), previa assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 40 lettera "dr della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

*DELIBERA*

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;

DI ASSEGNARE A CATEGORIA a) la particella oggi individuata in Catasto quale 1154 (di Ha 0.14.50) del Fg. 56;

DI AUTORIZZARE, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuato in catasto al Fg. 56 p.IIa 1154 di Ha 0.14.50;

DI DICHIARARE pertanto liberi dal vincolo di uso civico il terreno in agro di San Giovanni Rotondo individuato in catasto al Fg. 56 p.IIa 1154 di Ha 0.14.50;

DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;

DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2114

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.07.2013.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

La Legge 16 giugno 1927, n. 1766 disciplina l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terreprovenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il Regolamento di attuazione della L. n. 1766/1927, con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordino degli usi civici ed i relativi procedimenti, ed in particolare ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l'utilizzo delle terre civiche, in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e tenendo conto degli usi riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi.

Successivamente le funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Il trasferimento di tali competenze è stato recepito dalla Regione Puglia con la L. R. 28 gennaio 1998, n. 7, oggetto di successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'art. 8 della predetta L.R. n. 7/1998 ha previsto l'approvazione da parte di un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e patrimonio del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate e l'accertamento delle miglione per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

Con deliberazione n. 88 del 30.10.2006, ad oggetto "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo", al quale sono state apportate modifiche ed integrazioni approvate con deliberazione di C.C. n. 39 del 21.10.2008 e deliberazione di C.C. n. 73 del 25.10.2011, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha avviato la procedura per l'approvazione, previa acquisizione del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico da parte del collegio ex art. 8 L.R. n. 7/1998, del predetto Regolamento per la sistemazione del demanio civico.

Con successiva deliberazione n. 77 del 30.07.2013, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 6039 del 06.03.2015, acquisita al prot. n. 2308 del 17.03.2015, il Consiglio Comunale di San Giovanni Rotondo ha approvato ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento, ai fini della sottoposizione all'approvazione regionale.

Con il Regolamento per la sistemazione del demanio civico, adottato con la predetta deliberazione di C.C. n. 77/2013, si intende dare attuazione alle diverse norme di riferimento al fine di riconoscere i diritti acquisiti sulle terre di uso civico dalla popolazione residente in San Giovanni Rotondo, nonché provvedere al riordino del patrimonio collettivo e salvaguardare, mediante eventuali reintegri demaniali, le terre meritevoli di conservazione per ragioni di tutela ambientale e paesaggistica.

Detto Regolamento disciplina i procedimenti

amministrativi relativi alle affrancazioni dei terreni legittimati, con esplicitazioni inerenti il calcolo del capitale di affrancazione, i procedimenti amministrativi da seguire per le alienazioni delle terre civiche, in merito ai quali sono definite le modalità per la verifica dei requisiti previsti dall'art. 9 della L. n. 1766/1927, nonché la determinazione del valore di alienazione delle terre civiche, per il quale è necessario acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998, e relativi abbattimenti.

Con nota prot. n. 3871 del 15.05.2015, il competente Ufficio regionale ha chiesto il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al collegio nominato con provvedimento del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio n. 451 del 28.05.2013 ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 10 del 02.09.2015, inviato con nota prot. n. 11178 del 08.09.2015 ed acquisito al prot. n. 6873 del 17.09.2015, come di seguito riportato:

*"esprime parere favorevole all'adozione del Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro del Comune di San Giovanni Rotondo".*

Dall'esame del Regolamento contenuto nella Deliberazione di C.C. n. 77/2013, risulta altresì che agli artt. "3.2 - Affrancazioni", "3.2.1 - Accertamento del Diritto" e "3.2.3 - Procedura di affrancazione", si fa riferimento, per l'applicazione degli stessi, oltre ad altri atti, provvedimenti e/o perizie demaniali, anche all'inventario dei beni civici di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/1998.

A tal proposito, rilevato che l'iter amministrativo previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 7/98 non è stato completato, in quanto gli atti che compongono l'inventario regionale non sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di conseguenza non è applicabile il comma 2 dell'art. 54 della L.R. 4 agosto 2004, n. 14 nella parte in cui dispone che sono legittimate tutte le terre proposte per la legittimazione riportate nell'inventario regionale dei beni di uso civico, ad avvenuto deposito degli elaborati d'inventario regionale presso le Segreterie comunali e pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi Comuni.

Ciò premesso, tenuto conto del parere positivo espresso nel verbale n. 10 del 02.09.2015 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, e fermo restando che le somme che

saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generata interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998, Si rende pertanto possibile approvare il Regolamento per la sistemazione del demanio civico, fatta eccezione per il richiamo all'inventario regionale contenuto nei suddetti articoli 3.2, 3.2.1 e 3.2.3, e pertanto con la seguente prescrizione:

Si dovranno considerare legittimate, ai sensi del comma 1 dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004, solo le terre proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per le quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi dell'articolo 15 del R.D. n. 332/1928, mentre non si dovrà tener conto, per gli effetti del comma 2 dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004, dell'inventario regionale dei beni di uso civico.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto la Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, tenuto conto del parere positivo espresso dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, con la prescrizione sopra enunciata, del "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo" adottato con la deliberazione di C.C. n. 77/2013, fermo restando che i proventi derivanti dalla gestione restano vincolati e potranno essere utilizzati dal Comune per la valorizzazione del demanio civico o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della popolazione, dietro espressa

autorizzazione da parte della competente Sezione regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cos) come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;

DI APPROVARE il "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo" adottato con deliberazione di C.C. n. 77/2013, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928;

DI PRESCRIVERE al Comune di San Giovanni Rotondo che nell'applicazione del "Regolamento per la definitiva sistemazione del demanio civico nell'agro di San Giovanni Rotondo" Si dovranno con-

siderare legittimate, ai sensi del comma 1 dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004, solo le terre proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per le quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi dell' articolo 15 del R.D. n. 332/1928, mentre non si dovrà tener conto, per gli effetti del comma 2 dell'art. 54 della L.R. n. 14/2004, dell'inventario regionale del beni di uso civico;

DI DISPORRE che le somme che saranno introitate dalla gestione delle terre civiche restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998 dietro espressa autorizzazione da parte della competente Sezione regionale;

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2115

**Comune di San Giovanni Rotondo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 95/2011. Declassificazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreni di uso civico in agro del Comune di San Giovanni Rotondo Fig. 44 p.lle 226 (ex p.lla 103), 311 (ex p.lla 103) e 314 (ex p.lla 100).**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche

abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

“Con deliberazione n. 95 del 28.11.2011, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con nota prot. n. 32335 del 15.12.2011, acquisita al prot. n. 14661 del 21.12.2011, il Consiglio Comunale del Comune di San Giovanni Rotondo ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria delle occupazioni abusive dei terreni di uso civico individuati in catasto al Fig. 44 particelle 100-103-226, previa declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.

L'Amministrazione comunale al riguardo, rilevato che le aree in questione sono state oggetto di interventi di mutamenti di destinazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927, ha allegato alla predetta nota prot. n. 32335/2011 la richiesta dell'interessato comprensiva della relazione peritale, stralcio catastale e documentazione fotografica ed ha attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere in sanatoria in quanto trattasi di aree civiche che da tempo hanno perso irreversibilmente la conformazione fisica pur conservando la funzione di terreni agrari e fabbricati rurali.

Nella predetta deliberazione di C.C., l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo evidenzia altresì che l'area in questione ricade in zona agricola speciale E1 normale del vigente P.R.G. e che in particolare sono interessate dal procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig. Savino Matteo, una porzione della p.lla 100 ed una porzione della p.lla 103 per un totale di Ha 0.66.03, nonché il fabbricato rurale identificato catastalmente con la p.lla 226 di Ha 0.00.69, tutte appartenenti al Fig. 44, per un totale complessivo pari ad Ha 0.66.72.

Con detta deliberazione di C.C. n. 95/2011 il Comune di San Giovanni Rotondo ha approvato la stima del valore dei beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.7/1998; a tale deliberazione di C.C. non è stata allegata una planimetria idonea alla univoca identificazione delle aree interessate e, pertanto, il Servizio Urbanistica regio-

nale, con nota prot. n. 8375 del 04.11.2014, ha chiesto la specificazione catastale delle aree interessate, rappresentando la necessità di richiedere per le stesse aree l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927, ed inoltre contestualmente ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore del beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998.

Detto collegio si è espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014, inviato con nota prot. n. 17262 del 05.12.2014 ed acquisito al prat. n. 9579 del 11.12.2014, come di seguito riportato:

*"esprime parere favorevole di congruità", precisando altresì che "Le riduzioni del prezzo e il computo del canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione".*

Con nota prot. n. 14047 del 26.05.2015, acquisita al prot. n. 4789 del 17.06.2015, il Comune di San

Giovanni Rotondo ha richiesto per le aree interessate l'assegnazione a categoria "a" di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 ed ha inoltrato il Tipo di Frazionamento dei terreni in questione approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Foggia, prot. n. 2015/94273 del 22.04.2015.

Si rileva, preliminarmente, che l'attuale p.lla 226 del Fg. 44 di Ha 0.00.69, oggetto assieme a porzione della p.lla 100 e porzione della p.lla 103 della richiesta di declassificazione e autorizzazione all'alienazione, deriva da frazionamenti della originaria p.lla 103; detta originaria p.lla 103 assieme alla originaria p.lla 100 risultano dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Giovanni Rotondo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, gravate da uso civico, per cui in particolare il suddetto Tipo di Frazionamento riporta l'esito dell'aggiornamento censuario delle p.lle 100 e 103, come di seguito riportato:

Particella originaria	Superficie ha are ca	Particella attribuita	Superficie ha are ca
103	00.84.51	310	0.09.50
		311	0.58.76
		312	0.16.25
100	0.17.14	313	0.09.87
		314	0.07.27

Dall'esame di tale documentazione, si rileva quanto segue:

1. le particelle effettivamente interessate dalla richiesta di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in sanatoria sono:

- la p.lla 226 (fabbr. rurale) derivante da frazionamento della originaria p.lla 103;
- le p.lle 311 e 314 come evidenziato sulla planimetria depositata dal richiedente ed evidenziato nella nota integrativa comunale;

2. le particelle 310, 312 e 313 costituiscono, viceversa, "superficie residua" non interessata da interventi di trasformazione, derivanti da frazionamenti delle originarie p.lle 103 e 100 e che pertanto dovranno essere conservate al demanio civico.

La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in considerazione limitatamente alle particelle di cui al sopra riportato punto 1) ed in particolare per le sole p.lle 226, 311 e 314.

Preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria a), così come richiesto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all'art. 9 della L.R. n. 7/98, come attestato dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 95/2011, si rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l'alienazione dei terreni di cui al sopra riportato punto 1), individuati, anche per effetto del detto ultimo frazionamento catastale, nelle p.lle 226 (di

Ha 0.00.69), 311 (di Ha 0.58.76) e 314 (di Ha 0.07.27) del Fg. 44 per una superficie complessiva di Ha 0.66.72 e tenuto conto, altresì, del verbale n. 7 del 18.11.2014 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare.

Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998.

A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, cui alla deliberazione di C.C. n. 95/2011, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal patrimonio civico e l'autorizzazione all'alienazione dei terreni di cui al sopra riportato punto 1), previa assegnazione degli stessi a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;

DI ASSEGNARE A CATEGORIA a) le particelle oggi individuate in Catasto quali 226 (di Ha 0.00.69), 311 (di Ha 0.58.76) e 314 (di Ha 0.07.27) del Fg. 44

DI AUTORIZZARE, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 7 del 18.11.2014 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, dei terreni in agro comunale di San Giovanni Rotondo, individuati in catasto al Fg. 44 p.lla 226 (di Ha 0.00.69), p.lla 311 (di Ha 0.58.76) e p.lla 314 (di Ha 0.07.27) per una superficie complessiva di Ha 0.66.72;

DI DICHIARARE pertanto liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di San Giovanni Rotondo individuati in catasto al Fg. 44 p.lla 226 (di Ha 0.00.69), p.lla 311 (di Ha 0.58.76) e p.lla 314 (di Ha 0.07.27);

DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto

del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, al fini di successiva utilizzazione per investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;

DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;

DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2116

**Comune di Altamura (BA). Variante P.R.G.- Isolato ubicato in via P. Colletta angolo via U. Bassi. Del. di C.C. n. 47 del 01.10.2013. Approvazione preliminare con prescrizioni.**

L'Assessore alla Pianificazione, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Altamura (BA), dotato di P.R.G. approvato in via definitiva con D.G.R. n. 1194/1998, con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 01.10.2013 ha adottato, una variante relativa alla

disciplina urbanistica del suolo distinto in catasto al foglio di mappa n. 161, p.lle 1180, 3448, 3943, 3929 (parte), di proprietà della ditta “Soc. Strutture Centrali”.

Elenco degli atti trasmessi con nota prot. 48605 in data 02.10.2014, acquisiti al prot. regionale al n. 7765 del 17.10.2014:

1. Del. di C.C. n. 47 del 01.10.2013;
2. Del. di C.C. n. 20 del 04.08.2014;
3. Tav. Unica;
4. Allegato “A” - Nota della ditta “Strutture Centrali Costruzioni s.r.l.”, in data 14.10.2011 (completa di n. 4 allegati)
5. Allegato “B” - Relazione del Dirigente del Servizio Urbanistica comunale, in data 16.07.2012 (completa di n. 7 allegati);
6. Allegato “C” - Parere di regolarità Tecnica, in data 19.07.2012;

Con la Deliberazione n. 20/2014 il Consiglio Comunale di Altamura ha attestato, sulla base di specifica certificazione, la regolarità della pubblicazione degli atti di variante, ex art. 16 della L.R. n. 56/80, nonché ha provveduto alla presa d'atto della assenza di osservazioni.

Successivamente il SUR, a seguito di una prima verifica documentale, con nota prot. n. 9758 del 17.12.2014, ha richiesto la seguente ulteriore documentazione:

- relazione integrativa circa i motivi di interesse pubblico sottesi alla ipotesi di variante;
- certificazione e copia dei provvedimenti ex L.R. n. 44/2012 in materia di VAS e/o V.Inc.A;
- stralcio delle NTA attinenti l'ambito urbanistico interessato.

Il Comune di Altamura, con la note prot. n. 14789 del 09.03.2015 e con la nota prot. n. 32151 del 27.05.2015 ha provveduto ad inviare lo stralcio degli art. 5 e 11 delle N.T.A. vigenti nonché copia della Determinazione Dirigenziale n. 163 del 04.05.2015 del Servizio Ecologia regionale relativa alla esclusione dal procedimento VAS.

#### **Vincolistica**

L'ambito territoriale di variante risulta interessato dalla vincolistica in appresso indicata:

- Aree Protette: SIC-ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”;
- P.P.T.R.: Ulteriori Contesti Paesaggistici - “Citta Consolidata”

- Vincolo Idrogeologico: assente;
- PAI: assente;

### **Contenuti della proposta di variante**

La variante in questione riguarda esclusivamente le aree di proprietà della ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l.", distinte in catasto al foglio di mappa n. 161 p.lle 1180, 3448, 3943, 3929 (parte), consiste nella modifica dell'i.f.f. da 5,00 a 6,00 mc/mq, nonché prevede che il "Q = rapporto di copertura", pari al 70 %, sia riferito alla sola parte fuori terra del nuovo fabbricato, ciò comporta di fatto, un incremento volumetrico pari a mc 1.560 rispetto a quello massimo attualmente ammissibile, pari a mc. determinato nel valore di mc sulla base di una superficie pari a mq. 2.352.

Circa il valore della superficie dalla D.C.C. n. 47/2013, e dalla Relazione dell'U.T.C., emerge che lo stesso non è pari a mq. 2352, così come indicato nella D.C.C. n. 238/1998, ma è, invece, pari a mq. 2.220, così come riviene da una verifica celerimetrica operata, su base di una specifica richiesta comunale, dalla ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l."

La superficie in questione risulta essere prospiciente la "Via Pietro Colletta" e la "Via Ugo Bassi". Dena viabilità, per i tratti direttamente interessati, è caratterizzata da un dislivello pari a circa metri 7,00 sulla "Via Pietro Colletta" nonché pari a circa metri 1,60 sulla "Via Ugo Bassi".

Da ultimo si evidenzia che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/2013 Si ripropongono i contenuti di un precedente provvedimento comu-

nale (D.C.C. n. 51/2003) per il quale non fu mai attivato il procedimento di competenza regionale.

### **Istruttoria Regionale**

#### **ASPETTI AMBIENTALI**

In relazione agli aspetti ambientali il Servizio Ecologia-Ufficio VAS, giusta Determinazione Dirigenziale n. 163 del 04/05/2015, la variante di cui sopra, previa applicazione di specifiche misure di mitigazioni degli impatti, risulta essere stata esclusa dal procedimento VAS di cui agli adempimenti del D.Lgs n. 152/2006 e della L.R. n. 44/2012.

#### **ASPETTI PAESAGGISTICI**

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, rilevato che la proposta di variante non è corredata di parere paesaggistico, considerato, altresì, che l'Amm.ne Com.le, in relazione alle prescrizioni di natura urbanistica, di seguito riportate, dovrà adottare specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni, resta inteso che, qualora dovuto, preliminarmente alla approvazione definitiva dovrà essere acquisito il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1.c del N.T.A. del P.P.T.R..

#### **ASPETTI URBANISTICI**

In via preliminare, in considerazione della complessa vicenda urbanistica che la variante in questione intende definire, si riporta, seppur in via sintetica, l'articolato percorso che ha interessato l'area attualmente di proprietà della ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l.":

- 1) 1972 PRG - QUARONI
  - Del. di C.C. n. 47/72 - (adozione). Individuata come "Zona B1" + "Zona F3 (scuole superiori)"
  - Osservazione n. 39 (Ing. De Nora) avverso la previsione della "Zona F3"
  - Del. di C.C. n. 208/72 Non accoglimento della osservazione n. 39
  - D.P.G.R. n. 1660/74 (approvazione) Accoglimento della osservazione n. 39 con rinvio ad un futuro P.P. con ridimensionamento delle attrezzature collettive
- 2) 1977 P.P. "Zona B1"
  - Del. di C.C. n. 9/77 (adozione) Individuata come "Comparto 3" - "Comparto 4" e "Zona F1 (servizi di quartiere)"
  - Osservazione n. 57 (Ing. De Nora) avverso la previsione della "Zona F1"
  - Del. di C.C. n. 5/78 Non accoglimento
  - D.G.R. n. 3078/79 (approvazione) non accoglimento della osservazione n. 57
- 3) 1984 TAR/Puglia
  - Ricorso amministrativo ditta "De Nora" per l'annullamento del P.P. "Zona B1"
  - Sentenza TAR/Puglia n. 413/84. Annullamento P.P. "Zona B1"
- 4) 1986 Accordo transattivo
  - Del. di C.C. n. 531/1986 - Ratifica accordo transattivo sulla base del progetto edilizio "Ing. De Nora".
  - Non seguito dalla redazione ed approvazione di un nuovo P.P.
- 5) 1990 Nuova proprietà
  - Cessione della proprietà da parte della ditta "De Nora" alla ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l."
- 6) 1993 Adeguamento PRG alla L.R. n. 56/80
  - Del. di Comm. Acta n. 1/93. Adozione di PRG adeguato alla L.R. n. 56/80. Conferma per il lotto "De Nora" delle previsioni del P.P. "Zona B1" con modifica della "Zona F1" in "Zona S2A" (servizi di quartiere)
  - Osservazione n. 194 ("Strutture Centrali Costruzioni s.r.l.") avverso la mancata applicazione dell'accordo transattivo ex Del. di C.C. n. 531/1986
  - Del. di Com. Acta n. 1/94 non accoglimento della osservazione n. 194 con rinvio al Consiglio Comunale della ottemperanza dell'accordo transattivo ex D.C.C. n. 531/1986
  - D.G.R. n. 5045/96, n. 174/97 e n. 1194/1998 (approvazione definitiva), non accoglimento della osservazione n. 194 con rinvio al Consiglio Comunale della ottemperanza dell'accordo transattivo ex D.C.C. n. 531/1986
- 7) 1998 Variante puntuale PRG - Lotto "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l."
  - Del. di C.C. n. 238/1998 - Adozione di variante finalizzata alla attuazione dell'accordo transattivo, ex D.C.C. n. 531/1986, con la modifica della "Zona S2A" in "Zona B1" con conferma dei parametri di cui all'art. 11 delle N.T.A. ("i.f.f. = 5,00 mc/mq"; "Q = 70 %").
  - Nessuna osservazione
  - D.G.R. n. 584/2000 Approvazione con prescrizione relativa al numero dei piani (max n. 3 ft.)
  - Il provvedimento regionale non risulta essere stato oggetto di controdeduzioni comunali.
- 8) 2003 Variante puntuale PRG - Lotto "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l."
  - Del. di C.C. n. 51/2003 - Adozione di variante con modifica dell'i.f.f. da 5,00 a 6,00 mc/mq
  - Nessuna osservazione
  - Non seguita dall'avvio del procedimento per l'approvazione da parte regionale.
- 9) 2013 Nuova Variante puntuale PRG - Lotto "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l."
  - Del. di C.C. n. 47/2013 - Adozione di variante con modifica dell'i.f.f. da 5,00 a 6,00 mc/mq e indicazione del "Q" (Rapporto di Copertura) pari a 70% per la sola parte fuori terra.
  - Nessuna osservazione

Posto quanto sopra, il Consiglio Comunale di Altamura, a fronte di una nota della "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." del 14 ottobre 2011, con la quale la stessa Amm.ne Com.le è stata intimata "a porre rimedio agli eventuali errori e/o incompletezze procedurali!" poste in essere circa la "esecuzione completa ed esatta agli accordi raggiunti nel tempo" (n.d.r.: D.C.C. n. 531/1986), è pervenuto alla formulazione della proposta di che trattasi "al fine di evitare contenziosi e/o danni patrimoniali".

Altresì, si evidenzia, che nel dispositivo della D.C.C. n. 47/2013 è sottolineato il fatto che con la variante in questione si è inteso proporre una "integrazione" della variante urbanistica adottata con la D.C.C. n. 238/1998, successivamente approvata con la D.G.R. n. 584/2000.

Nello specifico, circa i contenuti della D.C.C. n. 238/1998 si rappresenta che:

- il provvedimento comunale, adottato con la finalità di dare attuazione all'accordo transattivo di cui alla precedente D.C.C. n. 531/1986, prevedeva l'ampliamento della "Zona B1" con la utilizzazione dei parametri edilizi-urbanistici vigenti (iff. pari a 5 mc/mq; Q=r.c.= 70%; H max= 14,00 m) intervenuti a seguito della approvazione definitiva del

P.R.G. "adeguato alla L.R. n. 56/80";

- Il provvedimento regionale di approvazione con prescrizioni, ex D.G.R. n. 584/2000, ha comportato la introduzione del parametro relativo al numero dei piani fuori terra (max n. 3 p.f.t.) in luogo dell'altezza massima pari a m. 14,00;

circa gli altri contenuti di natura urbanistica della D.C.C. n. 47/2013 si rappresenta che:

- il provvedimento comunale è stato adottato, così come espressamente evidenziato nel dispositivo deliberativo, con la finalità di dare alla superficie di proprietà della "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." la disciplina urbanistica di cui al P.R.G. - "Quaroni" - del 1972, prevedendo un i.f.f. pari è mc/mq ed un Q=rappporto di copertura pari al 70% per la sola parte fuori terra dei fabbricati (ossia per la sola sagoma del volume fuori terra);

Ciò posto, di seguito si riporta il raffronto tra la normativa di attuazione (art. 11 delle N.T.A.) così come applicabile alla generalità delle "Zone B1" nonché alle sole superfici di proprietà della "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l.", così come riveniente dalla variante approvata con la D.G.R. n. 584/2000 e dalla variante adottata con la D.C.C. n. 47/2013 (in carattere neretto le rispettive modifiche):

<b>Art. 11 "Zona di completamento B1"</b>		
<b>Testo vigente per tutte le Zone B1 a seguito della D.G.R. n. n. 1194/1998</b>	<b>Testo vigente per la sola area "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." a seguito della D.G.R. n. 584/2000</b>	<b>Testo proposto per la sola area "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." a seguito della Del. di C.C. n. 47/2013</b>
<p><i>In tali zone, quasi totalmente edificate, sono consentite:</i></p> <p><i>a) le opere di consolidamento statico e quelle di risanamento igienico;</i></p> <p><i>b) la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici, nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti;</i></p> <p><i>c) la costruzione di nuovi edifici su suoli liberi, sopraelevazione e ampliamento di edifici esistenti.</i></p> <p><i>In tali casi vanno rispettati i seguenti indici e parametri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>lff = indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc./mq;</i></li> <li>• <i>Q = rapporto massimo di copertura per lotti liberi o per lotti con demolizione e ricostruzione = 70%, nel caso di aree con</i></li> </ul>	<p><b>Per le superfici riportate in catasto al Foglio di mappa n. 161, p.lle 1180, 3448 e 3943, è consentito:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p>	<p><b>Per le superfici riportate in catasto al Foglio di mappa n. 161, p.lle 1180, 3448, 3943 e 3929 (parte), è consentito:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>lff = indice di fabbricabilità fondiaria = 6 mc./mq;</i></b></li> <li>• <b><i>Q = rapporto massimo di copertura per lotti liberi o per</i></b></li> </ul>

<p>superficie superiore a mq. 200. Per lotti di superficie minore ai mq. 200 è consentita la edificazione dell'intero lotto, purché esistenti alla data di adozione del P.R.G. adeguato (29.01.993).</p> <p>In tutti i casi sopra riportati alle lettere a), b) e c) vanno rispettati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Hm = altezza massima del fabbricato = 14 mt;</li> <li>[ ]</li> </ul>	<p>Idem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Piani fuori terra max = n. 3</li> <li>[ ]</li> </ul>	<p><i>lotti con demolizione e ricostruzione = 70% solo per la parte di fabbricato fuori terra;</i></p> <p>Idem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Hm = altezza massima del fabbricato = 14 mt;</li> <li>[ ]</li> </ul>
---	---	--

Nel merito di quanto proposto si rappresenta quanto in appresso riportato.

### Consistenza della superficie

In proposito, fermo restando che l'accertamento del valore effettivo della superficie demandata alla competenza comunale, si ritiene che la superficie utile alla variante in questione, debba essere considerata, così come indicato nella D.C.C. n. 238/1998, quella costituita dalle particelle n. 1180, 3448 e 3943 (in catasto pari a mq. 2.022) e non anche di parte della particella 3929, in quanto quest'ultima, così come si evince dallo stato di fatto, seppure di proprietà della ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l.", costituisce superficie di pertinenza di altro edificio denominato "Condominio via U.Bassi-Q.Sella" ed in particolare è utilizzata quale rampa di accesso al piano interrato e/o seminterrato di detto Condominio.

### Aspetti di carattere generale

Premesso che la proposta comunale è esaminata nell'intesa che gli obblighi a carico della Amm.ne Com.le rivenienti dalla attuazione dell'accordo transattivo non possono, in ogni caso, riguardare le autonome valutazioni regionali sulla base delle quali si sostanzia il concorso tra Comune e Regione in materia di pianificazione urbanistica.

Per detti aspetti generali connessi alla D.C.C. n. 531/1986 (ratifica di accordo transattivo) si evidenzia che l'attuale proposta di variante in effetti consiste in una nuova proposta di attuazione dell'"accordo transattivo", ex D.C.C. n. 531/1986, e consiste nella "integrazione" di nuovi parametri urbanistici, dando per acquisito il cambio di destinazione d'uso dell'area in questione da area per urbanizzazioni secondarie ad area per uso residenziale.

Il tutto con il mantenimento, di fatto, di una "specialità urbanistica" per l'area in questione rispetto alle restanti superfici tipizzate quali "Zona B1" che si ritiene di non condividere.

### Aspetti urbanistici

Per quanto riguarda il merito degli aspetti urbanistici,

- considerato che la reviviscenza della disciplina urbanistica del P.R.G. - Quaroni, adottato nell'anno 1972 ed approvato nell'anno 1974, appare del tutto non condivisibile, atteso che lo stesso non risultando conforme alla disciplina urbanistica regionale nel frattempo intervenuta (L.R. n. 56/80) nell'anno 1993 è stato sostituito da altra pianificazione generale, approvata in via definitiva con D.G.R. n. 1194/1998;
- rilevato, peraltro, che sia avverso la D.C.C. n. 238/1998, ove si è inteso confermare un i.f.f. pari a 5 mc/mq, la ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." non ha prodotto alcuna osservazione, sia avverso la D.G.R. n. 584/2000 il Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, non ha inteso proporre alcuna controdeduzione circa la prescrizione regionale ivi impartita;
- rilevato, ancora, la necessità di rendere uniforme la disciplina urbanistica della proprietà della ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." a tutte le altre aree tipizzate quali "Zone B1"; si ritiene di poter condividere la proposta di variante limitatamente alla riforma della prescrizione relativa al numero dei piani fuori terra, così come riportata nel precedente provvedimento regionale ex D.G.R. n. 584/2000, ossia si ritiene di poter confermare anche per l'area di proprietà della ditta "Strutture Centrali Costruzioni s.r.l." la validità di tutti i parametri tecnico-urbanistici, ex art. 11 delle N.T.A., già vigenti per la complessità di tutte

le "Zone B1" che qui di seguito si riporta testualmente:

**Art. 11 "Zona di completamento B1"**

In tali zone, quasi totalmente edificate, sono consentite:

a) le opere di consolidamento statico e quelle di risanamento igienico;

b) la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici, nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti;

c) la costruzione di nuovi edifici su suoli liberi, sopraelevazione e ampliamento di edifici esistenti in tali casi vanno rispettati i seguenti indici e parametri:

- Iff= indice di fabbricabilità fondiaria = 5 mc./mq.;

- Q = rapporto massimo di copertura per lotti liberi o per lotti con demolizione e ricostruzione = 70%, nel caso di aree con superficie superiore a mq. 200. Per lotti di superficie minore ai mq. 200 e consentita la edificazione dell'intero lotto, purché esistenti alla data di adozione del P.R.G. adeguato (29.01.993).

In tutti i casi sopra riportati alle lettere a), b) e c) vanno rispettati i seguenti parametri:

- Hm = altezza massima del fabbricato = 14 mt.;  
[...]

Il tutto nell'intesa, così come pacificamente indicato nella letteratura di settore, che l'altezza massima ammissibile debba essere misurata alla quota di gronda e/o alla quota dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile e/o ai 2/3 della medesima quota qualora quest'ultimo piano abbia un solaio di copertura con inclinazione pari e/o superiore al 30%, e che in presenza di dislivelli stradali la stessa dovrà essere verificata, per ciascun fronte, quale altezza media massima.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare con prescrizioni la variante adottata dal Comune di Altamura (BA), giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 01.10.2013."

Il presente provvedimento appartiene sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4- comma 40 della L. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla Lr. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, la variante del Comune di Altamura (BA), adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 01.10.2013, con prescrizioni, modifiche e precisazioni, per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono in toto condivise e riportate;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, al Comune di Altamura (BA) in relazione alle modifiche introdotte negli atti, specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2117

**COMUNE DI MANDURIA (TA) - Riqualificazione area di P.R.G. esecuzione Sentenza T.A.R. Lecce n. 1878/09. Resta Vincenza. Approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Manduria (TA), dotato di P.R.G. approvato definitivamente con D.P.G.R. n.11811 del 30-11-1983, con Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 23-06-2010 ha adottato, in esecuzione della sentenza T.A.R. Lecce n. 1878/09, una variante relativa alla ritipizzazione del suolo distinto in catasto al foglio di mappa n. 61 p.lle 35 e 393, di proprietà della ditta Resta Vincenza, da uso pubblico a "Zona C2- espansione semintensiva.

Elenco degli atti trasmessi in duplice copia con nota Prot. 15869 in data 08-07-2011, acquisiti al prot. regionale con n. 9603 del 27-07-2011:

1. delibera n.1 del 23-06-2010 del Commissario ad acta di ritipizzazione area;
2. Tav. 01 - Relazione tecnica
3. Tav. 02 - Planimetrie
4. Tav. 03 - Riporto dell'intervento su stralcio di P.R.G. comunale
5. Tav. 04- Riporto dell'intervento su stralcio catastale
6. Norme Tecniche di Attuazione della zona C2 - espansione semintensiva
7. copia del manifesto murale e avviso sui quotidiani La Gazzetta del Mezzogiorno ed. Regionale; La Gazzetta del Mezzogiorno ed. Taranto, Gazzetta Affari.
8. certificato di destinazione urbanistica del 23-01-2009 rilasciato dal Dirigente dell'Area Tecnica Comunale.

Così come si evince dalla documentazione acquisita, la deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 11-05-2010 risulta essere stata regolarmente pubblicata e per la stessa risulta, altresì, che non è stata proposta alcuna osservazione.

Successivamente il SUR, a seguito di un prima verifica documentale, con nota prot. n. 572 del 24-01-2012, ha richiesto la seguente ulteriore documentazione integrativa:

1. certificazione relativa all'esito delle pubblicazioni;
2. esito della richiesta avanzata alla struttura tecnica regionale (ex Genio civile) per il rilascio parere di competenza ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01;
3. certificazione esito Documento di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. relazione integrativa circa la corrispondenza tra la simbologia, legenda e NTA della Zona C2 - semintensiva, stante la possibile contraddizione tra gli elaborati Tav. 02- Stralcio planimetrico: PRGC e allegati alla delibera n. 1 del 23-06-2010 del Commissario ad acta.

Il Comune di Manduria, con nota prot. 11824 del 17-06-2014, acquisita al prot. regionale con n. 5101 del 04-07-2014, ha provveduto ad inviare la seguente documentazione:

- Certificazione relativa all'esito delle pubblicazioni;
- Indagini geognostiche del sito;
- Relazione geologico -tecnica e sismica ed indagini geognostiche in sito;
- Parere del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico regionale prot. 2179 del 17-01-2013, pervenuto in data 22-01-2013 prot. 1599;
- Determina del Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS n. 211 del 05-08-2013, prot. comunale n. 16157 del 02-10-2013, di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica;
- Tav. 01 - Relazione
- Tav. 02 - Planimetrie
- Tav. 03 - Individuazione area su ortofoto
- Stralcio PRG Tav. B

**Contenuti della proposta di variante**

La variante in questione risulta adottata in ottemperanza alla sentenza del TAR/Puglia n. 1878/2009, motivata dalla considerazione che l'Amm.ne Com.le, nell'arco temporale fin qui intercorso dalla approvazione definitiva del vigente P.R.G. (30 anni) non ha mai ritenuto di interessare detto ambito da alcuna ipotesi di interventi pubblici (e, quindi, di acquisire l'area mediante la modalità dell'esproprio per pubblica utilità) ne, tantomeno, ritiene oppor-

tuno avvalersi della possibilità di reiterare le previsioni e le destinazioni d'uso previste.

Detta variante, così come evidenziato nella relazione tecnica comunale, riguarda il suolo individuato in catasto al foglio di mappa n. 61 p.lle 35 e 393, di proprietà della ditta Resta Vincenzo, tipizzato dal PRG vigente in parte come "Verde Pubblico Attrezzato" con due specifiche previsioni: la prima quale "Zona CS- Centro Sociale", la seconda quale "Zona TI- Attrezzature per il Tempo libero" e per altra parte quale "Strade di P.R.G."

Dai soli elaborati progettuali si evince, altresì, che detta variante riguarda anche le p.lle n. 1967, 1968 e 36 per le quali sussiste, in parte, la specifica destinazione di "Zona Sm - Scuola materna";

Per l'area, così come complessivamente individuata, si propone la ritipizzazione quale "Zona Omogenea di tipo C2 - Espansione Semintensiva", con i seguenti indici e parametri:

- Superficie Territoriale	12.500 mq
- Superficie minima del lotto	250 mq
- Indice di Fabbricabilità Fondiaria	4,00mc/mq
- Indice di copertura	60% del lotto
- numero di piani:	PT + 2 piani superiori
- Altezza massima	10 m
- Distanza confini	5 m
- Distanza fabbricati	10 m

L'area in questione risulta essere prospiciente la "Via per Uggiano-Montefusco" (Via degli Imperiali, denominazione da Google Maps).

Le aree immediatamente limitrofe presentano la seguente tipizzazione urbanistica:

- a nord zone destinate a standard urbanistici (verde pubblico attrezzato);
- ad est Zona omogenea di tipo C2 - Espansione Semintensiva;
- a sud Zona omogenea di tipo CI - Espansione intensiva.

Nel provvedimento comunale, nonché nella allegata relazione tecnica, si evidenzia che nella

limitrofa "Zona C1-Espansione Intensiva", su un'area di proprietà comunale, pari a mq. 6.519, è stato realizzato un nuovo distretto socio-sanitario.

#### Vincolistica

L'ambito territoriale di variante risulta interessato dalla vincolistica in appresso indicata:

- Sismico: risulta acquisito parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico regionale giusta nota prot. 2179 del 17-01-2013;
- PUTT/P: l'area risulta individuata come ATE di tipo E;
- Id rogeologico: assente;
- PAI: assente;
- P.T.A.: all'interno del procedimento VAS, risulta acquisito parere favorevole con prescrizioni del Servizio Tutela delle Acque giusta nota prot. n. 1297 del 08-03-2013.

#### Istruttoria Regionale

##### ASPETTI AMBIENTALI

In relazione agli aspetti ambientali la variante di cui sopra, previa applicazione di specifiche misure di mitigazioni degli impatti, giusta Determinazione Dirigenziale n. 211 del 05-08-2013 del Servizio Ecologia-Ufficio VAS, risulta essere stata esclusa dal procedimento VAS di cui agli adempimenti del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

##### ASPETTI PAESAGGISTICI

Per quanto riguarda inoltre gli aspetti paesaggistici, il Servizio Urbanistica regionale ha richiesto, con nota prot. n. 3766 del 12-05-2015, all'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica, Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

Il competente Ufficio, con nota prot. n. 6563 del 06-07-2015, si è così espresso:

#### **“(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)”**

*Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area interessata do/la pro pasta di variante ricade nell'ambito territoriale del "Tavoliere Salentino" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Le Murgie Tarantine". In particolare il contesto in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato a sud-est del nucleo urbano del Comune di Manduria in una zona periurbana.*

*Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame e rilevabile nelle componenti strutturali del tipico paesaggio rurale del tavoliere salentino*

*pasta sul versante ionico dominato dalla coltura della vite, sviluppata sui terreni argillosi dell'entroterra e che si intensifica presso i centri abitati. La coltivazione è organizzata secondo le tecniche dei moderni impianti, inframmezzati dai vecchi vigneti ad alberello. L'oliveto è invece presente sui rilievi calcarei che degradano verso il mare e lasciano il pasta alla macchia nei territori impervi o nei pressi della costa. Il suddetto valore paesaggistico riconoscibile nel can testa di riferimento e in parte compromesso dall'edificazione lineare di tipo produttivo lungo le infrastrutture, mentre i margini urbani costituiti da tessuti a maglie larghe, tendono a frammentare il mosaico rurale periurbano.*

*Con riferimento all'area d'intervento pasta a ridosso del nucleo urbano di Maruggio, sebbene non sono rilevabili elementi tipici del paesaggio rurale periurbano di Maruggio (ad eccezione di alcuni muretti a secco) si caratterizza per la condizione di transizione tra l'abitato e la campagna, con un significativo potenziale valore ecologico e paesaggistico.*

*Con riferimento all'area d'intervento, della consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che l'intervento ricade in un'area non interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui al/art 38 delle NTA.*

*Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.c. 1 lett. C delle NTA del PPTR, per la Variante pro posta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.*

*Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento del pro getto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:*

- 1. Migliorare la qualità ambientale del territorio;*
- 2. Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;*
- 3. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.*

#### **(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)**

*Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:*

- garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica degli spazi aperti (pubblici e privati) con:*
  - elementi di connessione quali filari di alberi, quinte arborate/arbustive, lungo la viabilità di piano e disegnando il sistema del verde in maniere possibile continua;*
  - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
  - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*
- configurare la pendenza dei tracciati viari (viabilità di piano, percorsi pedonali) seguendo pass/bile le pendenze naturali del terreno, al fine di evitare rilevanti movimenti di terra a danno dell'attuale assetto orografico;*
- recuperare e salvaguardare, compatibilmente con il prolungamento di via Aldo Moro i muretti a secco presenti nell'area d'intervento ripristinando lo stato originale e conservando gli aspetti formali e materici;*
- realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature. In generale sono da privilegiare recinzioni che permettano la permeabilità visiva al fine di consentire le relazioni di rapporti fisici e visivi con l'ambiente circostante;*
- prevedere soluzioni tipologiche e modalità aggregative, che assicurino la continuità e la permeabilità fisica e funzionale tra il nuovo intervento e gli insediamenti contermini (attraverso l'allineamento dell'edifici, la cura dei rapporti dimensionali e materici del costruito, l'accessibilità, la fruibilità, ecc.);*

- realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

*Indirizzi:*

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
  - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alio gestione sostenibile delle acque meteoriche;
  - sistemi per migliorare microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
    - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alio radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lame/le, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
    - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
    - la realizzazione di percorsi pedonali in sede pro pria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilita ciclabile e pedonale nelle ore calde.
- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011). [...]"

#### ASPETTI URBANISTICI

In via preliminare si rappresenta che l'esame della proposta di variante è operata in ottempe-

ranza alla Sentenza n. 1878 del TAR/Puglia-Lecce-Sez. 1° stante il passaggio in giudicato della stessa, pur evidenziando, così come si rileva dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'UTC, che per le "aree ad uso pubblico" il vigente P.R.G. del Comune di Manduria, impone il cd "vincolo conformativo" e non già il cd "vincolo espropriativo".

Nel merito degli aspetti urbanistici si evidenzia che:

- il tessuto urbano immediatamente circostante è caratterizzato dalla presenza di edifici aventi per la gran parte un solo piano fuori terra ed in minima parte n. 2 piani fuori terra, ossia è contraddistinto da una ridotta utilizzazione degli indici e parametri consentiti dal PRG vigente.
- la variante non tiene in opportuno conto il fatto che la tipizzazione decaduta, ad opera del passaggio in giudicato della sentenza innanzi citata, era riferita alla dotazione di "Aree ad uso pubblico ex art. 3 D.M. n. 1444/68" - individuate in sede di P.R.G. al fine di sopperire al soddisfacimento del fabbisogno pregresso determinato dalla assenza o scarsità di standard urbanistici nelle Zone "A" e "B" del Comune di Manduria;
- la variante così come proposta, comporta l'inseadimento di un numero considerevole di abitanti pari a n. 262, nonché costituisce un sensibile incremento del bilancio urbanistico previsto dal vigente P.R.G.;

Si ritiene di poter condividere la proposta avanzata alle condizioni sotto riportate, le quali permettono di pervenire ad una contemperanza tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti:

- la tipizzazione della superficie in questione, coerentemente con le caratteristiche insediative dell'immediato intorno, sia rideterminata in "Zona C3", con i parametri urbanistici già vigenti, ossia:
 

Sup. lotto minima	mq 1.000
I.f.f.	mc/mq 1,50
H max	m 9,00
RC (rapporto copertura)	% 50
Distanza confini	m 6,00
Distanza fabbricati	m 10,00
- detta area, così come già previsto dal vigente PRG, dovrà essere oggetto di specifico Piano Urbanistico Esecutivo, all'interno della quale dovranno essere indicate le aree di cessione gratuita da

destinare a spazi pubblici sia per le urbanizzazioni primarie che per quelle secondarie;

- in particolare:
  - per quanto riguarda le urbanizzazioni primarie dovrà essere mantenuta la previsione della realizzazione del prolungamento di: "Viale Aldo Moro"; prolungamento di "Via Pasanisi Gaetani" parallelo a "Via Rodi"; "Via Pasanisi Gaetani" parallelo alla "Via per Uggiano", così come, peraltro, già indicato nella proposta comunale;
  - per quanto riguarda gli standard urbanistici, ex art. 3 del D.M. n. 1444/1968 (urbanizzazioni secondarie), la loro superficie dovrà essere pari al 50% di quella complessiva, nell'intesa che la stessa possa intendersi comprensiva anche degli standard relativi ai nuovi abitanti insediabili.

Tutto ciò premesso e considerato, Si propone alla Giunta di approvare con prescrizioni la variante adottata dal Comune di Manduria (TA), giusta Delibera del Commissario ad acta n. del 23-06-2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportate;

DI APPROVARE, in via preliminare, al sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, la variante del Comune di Manduria (TA), adottata con Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 23-06-2010 con prescrizioni e modifiche per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, al Comune di Manduria (TA) in relazione alle modifiche introdotte negli atti, specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Manduria (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2118

**D.P.R. n. 380/2001. Modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Adeguamento alla modulistica nazionale per la presentazione della denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, approvata con accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia), le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel medesimo testo unico.

Il medesimo art. 2, al comma 4, ribadisce che “i comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.”

La materia dei titoli abilitativi edilizi, in particolare, è disciplinata dal titolo II del Testo unico, che reca disposizioni attinenti agli interventi subordinati al rilascio di permesso di costruire, alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) o denuncia di inizio attività (d.i.a.) o comunicazione, nonché gli interventi di edilizia libera.

Con la deliberazione di G.R. n. 334 del 7 marzo 2013, questa Amministrazione regionale, nell’ottica della semplificazione procedimentale e del miglioramento dell’azione amministrativa nel settore dell’edilizia in termini di efficienza ed efficacia, nonché della riduzione dei costi amministrativi per cittadini e imprese, ha approvato la modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. In tale attività di indirizzo, la Regione si è avvalsa dell’assistenza tecnica di Formez P.A., esecutore del progetto “Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio” (PON GAS 2007-2013 - Asse Capacità istituzionale).

La modulistica regionale è stata recepita dalla maggior parte degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) dei Comuni pugliesi, consentendo già a partire dal 2013 una significativa riduzione degli oneri amministrativi connessi ai procedimenti di rilascio dei titoli edilizi. La standardizzazione e semplificazione della documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, infatti, ha prodotto significativi vantaggi per la collettività regionale, quali maggiore possibilità per gli operatori privati (tecnici professionisti ed imprese edili) di accedere e di esercitare nei diversi comuni; riduzione degli oneri di intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei privati promotori o partecipi dei processi edilizi (committenti, tecnici professionisti e imprese edili); maggiore possibilità di comprensione e di valutazione, per ogni interessato, in ordine alle regolamentazioni comunali sull’uso del territorio.

Successivamente, e entrato in vigore l’art. 24, comma 3, del D.L. n. 90/2014, conv. in L. n.114/2014, che recita: Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese il possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

Con Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 12 giugno 2014, in sede di Conferenza unificata, sono stati approvati i modelli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Con successivo Accordo del 18 dicembre 2014, sono stati approvati i modelli per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 209 del 20/02/2015, pertanto, la Regione Puglia ha provveduto al recepimento dei modelli unificati approvati in sede di Conferenza unificata, relativi a:

- Domanda di permesso di costruire/titolo unico
- Segnalazione certificata di inizio attività’
- Comunicazione inizio lavori per edilizia libera
- Comunicazione inizio lavori asseverata per edilizia libera
- Comunicazione edilizia libera facoltativa

Con successivo Accordo del 16 luglio 2015, la Conferenza unificata ha approvato il modello unificato per la presentazione della denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, fissando in novanta giorni il termine per il recepimento dei nuovi modelli da parte delle Regioni, con adeguamento alle specifiche normative regionali e di settore.

Al fine di assicurare l'ottemperanza della Regione Puglia ai predetti Accordi, l'Assessorato alla Pianificazione Territoriale ha riconvocato il gruppo di lavoro già incaricato dell'elaborazione di modulistica regionale poi approvata con D.G.R. n. 334/2013 e del recepimento di quella nazionale poi avvenuto con D.G.R. n. 209/2015, per il recepimento e l'adattamento dei nuovi modelli nazionali alla specifica realtà regionale pugliese. Nel perseguire tali finalità, l'Amministrazione regionale si è avvalsa dell'assistenza tecnica di Formez PA, in quanto esecutore del progetto "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione" (PON GAS 2007-2013 - Obiettivo Convergenza, Asse E Capacità istituzionale).

Come nella precedente occasione, gli elaborati predisposti dal gruppo di lavoro sono stati sottoposti, a cura dell'ANCI Puglia, alle osservazioni e proposte di integrazione degli Uffici Tecnici dei Comuni del territorio pugliese.

Gli elaborati sono stati, infine, riesaminati dalla Sezione Urbanistica regionale.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 24 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, i moduli unificati e standardizzati adottati previa intesa in Conferenza costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di quanto previsto dalla legge e dall'Accordo, quindi, si rende necessario provvedere al recepimento, per la Regione Puglia, ai contenuti dell'Accordo del 16 luglio 2015, adottando il modello unificato per la presentazione della denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, così come adeguati alle specifiche normative regionali e di settore.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale ad integrazione di quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 209 del 20/02/2015 recante recepimento degli schemi di modulistica unificata per i procedimenti edilizi, l'approvazione dello schema di modulistica per la presentazione della denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come

puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lett. c), della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI APPROVARE, ad integrazione di quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 209 del 20/02/2015, lo Schema di modulistica di riferimento per la presentazione della denuncia di inizio attività sostitutiva del permesso di costruire, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

DI DARE MANDATO alla Sezione Urbanistica di dare specifica informazione dell'emanazione del presente provvedimento a tutti i Comuni del territorio regionale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

## DICHIARA

## a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

- proprietario esclusivo;
- rappresentante legale della Ditta o Società \_\_\_\_\_;
- Amministratore/delegato dal Condominio sito in via \_\_\_\_\_ (allegare la delibera di assemblea condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori *(solo per i lavori che interessano parti condominiali)*);
- comproprietario con i... soggett... elencat... nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";
- locatario/comodatario \_\_\_\_\_ a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI".

dell'immobile interessato dall'intervento e di

- a.1  **avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento
- a.2  **non avere titolarità esclusiva** all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

## b) Presentazione della denuncia di inizio attività

di presentare la denuncia di inizio attività edilizia

- b.1  **in assenza di atti di assenso presupposti**, in quanto l'intervento oggetto della denuncia non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia.
- b.2  **essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti**, comunque denominati, già rilasciati dalle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia.
- b.3  **richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti**, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della denuncia può essere iniziata non prima di 30 giorni dall'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti, che sarà comunicata da parte dello sportello unico.

## c) Qualificazione dell'intervento

che la presente denuncia riguarda:

- d.1  **titolo unico (SUAP)** ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010
- d.2  **interventi di cui all'articolo 22, comma 3** del d.P.R. n. 380/2001 (interventi per cui è possibile presentare la DIA in alternativa al permesso di costruire)
- d.3  ai sensi della Legge Regionale n.14/2009 (Piano casa)
- d.4  ai sensi della Legge Regionale n. 39/2012 (Abbattimento barriere architettoniche)
- d.5  **altro (specificare)** \_\_\_\_\_

## d) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ avente destinazione d'uso esistente \_\_\_\_\_



## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

( ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto \_\_\_\_\_

Coordinate geografiche \_\_\_\_\_ (2)

N.	Censito al NCEU				Censito in NCT		
	Foglio	particella	sub	Cat.	foglio	particella	sub

## Superfici (reali e non catastali)

coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.	S.L.S. Superficie lorda di solaio	S.U. Superficie utile	volume mc.

## e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

## che le opere previste

- f.1  non riguardano parti comuni
- f.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
- f.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità
- f.4  riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

## f) Descrizione sintetica dell'intervento

che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Denuncia di Inizio Attività consistono in:

---



---



---



---



---

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

## g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

## che lo stato attuale dell'immobile risulta:

- h.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)
- h.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere sono state realizzate in data
- h.(1-2).1  
 titolo unico (SUAP) n. \_\_\_\_\_ del
- h.(1-2).2  
 licenza/concessione edilizia/ permesso di costruire n. \_\_\_\_\_ del
- h.(1-2).3  
 autorizzazione edilizia n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).4  
 accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001 n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).5  
 D.I.A. / S.C.I.A. .... n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).6  
 C.I.L./C.I.L.A. .... n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).7  
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.47/85 – Pratica n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).8  
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.724/94 – Pratica n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).9  
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.326/03 – Pratica n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).10  
 C.E. o P.d.C. in sanatoria Legge n. 47/85..... n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).11  
 C.E. o P.d.C. in sanatoria Legge n.724/94..... n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).12  
 P.d.C. in sanatoria Legge n.326/03 ..... n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).13  
 Primo accatastamento estremi della denuncia catastale n. \_\_\_\_\_ del
- h.2.(1-2).14  
 Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)
- h.2.(1-2).15  
 Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)
- h.3  dichiara inoltre che sull'immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell'art.34, c.2, d.P.R. n.380/2001
- h.4  altro \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del

## h) Calcolo del contributo di costruzione

## che l'intervento da realizzare

- h.1  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa \_\_\_\_\_
- h.2  è a titolo oneroso e pertanto
- h.2.1.1  chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione
- h.2.1.2  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato



### Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

#### inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione

h.2.2.1  dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia ovvero dall'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti, che sarà comunicata da parte dello sportello unico.

h.2.2.2  effettuerà il pagamento del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune<sup>(3)</sup>

(3) L'opzione può riguardare, ad esempio, la possibile rateizzazione del pagamento del contributo di costruzione o la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomuto previste da convenzioni già stipulate o atti d'obbligo.

#### i) Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e dichiara inoltre

j.1  di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

j.2  che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

#### l) Impresa esecutrice dei lavori

l.1  che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"

#### m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)<sup>1 2</sup>

CASI		ADEMPIMENTI				
N. imprese	Uomini/ Giorno (u/g)	Verifica Documentazione	Invio Notifica Preliminare	Nomina Coordinatore Progettazione	Nomina Coordinatore Esecuzione	Piano di Sicurezza e Fascicolo opera (a cura del Coordinatore)

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l'entità del cantiere è di 75 uomini-giorno);

- se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
  - e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
    - a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
    - b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice.
  - e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all'invio della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
- se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

<sup>2</sup> Gli adempimenti contenuti nel presente allegato possono essere effettuati tramite sistemi informativi regionali, se previsti.



## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

1	Meno di 200 u/g	SI	NO	NO	NO	NO
1	Più di 200 u/g	SI	SI	NO	NO	NO
2 o più imprese	_____	SI	SI	SI	SI	SI

## che l'intervento

m.1  ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:

m.1.1  relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

m.1.1.1  dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

m.1.1.2  dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

m.1.2  relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

m.1.2.1  dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

m.1.2.2  dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto

m.1.2.2.1  allega alla presente dichiarazione la documentazione necessaria per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

m.1.2.2.2  indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data  
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] con prot./cod. \_\_\_\_\_

m.2  non ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008

m.3  ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente denuncia di inizio attività è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

## n) Diritti di terzi

di essere consapevole che la presente dichiarazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

### Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

<hr/> <hr/> <hr/>
-------------------

**o) Avvertenze generali**

di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività;
- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;
- è tenuto a comunicare al SUE/SUAP la data della fine lavori;
- che ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di inizio lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio del **certificato di agibilità** con le modalità di cui all'art. 25 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 25 comma 5 bis d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP – Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

**p) Rispetto della normativa sulla privacy**

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento:** I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa.

**Modalità:** Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione:** I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

**Diritti:** Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di \_\_\_\_\_






## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

indirizzo _____ n.	C.A.P.	_____
posta elettronica _____		
in qualità di <input type="checkbox"/> Proprietario/Comproprietario <input type="checkbox"/> Nudo proprietario <input type="checkbox"/> Usufruttuario <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
_____ per atto del Notaio _____ rep. _____ racc. _____ del _____.		
<input type="checkbox"/> Delega l'istante alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività		
Firma: _____		
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000		
Cognome e Nome _____		
codice fiscale	_____	
nato a	prov. _____	stato _____
nato il	_____	
residente in	prov. _____	stato _____
indirizzo _____ n.	C.A.P.	_____
posta elettronica _____		
in qualità di <input type="checkbox"/> Proprietario/Comproprietario <input type="checkbox"/> Nudo proprietario <input type="checkbox"/> Usufruttuario <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
_____ per atto del Notaio _____ rep. _____ racc. _____ del _____.		
<input type="checkbox"/> Delega l'istante alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività		
Firma: _____		
allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000		

**2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)**

<b>Progettista delle opere architettoniche</b> (sempre necessario)	
<input type="checkbox"/> incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche	
Cognome e Nome	_____
codice fiscale	_____







## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

posta elettronica  
certificata \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Firma per accettazione incarico*

**Altri tecnici incaricati** (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)

**Incaricato della** (ad es. coordinatore per la sicurezza, progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.)

Cognome e  
Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_| \_\_\_\_| stato \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_| \_\_\_\_| stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_| \_\_\_\_| stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)

Iscritto all'ordine/collegio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

(se il tecnico è dipendente di un'impresa)

**Dati dell'impresa**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

codice fiscale /  
p. IVA \_\_\_\_\_

Iscritta alla  
C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_| \_\_\_\_| n. \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_| \_\_\_\_| stato \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

il cui legale  
rappresentante è \_\_\_\_\_

**Estremi dell'abilitazione** (se per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in albi e registri)





## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____
<i>da compilare a cura del SUE/SUAP</i>	

**RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE**

(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

**DATI DEL PROGETTISTA**Cognome e  
Nome \_\_\_\_\_Iscritto  
all'ordine/collegio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ al n. [ ][ ][ ][ ][ ][ ]*N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti"***DICHIARAZIONI**


Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA****1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere**

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella Denuncia di Inizio Attività di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a Denuncia di Inizio Attività in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:

- 1.1  **interventi di ristrutturazione edilizia** che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni
- 1.2  **interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica** qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
- 1.3  **interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali** recanti precise disposizioni plano-volumetriche
- 1.4  interventi previsti dalla Legge Regionale n. 14/2009 (piano casa)
- 1.5  interventi previsti dalla Legge Regionale n.39/2012 (Abbattimento barriere architettoniche)
- 1.6  **altri interventi**, assoggettati al rilascio del permesso di costruire, che possono essere realizzati con la denuncia di inizio attività (specificare)



## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

\_\_\_\_\_

e che consistono in (relazione tecnico-illustrativa delle opere):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_ avente destinazione d'uso esistente \_\_\_\_\_ ( ad  
 es. residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto \_\_\_\_\_

N.	Censito al NCEU				Censito in NCT		
	Foglio	particella	sub	Cat.	foglio	particella	sub

## Superfici (reali e non catastali)

coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.	S.L.S. Superficie lorda di solaio	S.U. Superficie utile	volume mc.

## 3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

	SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input type="checkbox"/>	PUG/ PRG/ PDF		
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO		
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO		
<input type="checkbox"/>	P.I.P.		
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.		
<input type="checkbox"/>	ALTRO:		

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

## 4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

- 4.1  non necessita di alcuna variazione catastale
- 4.2  necessita di variazione catastale

## 5) Barriere architettoniche

che l'intervento

- 5.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989
- 5.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all'articolo 82 del d.P.R. n. 380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto
- 5.2.1  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla DIA, soddisfa il requisito di accessibilità, visitabilità, adattabilità
- 5.3  deroga prevista dall'art. 79 d.P.R. n. 380/2001
- 5.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto
- 5.4.1.  si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati
- (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
- 5.4.2.  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. \_\_\_\_\_  
in data |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

## 6) Sicurezza degli impianti

che l'intervento

- 6.1  non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici
- 6.2  comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un'opzione)
- 6.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere
- 6.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere
- 6.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- 6.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- 6.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- 6.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- 6.2.7  di protezione antincendio
- 6.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale  
(specificare) \_\_\_\_\_

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

pertanto, ai sensi del **d.m. 22 gennaio 2008, n. 37**, l'intervento proposto:

- 6.(1-8).1  **non è soggetto** agli obblighi di presentazione del progetto pertanto si allega lo schema degli impianti ai sensi dell'art.11 comma 2 e art. 7 comma 2 del D.M. n.37/2008).
- 6.(1-8).2  **è soggetto** agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto  
 **allega i relativi elaborati**

### 7) Consumi energetici

**che l'intervento, in materia di risparmio energetico,**

- 7.1  **non è soggetto** al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d. lgs. n. 192/2005
- 7.2  **è soggetto** al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d. lgs. n. 192/2005, pertanto
- 7.2.1  **si allega la relazione tecnica** sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge

**che l'intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili**

- 7.3  **non è soggetto** all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante
- 7.4  **è soggetto** all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto
- 7.4.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è **indicato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica** prevista dall'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico
- 7.4.2  l'**impossibilità tecnica** di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è **evidenziata nella relazione tecnica** dovuta ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili

### 8) Tutela dall'inquinamento acustico

**che l'intervento**

- 8.1  **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995
- 8.2  **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega:**
- 8.2.1  documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
- 8.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
- 8.2.3  autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
- 8.2.4  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia/ Città metropolitana competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico").

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

## 9) Produzione di materiali di risulta

## che le opere

- 9.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 9.2  **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 9.2.1  **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 9.2.1.1  **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da \_\_\_\_\_ con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
- 9.2.2  le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 9.2.2.1  **allega autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 9.3  **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 9.3.1  **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione)**
- 9.4  riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006
- 9.5  **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 9.6  **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

## 10) Prevenzione incendi

## che l'intervento

- 10.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 10.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 10.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 10.3.1  **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga  
(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
- 10.3.2  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

## e che l'intervento

- 10.4  **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 10.5  **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 10.5.1  **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto  
(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
- 10.5.2  la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_





## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

All'uopo si allega:

- 1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

- 13.1  costituisce una **variante riguardante parti non strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. \_\_\_\_\_  
in data |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
- 13.2  costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. \_\_\_\_\_  
in data |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
- 13.3  prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto
- si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali
- la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. \_\_\_\_\_  
in data |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|
- 13.4  **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
- 13.7.1  **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica** (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
- 13.7.2  **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. \_\_\_\_\_  
in data |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

## 14) Qualità ambientale dei terreni

**che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,**

- 14.1  **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento
- 14.2  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto
- 14.2.1  **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

## 15) Opere di urbanizzazione primaria (\*)

**che l'area/immobile oggetto di intervento**

- 14.1  **è dotata delle opere di urbanizzazione primaria**
- 14.2  **non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria** e la loro attuazione è prevista da parte dell'amministrazione comunale nel corso del prossimo triennio









## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)

27.(1-7).3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|

(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

### ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

### ASSEVERA

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo

il progettista

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

**Finalità del trattamento:** I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa.

**Modalità:** Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

**Ambito di comunicazione:** I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

**Diritti:** Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

**Titolare:** SUAP/SUE di \_\_\_\_\_

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni (*)	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	-	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 ovvero se l'intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
	<input type="checkbox"/>	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	c)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	i)	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	-	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	f)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	m)	Se l'intervento ricade su un immobile preesistente al 1942 o al 1967
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Planimetria catastale originale	h)	Sempre obbligatorio
	✓	<b>RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE</b>		Sempre obbligatorio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche	5)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

- |                          |                          |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA) |  |
| <input type="checkbox"/> |                          | Deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche  |  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Progetto degli impianti  | 6) Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Schema degli impianti  | Se l'intervento è soggetto ai sensi dell'art. 11 comma 2 e art. 7 comma 2 del D.M. n.37/2008   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Relazione tecnica sui consumi energetici   | 7) Se l'intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Documentazione di impatto acustico   | Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Valutazione previsionale di clima acustico   | Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Autocertificazione del tecnico abilitato   | 8) Se l'intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, L. n.447/95, in Comune che abbia approvato la classificazione acustica, ma rispettano i requisiti di protezione acustica: art. 8, comma 3-bis, della L. N. 447/1995<br>Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227 del 2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 1, d.P.R. n. 227/2011; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dichiarazione sostitutiva  | ovvero se l'intervento non rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. N. 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n. 227/2011  |



## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____		Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio), Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41-bis d.l. n. 69/2013
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013	9)	Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo		
	<input type="checkbox"/>	Bilancio di produzione materiali da escavo		Ai sensi del RR n.6/2006
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	10)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'ottenimento della deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto (già presentato all'organo di vigilanza)	11)	Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parere igienico sanitario		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico sanitario (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	12)	Se l'intervento comporta valutazioni tecnico-discrezionali sulla conformità alle norme igienico-sanitarie

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori		Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori in zona sismica	13)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione sismica		Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	14)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Relazione geologica/geotecnica	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
<b>VINCOLI</b>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione paesaggistica	15)	Se l'intervento è assoggettato a rilascio di autorizzazione di compatibilità paesaggistica (art. 146 d. lgs. n. 42/2004 e art.38 e 89 NTA del PTTR)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accertamento di compatibilità paesaggistica	15)	Se l'intervento è assoggettato a rilascio di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 38 e 89 NTA del PTTR)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	16)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parere/nulla osta ove previsto	17)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata dal Piano di Recupero del Centro Storico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta al Piano di Recupero del Centro Storico, ove previsto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni di piano.	18)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata dal Piano Comunale dei Tratturi

## Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta (* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	19)		Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della legge n. 394/1991
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	20)		Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione relativa al vincolo idraulico			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico (* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	21)		Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valutazione d'incidenza (VINCA)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto in zona speciale di conservazione (* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	22)		Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale (* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	23)		Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante (* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	24)		Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicazione effettuata alla Provincia			Se l'intervento riguarda superfici dei piazzali e copertura dei fabbricati inferiori a 5000 mq
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia	25)		Se l'intervento riguarda superfici dei piazzali e copertura dei fabbricati superiori a 5000 mq
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione provincia già acquisita			



Allegato A - Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (<i>specificare i vincoli in oggetto</i>)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (<i>specificare i vincoli in oggetto</i>)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)</p>	26)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (<i>specificare i vincoli in oggetto</i>)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (<i>specificare i vincoli in oggetto</i>)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)</p>	27)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)

Data e luogo

il/i dichiaranti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2124

**Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (P.O. FESR 2007/2013 - Asse II Linea di Intervento 2.1. - Azione 2.1.4 - CIG: 59601420C6). Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).**

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria operata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Monitoraggio e Gestione Integrata Risorse e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.

**PREMESSO:**

- che il D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", a recepimento di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli obiettivi di qualità ambientale che le Regioni sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi e individua il Piano di Tutela delle Acque come specifico piano di settore che contiene sia gli interventi finalizzati al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del decreto stesso, sia le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;
- che, ai sensi degli artt. 61 e 121 del D.Lgs. 152/2006, spetta alle Regioni elaborare, approvare e attuare i Piani di Tutela delle Acque nonché le successive revisioni e aggiornamenti, che devono essere effettuati ogni 6 anni;
- che la Regione Puglia, in ottemperanza al dettato normativo, si è dotata del Piano di Tutela delle Acque, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009 e che, al fine di garantire la revisione della stesso entro il 2015, ha inserito il "Servizio di monitoraggio dell'attuazione del Piano di Tutela delle Acque e relativo aggiornamento" all'interno dell'azione 2.1.4. "Miglioramento del sistema dell'informazione, del monitoraggio e del controllo" - Linea 2.1. "Interventi per la tutela, l'uso

sostenibile ed il risparmio delle risorse idriche - Asse II - del P.O. FESR 2007-2013;

- che con Atto Dirigenziale del Servizio Risorse Idriche n. 155/2014, vista la specifica complessità e rilevanza tecnico ambientale delle attività finalizzate alla revisione/aggiornamento del PTA, è stata manifestata la volontà di affidare le attività tecnico-operative di supporto alla Regione Puglia mediante procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, approvando contestualmente lo schema di capitolato speciale d'appalto, i requisiti minimi di partecipazione e i criteri di aggiudicazione del servizio, finanziato per un importo complessivo di 600.000,00 euro;
- che con Atto dirigenziale dell'Ufficio E-Procurement n. 111/2014, previa indizione ed espletamento di gara, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il "Servizio di monitoraggio dell'attuazione del Piano di Tutela delle Acque e relativo aggiornamento" (CIG: 5960142006), per l'importo di 350.000,00 oltre IVA, in favore della Hydrodata Spa, con cui in data 6.02.2015 è stato stipulato il relativo contratto;
- che, ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", il processo di aggiornamento del PTA deve essere integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, al fine di stimare i possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano stesso;

**CONSIDERATO:**

- che nella Valutazione Ambientale Strategica in argomento, ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R. n. 44 del 14.12.2012 sono parti del procedimento:
  - a) l'autorità competente, coincidente con l'Ufficio regionale Valutazione Ambientale Strategica;
  - b) l'autorità procedente e l'autorità proponente, entrambe coincidenti con il Servizio regionale Risorse Idriche;
- che, ai sensi degli artt. 7 e 9 della L.R. 44/2012, l'autorità procedente deve provvedere ad impostare la procedura VAS, mediante:
  - predisposizione di un rapporto preliminare di orientamento volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;

- consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, attraverso la collaborazione con l'autorità competente;
- che la Hydrodata S.p.A, in esecuzione del "Servizio di monitoraggio dell'attuazione del PTA e relativo aggiornamento", con nota del 30.10.2015 ha trasmesso al Servizio Risorse Idriche il Rapporto Preliminare, comprendente il Questionario di Scoping e l'Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da coinvolgere nella consultazione, nonché il documento Linee Guida per l'aggiornamento del PTA, che costituiscono la base su cui avviare il confronto che fa da supporto al processo decisionale finalizzato all'aggiornamento del PTA, allegati al presente atto (allegati A e B);
- che allo stato attuale, al fine di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, si rende necessario:
  - adottare Il Rapporto Preliminare (allegato A), comprendente il Questionario di Scoping (allegato A1) e l'Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da coinvolgere nella consultazione (allegato A2), nonché il documento Linee Guida per l'aggiornamento del PTA (allegato B);
  - dare avvio, contestualmente, alla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati individuati nell'allegato A2 (eventualmente integrato ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. n. 44/2012), che avrà la durata di sessanta giorni secondo quanto concordato tra autorità proponente e autorità competente ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 5, della L.R. 44/2012.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera d) della L.R. n.7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, che si intende qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente del Servizio "Monitoraggio e Gestione Integrata Risorse" e del Dirigente della Sezione Regionale "Risorse Idriche" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;

2. Di DARE ATTO che nella Valutazione Ambientale Strategica in argomento, ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R. n. 44 del 14.12.2012, sono parti del procedimento:

- a) l'autorità competente, coincidente con l'Ufficio regionale Valutazione Ambientale Strategica;
- b) l'autorità procedente e l'autorità proponente, entrambe coincidenti con il Servizio regionale Risorse Idriche;

3. DI ADOTTARE il Rapporto Preliminare (allegato A) di orientamento per la consultazione preliminare dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, il relativo Questionario di Scoping (allegato A1) e le Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela (allegato B);

4. DI INDIVIDUARE i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati,

come specificati nell'allegato A2, che potrà subire integrazioni ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. n. 44 del 14.12.2012;

5. DI AVVIARE la procedura di Valutazione Ambientale Strategica dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, disponendo, a cura del Servizio Risorse Idriche:


- l'inoltro all'Autorità competente dell'istanza, ai sensi all'art. 9, comma 2, della L.R. n. 44 del 14.12.2012;
- Il contestuale avvio della fase di consultazione preliminare - della durata di 60 giorni come specificato in premessa - mediante pubblicazione del

Rapporto Preliminare e relativo Questionario di Scoping, oltre che delle Linee Guida per l'aggiornamento del PTA, sul sito web della Regione Puglia, dandone comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territoriali interessati e all'autorità competente, precisando altresì le modalità di trasmissione del contributo;

6. DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



**REGIONE  
PUGLIA**

Allegato A

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E  
TUTELA DELL'AMBIENTE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Aggiornamento del Piano di tutela delle Acque

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
Fase di Scoping

Rapporto Preliminare

## INDICE

1. PREMESSA
  - 1.1 Documento di scoping ed autorità con competenze ambientali
  - 1.2 Impostazione del Rapporto Ambientale (RA)
  - 1.3 Verifica di assoggettabilità a VAS del PTA approvato
2. INQUADRAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
3. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO
4. COMPONENTI AMBIENTALI DI RILIEVO DEL PIANO
  - 4.1 Biodiversità
  - 4.2 Popolazione e salute umana
  - 4.3 Suolo e rischi naturali
  - 4.4 Acque
  - 4.5 Aria e fattori climatici
  - 4.6 Energia
  - 4.7 Rifiuti
  - 4.8 Paesaggio
5. APPROCCIO METODOLOGICO DI VALUTAZIONE
6. CONCLUSIONI

**ALLEGATO A1 - Questionario di scoping**

**ALLEGATO A2 - Elenco soggetti competenti in materia ambientale e pubblico interessato**

## 1. PREMESSA

L'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia è soggetto al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi e si attiva contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi.

Essenziale finalità e diretta fruibilità della VAS sono quelle di verificare la coerenza delle politiche e delle azioni messe in campo, nonché di orientare le fasi di pianificazione/programmazione verso criteri di maggiore sostenibilità ambientale. La procedura contribuisce, inoltre, ad ottimizzare la partecipazione dei vari portatori di interesse perseguendo di conseguenza la ricerca di consenso sulle soluzioni, la base conoscitiva, la diffusione delle informazioni.

La procedura VAS si estende connessa per tutta la vita del piano/programma, con particolare riferimento al monitoraggio degli effetti dello stesso strumento di controllo sull'ambiente, incidendo, altresì, sugli strumenti di verifica in fase attuativa ovvero del raggiungimento degli obiettivi e sui meccanismi di eventuale revisione, riguardando l'orientamento delle azioni.

Soggetto procedente all'aggiornamento del PTA è individuato nel Servizio Risorse Idriche, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

Autorità competente in materia di VAS è individuata con l'ufficio Valutazione Ambientale Strategica, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche.

### APPROCCIO METODOLOGICO VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere convenientemente definita come "un processo sistematico attivato per valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte (in modo precipuo politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi); ciò al fine di garantire che tali conseguenze siano oculatamente incluse, ovvero affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale".

La procedura di VAS si inserisce in un processo di elaborazione relativo ad uno strumento che ha, intrinsecamente, forti connotati di sostenibilità ambientale e che deve incontrare percorsi di condivisione e di costruzione del consenso.

In quest'ottica, il processo di valutazione, una volta attivato, ha l'opportunità di integrarsi funzionalmente con quello di "elaborazione in progress" del Piano e può costituire un'occasione di confronto e di verifica finalizzata a garantire sia la maggiore sostenibilità ambientale, sia il maggior coinvolgimento territoriale possibile, soprattutto per i conseguenti effetti.

Secondo le disposizioni vigenti (L.R. n.44 del 14/01/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica") il processo di VAS verrà avviato secondo le seguenti fasi:

- svolgimento di consultazioni preliminari con i soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati sulla base di un rapporto preliminare (fase di scoping);
- elaborazione del Rapporto Ambientale;

- svolgimento delle consultazioni;
- valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni esperite;
- processo decisionale definito, ovvero atto di approvazione del piano;
- informazione e diffusione del processo decisionale;
- monitoraggio e controllo in progress riguardante la funzionalità del PTA aggiornato.

Nel corso delle attività finalizzate alla redazione del documento di scoping, si entrerà in contatto con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (scoping).

Il Rapporto Ambientale (art.13 D.Lgs. 152/06) costituisce parte integrante del Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Nel rapporto ambientale saranno individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul contesto culturale e territoriale di riferimento. L'allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 riporta i contenuti minimi del quadro informativo che il rapporto deve contenere in relazione al livello di dettaglio richiesto dal Piano.

Il Rapporto ambientale sarà dotato di una *sintesi non tecnica* ove verranno descritte le caratteristiche del piano, i dati ed le informazioni contenute nel rapporto ambientale.

La proposta di piano ed il rapporto ambientale dovranno essere messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale in sessioni di confronto tecnico-assembleare al fine di recepire eventuali osservazioni.

La documentazione dovrà essere depositata presso le sedi istituzionali territorialmente competenti ai fini della diretta fruibilità. L'autorità competente, cooperando con gli *stakeholders* coinvolti, acquisita e valutata la documentazione esprimerà parere motivato.

Nello specifico, l'atto di approvazione del piano dovrà riportare, all'interno della *dichiarazione di sintesi*, le considerazioni ambientali giustificanti le integrazioni apportate al PTA, dettagliando la condivisione e l'analisi comparata tra rapporto ambientale e risultanze (evidenziazioni di aggiornamento) della consultazione.

Il monitoraggio (art. 18 del D.Lgs. 152/2006) assicurerà un tangibile controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da individuare tempestivamente imprevisti ed effetti negativi che comporteranno l'adozione di opportune misure correttive.

L'Autorità procedente strutturerà una *governance consulting* mediante sistemi informativi (gestione web) per pubblicizzare le modalità di svolgimento delle sessioni di monitoraggio e le informazioni raccolte nell'attività di monitoraggio che costituiscono motivo di implementazione del Piano che, come sostenuto in precedenza, è uno strumento dinamico.

Nell'ottica di "razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni", in accordo a quanto definito dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. proprio in materia di VAS (articolo 14, comma 4) nonché nell'ambito della dir. 2000/60/CE (Linea Guida n.8 sulla partecipazione pubblica, capitolo 2), le fasi di pubblicazione e

consultazione del pubblico previste per la VAS potrebbero integrare le attività di partecipazione del Piano di Gestione delle Acque attivate ai sensi dell'articolo 14 della dir.2000/60/CE.

### 1.1 Documento di scoping ed autorità con competenze ambientali

La normativa vigente in materia di VAS prevede che l'autorità procedente, l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale entrino in consultazione già nelle fasi preliminari delle attività ad esperirsi (nel caso specifico sono ben noti i contorni dell'attività, in termini di "aggiornamento del PTA" approvato) al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA).

Tale fase di consultazione deve essere supportata da "un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma" (nel caso specifico una elevazione dell'aggiornamento del PTA).

Pertanto il documento di scoping in illustrazione rappresenta il Rapporto Preliminare, come sopra richiamato; sicché le Autorità con Competenza Ambientale (ACA) sono fortemente coinvolte e le condivisioni o integrazioni rappresentano il tessuto del Piano e le direttrici di sviluppo delle applicazioni che lo strumento di pianificazione definisce.

Il processo di coinvolgimento dei portatori di interesse è particolarmente rilevante per la definizione del Piano per cui si è preferito coinvolgere direttamente nella redazione del piano i seguenti stakeholder:

### SOGGETTI CON COMPETENZE AMBIENTALI ed ENTI TERRITORIALI INTERESSATI (ai sensi dell'art. (2) -co 1-lett. h) della L.R. 44/2012

Enti competenti in materia ambientale	
REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica	Pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica	Pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche	Pec: serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Lavori Pubblici	Pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Protezione Civile	
REGIONE PUGLIA - Servizio Rischio Industriale	Pec: servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico	Pec: servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Demanio e Patrimonio	
REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia	servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Programmazione e pianificazione delle infrastrutture per la mobilità	mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Economiche Consumatori	servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Agricoltura	servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Foreste	
REGIONE PUGLIA - Servizio Caccia e pesca	servizio.cacciapesca@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (ARES)	dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF)	protocollo@pec.arifpuglia.it
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)	dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Autorità Ambientale	autorita.ambientale@regione.puglia.it
Autorità di Bacino della Puglia	segreteria@pec.adb.puglia.it
Autorità di Bacino della Basilicata	dgbacino@cert.regione.basilicata.it
Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore	autbacino@pec.regione.molise.it
Distretto di Bacino idrografico dell'Appennino Meridionale	admin@pec.autoritadibacino.it
Azienda Sanitaria Locale Bari	protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale BAT	protocollo@mailcert.aslbat.it
Azienda Sanitaria Locale Foggia	aslfg@mailcert.aslfg.it
Azienda Sanitaria Locale Taranto	direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

<b>Enti competenti in materia ambientale</b>	
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi	protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Lecce	protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia	Pec: mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto	
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia	Pec: mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E PROVINCE DI LECCE, BRINDISI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, FOGGIA, TARANTO	
COMUNI DELLA PUGLIA	
UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani)	
ENTI PARCO	
Parco nazionale del Gargano	direttore@parcogargano.legalmail.it
Area Marina Protetta "Isole Tremiti"	ampisoletremiti@parcogargano.it
Parco Nazionale dell'Alta Murgia	affarigenerali@pec.parcotaltamurgia.it
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia	serviziotecnico@pec.parcotaltamurgia.it
Riserve naturali dello Stato (Falascone, Foresta umbra, Il Monte-Ischitella e Carpino, Isola di Varano, Lago di Lesina (parte orientale), Masseria Combattenti, Monte Barone, Palude di Frattarolo, Saline di Margherita di Savoia, Sfilzi	utb.forestaumbra@pec.corpoforestale.it
Riserve naturali dello Stato (Murge Orientali, San Cataldo, Stornara)	utb.martinafranca@pec.corpoforestale.it
Ufficio Territoriale Biodiversità di Martina Franca (TA)	
Riserva naturale dello Stato "Le Cesine"	wwfsalento@pec.it
WWF (Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)	
Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato "Torre Guaceto"	segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
Consorzio di Gestione "Torre Guaceto" (Comuni di Brindisi e Carovigno e Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)	
Area Marina Protetta di Porto Ceasareo	segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it
Consorzio "Area Marina Protetta di Porto Ceasareo"	
Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Raucio	protocollo@pec.comune.lecce.it,
Comune di Lecce	
Parco naturale regionale Bosco Inconronata	protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
Comune di Foggia	
Parco naturale regionale Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase	protocollo@cert.provincia.le.it
Provincia di Lecce	
Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo	protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
Comune di Ostuni	
Parco naturale regionale Fiume Ofanto	affarigenerali@cert.provincia.bt.it
Provincia di Barletta-Andria-Trani	
Parco naturale regionale Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo	servizidemografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Comune di Gallipoli	
Parco naturale regionale Litorale di Ugento	anagrafe.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
Comune di Ugento	
Parco naturale regionale Lama Balice	ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Comune di Bari	affarigenerali.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it,
Comune di Bitonto	protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Provincia di Bari	
Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano	protocollo@pecnardo.it
Comune di Nardò	
Parco naturale regionale Terra delle Gravine	provincia.taranto@legalmail.it
Provincia di Taranto	
Riserva naturale orientata Bosco delle Pianelle	protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Comune di Martina Franca	
Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa	
Riserva naturale orientata Bosco di Cerano	ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
Riserva naturale orientata Bosco di Santa Teresa e Lucci	
Comune di Brindisi	
Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore	protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
Comune di Conversano	
Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo	protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
Comune di Ostuni	
Parco naturale regionale Fiume Ofanto	affarigenerali@cert.provincia.bt.it
Provincia di Barletta-Andria-Trani	
Parco naturale regionale Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo	servizidemografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Comune di Gallipoli	
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	PNM-I@pec.minambiente.it

Enti territorialmente interessati	
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)	
ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari)	urbi@pec.anbipuglia.it
Consorzio di Bonifica Stornara e Tara	bonificastornaratara@pec.it
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	consorzio@pec.bonificadelgargano.it
Consorzio di Bonifica della Capitanata	consorzio@pec.bonificacapitanata.it
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi	protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it
Consorzio Di Bonifica Terre d'Apulia	cbta.bari@pec.terreapulia.it
Consorzio speciale per la bonifica di Arneo	areaamministrativa.arnео.nardo@pec.rupar.puglia.it areaagricola.arnео.nardo@pec.rupar.puglia.it
Autorità Idrica Pugliese	protocollo@pec.aip.gov.it
Acquedotto Pugliese S.p.A.	acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
Corpo Forestale dello Stato	
Autorità Marittime-Capitanerie di Porto	protocollo@pec.aplevante.org

L'elenco potrà essere integrato con altre Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Ordini ed Associazioni di cittadini ed altre Autorità che possano avere interesse al processo di VAS ai sensi dell'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 152/06.

## 1.2 Impostazione del Rapporto Ambientale (RA)

L'impostazione del RA è stabilita dall'art. 13, comma 4 e Allegato VI del D.Lgs. 4/08, che prevede:

- a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri piani o programmi pertinenti;
- b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
- c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello regionale, nazionale, internazionale, comunitario pertinenti il piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto, definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della

- produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Sulla base di quanto richiesto dalla normativa, il RA, in riferimento specifico al Piano in questione, comprenderà le seguenti sezioni:

#### **Inquadramento Programmatico e Pianificatorio**

Quadro normativo di riferimento per il Piano

Illustrazione dei contenuti del Piano

Analisi delle interazioni con altri piani e programmi

#### **Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento**

Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal Piano

Analisi di coerenza

Analisi degli effetti

#### **Individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento**

##### **Valutazione**

Valutazione degli effetti sull'ambiente

Individuazione delle misure di mitigazione/compensazione

Valutazione degli scenari alternativi

In seno alla procedura di VAS, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i, sono comprese le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art.5 del decreto n. 357 del 1997 e s.m.i.

A tal fine, il rapporto ambientale, conterrà gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza ovvero dovrà dare atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

##### **Monitoraggio**

Individuazione e descrizione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano

##### **Allegato**

Sintesi non tecnica

### **1.3 Verifica di assoggettabilità a VAS del PTA approvato**

Con nota prot. 1614/TA del 25 luglio 2008 il Settore Tutela delle Acque della Regione Puglia ha chiesto all'Ufficio VAS dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (individuato con Circolare 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia quale Autorità Competente per la VAS ai sensi della normativa vigente), un parere motivato in merito all'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano in oggetto.

Sulla base della dettagliata ricostruzione dell'iter procedurale fino ad allora svolto per la redazione e approvazione del PTA, l'Ufficio VAS della Regione Puglia con nota Prot. 15612 del 5 Novembre 2008 ha verificato che tali procedure, ancorché antecedenti l'entrata in vigore della normativa in oggetto (di cui al D.Lgs. 3 aprile 1996 n. 152, entrato in vigore il 31 luglio 2007, successivamente modificato dal D. Lgs. Del 16

gennaio 2008 n.4) e pertanto escluse dagli obblighi dalla stessa rivenienti, hanno comunque soddisfatto i principi di trasparenza e partecipazione introdotti dalla VAS.

In virtù dei confronti funzionali di questo aspetto e in coerenza con l'obiettivo di evitare duplicazioni di valutazione e di consultazioni (così come richiesto dall'art. 5 della Dir. 42/2001/CE, ripreso dalla normativa nazionale di riferimento a proposito della "esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 4/2008)), nonché di coordinare le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, l'ufficio VAS ha palesato talune essenziali osservazioni. L'Ufficio VAS ha evidenziato che le procedure già poste in atto dal Settore Tutela delle Acque avessero già soddisfatto i principi di trasparenza e partecipazione richiesti dalla VAS, nonché le esigenze di coinvolgimento di autorità con competenze ambientali.

In modo compendioso l'ufficio ha disposto che il PTA non fosse assoggettato alla procedura di VAS come definita dal D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. 4/2008, bensì che la sua approvazione fosse accompagnata dalla redazione di un documento imperniato su una dichiarazione di sintesi illustrante le modalità e le considerazioni ambientali tessute ed integrate nel Piano, ivi comprese le condizionanti risultanze delle consultazioni.

## **2. INQUADRAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

La Direttiva Europea 2000/60/CE (*Water Framework Directive, WFD*) rappresenta il quadro normativo per l'azione comunitaria in materia di acqua. Essa ha come obiettivo principale il ripristino della sostenibilità ecologica attraverso la prevenzione di ogni forma di degrado e ripristino delle funzioni ecologiche fondamentali attuabile attraverso l'introduzione di molti elementi atti a promuovere i concetti portanti della gestione sostenibile delle risorse idriche.

La crisi degli ecosistemi idrici, lo sfruttamento insostenibile di molte falde acquifere, i problemi crescenti derivati dal deterioramento della qualità delle risorse d'acqua spingono, quindi, ad una riformulazione dei modelli gestionali della risorsa idrica.

La WFD segna, a livello europeo, un momento di cambiamento nella gestione delle acque, orientata verso un uso sostenibile della risorsa, mantenendo e migliorando lo stato degli ecosistemi acquatici attraverso la riduzione dell'inquinamento, il mantenimento della capacità autodepurativa dei corsi d'acqua ed il recupero dei corpi idrici inquinati.

La direttiva stabilisce dei criteri ambientali di prevenzione, tutela, risanamento ed usi sostenibili della risorsa idrica per il raggiungimento dei seguenti scopi:

- evitare l'ulteriore degrado e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici;
- garantire la disponibilità futura delle risorse e gli usi prioritari;
- minimizzare l'inquinamento e tutelare la qualità dei corpi idrici (approccio integrato);
- ridurre i rischi di inondazioni e siccità.

A livello Nazionale la WFD è stata recepita con il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Questa si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso determinati piani e programmi che promuovono lo sviluppo sostenibile.

Il Decreto definisce le finalità mirate ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee, tramite:

- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- il conseguimento di adeguate protezioni per le acque destinate a particolari usi e il miglioramento del loro stato di qualità;
- la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Gli strumenti di tutela individuati dal legislatore nazionale con la normativa in riferimento sono rappresentati dai "Piani di Gestione", a scala di distretto idrografico, e dai "Piani di Tutela delle Acque", a scala regionale. Il D.Lgs. 152/06 ha infatti individuato il sistema dei distretti idrografici in cui è diviso il territorio nazionale, fra i quali il *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* di cui la Regione Puglia fa parte. I Piani di Tutela delle Acque delle regioni appartenenti al distretto rappresentano, quindi, il fondamento su cui predisporre il Piano di gestione del distretto idrografico, quale strumento di pianificazione territoriale.

In tale contesto, la Regione Puglia ha adottato, con D.G.R. n. 883 del 19 giugno 2007, il Progetto di "Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia", ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. n.152/06. Con lo stesso decreto sono state adottate le prime misure di salvaguardia, che hanno assunto un carattere immediatamente vincolante ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee, alla luce delle prime criticità evidenziate nel progetto di piano. Con D.C.R. n.230 del 20 ottobre 2009, la Regione Puglia ha poi approvato il vigente Piano di Tutela delle Acque che prevede, quale finalità, il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e la definizione delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

I suoi contenuti sono efficacemente riassunti dalla Parte Terza, sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", dello stesso D.Lgs. 152/06 (articolo 121), laddove si evidenziano i contenuti del Piano di Tutela:

- le risultanze dell'attività conoscitiva appositamente condotta;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Ai contenuti dinanzi elencati si aggiungono le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06.

Strumento essenziale in questo processo è il monitoraggio, strumento fondamentale di raccolta e sistematizzazione di conoscenze dinamiche del territorio.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 121 comma 6 del D.lgs. 152/2006 che prevede revisioni ed aggiornamenti dei Piani di Tutela delle Acque ogni sei anni, la Regione Puglia ha avviato le attività di **monitoraggio dell'attuazione del Piano di Tutela vigente e di aggiornamento dello stesso**.

I contenuti del Piano aggiornato contribuiranno all'aggiornamento del progetto del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, distretto nel quale il territorio regionale ricade.

Ciò detto, ai fini del completamento dei percorsi di ottemperanza alle normative vigenti in materia ambientale, nonché nell'approssimarsi delle complesse articolazioni insite nelle procedure del Distretto Idrografico, risulta necessario procedere al monitoraggio dell'attuazione del Piano e relativo aggiornamento anche alla luce degli strumenti normativi nazionali subentrati:

- **Decreto Tipizzazione D.M. 131/08** - Regolamento recante "i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione corpi idrici, analisi delle pressioni)";
- **Decreto Monitoraggio D.M. 56/09** - Regolamento recante "i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo";
- **Decreto Classificazione D.M. 260/10** - Regolamento recante "i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".

Per le acque sotterranee è stata emanata la Direttiva 2006/118/CE inerente la "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento". Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal **D.Lgs. 30/09**, che integra e modifica parti del D.Lgs. 152/06 e contiene:

- criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
- standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
- criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento, oltre che per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
- criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
- modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

I Decreti 56/2009 e 260/2010 contengono alcuni allegati relativi alle acque sotterranee che confermano e non modificano quanto contenuto nel D.Lgs. 30/2009.

L'adeguamento del Piano alla normativa di settore rappresenta solo una delle fasi da sviluppare per l'aggiornamento del PTA. L'acquisizione dei risultati dei monitoraggi ambientali delle acque superficiali e sotterranee condotti in ambito regionale (Progetti di monitoraggio corpi idrici superficiali - ARPA Puglia - e Progetti di monitoraggio corpi idrici sotterranei - Regione Puglia), nonché l'aggiornamento dei fattori che concorrono a definire lo stato dei corpi idrici (impatti) consentirà di pervenire ad una opportuna ridefinizione del programma delle misure al fine di perseguire gli obiettivi ai traguardi temporali previsti. Ciascuna misura sarà quantificata in termini di efficacia nel ridurre le alterazioni osservate in relazione al costo di attuazione della stessa, attraverso la predisposizione/aggiornamento dell'analisi economica.

Per quel che concerne il monitoraggio dei corpi idrici, un'attività fondamentale per la integrazione degli stessi è la ridefinizione delle categorie "a rischio" o "non a rischio" al fine di appurare in che misura essi rischiano di non conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Normativa.

L'aggiornamento del Piano verrà attuato attraverso le seguenti fasi di attività.

#### **A. RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE INERENTE LA CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI IN ATTUAZIONE AL D.M. 131/08, D.M. 56/09, DM 260/10 E AL D.LGS. 30/09.**

I contenuti delle direttive suddette riguardano:

- **la tipizzazione per le acque superficiali** ossia la definizione dei diversi tipi per ciascuna categoria di acque basata su caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche;
- **l'analisi delle pressioni** da condurre attraverso l'individuazione ed analisi della tipologia ed entità delle pressioni che gravano su ciascuna categoria di acque;
- **individuazione dei corpi idrici superficiali** intesi come porzioni omogenee di ambiti idrici in termini di pressioni, caratteristiche idro-morfologiche, geologiche, vincoli, qualità/stato e necessità di misure di intervento;
- **identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei** effettuata partendo dai complessi idrogeologici, identificando poi gli acquiferi, tenendo conto di criteri di quantità significative o flusso significativo di acqua e delimitando infine i corpi idrici sulla base di confini idrogeologici o differenze nello stato di qualità e delle pressioni;
- **attribuzione a ogni corpo idrico della classe di rischio** di non raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva al 2015 e definizione di eventuali deroghe (esenzione dei termini per il raggiungimento del buono stato al 2021 o 2027; fissazione di obiettivi meno rigorosi).

L'adeguamento del Piano alla normativa suddetta, secondo le modalità in essa indicate, passa attraverso l'espletamento delle attività nel seguito riportate.

##### **A.1 Tipizzazione identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei**

Tale fase si attuerà attraverso l'acquisizione, elaborazione ed analisi di tutti gli studi condotti in ambito regionale finalizzati alla tipizzazione, identificazione e prima caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi.

##### **A.2 Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee**

Si provvederà all'aggiornamento delle pressioni sui corpi idrici superficiali e sotterranei secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 131/08.

In particolare occorre definire:

- a) le pressioni sullo stato quantitativo inerenti i prelievi;
- b) le pressioni sullo stato qualitativo inerenti sia gli scarichi, sia i carichi inquinanti da origine puntuale e diffusa

### **A.3 Aggiornamento del sistema delle aree naturali protette**

Ai sensi di quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/06, nonché dalla legge n.97 del 2013, si provvederà all'aggiornamento del Registro delle Aree Protette comprendente:

- aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
- aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
- corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
- aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
- aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

L'aggiornamento del registro si tradurrà nell'aggiornamento della mappe sulle quali verrà riportata l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione della normativa comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

### **A.4 Definizione dello stato ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee**

Lo stato ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, ai sensi della normativa vigente, verrà ridefinito a seguito del riordino dei livelli informativi idrotematici, basandosi sulla concreta integrazione dei dati di monitoraggio successivi ai livelli di informazione costituenti il geodatabase tematico utilizzato per la elaborazione del PTA (acquisizione dai dati di monitoraggio aggiornati).

I risultati conseguiti consentiranno di evidenziare le aree da sottoporre eventualmente a specifica tutela.

### **A.5 Elenco degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee**

Allo scopo di pervenire alla verifica della permanenza (e/o implementazione) degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee, si rende necessario recepire, sulla base del monitoraggio aggiornato (tanto dalle risultanze del Progetto Tiziano, oramai collaudato, quanto delle operatività di controllo esercitate da ARPA Puglia sui corpi idrici superficiali), l'elenco "ridefinito" degli obiettivi riconosciuti come da traguardare dalle nuove disposizioni dell'Autorità di Distretto.

L'espletamento delle attività suddette verrà attuato attraverso:

#### **1. Acquisizione, elaborazione ed analisi della documentazione esistente**

Si procederà prioritariamente a raccogliere e catalogare tutti i nuovi studi e i nuovi livelli informativi disponibili mediante accertamenti presso gli Enti e le Istituzioni che, a vario titolo, operano e hanno operato nel territorio in tali ambiti (Regione Puglia, Province, Consorzi di bonifica-irrigazione, ASL/PMP, CNR-IRSA, Università, Politecnico di Bari, Autorità di Bacino, Istituto di Biologia Marina, Istituto Talassografico, ARPA Puglia).

Questi, infatti, dal 2009 ad oggi, al fine di recepire i dettami della normativa suddetta, hanno avviato numerosi studi tra cui:

- *"La caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia: tipizzazione, identificazione e classificazione dei corpi idrici – Attuazione D.M. n. 131 del 16 giugno 2008"* prodotto dal Servizio Tutela

- delle Acque – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana della Regione Puglia e approvato con DGR n.2564 del 22 dicembre 2009 e DGR n.774 del 23 marzo del 2010;
- *"Piano di Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia"* prodotto da ARPA Puglia, identificato quale soggetto realizzatore del Servizi e approvato con DGR n.1640 del 12 luglio 2010;
  - *"La caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia – Primo aggiornamento"* prodotto dal Servizio Tutela delle Acque - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia e approvato con DGR n. 2844 del 20 dicembre 2010;
  - *"Corpi idrici superficiali: Stato di qualità ambientale. 1° aggiornamento Piano di Tutela delle Acqua"* prodotto dal Servizio Tutela delle Acque - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia e approvato con DGR n.177 del 10 febbraio 2011;
  - *"Piano di Monitoraggio operativo dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia - Applicazione dei Decreti Ministeriali 14/04/2009 n. 56 e 08/11/2010 n. 260. Monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali individuati ai sensi del Decreto Ministeriale 16/06/2008 n. 131"* prodotto da ARPA Puglia, identificato quale soggetto realizzatore del Servizi e approvato con DGR n.1255 del 19 giugno 2012 e conferma dallo stesso per le annualità 2013-2014 con DGR n. 1914 del 15 ottobre 2013 e 2014-2015 con DGR. 1693 del 1 agosto 2014;
  - *"Monitoraggio di indagine del Torrente Jesce"* prodotto da ARPA Puglia, identificato quale soggetto realizzatore del Servizi e approvato con DGR n.1804 del 18 settembre 2012;
  - *"Monitoraggio delle acque marino-costiere in prossimità delle aree di foce del Canale Reale"* prodotto da ARPA Puglia, identificato quale soggetto realizzatore del Servizi e approvato con DGR n. 2745 del 14 dicembre 2012;
  - Risultati del *"Progetto del sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei della Puglia - Progetto Tiziano"* redatto dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia in collaborazione con la società SOGESID S.p.A., approvato dal medesimo Commissario Delegato in data 01 agosto 2003 con Decreto n. 219/CD/A, collaudato con D.D. n.93 del 13 Marzo 2015;
  - *"Identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei della Regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 30/2009"* redatto da CNR-IRSA, Autorità di Bacino della Puglia e Regione Puglia, approvato con D.G.R. n.1749 del 07 settembre 2012;
  - *"Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei – Progetto Maggiore "* redatto da CNR-IRSA per conto del Servizio Tutela delle Acque - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, approvato con D.G.R. n. 224 del 20 febbraio 2015.

Nello stesso studio sono stati definiti, con riferimento alle indicazioni dettate dal D.Lgs. 30/09, gli acquiferi pugliesi, i corpi idrici che li costituiscono, nonché i complessi idrogeologici a cui afferiscono.

Al fine di chiarire ed individuare il quadro delle pressioni (di origine puntale e diffusa) e degli impatti si procederà alla:

## **2. Ridefinizione degli agglomerati urbani e stima dei carichi da essi generati**

Ai fini della valutazione dei carichi potenziali generati dagli agglomerati urbani da sottoporre a depurazione, si provvederà ad aggiornare la caratterizzazione territoriale degli agglomerati urbani attraverso le seguenti fasi:

- aggiornamento della perimetrazione degli agglomerati, attuata attraverso le indicazioni fornite della Stazione Appaltante;
- aggiornamento dei carichi da essi generati avvalendosi dei dati aggiornati relativi al 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni" ISTAT 2011, statistiche demografiche e statistiche sul turismo. Inoltre, attraverso l'acquisizione delle informazioni relative ai carichi inquinanti effettivamente sversati dagli impianti di depurazione a servizio dei singoli agglomerati urbani, forniti da AQP S.p.A., si provvederà a ridefinire i "Coefficienti di conversione" ("pesi") attribuiti alle diverse fonti di generazione dell'inquinamento.

**3. Censimento degli scarichi provenienti dai sistemi pubblici di depurazione**

Alla luce degli interventi attuati a seguito dell'approvazione del PTA e delle misure in esso individuate, nonché acquisendo le informazioni relative agli interventi in fase di attuazione e/o finanziamento nel settore depurativo, si procederà all'acquisizione delle informazioni relative alla localizzazione dei recapiti finali e al carico da essi generato.

**4. Censimento degli scarichi rivenienti da insediamenti non allacciati alla pubblica fognatura,**

attraverso l'acquisizione dei dati relativi al censimento degli scarichi delle abitazioni, opifici, masserie, fabbriche, attività produttive varie e quant'altro suscettibile di potenziali scarichi sul suolo e nel sottosuolo che non sono collegati al Servizio Idrico Integrato, attuato ed in fase di aggiornamento da parte degli Uffici Provinciali.

**5. Censimento degli scarichi delle acque meteoriche,** attraverso l'acquisizione, presso gli Uffici Provinciali, delle informazioni inerenti le autorizzazioni agli scarichi di acque meteoriche sul suolo e sottosuolo.

**6. Censimento di tutte le fonti di inquinamento diffuso presenti nel bacino responsabili della formazione degli apporti inquinanti in forma diffusa:** attività zootecniche, agricole, infrastrutture di trasporto, aree urbane, aree industriali e portuali, aree di stoccaggio e smaltimento rifiuti, smaltimento fanghi di depurazione e acque di vegetazione.

**7. Aggiornamento dello stato conoscitivo della distribuzione dei prelievi che coinvolgono i corpi idrici superficiali e sotterranei desumibile dall'analisi delle estrazioni esistenti.**

Tale obiettivo verrà attuato attraverso l'acquisizione dei dati forniti dagli Enti concedenti (ConSORZI di Bonifica, AQP S.p.A., Province, ecc.);

**8. Analisi delle informazioni disponibili in ambito regionale finalizzate alla determinazione delle caratteristiche idromorfologiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei;**

**9. Valutazione degli impatti generati sui corpi idrici superficiali e sotterranei**

Definito il quadro delle pressioni significative gravanti sui corpi idrici superficiali e sotterranei regionali e definito il sistema informativo in ingresso, attraverso:

- l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi aggiornati delle acque superficiali forniti da APRA Puglia a cui la Regione Puglia ha affidato le attività di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali.
- l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi aggiornati dei corpi idrici sotterranei, forniti dalla Regione Puglia attraverso l'attuazione del "Progetto del sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei della Puglia - Progetto Tiziano".

si provvederà all'analisi degli impatti generati sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

Nello specifico, per quel che concerne le acque sotterranee si provvederà, attraverso l'impiego di modelli di flusso su un bacino pilota, all'analisi dell'interazione della falda con i corpi idrici superficiali e le aree umide.

Detti modelli saranno impiegati:

- per prevedere i probabili impatti dei prelievi e delle ricariche della falda e dei corpi idrici ad essi associati. In tale fase, l'acquisizione e l'utilizzo dei dati rivenienti dal Progetto Tiziano saranno impiegati per la calibrazione e validazione dei parametri impiegati nella modellazione;
- per definire lo sviluppo un modello di flusso come presupposto per la comprensione di ogni modello di trasporto;
- per supportare lo sviluppo di un efficace programma di sviluppo e di gestione del bacino.

#### **10. Definizione della mappa delle reti di monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee**

Sulla base delle attività di studio sviluppate a supporto della revisione del Piano di Tutela, con riferimento ai corpi idrici superficiali e a specifica destinazione, sarà ridefinita la configurazione della rete di monitoraggio di sorveglianza e della rete di monitoraggio operativo per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

### **B. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTA ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI INDICATORI**

Il Piano dovrà essere dotato di meccanismi che consentano di aggiornare/adequare, nel corso della sua validità, la totalità delle misure stabilite in sede di elaborazione; questo al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Nel corso della fase di aggiornamento si procederà quindi a valutare l'attuazione delle misure stesse (nei tempi e nelle modalità previste) e gli effetti che queste hanno determinato sugli ecosistemi acquatici attraverso l'introduzione di opportuni indicatori.

In proposito si osserva che la fase di attuazione e gestione del Piano, in accordo a quanto stabilito sia dalla Direttiva Quadro europea sulle acque che dalla Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, attraverso il supporto delle attività di monitoraggio, verrà attuata sviluppando le seguenti fasi:

- analisi sul controllo del progressivo avvicinamento ai traguardi fissati dal Piano approvato e valutazione del grado di avvicinamento agli stessi;
- qualora l'esito della valutazione in itinere non dovesse risultare positivo, nel senso che delinea la possibilità del non perseguimento degli obiettivi previsti, occorrerà rivedere il programma delle misure, puntando su interventi più efficaci o su una intensificazione degli stessi. In tale fase risulta indispensabile avvalersi degli esiti delle attività di monitoraggio già espletate ed in corso di realizzazione;
- predisposizione di attività di monitoraggio ambientale a garanzia del mantenimento delle condizioni raggiunte. Nella misura in cui i traguardi del Piano risultassero raggiunti, si proseguirà il monitoraggio per verificare il mantenimento degli obiettivi raggiunti.

L'espletamento delle fasi suddette comporta l'individuazione di un opportuno sistema di indicatori che dovranno rappresentare fedelmente il fenomeno a cui si riferiscono oltre a quantificare la qualità del fenomeno che si intende monitorare. Questi dovranno inoltre essere dotati di un giusto grado di sensibilità al fine di segnalare correttamente le variazioni dei fenomeni in funzione del grado di attuazione della misura.

La tipologia di indicatori che si intende offrire per la valutazione del grado di efficacia delle misure messa a punto nel PTA può essere ricondotta alle seguenti categorie:

- **indicatori di obiettivo** attraverso i quali si procederà a verificare il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti dal Piano;
- **indicatori di attuazione** attraverso i quali verrà valutato il grado di attuazione delle misure previste dal Piano;
- **indicatori di efficacia** attraverso i quali verranno valutati gli effetti prodotti dall'attuazione delle misure previste, in termini di *efficacia sul risultato* e di *efficacia sugli impatti*.
- I primi misurano l'efficacia sulla riduzione delle pressioni, i secondi consentono di valutare gli effetti delle misure sullo stato degli ecosistemi.

### C. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI MISURE E NORME DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERVENTI

Aggiornato lo stato ambientale dei corpi idrici, il programma delle misure individuate all'interno del Piano di Tutela approvato, il cui grado di efficienza verrà valutato attraverso l'impiego di specifici indicatori, dovrà essere aggiornato mediante la quantificazione dei costi e delle priorità degli interventi ed attraverso l'integrazione, sulla base dei punti precedentemente elencati, delle misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali nei tempi fissati dalla direttiva.

### D. AGGIORNAMENTO/REVISIONE ANALISI ECONOMICA DELL'UTILIZZO IDRICO E DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI RECUPERO DEI COSTI

Il riesame ed aggiornamento dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, cui consegue la riprogrammazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva nazionale e comunitaria, richiede la puntuale valutazione della sostenibilità tecnica e, soprattutto, economica delle scelte effettuate attraverso il ricorso a specifici strumenti come l'analisi economica. Essa rappresenta un componente importante per la definizione ed attuazione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico.

L'innovazione dell'analisi economica dell'uso dell'acqua costituisce, oltre che un elemento di natura tecnica, anche e soprattutto un elemento di natura culturale, in quanto introduce il concetto di *efficienza economica* nell'uso dell'acqua. Infatti, l'analisi economica non mette in discussione la natura pubblica della risorsa, ma poiché si tratta di una risorsa riproducibile particolarmente critica, richiede investimenti e risorse finanziarie e gestionali perché possa essere disponibile per i vari utilizzi, consentendo valutazioni in termini di benefici e di costi diretti ed indiretti (ambientali, della risorsa, etc.).

Un secondo elemento, connesso con l'analisi economica dell'uso dell'acqua, riguarda l'introduzione del concetto di "recupero totale del costo dell'acqua" (*full cost recovery*) previsto dalla Direttiva (*art.9*).

L'applicazione di questo concetto conduce alle seguenti considerazioni:

- vanno indagati, stimati e valutati i diversi costi della filiera dell'acqua (dai costi industriali ai costi di gestione e del capitale), compresi i costi ambientali e della risorsa;

- vanno definite le modalità con cui questi costi possono essere coperti con i diversi strumenti di natura tariffaria, fiscale, tasse di scopo, ecc.;
- vanno individuati criteri di equità, efficienza e efficacia nell'applicazione del principio "chi inquina paga" e "chi usa paga".

Il concetto del recupero totale del costo dell'acqua impone la necessità di costruire un consenso generale, affinché il recupero delle risorse finanziarie necessarie per mantenere il delicato equilibrio nell'uso dell'acqua possa trovare una soluzione endogena nel medio lungo periodo, attesa la crescente scarsità di risorse finanziarie pubbliche disponibili, la crescente incertezza nella dimensione quantitativa e della concreta disponibilità temporale delle risorse derivanti dai bilanci pubblici e la prevedibile crescita dei costi per la riproducibilità dell'acqua, della sua distribuzione, della salvaguardia ambientale e della sostenibilità nel lungo periodo dell'uso dell'acqua.

La Direttiva non impone agli Stati Membri l'obbligo del recupero totale dei costi dell'acqua, mediante il trasferimento degli stessi sulla tariffa, ma indica uno specifico obiettivo, interconnesso alle condizioni sociali ed economiche dei territori. Tuttavia, il recupero dei costi deve essere "adeguato" e il processo di trasferimento dei costi dell'acqua sui bilanci pubblici deve essere comunque più trasparente (quali costi sono a carico del bilancio pubblico o di altre modalità di recupero di risorse finanziarie non coperte da tariffazione).

L'applicazione dell'analisi economica sarà condotta in osservanza delle linee guida contenute nel documento "*Economics and the environment. The implementation challenge of the Water Framework Directive*", elaborate dal gruppo WATECO i cui elementi chiave risultano essere:

Analisi economica degli usi attuali dell'acqua. Il principale obiettivo è quello di valutare l'importanza dell'acqua per l'economia e lo sviluppo socio-economico del bacino idrografico;

Analisi delle dinamiche del bacino idrico, introducendo input economici nello sviluppo dello scenario di base. L'analisi economica deve consentire di valutare i principali fattori determinanti (driver) che influenzano le pressioni e lo stato della qualità della risorse acqua. L'attenzione deve essere focalizzata sui cambiamenti delle principali variabili socio economiche, delle politiche settoriali rilevanti rispetto all'uso dell'acqua, dello sviluppo economico dei principali settori economici, del flusso degli investimenti nel settore dell'acqua;

Valutazione degli attuali livelli di copertura dei costi dei servizi idrici. I principali elementi da analizzare includono: l'individuazione dei soggetti competenti e gestori dei servizi idrici, lo stato dei servizi idrici articolato per tipologia di servizio (acquedotto, fognature, depurazione, riuso), il flusso di investimenti programmati per tipologia di servizi, estensione del recupero dei costi (finanziari, costi ambientali e della risorsa) di questi servizi, le politiche (tariffarie, altro) attualmente in vigore per la copertura dei costi, il contributo di ciascun uso dell'acqua per la copertura dei costi del servizio idrico.

Tra i costi si devono includere i costi ambientali e della risorsa.

Analisi del costo-efficacia delle misure proposte (ACE). Si basa sul confronto tra la quantificazione dei benefici e dei costi delle misure principali proposte nei Piani per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per ciascun corpo idrico;

Proposta di attività al fine di sviluppare e mantenere in modo sistematico le basi di informazioni e conoscenze. Devono essere identificati tempi e misure per ridurre i gap di informazioni, di dati e conoscenze in materia economica.

Sulla base di queste linee guida si svilupperà l'aggiornamento dell'analisi economica dell'uso dell'acqua. In particolare lo studio approfondirà l'analisi economica attraverso:

- aggiornamento della stima del valore dell'uso dell'acqua per le differenti tipologie d'uso (civile, irriguo, industriale, turistico), valutati a seguito dell'aggiornamento dei dati base quali consumi idrici e tariffazione dei servizi;
- la stima dei costi ambientali e dalla risorsa non sviluppati nel PTA approvato;
- la valutazione degli scenari tendenziali sia in relazione alle politiche di sviluppo regionale, che alle tendenze in atto in assenza di interventi.

A titolo esemplificativo, qualora la valutazione dello stato ambientale dovesse evidenziare una condizione di stress cui sono sottoposti gli acquiferi pugliesi, per i quali risulterà auspicabile un prelievo annuo non superiore alla quota parte della ricarica annuale della falda (*Safe Yield*), potranno essere individuati due possibili strumenti di misura: il primo potrà prevedere interventi e strumenti orientati alla riduzione del consumo della risorsa, soprattutto nel settore irriguo, il secondo interventi e strumenti orientati all'aumento dell'offerta della risorsa disponibile, incentrata principalmente sul riuso acque reflue depurate.

- la valutazione dell'ipotesi di applicazione del principio del costo pieno da attuarsi attraverso l'analisi dei costi di investimento e di gestione al fine di valutarne l'impatto sul sistema tariffario e/o sulla finanza pubblica. In ultimo si procederà con l'analisi delle ipotesi di copertura di tali costi, in coerenza con l'applicazione del principio del recupero del costo pieno;
- la valutazione delle implicazioni finanziarie dei programmi di misure attraverso: la valutazione degli impatti dei programmi sugli utilizzatori e delle implicazioni finanziarie e di bilancio.

#### **E. IMPIANTO NORME ATTUATIVE E REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

Con riferimento agli strumenti normativi di attuazione del Piano ed in considerazione delle Linee guida contenute nel Piano approvato, si provvederà a predisporre sia l'impianto di norme attuative (di cui il PTA attuale è sprovvisto), sia alcune proposte di regolamento, inerenti principalmente:

- la disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del D.Lgs.152/06 - Sezione II - Titolo III - Capo III, comprendente:
  - la disciplina della realizzazione e della gestione dei recapiti finali;
  - la disciplina della progettazione degli adeguamenti e della gestione degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati, comprensiva delle modalità di approvazione dei progetti e della regolamentazione delle fasi di autorizzazione provvisoria allo scarico per il tempo necessario al loro avvio;
  - la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti;
  - la regolamentazione dei trattamenti appropriati per le attività produttive impattanti (caseifici, oleifici, ...);
  - la definizione del regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
  - la definizione del regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue termali e di quelle usate per scambio termico;
  - disciplina del controllo degli scarichi;
    - la disciplina per la gestione e lo smaltimento dei fanghi di depurazione;

- la disciplina delle zone di protezione speciale idrogeologica;
- la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

### 3. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Il Piano di Tutela delle Acque rappresenta il fondamento su cui predisporre il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, quale strumento di pianificazione territoriale.

È, pertanto, uno strumento normativo di indirizzo che si colloca, nella gerarchia della pianificazione del territorio, come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati. In questo senso il PTA si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito da altri strumenti di pianificazioni territoriali e da altri comparti di governo.

In sede di aggiornamento del PTA saranno, quindi, attentamente verificate le relazioni delle misure di tutela proposte sui vari settori di governo del territorio. In particolare, saranno analizzate le relazioni con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione dello stesso settore, con il complesso sistema normativo derivante dagli strumenti di pianificazione territoriale di area vasta volti alla tutela del territorio e/o di sue specifiche componenti, nonché, infine, con i principali strumenti di programmazione presenti sul territorio regionale che, pur non definendo vincoli per l'uso dello stesso, sono in grado di orientare in modo decisivo lo sviluppo regionale in relazione alla specifica disponibilità di finanziamenti e di incentivi. Si riportano di seguito i piani/programmi analizzati.

#### 1. I piani e i programmi del settore idrico

- Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. 230/2009;
- Piano di Assetto idrogeologico e Piano di Gestione delle Alluvioni (Autorità di Bacino della Puglia, Autorità di Bacino della Basilicata, Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno);
- Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (in attuazione della direttiva 91/676/CEE);
- *Marine Strategy* (Direttiva quadro 2008/56/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010);
- Piano d'Ambito dell'Autorità Idrica Pugliese;
- Piano Regionale delle Coste (PRC).

#### 2. Altri strumenti di pianificazione regionali

- Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG);
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
- Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate;
- Piano Regionale Amianto Puglia (PRAP);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
- Strumenti di tutela delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000;
- Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA);

- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- Piani delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI)
- Piano regionale dei rifiuti urbani (PRGRU)
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRGRS)
- Piano regionale delle bonifiche
- Programma regionale per tutela ambiente

3. Altri strumenti di programmazione regionale (limitatamente alle parti ritenute in grado di incidere sulle modalità di uso delle risorse idriche e sulla loro qualità):

- Documento Strategico Regionale 2007-2013 (DSR);
- Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR);
- Programma Operativo FESR (2007-2013).
- Documento Strategico Regionale "Smart Puglia 2020"
- Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR);
- Programma Operativo FESR (2014-2020).

#### 4. COMPONENTI AMBIENTALI DI RILIEVO DEL PIANO

L'ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall'insieme dei temi/aspetti ambientali con cui il Piano interagisce, determinando potenziali impatti.

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di influenza ambientale del PTA saranno prese in considerazione le componenti ambientali di seguito descritte:

COMPONENTE AMBIENTALE	ASPETTO AMBIENTALE RILEVANTE PER PTA
Biodiversità, flora e fauna	- Stato degli ecosistemi naturali e degli habitat prioritari
Popolazione e salute umana	- Rischio di contaminazione delle acque e dei terreni
Suolo e rischi naturali	- Rischio idrogeologico - Contaminazione del sottosuolo - Rischio di desertificazione
Acque	- Pressioni e impatti sulle acque - Stato delle acque superficiali e sotterranee
Aria e fattori climatici	- Emissione di gas climalteranti
Energia	- Fabbisogno energetico degli impianti
Rifiuti	- Produzione e gestione di rifiuti speciali
Paesaggio	- Paesaggio marino-costiero - Paesaggio delle lame - gravine

##### 4.1 Biodiversità

Il territorio regionale pugliese è caratterizzato dalla presenza di vasti ecosistemi naturali di pregio nonché di habitat prioritari ricadenti all'interno della rete Natura 2000. La loro conservazione è un obiettivo essenziale per assicurare alle generazioni future adeguati livelli di vita, secondo i principi di sviluppo sostenibile. D'altro canto, le minacce di questo patrimonio derivano da vari fattori che inducono progressivi fenomeni di frammentazione e degradazione degli *habitat*. Tra questi senza dubbio rivestono un ruolo importante i processi di urbanizzazione e lo sviluppo dell'agricoltura estensiva, i cambiamenti climatici, l'inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso).

Il miglioramento dello stato degli ecosistemi naturali è uno degli obiettivi prioritari del PTA, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, laddove si include specificatamente nel novero delle finalità del Piano di Tutela quella di "impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico."

A tal fine, di particolare rilevanza sono le misure del PTA specificatamente volte alla tutela delle specie troglobie endemiche della Regione Puglia, per lo più acquatiche, che costituiscono un elemento di pregio dell'ambiente regionale. Dal momento che la loro sopravvivenza è strettamente legata al mantenimento dei delicati equilibri idrogeologici connessi con le grotte carsiche, il PTA ha individuato specifiche misure per la tutela e il mantenimento dei loro habitat in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi in cui se ne è riscontrata la presenza.

In aggiunta, positive ricadute del PTA sulla conservazione e espansione degli habitat naturali regionali (all'interno o all'esterno delle aree naturali protette) si avranno a seguito dell'attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici (in alcuni casi coincidenti con aree naturali protette o con essi strettamente interagenti, come nel caso delle principali lagune regionali, del fiume Ofanto o dei tratti marino-costieri della Puglia) e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione (consumo umano, vita pesci, vita molluschi, balneazione).

Particolarmente rilevanti appaiono le ricadute delle misure di controllo sui carichi inquinanti e sulla tutela quantitativa della risorsa idrica. La combinazione di tali misure porterà, ad esempio, ad un sensibile miglioramento di indicatori chiave per lo stato ambientale dei corpi idrici in oggetto nonché al mantenimento dei deflussi minimi vitali (DMV) dei corsi d'acqua, indispensabili per lo svolgimento del ciclo biologico ai differenti organismi che costituiscono le diverse biocenosi acquatiche.

Il contenimento degli sversamenti ed il miglioramento dei trattamenti di depurazione determinerà, inoltre, una progressiva diminuzione del livello dei nutrienti veicolato dai corsi d'acqua e concorrerà alla riduzione dei fenomeni di eutrofizzazione delle acque. La prevista riorganizzazione e razionalizzazione degli impianti di affinamento per il riuso progressivo di acque reflue a fini irrigui, prevista dal PTA, porterà, infine, ad una diminuzione consistente dei prelievi idrici con conseguente miglioramento del valore del DMV e del Deficit di falda che potrebbero avere delle implicazioni rilevanti sul miglioramento dello stato degli ecosistemi e della biodiversità in genere.

## **4.2 Popolazione e salute umana**

L'impatto dell'attuazione del PTA sulla salute umana deriva in prevalenza dall'attuazione delle misure volte al miglioramento dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, che produrranno un effetto positivo in termini di garanzia di disponibilità di acqua in quantità e qualità adeguata all'uso potabile. In particolare, sono da segnalare, per significatività, le prescrizioni all'interno delle zone di protezione per le opere di captazione per uso potabile, specificatamente volte a garantire la disponibilità di acqua con caratteristiche qualitative adeguate al consumo umano.

Di estremo rilievo sono, inoltre, le misure specificatamente finalizzate a garantire una continuità nella disponibilità della risorsa per uso antropico nonché la possibilità di accedere a riserve strategiche in situazioni di emergenza. Tra queste, l'intero complesso di misure volte alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua

attraverso il risparmio idrico nonché le misure di salvaguardia poste a tutela degli acquiferi strategici (all'interno delle zone di protezione speciale idrologica).

Significative sono anche le misure volte al riordino del sistema depurativo e di disciplina degli scarichi, in coerenza con i limiti più restrittivi imposti dal D. Lgs. 152/2006, in quanto finalizzate a garantire la riduzione di inquinanti nei corpi recettori. In particolare, sono da segnalare gli effetti positivi di tali misure sul miglioramento ambientale delle acque marino-costiere e delle acque destinate alla vita dei pesci e dei molluschi, laddove la riduzione degli apporti di inquinanti in tali corpi idrici contribuirà a ridurre il rischio sanitario derivante dalla concentrazione di eventuali colonie batteriche.

### **4.3 Suolo e rischi naturali**

Le relazioni dell'attuazione del PTA con questa componente possono essere riferite principalmente a tre aspetti: rischio idrogeologico, contaminazione del sottosuolo, rischio di desertificazione.

Il dissesto idrogeologico comprende l'insieme di fenomeni che contribuiscono in maniera diretta o indiretta, a turbare gli equilibri dei versanti naturali; tra i fenomeni preparatori o scatenanti si annoverano, tra gli altri, le alluvioni, le intense erosioni dei bacini idrografici e delle aree costiere, le frane, i crolli e gli sprofondamenti delle cavità del sottosuolo. In riferimento a questa problematica, l'attuazione del PTA si presta ad apportare un contributo positivo attraverso la regolamentazione dell'allontanamento delle acque meteoriche che, specie nelle zone di pianura e in presenza di una natura alluvionale dei terreni e di una falda idrica superficiale, possono generare fenomeni alluvionali dannosi, aggravati dalla presenza di alterazioni antropiche delle sezioni e delle linee di flusso naturali.

La contaminazione del sottosuolo costituisce un secondo aspetto di particolare criticità per la tutela della componente suolo in Puglia. In questa regione le matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) possono risultare compromesse dall'immissione nell'ambiente di quantità massive di prodotti chimici organici provenienti da attività urbane e industriali (inquinamento puntuale) ed agricole (inquinamento diffuso), che può condurre ad una profonda alterazione degli equilibri chimici e biologici. Tra questi, i reflui urbani del comparto civile e industriale, il carico inquinante derivante dalle acque meteoriche e da sversamenti di sostanze pericolose, la presenza di discariche, l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, nonché lo spandimento sul suolo di effluenti zootecnici e di fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue urbane.

Rispetto a questa problematica, l'attuazione del PTA si presta a fornire un deciso supporto per la riduzione del carico inquinante prevalentemente di tipo puntuale attraverso la disciplina degli scarichi e la regolamentazione del settore fognario-depurativo. Effetti positivi rilevanti sono, tuttavia, prevedibili anche in relazione alla riduzione delle fonti di inquinamento diffuso, attraverso le misure volte alla regolamentazione e/o al divieto di alcune pratiche agronomiche e dello spandimento di fanghi provenienti dalla depurazione in aree già vulnerate ai nitrati e/o soggette a specifiche norme di tutela.

Per quanto riguarda il rischio di desertificazione, è utile ricordare che ampie porzioni del territorio pugliese, specie nel Salento, nel Tavoliere, sulla Murgia e lungo la costa della Terra di Bari, sono caratterizzate da una vulnerabilità molto elevata a tale processo. La desertificazione deriva dall'interazione negativa tra l'impatto delle attività umane e gli eventi climatici. Tra le cause antropogeniche del fenomeno sono senza dubbio da annoverare i fenomeni di salinizzazione e alcalinizzazione dei suoli dovuti al sovrasfruttamento della falda e all'intrusione del cuneo salino (particolarmente critica appare, a tale proposito, la situazione dell'acquifero

superficiale del Tavoliere, che risulta fortemente depauperato nella porzione centrale e nord orientale, e del Salento, laddove è in atto un rapido processo di salinizzazione della falda); la crisi dell'agricoltura tradizionale che produce l'abbandono di parte del territorio e la degradazione dei suoli in aree marginali; l'intensificarsi delle produzioni a più alto reddito nelle aree fertili di pianura con il ricorso a tecniche poco sostenibili e a forte impatto ambientale; i fenomeni di degrado connessi allo smaltimento abusivo di rifiuti di varia natura.

Particolarmente rilevanti per la riduzione del rischio di desertificazione appaiono le misure del PTA finalizzate a una migliore gestione delle risorse idriche e al ripristino degli equilibri e della funzionalità del sistema idrogeologico, specie attraverso il contrasto del processo di salinizzazione delle falde. Ciò si riferisce in particolare a quelle azioni specificatamente volte alla limitazione dell'emungimento delle acque sotterranee, alla promozione del riuso delle acque reflue depurate in agricoltura, alla ricarica della falda, all'adozione di pratiche agricole eco-compatibili e di colture non idro-esigenti, ad una generale razionalizzazione degli usi plurimi della risorsa idrica.

#### **4.4 Acque**

La Direttiva Europea 2000/60/CE (*Water Framework Directive, WFD*) rappresenta il quadro normativo per l'azione comunitaria in materia di acqua.

Gli ecosistemi acquatici, oltre che ad assicurare utilità dell'acqua nell'agricoltura, nella produzione elettrica, o nell'industria, svolgono funzioni fondamentali per la vita nella biosfera e risultano basilari nell'assicurare l'organizzazione e la coesione sociale delle comunità umane perché rappresentano patrimoni naturali che caratterizzano l'identità di territori e popolazioni.

La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE ha come obiettivo principale il ripristino della sostenibilità ecologica attraverso la prevenzione di ogni forma di degrado e ripristino delle funzioni ecologiche fondamentali attuabile attraverso l'introduzione di molti elementi atti a promuovere i concetti portanti della gestione sostenibile delle risorse idriche.

A livello nazionale la WFD è stata recepita con il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Gli strumenti di tutela individuati dal legislatore nazionale con la normativa in riferimento sono rappresentati dai "Piani di Gestione", a scala di distretto idrografico, e dai "Piani di Tutela delle Acque", a scala regionale.

In tale contesto la Regione Puglia, attraverso l'approvazione del PTA (D.C.R. n.230 del 20 ottobre 2009) e l'aggiornamento dello stesso, mira ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e sotterranee.

Nello specifico la prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il conseguimento di adeguate protezioni per le acque destinate a particolari usi e il miglioramento del loro stato di qualità, la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici, il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché della loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, verranno attuate attraverso l'individuazione di idonee misure di tutela.

#### 4.5 Aria e fattori climatici

Le relazioni del PTA con la componente aria sono poco rilevanti e prevalentemente circoscritte ai contributi alle emissioni dei gas serra, segnatamente del metano. Questo in relazione alle previsioni di incremento dell'attività di depurazione dei reflui fatta dal PTA.

In Puglia, infatti, i contributi preponderanti alle emissioni regionali di metano derivano dal settore del trattamento dei rifiuti (macrosettore 9 della nomenclatura SNAP), al cui interno è presente il settore 9.10 "Altri trattamenti di rifiuti" i cui sotto-settori 9.10.01 e 9.10.02 si riferiscono, appunto, ai trattamenti dei reflui. Sebbene l'intero macrosettore 9 sia responsabile del 73.66% delle emissioni totali di metano su base regionale (fonte Inventario Regionale delle Immissioni in Atmosfera, 2010), il contributo del trattamento dei reflui non è stato considerato prioritario su base regionale tanto che l'inventario delle emissioni non ne ha fatto una stima puntuale sia in virtù del minore impatto emissivo sia per mancanza di dati.

La presenza di impianti di depurazione quindi, poiché costituisce un'attività "ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante" (come tali sono, infatti, classificati gli impianti di trattamento acque all'interno dell'Allegato IV Parte I della Parte V del D.Lgs. 152/06), non si ritiene possa generare impatti significativi in termini di emissioni in atmosfera.

#### 4.6 Energia

Anche in questo caso le valutazioni fatte riguardano solo alcuni aspetti specifici del settore dell'energia, e segnatamente la questione del fabbisogno energetico delle attività insediate nel territorio regionale, ritenendo comunque scarsamente improbabile l'incremento del numero degli impianti di depurazione.

I consumi energetici complessivi in Puglia sono stati stimati, al 2004, pari a 8.937 ktep espressi in energia finale. Nel 1990 erano pari a 7.491 ktep. L'incremento registrato nel periodo è stato, quindi, del 19% (1,3% medio annuo), contro un incremento nazionale medio del 22%. La ripartizione settoriale dei consumi si caratterizza per un'aprevalenza del settore industria, seguito da quello dei trasporti.

Nel 2006 il consumo di energia elettrica che l'Acquedotto Pugliese, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Unico della Regione Puglia, è stato di 15,579 GWh per il servizio di fognatura e di 133,054 GWh per quello della depurazione. Questi servizi, allo stato attuale, servono oltre l'80% della popolazione residente.

Analisi condotte da AQP hanno stimato, a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano della depurazione, un decremento dell'impatto energetico pari al 3%.

#### 4.7 Rifiuti

Nel settore dei rifiuti, la tematica ambientale rilevante ai fini della valutazione delle ricadute ambientali del PTA riguarda la produzione dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto principale dell'attuazione del PTA sul questo settore deriverà dall'incremento della quantità di fanghi di depurazione dovuto all'adeguamento degli impianti esistenti.

I rifiuti speciali prodotti in Puglia nel 2004 (Piano dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, Maggio 2015) ammontavano a 4.497.241 tonnellate, di cui 169.665 tonnellate costituiti da rifiuti pericolosi. In particolare,

analizzando i dati in funzione delle attività economiche di provenienza (codici NACE) si osserva che lo "trattamento rifiuti e depurazione delle acque di scarico" (cod. 90) costituisce una delle fonti principali di Rifiuti Speciali in Puglia, dal momento che ad esso si deve la produzione di 705.032 tonnellate di Rifiuti Speciali Non Pericolosi sulle 4.327.576 tonnellate complessive (esso è, quindi, responsabile della produzione del 16,3% del totale RSNP). L'attività di trattamento dei reflui negli impianti di depurazione costituisce, ovviamente, solo una delle tante attività di cui al codice NACE n. 90.

Con l'attuazione del PTA si ritiene che la quantità di rifiuti speciali derivante dalle attività di depurazione non subirà alcun incremento a fronte del fatto che il numero degli impianti attivi in Puglia resterà invariato rispetto a quanto previsto nel PTA adottato (scenario di piano).

Per supportare una più efficiente gestione dei rifiuti speciali, inoltre, nell'ambito del presente aggiornamento del PTA si produrrà uno specifico regolamento per lo smaltimento dei fanghi, in coerenza e a supporto di quanto già previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

#### **4.8 Paesaggio**

Il paesaggio è parte integrante e fondante della identità di una popolazione, il cui valore deriva da un complesso intreccio di fattori naturali e umani. Nel caso della Puglia, è indubbio che la posizione geografica, la configurazione geo-morfologica, la stratificazione storica, hanno prodotto aree di elevatissimo pregio dal punto di vista paesaggistico-ambientale. Volendo, in questa sede, focalizzare l'attenzione solo su quegli aspetti rilevanti per le ricadute ambientali del PTA è utile analizzare le specifiche problematiche del paesaggio marino-costiero e delle lame.

Lo stato dell'ambiente marino-costiero pugliese appare oggi sensibilmente compromesso dal punto di vista chimico a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il 50% delle acque suddette (dati Monitoraggio ambientale ARPA 2010-2014).

In tal senso, l'attuazione del PTA potrà senza dubbio arrecare effetti positivi attraverso la realizzazione di varie azioni: l'adeguamento degli scarichi esistenti alle più restrittive prescrizioni di legge, la realizzazione di condotte sottomarine che consentiranno lo sbocco a mare a distanze apprezzabili dalla linea di costa, la definizione di trattamenti adeguati e di un regolamento per la disciplina degli scarichi.

Il caso delle lame, infine, si presenta caratterizzato da una particolare complessità. Le lame rappresentano elementi di rilievo dell'idrografia carsica regionale, nonostante il loro carattere paleotorrentizio. Esse costituiscono, tuttavia, anche ambienti naturalistici di pregio, essendo sede di habitat importanti e svolgendo al contempo il ruolo di importanti corridoi ecologici tra ecosistemi diversi. Questo nonostante numerosi attacchi alla loro integrità derivanti dall'insediamento di coltivazioni e edificazioni abusive nelle aree golenali e negli alvei, nonché dalla realizzazione di discariche abusive.

L'attuazione del PTA prevede l'utilizzo di alcune lame come recapito finale di reflui trattati in accordo con i limiti imposti dalla tabella 4 del D. Lgs. 152/2006, ossia rispettando i limiti più restrittivi tra quelli previsti dalla normativa vigente. Tali scarichi, pertanto, non possono essere considerati lesivi dello stato ambientale degli ecosistemi presenti nell'alveo delle lame. Al contrario è prevedibile che il maggiore afflusso di acqua favorisca il ripristino degli equilibri ecosistemi esistenti in lama, con probabile supporto per la ricostituzione delle specie vegetali autoctone.

## **5. APPROCCIO METODOLOGICO DI VALUTAZIONE**

La procedura VAS, coerentemente a quanto indicato nella Legge Regionale vigente, deve essere attivata/effettuata contestualmente al processo di aggiornamento del Piano e prima della sua approvazione di competenza, contemplante le integrazioni e le nuove definizioni delle NTA, sempre in virtù delle analisi comparate tra i livelli informativi di base del PTA vigente e gli aggiornamenti più volte richiamati.

Talché, è opportuno riportare (nella seguente tabella) le fasi di sviluppo del piano e le contestuali azioni di consultazione inerenti la procedura di VAS.

AGGIORNAMENTO PTA	PROCEDURA VAS	TEMPISTICA
Elaborazione Linee d'indirizzo per l'aggiornamento del Piano	Redazione Rapporto Preliminare di Orientamento e relativo questionario (scoping)	
	Art. 9 L.R. 44/2012 – Impostazione della VAS. Individuazione soggetti con competenza ambientale (SCMA) e degli enti territoriali interessati, ai sensi dell'art. 1 – co 1 – lett. h della L.R. 44/2012 (Vedi elenco allegato)	
Art. 9 L.R. 44/2012 – Impostazione della VAS. DGR/Atto amministrativo di formalizzazione delle Linee d'indirizzo, comprensivo del Rapporto Preliminare di orientamento (quale atto di avvio del processo di formazione/approvazione del PIANO e della relativa procedura di VAS)	Art. 9 L.R. 44/2012 -Impostazione della VAS. Presentazione all'autorità competente in sede regionale dell'istanza di avvio della procedura di VAS con trasmissione della relativa documentazione su supporto cartaceo ed informatico.	
	Art. 9 L.R. 44/2012 – Impostazione della VAS. Avvio fase di consultazione preliminare (scoping) con soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati: - pubblicazione documentazione su sito web di Autorità procedente; - comunicazione ai SCMA ed a Autorità competente dell'avvenuta pubblicazione con l'indicazione delle modalità di trasmissione dei contributi	60 giorni
	Recepimento osservazioni	
Esame dei contributi pervenuti		
REDAZIONE del PIANO, comprensiva dei documenti indicati alle lettere A-B-C art. 122 D.Lgs 152/2006	Art. 10 della L.R. 44/2012 Allegato VI parte II D.Lgs 152/2006 Sulla base degli esiti di impostazione della VAS, il proponente/autorità procedente redige il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica (SNT)	
DGR di adozione del Piano e del Rapporto ambientale e SNT ai fini dell'avvio della consultazione pubblica ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs 152/2006 e 11 della L.R. 44/2012.	Art. 11 - L.R. n.44/2012. - Deposito per 60gg della copia cartacea della documentazione di Piano e del Rapporto Ambientale e SNT presso uffici Autorità procedente e delle Province interessate. - Pubblicazione documentazione su sito web dell'autorità procedente. - Trasmissione copia cartacea e digitale della documentazione all'autorità regionale competente per la VAS. - Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione e delle modalità di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati; - Pubblicazione AVVISO sul BURP contenente le informazioni indicate al comma 3 lettera d) dell'art. 11 L.R.44/2012	Art. 122 del D.Lgs. 152/2006 e art. 11 L.R. 44/2012. 6 mesi, comprensivi dei 60 giorni di consultazione pubblica VAS, (che decorrono dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP)
Pubblicità, consultazione e partecipazione ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs 152/2006 e 11 della L.R. 44/2012. In questa fase saranno coinvolti: le associazioni ambientaliste e di categoria, gli ordini professionali, le università ed enti di ricerca ed in generale <i>stakeholders</i> e pubblico interessato. Art. 11, comma 4, L.R. 44/2012 "Chiunque può prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fonendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi".		

AGGIORNAMENTO PTA	PROCEDURA VAS	TEMPISTICA
Esame delle osservazioni pervenute e formulazione delle controdeduzioni e/o eventuali modifiche al PIANO e/o al Rapporto Ambientale		
DGR di ri-adozione del Piano e del Rapp. Ambientale controdedotti e/o aggiornati/modificati in esito alla fase di pubblicità e consultazione pubblica /partecipazione	ART.12 L.R.N.44/2012 Trasmissione della documentazione riadottata/aggiornata/modificata all'autorità regionale competente VAS ai fini dell'espressione del parere motivato	Max 90 giorni, a decorrere dal ricevimento della documentazione
	Espressione parere motivato	
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO, comprensiva del Rapporto Ambientale, della SNT, della Dichiarazione di Sintesi e delle Misure previste per Monitoraggio (art. 13 L.R. 44/2012)		

## 6. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 13, comma 1, le consultazioni preliminari sono finalizzate ad impostare il rapporto ambientale in maniera condivisa con le Autorità con competenze ambientali.

In questa fase, quindi, i soggetti individuati ed altri interessati alla materia, potranno presentare eventuali osservazioni utili ad assumere informazioni da includere nel Rapporto Ambientale o formulare dei rilievi in relazione ai contenuti ed al livello di dettaglio dello stesso.

A questo scopo si allega al presente documento il questionario di scoping, finalizzato alla raccolta dei contributi e delle osservazioni da parte delle autorità ambientali.

**ALLEGATO A1 - Questionario di scoping**

# MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PTA E RELATIVO AGGIORNAMENTO

## VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

### "QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE"

Si prega di voler trasmettere copia del questionario al seguente indirizzo: .....  
con oggetto "Questionario VAS – Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e relativo aggiornamento"

#### 1. DATI DEL COMPILATORE

ENTE	
SERVIZIO/DIPARTIMENTO	
NOME	
COGNOME	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	
SITO INTERNET	

#### 2. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2.1 Ritenete che i paragrafi individuati dalla proposta di indice del Rapporto Ambientale siano sufficienti per la redazione dello stesso Rapporto?

SI  NO

2.2 In caso di risposta negativa integrate l'indice nel modo che ritenete più opportuno possibilmente motivando le vostre proposte:

INTEGRAZIONI INDICE R.A.	MOTIVAZIONI

**3. ELENCO DELLE AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE AMBIENTALI**

3.1 Ritenete che l'elenco delle Autorità sia corretto ed esaustivo?

SI  NO

3.2 Se no, per quale motivo?

---



---



---

**4. INQUADRAMENTO DEL PIANO**

4.1 Ritenete esaustivo l'elenco dei piani e programmi pertinenti al piano per i quali dovranno essere specificati i rapporti e le eventuali interferenze con il piano stesso?

SI  NO

4.2 In caso di risposta negativa al quesito 4.1, indicate nella tabella sottostante ulteriori documenti pertinenti motivando le vostre risposte

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	MOTIVAZIONI

**5. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE**

5.1 Ritenete siano stati presi in considerazione tutti i temi e le questioni ambientali pertinenti il Piano?

SI  NO

5.2 In caso di risposta negativa al quesito 4.1., depennate dall'elenco sottostante i temi e questioni ambientali che ritenete non debbano essere presi in considerazione e/o aggiungete i temi e questioni ambientali che ritenete debbano essere considerati, possibilmente motivando le vostre proposte.

TEMI E QUESTIONI AMBIENTALI	MOTIVAZIONE EVENTUALE DEPENNAMENTO/INTEGRAZIONE
Biodiversità	
Popolazione e salute umana	
Suolo e rischi naturali	
Acqua	
Aria e fattori climatici	
Energia	
Rifiuti	
Paesaggio	

5.3 Ritenete chiara ed esaustiva la metodologia illustrata?

SI  NO

5.4 Se no, per quale motivo?

---

---

---

6. ULTERIORI OSSERVAZIONI

Il sottoscritto dichiara l'impegno a fornire la seguente documentazione utile per l'elaborazione dell'analisi di contesto del Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia.

DATA

FIRMA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ELENCO DOCUMENTAZIONE UTILE	


LA PERSONA REFERENTE PER I DOCUMENTI DI CUI SOPRA È:	
NOME E COGNOME	
RUOLO	
ENTE	
N° TELEFONO	
N° FAX	
E-MAIL	

**ALLEGATO A2 - Elenco soggetti competenti in  
materia ambientale e pubblico  
interessato**

<b>Enti competenti in materia ambientale</b>	
REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica	Pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Assetto del Territorio: Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica	Pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche	Pec: serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Lavori Pubblici	Pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Protezione Civile	
REGIONE PUGLIA - Servizio Rischio Industriale	Pec: servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico	Pec: servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Demanio e Patrimonio	
REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia	servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Programmazione e pianificazione delle infrastrutture per la mobilità	mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Economiche Consumatori	servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Agricoltura	servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - Servizio Foreste	
REGIONE PUGLIA - Servizio Caccia e pesca	servizio.cacciapesca@pec.rupar.puglia.it
Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (ARES)	dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it
Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF)	protocollo@pec.arifpuglia.it
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)	dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Autorità Ambientale	autorita.ambientale@regione.puglia.it
Autorità di Bacino della Puglia	segreteria@pec.adb.puglia.it
Autorità di Bacino della Basilicata	dgbacino@cert.regione.basilicata.it
Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore	autbacino@pec.regione.molise.it
Distretto di Bacino idrografico dell'Appennino Meridionale	admin@pec.autoritadibacino.it
Azienda Sanitaria Locale Bari	protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale BAT	protocollo@mailcert.aslbat.it
Azienda Sanitaria Locale Foggia	aslfg@mailcert.aslfg.it
Azienda Sanitaria Locale Taranto	direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi	protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Azienda Sanitaria Locale di Lecce	protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia	mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia	Pec: mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto	
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia	Pec: mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E PROVINCE DI LECCE, BRINDISI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, FOGGIA, TARANTO	
COMUNI DELLA PUGLIA	
UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani)	
ENTI PARCO	
Parco nazionale del Gargano	direttore@parcogargano.legalmail.it
Area Marina Protetta "Isole Tremiti"	ampioletrimiti@parcogargano.it
Parco Nazionale dell'Alta Murgia	affarigenerali@pec.parcocaltamurgia.it
Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia	serviziotecnico@pec.parcocaltamurgia.it
Riserve naturali dello Stato (Falascone, Foresta umbra, Il Monte-Ischitella e Carpino, Isola di Varano, Lago di Lesina (parte orientale), Masseria Combattenti, Monte Barone, Palude di Frattarolo, Saline di Margherita di Savoia, Sfilzi)	utb.forestaumbra@pec.corpoforestale.it
Riserve naturali dello Stato (Murge Orientali, San Cataldo, Stomara)	utb.martinafranca@pec.corpoforestale.it
Ufficio Territoriale Biodiversità di Martina Franca (TA)	
Riserva naturale dello Stato "Le Cesine"	
WWF (Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)	wwfsalento@pec.it
Area Marina Protetta e Riserva Naturale dello Stato "Torre Guaceto"	
Consorzio di Gestione "Torre Guaceto" (Comuni di Brindisi e Carovigno e Associazione Italiana per il WWF for Nature Onlus)	segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
Area Marina Protetta di Porto Ceasareo	
Consorzio "Area Marina Protetta di Porto Ceasareo"	segreteria@pec.areamarinaprotettaportocesareo.it
Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Raucchio	
Comune di Lecce	protocollo@pec.comune.lecce.it,
Parco naturale regionale Bosco Incoronata	
Comune di Foggia	protocollo.generale@cert.comune.foggia.it
Parco naturale regionale Costa Otranto-S.Maria di Leuca e Bosco di Tricase	
Provincia di Lecce	protocollo@cert.provincia.le.it
Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo	
Comune di Ostuni	protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
Parco naturale regionale Fiume Ofanto	affarigenerali@cert.provincia.bt.it

<b>Enti competenti in materia ambientale</b>	
Provincia di Barletta-Andria-Trani	
<b>Parco naturale regionale Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo</b> Comune di Gallipoli	servizidemografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
<b>Parco naturale regionale Litorale di Ugento</b> Comune di Ugento	anagrafe.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
<b>Parco naturale regionale Lama Balice</b> Comune di Bari Comune di Bitonto Provincia di Bari	ambienteigienesanita.comunebari@pec.rupar.puglia.it affarigenerali.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
<b>Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano</b> Comune di Nardò	protocollo@pecnardo.it
<b>Parco naturale regionale Terra delle Gravine</b> Provincia di Taranto	provincia.taranto@legalmail.it
<b>Riserva naturale orientata Bosco delle Pianelle</b> Comune di Martina Franca	protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
<b>Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa</b> <b>Riserva naturale orientata Bosco di Cerano</b> <b>Riserva naturale orientata Bosco di Santa Teresa e Lucci</b> Comune di Brindisi	ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
<b>Riserva naturale orientata Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore</b> Comune di Conversano	protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
<b>Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo</b> Comune di Ostuni	protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
<b>Parco naturale regionale Fiume Ofanto</b> Provincia di Barletta-Andria-Trani	affarigenerali@cert.provincia.bt.it
<b>Parco naturale regionale Isola di S.Andrea - Litorale di Punta Pizzo</b> Comune di Gallipoli	servizidemografici.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
<b>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>	PNM-I@pec.minambiente.it
<b>Enti territorialmente interessati</b>	
<b>ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)</b>	
<b>ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari)</b>	urbi@pec.anbipuglia.it
<b>Consorzio di Bonifica Stornara e Tara</b>	bonificastornaratara@pec.it
<b>Consorzio di Bonifica Montana del Gargano</b>	consorzio@pec.bonificadelgargano.it
<b>Consorzio di Bonifica della Capitanata</b>	consorzio@pec.bonificacapitanata.it
<b>Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi</b>	protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it
<b>Consorzio Di Bonifica Terre d'Apulia</b>	cbta.bari@pec.terreapulia.it
<b>Consorzio speciale per la bonifica di Arneo</b>	areaamministrativa.arnео.nardo@pec.rupar.puglia.it areaagricola.arnео.nardo@pec.rupar.puglia.it
<b>Autorità Idrica Pugliese</b>	protocollo@pec.aip.gov.it
<b>Acquedotto Pugliese S.p.A.</b>	acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
<b>Corpo Forestale dello Stato</b>	
<b>Autorità Marittime-Capitanerie di Porto</b>	protocollo@pec.apelevante.org

L'elenco potrà essere integrato con altre Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Ordini ed Associazioni di cittadini ed altre Autorità che possano avere interesse al processo di VAS ai sensi dell'Art. 9, comma 5, del D.Lgs. 152/06.



**REGIONE  
PUGLIA**

Allegato B

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E  
TUTELA DELL'AMBIENTE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**Aggiornamento del Piano di tutela delle Acque**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
Fase di Scoping**

**Linee guida per l'aggiornamento del Piano di tutela delle Acque  
della Regione Puglia approvato con deliberazione del Consiglio  
regionale n. 230 del 20 ottobre 2009**

**INDICE**

1. PREMESSA
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO
3. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

## 1. PREMESSA

Nel seguito si riportano le Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con D.C.R. n. 230 del 20 ottobre 2009 utili per la definizione dei criteri e modalità per la redazione dello stesso.

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Direttiva Europea 2000/60/CE (*Water Framework Directive, WFD*) rappresenta il quadro normativo per l'azione comunitaria in materia di acqua. Essa ha come obiettivo principale il ripristino della sostenibilità ecologica attraverso la prevenzione di ogni forma di degrado e ripristino delle funzioni ecologiche fondamentali attuabile attraverso l'introduzione di molti elementi atti a promuovere i concetti portanti della gestione sostenibile delle risorse idriche.

A livello Nazionale la WFD è stata recepita con il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Questa si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, attraverso determinati piani e programmi che promuovono lo sviluppo sostenibile

Gli strumenti di tutela individuati dal legislatore nazionale con la normativa in riferimento sono rappresentati dai "Piani di Gestione", a scala di distretto idrografico, e dai "Piani di Tutela delle Acque", a scala regionale. Il D.Lgs. 152/06 ha infatti individuato il sistema dei distretti idrografici in cui è diviso il territorio nazionale, fra i quali il *Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale* di cui la Regione Puglia fa parte. I Piani di Tutela delle Acque delle regioni appartenenti al distretto rappresentano, quindi, il fondamento su cui predisporre il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, quale strumento di pianificazione territoriale.

In tale contesto, la Regione Puglia ha adottato, con D.G.R. n. 883 del 19 giugno 2007, il Progetto di "Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia", ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. n.152/06. Con lo stesso decreto sono state adottate le prime misure di salvaguardia, che hanno assunto un carattere immediatamente vincolante ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee, alla luce delle prime criticità evidenziate nel progetto di piano. Con D.C.R. n.230 del 20 ottobre 2009, la Regione Puglia ha poi approvato il vigente Piano di Tutela delle Acque che prevede, quale finalità, il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e la definizione delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

Dal momento dell'approvazione del Piano regionale ad oggi sono subentrati, in ambito nazionale, una serie di strumenti normativi a modifica del D.Lgs. 152/06:

- **Decreto Tipizzazione D.M. 131/08** - Regolamento recante "i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione corpi idrici, analisi delle pressioni)";
- **Decreto Monitoraggio D.M. 56/09** - Regolamento recante "i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo";
- **Decreto Classificazione D.M. 260/10** - Regolamento recante "i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".

Per le acque sotterranee è stata emanata la Direttiva 2006/118/CE inerente la "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento". Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal **D.Lgs. 30/09**, che integra e modifica parti del D.Lgs. 152/06

### **3. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE**

L'adeguamento del Piano alla normativa di settore suddetta rappresenta solo una delle fasi da sviluppare per l'aggiornamento del PTA. L'acquisizione dei risultati dei monitoraggi ambientali delle acque superficiali e sotterranee condotti in ambito regionale (Progetti di monitoraggio corpi idrici superficiali - ARPA Puglia - e Progetti di monitoraggio corpi idrici sotterranei - Regione Puglia), nonché l'aggiornamento dei fattori che concorrono a definire lo stato dei corpi idrici (pressioni - impatti) consentirà di pervenire ad una opportuna ridefinizione del programma delle misure al fine di perseguire gli obiettivi ai traguardi temporali previsti. Ciascuna misura sarà quantificata in termini di efficacia nel ridurre le alterazioni osservate in relazione al costo di attuazione della stessa, attraverso la predisposizione/aggiornamento dell'analisi economica.

Per quel che concerne il monitoraggio dei corpi idrici, un'attività fondamentale per la integrazione degli stessi è la ridefinizione delle categorie "a rischio" o "non a rischio" al fine di appurare in che misura essi rischiano di non conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Normativa.

Per il conseguimento delle suddette finalità il Piano aggiornato dovrà contenere, in conformità a quanto disciplinato alla Parte Terza, sezione del D.Lgs. 152/06 (articolo 121):

- le risultanze dell'attività conoscitiva appositamente condotta;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

L'aggiornamento del Piano verrà attuato attraverso le seguenti fasi operative.

#### **A. RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE INERENTE LA CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI IN ATTUAZIONE AL D.M. 131/08, D.M. 56/09, DM 260/10 E AL D.LGS. 30/09, attraverso:**

##### **A.1 Tipizzazione identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei**

Tale fase si attuerà attraverso l'acquisizione, elaborazione ed analisi di tutti gli studi condotti in ambito regionale finalizzati alla tipizzazione, identificazione e prima caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi.

##### **A.2 Analisi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;**

Tale fase si attuerà attraverso:

- Ridefinizione degli agglomerati urbani e stima dei carichi da essi generati;
- Censimento degli scarichi provenienti dai sistemi pubblici di depurazione;
- Censimento degli scarichi rivenienti da insediamenti non allacciati alla pubblica fognatura;
- Censimento degli scarichi delle acque meteoriche;
- Censimento di tutte le fonti di inquinamento diffuso presenti nel bacino responsabili della formazione degli apporti inquinanti in forma diffusa;
- Aggiornamento dello stato conoscitivo della distribuzione dei prelievi che coinvolgono i corpi idrici superficiali e sotterranei desumibile dall'analisi delle estrazioni esistenti;
- Analisi delle informazioni disponibili in ambito regionale finalizzate alla determinazione delle caratteristiche idromorfologiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- Valutazione degli impatti generati sui corpi idrici superficiali e sotterranei.

### **A.3. Aggiornamento del sistema delle aree naturali protette**

Ai sensi di quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/06, nonché dalla legge n.97 del 2013, si provvederà all'aggiornamento del Registro delle Aree Protette comprendente:

- aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
- aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
- corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
- aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
- aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque e importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

### **A.4 Definizione dello stato ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee**

Lo stato ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, ai sensi della normativa vigente, verrà ridefinito a seguito del riordino dei livelli informativi idrotematici, basandosi sulla concreta integrazione dei dati di monitoraggio successivi ai livelli di informazione costituenti il geodatabase tematico utilizzato per la elaborazione del PTA (acquisizione dai dati di monitoraggio aggiornati).

I risultati conseguiti consentiranno di evidenziare le aree da sottoporre eventualmente a specifica tutela.

### **A.5 Elenco degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee**

Allo scopo di pervenire alla verifica della permanenza (e/o implementazione) degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee, si rende necessario recepire, sulla base del monitoraggio aggiornato (tanto dalle risultanze del Progetto Tiziano, oramai collaudato, quanto delle operatività di controllo esercitate da ARPA Puglia sui corpi idrici superficiali), l'elenco "ridefinito" degli obiettivi riconosciuti come da riguardare dalle nuove disposizioni dell'Autorità di Distretto.

Ne consegue, quindi, la ridefinizione delle categorie "a rischio" o "non a rischio" al fine di appurare in che misura essi rischiano di non conseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Normativa.

Per i corpi idrici "a rischio" sarà quindi ridefinita la configurazione della rete di monitoraggio di sorveglianza e operativo.

**B. DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTA ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI INDICATORI**

Il Piano dovrà essere dotato di meccanismi che consentano di aggiornare/adequare, nel corso della sua validità, la totalità delle misure stabilite in sede di elaborazione; questo al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Nel corso della fase di aggiornamento si procederà quindi a valutare l'attuazione delle misure stesse (nei tempi e nelle modalità previste) e gli effetti che queste hanno determinato sugli ecosistemi acquatici attraverso l'introduzione di opportuni indicatori.

**C. AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI MISURE E NORME DI SALVAGUARDIA DEGLI INTERVENTI**

Aggiornato lo stato ambientale dei corpi idrici, il programma delle misure individuate all'interno del Piano di Tutela approvato, il cui grado di efficienza verrà valutato attraverso l'impiego di specifici indicatori, dovrà essere aggiornato mediante la quantificazione dei costi e delle priorità degli interventi ed attraverso l'integrazione, sulla base dei punti precedentemente elencati, delle misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali nei tempi fissati dalla direttiva.

**D. AGGIORNAMENTO/REVISIONE ANALISI ECONOMICA DELL'UTILIZZO IDRICO E DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI RECUPERO DEI COSTI**

Il riesame ed aggiornamento dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, cui consegue la riprogrammazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva nazionale e comunitaria, richiede la puntuale valutazione della sostenibilità tecnica e, soprattutto, economica delle scelte effettuate attraverso il ricorso a specifici strumenti come l'analisi economica che rappresenta un componente importante per la definizione ed attuazione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico.

**E. IMPIANTO NORME ATTUATIVE E REVISIONE DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

Con riferimento agli strumenti normativi di attuazione del Piano ed in considerazione delle Linee guida contenute nel Piano approvato, si provvederà a predisporre sia l'impianto di norme attuative (di cui il PTA attuale è sprovvisto), sia alcune proposte di regolamento, inerenti principalmente:

- la disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del D.Lgs.152/06 - Sezione II - Titolo III - Capo III, comprendente:
  - la disciplina della realizzazione e della gestione dei recapiti finali;
  - la disciplina della progettazione degli adeguamenti e della gestione degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati, comprensiva delle modalità di approvazione dei progetti e della regolamentazione delle fasi di autorizzazione provvisoria allo scarico per il tempo necessario al loro avvio;
  - la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti;
  - la regolamentazione dei trattamenti appropriati per le attività produttive impattanti (caseifici, oleifici, ...);
  - la definizione del regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane;
  - la definizione del regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue termali e di quelle usate per scambio termico;
  - disciplina del controllo degli scarichi;
- la disciplina per la gestione e lo smaltimento dei fanghi di depurazione;
- la disciplina delle zone di protezione speciale idrogeologica;
- la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2132

**Istituzione ed organizzazione della Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 57/CSR del 29/04/2010.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal CRAT, dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, riferisce:

Con legge regionale n. 24 del 3 agosto 2006, ad oggetto "Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale" è stata definita, tra l'altro, la rete trasfusionale pugliese ed i relativi servizi, dettagliatamente individuati per ospedali ed organizzati per dipartimenti provinciali.

Con Legge Regionale del 01/04/2003 n. 7, avente ad oggetto "Istituzione del Registro Regionale dei donatori di midollo osseo", è stato stabilito che:

**Art. 1 (Finalità)**

"La Regione recepisce la legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) e riconosce il Registro regionale dei donatori di midollo osseo per promuovere la ricerca di donatori non consanguinei";

**Art. 2 (Registro regionale della Puglia dei donatori di midollo osseo)**

"Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo è tenuto dal laboratorio regionale di riferimento per la tipizzazione tissutale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico di Bari" - U.O. di Patologia Clinica 2<sup>a</sup> - che è altresì individuato quale struttura di coordinamento dei laboratori per la tipizzazione tissutale operanti nella Regione";

**Art. 3 (Riconoscimento della rilevanza sociale dell'ADMO di Puglia)**

"L'Associazione regionale donatori di midollo osseo di Puglia collabora con il centro di riferimento di cui all'articolo 2 e con i centri di tipizzazione tissutale al fine di favorire la donazione e l'aggiornamento del relativo Registro regionale".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 31 gennaio 2011 è stato recepito l'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modo/Jo per le visite di verifica".

Con Regolamento Regionale n. 15 del 02/07/2013 "Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina Trasfusionale" sono stati definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale, sono state esplicitate le modalità di verifica della sussistenza dei predetti requisiti e le procedure per il rilascio da parte del Servizio competente del relativo accreditamento istituzionale.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato Regolamento Regionale, il Servizio PAOSA ha adottato i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento di tutte le Strutture Trasfusionali ed Articolazioni Organizzative della Regione Puglia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti.

Il Servizio PAOSA, con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 02/07/2015, avente ad oggetto "Rete trasfusionale della Regione Puglia - Accreditamento istituzionale ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni 16 dicembre 2010.", ha altresì provveduto a definire la Rete trasfusionale della Regione Puglia distinta per Servizi Trasfusionali e relative Articolazioni Organizzative, sulla base dei provvedimenti di accreditamento adottati.

L'Accordo Stato - Regioni del 29/04/2010 (Rep. Atti n. 57/CSR del 29/04/2010), recante "Definizione dei poli di funzionamento del registro nazionale Italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatore non consanguineo", recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1652 del 19/07/2015, ha ritenuto necessario omogeneizzare sul territorio nazionale funzioni e attività dei registri regionali e interregionali dei donatori di midollo osseo ed individuare funzioni e attività dei Centri donatori e dei Poli di reclutamento regolando i rapporti con i registri regionali ed interregionali.

Preso atto che l'Accordo Stato - Regioni del 29/04/2010 (Rep. Atti n. 57/CSR del 29/04/2010) ha definito la seguente articolazione della rete in materia:

a) il Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR), istituito presso l'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova svolge:

- attività di coordinamento, ricerca e reperimento dei donatori di midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri, su richiesta delle strutture sanitarie che effettuano il trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE);
- attività di gestione economica delle prestazioni erogate e richiesta al/dal registri esteri.

A tali fini, il Registro Nazionale si avvale oltre che dei registri Regionali o interregionali, istituiti ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 52, anche di strutture quali i Centri di Donatori ed i Polo di reclutamento già operanti sul territorio.

b) Il Registro Regionale contribuisce all'ampliamento del patrimonio dei potenziali donatori non consanguinei di CSE e, perseguendo le finalità del Registro nazionale, ne vicaria alcune funzioni sul territorio di competenza.

c) Il Centro Donatori di nuova istituzione è allocato presso un Servizio di Medicina Trasfusionale, autorizzato ed accreditato secondo la normativa vigente e possiede i requisiti richiesti dagli standard IBMDR e dagli standard World Marrow Donor Association (WMDA) ed in particolare:

- ha una provata esperienza nel reclutamento, selezione e gestione di donatori volontari e nelle attività di educazione al dono;
- possiede un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato alla raccolta dell'anamnesi, alle visite ed ai colloqui;
- dispone di un medico e di una persona di riferimento che svolgono le attività connesse al funzionamento del centro;
- può avvalersi del supporto di un Servizio di Medicina Trasfusionale per lo svolgimento delle attività connesse alla raccolta di sangue autologo e alla tipizzazione eritrocitaria, e di un laboratorio per l'esecuzione di markers infettivi autorizzato e accreditato secondo la normativa vigente.

Il Centro Donatori svolge le seguenti funzioni:

- ha la responsabilità della congruità ed aggiornamento dei dati anagrafici dei donatori della propria area geografica;

- stabilisce e adotta efficaci procedure operative che garantiscano la corrispondenza tra il codice donatore assegnato in maniera univoca dall'IBMDR e l'anagrafica del donatore stesso;

- ha la responsabilità di coordinare e sovrintendere le procedure di iscrizione, selezione e valutazione dell'idoneità del donatore, in ogni fase della ricerca;

- qualora incaricato dal Registro regionale, può eseguire la tipizzazione tessutale dei donatori avvalendosi, per lo svolgimento di tale funzione, di un laboratorio di tipizzazione tessutale in possesso dell'accreditamento EFI/ASHI, nonché effettuare i controlli di quanta predisposti dal competente Registro regionale.

d) il Polo di Reclutamento possiede i requisiti previsti dagli standard IBMDR applicabili. In particolare:

- ha una provata esperienza nel reclutamento, selezione e gestione di donatori volontari e nelle attività di educazione al dono;
- possiede un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato alla raccolta dell'anamnesi, alle visite ed ai colloqui.

Il Polo di Reclutamento opera in conformità alle procedure tecniche e sotto la supervisione del Centro Donatori a cui afferisce.

Al Polo di Reclutamento possono essere affidate le seguenti funzioni:

- reclutamento ed identificazione dei donatori volontari;
- valutazione dell'idoneità;
- prelievo ematico.

Nell'ambito dell'attività di cui trattasi, per quanto attiene il trasporto, si precisa che, con Circolare Ministeriale n° 16 del 1994 e successiva circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 sono state indicate le procedure appropriate per lo svolgimento delle attività connesse con la spedizione ed il trasporto di sostanze infettive o potenzialmente tali, di prodotti biologici, di campioni diagnostici e di sostanze infettive.

Tra i campioni diagnostici rientrano tutti i materiali di origine umana o animale inclusi sangue e suoi componenti.

Nelle citate circolari Si raccomandano appropriate procedure di trasporto al fine di:

1. garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e di trasporto;

2. impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente infettanti nell'ambiente;

3. far sì che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali al fine di poter essere analizzato, garantendo la sicurezza del personale di laboratorio e l'attendibilità dell'esito.

Con Decreto 9 settembre 2008 "Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi" sono stati individuati altresì gli autoveicoli deputati al trasporto di plasma ed organi, nonché le relative caratteristiche tecniche degli stessi mezzi di trasporto.

L'Accordo Stato - Regioni Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica" ha stabilito, altresì, al punto 0.80 "Conservazione e trasporto sangue ed emocomponenti" le ulteriori procedure.

Si propone, pertanto, che, come per la Rete trasfusionale, anche per la "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo" si adottino le medesime procedure sopra enunciate, al fine di garantire un corretto trasporto dei campioni dal Centro Donatori al Centro di Tipizzazione Tessutale, secondo procedure condivise fra i predetti centri.

Inoltre, si propone che i Centri Donatori, verificata la compatibilità con il ricevente, rilascino al donatore l'attestazione utile al riconoscimento dell'esenzione Ticket codice 101, ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/98, art. 1, comma 5, lettera c).

Net corso delle riunioni del 14/10/2015 e del 24/11/2015 tenutesi presso l'Assessorato alla Sanità alla presenza del Dirigente del Servizio PAOSA, del Responsabile Tecnico del Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), dei Direttori di Dipartimento di Medicina Trasfusionale e del Direttore del Centro Regionale Trapianti, all'unanimità, si è deciso che:

- la Rete dei Centri di reclutamento dei donatori di midollo osseo con il relativo dettaglio dei Servizi Trasfusionali accreditati di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 176 del 02/07/2015;
- la Sezione PAOSA - Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - CRAT monitori l'attività della "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo", nonché determini l'assegnazione annuale del Finanziamento Ministeriale alle Aziende Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere Universitarie per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

Pertanto, al fine di:

- sensibilizzare il donatore di midollo diffondendo una consapevole "cultura del dono";
- aumentare le possibilità di trovare un donatore compatibile per i pazienti, a livello mondiale, che necessitano di un trapianto di midollo osseo;
- aumentare la possibilità (1 su 100.000) che un malato ematologico trovi un donatore compatibile fra un non familiare, mediante la necessaria iscrizione nel Registro Donatori di Midollo Osseo.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone:

1) di istituire la "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo" di cui all'allegato "A" che, composto di n. 1 (uno) foglio, risulta parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, individuando i "Poli di reclutamento" e i "Centri donatori" (con le relative afferenze) presso i Servizi Trasfusionali Accreditati ed individuando presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziato di Bari e l'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" i "Centri di tipizzazione tessutale", di cui al punto c) del presente schema di provvedimento (con le relative afferenze);

2) di stabilire che i Servizi Trasfusionali facenti parte della suddetta Rete ed individuati nell'allegato "A" del presente schema di provvedimento possano esercitare l'attività in questione previa:

- comunicazione alla Sezione PAOSA - Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - CRAT del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- nel caso di assenza dei requisiti richiesti dall'Accordo Stato - Regioni del 29/04/2010, comunicazione dell'avvenuto adeguamento che, ad ogni modo, dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente schema di provvedimento;

3) nell'ambito dell'attività di cui trattasi, per quanto attiene il trasporto, si propone che, come per la Rete trasfusionale, anche per la "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo" si adottino le medesime procedure previste dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire un corretto trasporto dei campioni dal Centro Donatori al Centro di Tipizzazione Tessutale, secondo procedure condivise fra i predetti centri;

4) di stabilire che i Centri Donatori, verificata la compatibilità con il ricevente, rilascino al donatore l'attestazione utile al riconoscimento dell'esenzione

Ticket codice T01, ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/98, art. 1, comma 5, lettera c);

5) di stabilire che il monitoraggio dell'attività della "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo", nonché la gestione dei finanziamenti Ministeriali dell'attività di cui trattasi sarà svolto dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), secondo le modalità che verranno determinate con successiva circolare.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1) di istituire la "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo" di cui all'allegato "A" che, composto di n. 1 (uno) foglio, risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individuando i "Poli di reclutamento" e i "Centri donatori" (con le relative afferenze) presso i Servizi Trasfusionali Accreditati ed individuando presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziata di Bari e l'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" i "Centri di tipizzazione tessutale", di cui al punto c) del presente schema di provvedimento (con le relative afferenze);

2) di stabilire che i Servizi Trasfusionali facenti parte della suddetta Rete ed individuati nell'allegato "A" del presente provvedimento possano esercitare l'attività in questione previa:

- comunicazione alla Sezione PAOSA - Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Speciali-

stica - CRAT del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

- nel caso di assenza dei requisiti richiesti dall'Accordo Stato - Regioni del 29/04/2010, comunicazione dell'avvenuto adeguamento che, ad ogni modo, dovrà avvenire entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

3) di stabilire che, per quanto attiene il trasporto, entro due mesi dall'adozione del presente provvedimento, come per la Rete trasfusionale, anche per la "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo" si adottino le medesime procedure previste dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire un corretto trasporto dei campioni dal Centro Donatori al Centro di Tipizzazione Tessutale, secondo procedure condivise fra i predetti centri;

4) di stabilire che i Centri Donatori, verificata la compatibilità con il ricevente, rilascino al donatore l'attestazione utile al riconoscimento dell'esenzione Ticket codice T01, ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/98, art. 1, comma 5, lettera c);

5) di stabilire che il monitoraggio dell'attività della "Rete Regionale Donatori di Midollo Osseo", nonché la gestione dei finanziamenti Ministeriali dell'attività di cui trattasi sarà svolto dal Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), secondo le modalità che verranno determinate con successiva circolare;

6) di notificare il presente atto, a cura del Servizio PAOSA, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Enti Ecclesiastici e dell'IRCSS privato "Casa Sollievo della Sofferenza" di S. Giovanni Rotondo; ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali della Regione Puglia; ai Direttori dei laboratori di Tipizzazione tessutale; al Direttore del Centro Regionale Trapianti; al Presidente regionale dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO);

7) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2133

**D.P.C.M. 1/4/2008. Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria istituito con DGR n. 941 del 4/06/2009. Integrazione e modifica dei componenti.**

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio "Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche" e confermata dalla Dirigente del Servizio e dai Dirigenti delle Sezioni Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e Programmazione Assistenza Ospedaliera, Specialistica ed Accreditamento, riferisce quanto segue:

VISTO CHE:

con provvedimento n. 941 del 4/06/2009, la Giunta regionale, in base alle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate al DPCM 1/4/2008, ha istituito, ai fini del monitoraggio congiunto tra Sistema Sanitario Regionale e Amministrazione Penitenziaria, l'Osservatorio regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria.

all'Osservatorio regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria spetta, tra l'altro, il compito di valutare efficacia e efficienza degli interventi a tutela della salute, erogati in favore della popolazione sottoposta a provvedimento penale, nonché proporre Linee guida regionali per la tutela della salute dei detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale.

TENUTO CONTO CHE:

in considerazione dei rilevanti compiti ad esso assegnati, detto Organismo, oltre che dai Dirigenti dei competenti Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute, prevede la partecipazione di rappresentanti di altre Amministrazioni.

su delega della Giunta Regionale, l'allora competente Servizio regionale Assistenza Territoriale e Prevenzione, con Determinazione Dirigenziale n. 237 del 29 luglio 2009, sulla base dei riscontri acquisiti dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza, ha provveduto alla formale nomina dei componenti del predetto organismo che, originariamente, era così composto:

- Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato;
- Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della Salute o suo delegato;
- Direttore Sanitario (o suo delegato) delle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito insiste un Istituto Penale;
- un rappresentante designato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Regione Puglia;
- Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia o suo delegato;
- Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Puglia o suo delegato.
- un rappresentante designato dal Tribunale di Sorveglianza di Bari.
- funzionario del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione in funzione di Segretario.

PRESO ATTO CHE

l'Assessorato alla Sanità, con il supporto dell'Osservatorio ha proposto alla Giunta Regionale, che l'ha approvato con DGR n. 361 dell' 8/3/2011, il modello organizzativo di riferimento dei servizi e delle prestazioni da garantire, omogeneamente sul territorio regionale, nell'ambito della organizzazione dei distretti in cui sono allocati gli Istituti di pena;

con l'approvazione della DGR 1076 del 27/5/2014 a stato, altresì, avviato il processo di riallineamento dei servizi della sanità penitenziaria, conformandolo alle norme ed ai dettami che regolamentano il SSR;

CONSIDERATO CHE

l'Osservatorio è chiamato a dare piena applicazione agli Accordi di seguito richiamati, sottoscritti, nel corrente anno, in sede di Conferenza Stato-Regioni:

- Accordo C.U. Rep. n. 3 del 22/1/2015 "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".
- Accordo C. U. Rep. n. 17 del 26/2/2015 "Disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al DM 10 ottobre 2012, emanato in applicazione dell'art. 3ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81”.

#### CONSIDERATO, ALTRESI', INDIFFERIBILE

recepire le suddette direttive della C.U, che dettano indirizzi per:

- il processo di adeguamento della rete regionale, attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti;
- il processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che comporta necessariamente il proseguimento di un costante e complesso confronto interistituzionale già avviato da tempo;

#### PREMESSO CHE

- a indispensabile, per il raggiungimento di detti obiettivi, un solido e congiunto impegno delle strutture assessorili regionali che si occupano di medicina di base, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, nonché disciplina giuridico-economica del personale delle Aziende Sanitarie;

#### RILEVATO CHE

- nel corso degli anni, l'Osservatorio per svariati motivazioni (quiescenza, trasferimenti, ecc..) ha visto, di fatto, notevolmente mutata la sua originaria composizione;

#### PRESO ATTO CHE

- il Consiglio Regionale della Puglia, in data 12/7/2011, ha provveduto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, ad eleggere il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

#### RITENUTO CHE

- per la complessità e rilevanza dei temi trattati, a opportuno prevedere la partecipazione all'Osservatorio di tutti i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza della Regione, già ripetutamente coinvolti nel decorso anno;

#### PER I MOTIVI INNANZI ESPOSTI

si propone alla Giunta Regionale di modificare la composizione dell'Osservatorio Regionale Permanente sulla Sanita Penitenziaria inserendo il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrit-

tive della libertà personale, quale componente, unitamente ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza presenti in Puglia e ai Funzionari regionali competenti per le materie sopra evidenziate.

**COPERTURA FINANZIARIA** ai sensi della L.R. 28/2001 e ss. mm. e ii.

Dalla presente deliberazione non derivano implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta resa dal Presidente proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dalla Dirigente del Servizio 4, dalla Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione e dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditemento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

per le motivazioni innanzi esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di modificare la composizione dell'Osservatorio Regionale Permanente sulla sanita penitenziaria, inserendo il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale componente, unitamente ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza presenti in Puglia e ai Funzionari regionali competenti per le materie sopra evidenziate.
- di disporre che, a seguito delle intervenute modifiche, Osservatorio regionale permanente sulla sanita penitenziaria sia così composto:

- Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alla Sanita, coadiuvato dalla Dirigente del Servizio Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche e dalla A.P. "Funzione di supporto alla gestione della Linea 3.1. ";
  - Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredita-mento coadiuvato dal dirigente del Servizio Risorse umane e aziende sanitarie e dalla Alta Professionalità "Monitoraggio Accordi Contrattuali";
  - Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali, coadiuvato dai Direttori di Distretto Sociosanitario nel cui ambito insiste un Istituto Penale;
  - Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia;
  - Direttore del Centro per la Giustizia Minorile della Puglia;
  - Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta personale
  - Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;
  - Funzionario del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione in funzione di Segretario.
- di demandare, altresì, al Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale - Prevenzione, l'adozione dei successivi atti di formale nomina dei componenti dell'Osservatorio, scelti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza;
  - di prevedere il possibile coinvolgimento di ulteriori organismi territoriali, con funzioni di tutela della salute dei detenuti e, nello specifico, dei Direttori dei DSM e dei DDP per le tematiche loro afferenti;
  - di precisare che, la partecipazione alle riunioni del suddetto organismo, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2134

**Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale nell'ambito del Regolamento CE n. 1907/2006 (Reach) e del Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). Presa d'atto.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio "Sanita Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro" e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (P.A.T.P.), riferisce quanto segue:

Nella seduta del 7 maggio 2015, Rep. Atti n.88/CSR, la Conferenza Stato - Regioni ha sancito l'Accordo sul Protocollo Tecnico Nazionale per la rete dei laboratori nell'ambito REACH-CLP, come di seguito esplicitato: "Accordo, ai sensi dell'art. 4 D.L.gs 28/08/1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29/10/2009 (Rep. Atti n.181/CSR) nell'ambito del regolamento CE n.1907/2006 (Reach) e del regolamento CE n.1272/2008 (CLP)".

Con l'Accordo Stato - Regioni n.181/CSR del 29 ottobre 2009, sono state stabilite le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema del controlli ufficiali per l'attuazione del Regolamento Reach, net rispetto della normativa vigente in materia classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed e prevista la pianificazione del controlli ufficiali attraverso l'emanazione annuale, da parte dell'Autorità Competente Nazionale, del piano di controllo e anche la strutturazione di una rete di laboratori a supporto di detti controlli.

Le successive disposizioni intervenute rendono necessaria la realizzazione di una rete di laboratori che superi la tradizionale competenza territoriale e sia in grado di offrire una appropriata capacita analitica a livello nazionale garantendo anche attraverso centri di eccellenza la qualità del dato, la dina-

micità dell'offerta analitica e risparmi economici gestionali. Per tali motivi, è incentivata la realizzazione e l'utilizzo dei centri di eccellenza per l'esecuzione dei controlli analitici.

Pertanto, con l'Accordo del 7 maggio 2015 sul Protocollo Tecnico Nazionale per la rete dei laboratori nell'ambito REACH-CLP, sono stati fissati, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale, i seguenti obiettivi:

- a) definire l'organizzazione della rete dei laboratori ed i criteri per l'individuazione dei laboratori di controllo e dei centri analitici di eccellenza;
- b) stabilire le procedure operative riguardanti il campionamento;
- c) stabilire le modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei controlli analitici;
- d) stabilire le procedure operative delle azioni da intraprendere conseguenti agli es/ti delle analisi;
- e) stabilire le modalità per l'armonizzazione delle prestazioni della rete dei laboratori e la realizzazione di un sistema di gestione della qualità dei laboratori, anche attraverso circuiti interlaboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

Considerato che il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione è stato individuato, con DGR. n.729 del 15 marzo 2010, quale Autorità Competente Regionale per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi.

Per quanto sopra, si ritiene di rappresentare alla Giunta Regionale la necessità del recepimento dell'Accordo Stato - Regioni del 7 maggio 2015 sul Protocollo Tecnico Nazionale per la rete dei laboratori nell'ambito REACH-CLP, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto da quindici facciate dattiloscritte.

Si ritiene opportuno, inoltre, dare all'Accordo che qui interessa, ampia diffusione a cura della Sezione PATP, per la sua valenza strategica ai fini della promozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra esposte, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente Atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dall'art.4, comma 4) lett. K) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di approvare la relazione in narrativa che qui si intende integralmente riportata;

2. di recepire l' "Accordo, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs 28/08/1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente il Protocollo Tecnico Nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'Allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29/10/2009 (Rep. Atti n.181/CSR) nell'ambito del regolamento CE n.1907/2006 (Reach) e del regolamento CE n.1272/2008 (CLP)", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto da quindici facciate dattiloscritte;

3. di autorizzare il Dirigente della Sezione PATP agli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente e sul sito istituzionale della Regione Puglia;

5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PATP, ai: - Direttori Generali, Direttori Dipartimento di Prevenzione, Direttori Spesal delle AA.SS.LL.; - Direttore Generale ARPA Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A, paragrafo 10, dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell'ambito del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento CE n. 1272/2008 (CLP).

Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'accordo concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006, stipulato in questa Conferenza nella seduta del 29 ottobre 2009 con Atto Rep. n. 181/CSR;

VISTO il paragrafo 10 dell'allegato A, al richiamato accordo sancito dalla Conferenza il 29 ottobre 2009 recante «Rete dei laboratori a supporto delle attività di controllo»;

VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il regolamento (UE) n. 1152/2010 della Commissione dell'8 dicembre 2010 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose» e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 28 e 29;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, recante «Disposizioni volte a dare attuazione a obblighi comunitari e internazionali» e in particolare l'articolo 5-bis, con il quale il Ministero della salute è designato quale «Autorità competente» ai sensi dell'articolo 121 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006»;

VISTO il decreto 22 novembre 2007, del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) », e in particolare il paragrafo 3, dell'allegato I;

VISTA la proposta di accordo in epigrafe, trasmessa dal Ministero della salute e pervenuta il 24 febbraio 2015 e diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota del 4 marzo 2015;

VISTA la nota del 17 marzo 2015, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha convocato una riunione tecnica, a seguito di richiesta delle Regioni per il giorno 2 aprile 2015, nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni hanno concordato alcune residuali modifiche al testo;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota del 7 aprile 2015, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha diramato il testo definitivo dello schema di accordo in epigrafe, trasmesso con nota del 3 aprile 2015;

VISTA la nota del 14 aprile 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sullo schema di accordo diramato in data 7 aprile;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, sul Protocollo tecnico nazionale di cui in epigrafe che, in Allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Antonio Nardone



IL PRESIDENTE

Gianclaudio Bressa

## ALLEGATO A

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	.....
<b>2</b>	<b>L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA</b>	.....
<b>2.1</b>	<b>Introduzione</b>	.....
<b>2.2</b>	<b>Attività e laboratori</b>	.....
2.2.1	Attività	.....
2.2.2	La rete dei laboratori	.....
<b>2.3</b>	<b>Criteri di individuazione dei laboratori</b>	.....
2.3.1	Criteri di individuazione dei laboratori ufficiali di controllo	.....
2.3.2	Criteri di individuazione dei centri analitici di eccellenza interregionali o nazionali	.....
<b>2.4</b>	<b>Modalità di designazione dei laboratori</b>	.....
2.4.1	Designazione dei laboratori ufficiali di controllo	.....
2.4.2	Designazione dei centri analitici di eccellenza	.....
2.4.3	Elenco dei laboratori designati	.....
2.4.4	Mantenimento designazione	.....
<b>2.5</b>	<b>Finanziamento dei laboratori</b>	.....
<b>2.6</b>	<b>Criteri per la programmazione delle attività di campionamento delle sostanze, delle miscele e degli articoli</b>	.....
<b>2.7</b>	<b>Criteri per l'individuazione dei metodi di prova</b>	.....
<b>2.8</b>	<b>Accesso ai servizi dei centri di eccellenza</b>	.....
<b>2.9</b>	<b>Gruppo di lavoro per il coordinamento della rete dei laboratori</b>	.....
<b>2.10</b>	<b>Laboratorio per le revisioni di analisi</b>	.....
<b>3</b>	<b>IL CAMPIONAMENTO E LE ANALISI</b>	.....
<b>3.1</b>	<b>Tipologie di campionamento</b>	.....
<b>3.2</b>	<b>Strategia di campionamento</b>	.....
<b>3.3</b>	<b>Procedure di campionamento</b>	.....
<b>3.4</b>	<b>Istruzione operative per la gestione dei campioni</b>	.....
<b>3.5</b>	<b>Verbale di esecuzione del campionamento</b>	.....
<b>3.6</b>	<b>Analisi di prima istanza</b>	.....
3.6.1	Analisi di prima istanza che prevedono l'analisi di revisione	.....

## 1- Premessa

Nel contesto generale di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito «regolamento REACH», e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele e loro successive modificazioni e integrazioni, gli Stati membri instaurano un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni della normativa citata come stabilito, rispettivamente, nell'articolo 125 del regolamento REACH e nell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1272/2008, di seguito «regolamento CLP».

L'articolo 75 del regolamento REACH ha istituito l'Agenzia europea per i prodotti chimici, di seguito «ECHA», allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di elaborare gli strumenti per attuare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento stesso e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento REACH e dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento CLP, il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di seguito «Forum dell'ECHA», coordina una rete di Autorità degli Stati membri preposte all'applicazione dei regolamenti stessi ed è costituito da rappresentanti nazionali nominati che operano secondo le linee dettate dall'articolo 86, del regolamento REACH.

Tra i compiti del Forum dell'ECHA, elencati nell'articolo 77, paragrafo 4, del regolamento REACH si evidenziano sia il coordinamento di progetti di applicazione armonizzati (denominati REACH En-Force Projects REF-1, REF-2, ecc) che la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione. Ogni Stato membro adotta misure nazionali nel rispetto delle indicazioni e dei criteri minimi forniti dal Forum dell'ECHA.

Con l'Accordo di Conferenza Stato – Regioni n. 181/CSR del 29 ottobre 2009, di seguito «Accordo», sono state stabilite le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del regolamento REACH, nel rispetto della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, ed è prevista la pianificazione dei controlli ufficiali, di seguito «controlli», attraverso l'emanazione annuale, da parte della Autorità competente nazionale, del piano di controllo e anche la strutturazione di una rete di laboratori a supporto di detti controlli.

Le disposizioni in tema di semplificazione e di sviluppo (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35) ed in tema di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica (decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 e decreto –legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135), rendono necessaria la realizzazione di una rete di laboratori che superi la tradizionale competenza territoriale e sia in grado di offrire un'adeguata capacità analitica a livello nazionale, garantendo anche attraverso i centri di eccellenza la qualità del dato, la dinamicità dell'offerta analitica e risparmi economici gestionali. Per tali motivi, è incentivata la realizzazione e l'utilizzo dei centri di eccellenza per l'esecuzione dei controlli analitici.

Il presente documento, nell'ambito della programmazione nazionale e regionale delle attività di controllo, si pone i seguenti obiettivi:

- a) definire l'organizzazione della rete dei laboratori ed i criteri per l'individuazione dei laboratori di controllo e dei centri analitici di eccellenza;
- b) stabilire le procedure operative riguardanti il campionamento;
- c) stabilire le modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei controlli analitici;
- d) stabilire le procedure operative delle azioni da intraprendere conseguenti agli esiti delle analisi;
- e) stabilire le modalità per l'armonizzazione delle prestazioni della rete dei laboratori e la realizzazione di un sistema di gestione della qualità dei laboratori, anche attraverso circuiti interlaboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto e delle indicazioni provenienti da ECHA e da quanto emerso nelle prime esperienze maturate su territorio nazionale in tema di controllo, la rete dei laboratori supporterà, a regime, le seguenti tipologie di attività analitiche:

- a) controlli analitici derivanti dai progetti armonizzati dell'ECHA ed inseriti nei Piani Nazionali annuali dei controlli;
- b) controlli analitici individuati sulla base di ulteriori specifiche necessità di carattere nazionale o regionale ed inseriti nei Piani nazionali annuali dei controlli o nella pianificazione regionale;
- c) monitoraggi e studi analitici promossi da ECHA (pilot project) eventualmente inseriti nei Piani nazionali annuali dei controlli;
- d) controlli analitici derivanti da eventuali allerte nazionali ed europee.

L'attività dei laboratori rientra nel contesto delle relazioni che ogni Stato membro presenta alla Commissione di cui agli articoli 117, paragrafo 1, e 127 del regolamento REACH e all'ECHA, come previsto dall'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP. Nell'ambito di dette relazioni l'Autorità competente nazionale comunica all'Europa l'elenco dei laboratori nazionali e delle prove che sono in grado di effettuare.

Il presente documento, è stato predisposto dal Gruppo tecnico interregionale REACH con il Centro nazionale delle sostanze chimiche di seguito «CSC», dell'Istituto superiore di sanità d'intesa con l'Autorità competente nazionale e la collaborazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA) di seguito «ISPRA», e sarà aggiornato sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle normative.

## **2 - L'organizzazione del sistema**

### **2.1 Introduzione**

L'Accordo specifica ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 dell'allegato che le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale. L'individuazione di tali laboratori avviene in base alle indicazioni provenienti dai piani nazionali e regionali di controllo. Le Regioni e le Province autonome anche sulla base delle strutture analitiche già esistenti, individuano e promuovono centri analitici di eccellenza che operino secondo un modello a rete per l'assolvimento di determinate esigenze analitiche. Anche l'Autorità competente individua e può promuovere i centri di eccellenza. L'accesso ai servizi dei centri analitici di eccellenza avviene secondo le modalità riportate nei paragrafi successivi.

### **2.2 Attività e laboratori**

#### **2.2.1 Attività**

Ai fini del presente disposto i laboratori sono distinti funzionalmente in base all'attività analitica da loro espletata nel settore dei prodotti chimici e segnatamente:

- 1) attività di controllo e di supporto alle attività delle Autorità preposte al controllo;
- 2) attività tecnico – scientifica.

Attività di controllo ufficiale di cui al punto 1): riguardano la verifica della conformità delle sostanze, delle miscele e degli articoli alle prescrizioni del regolamento REACH e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, in particolare comprendono le prove per la verifica della conformità alle disposizioni degli allegati XIV e XVII del regolamento REACH, la ricerca di sostanze estremamente preoccupanti, la verifica dell'applicazione dei criteri di classificazione ed

etichettatura delle sostanze e miscele. Altre attività di prova possono riguardare i controlli richiesti dalle Autorità competenti per situazioni sospette, allerte e/o emergenze sanitarie.

Attività tecnico – scientifica di supporto ai laboratori di controllo di cui al punto 2): sono attività tecnico - scientifiche a supporto delle attività analitiche dei laboratori di controllo. Le attività riguardano: la selezione e raccomandazione di metodi di prova per i diversi controlli, lo sviluppo di metodi di prova per i controlli per i quali non sono disponibili metodi ufficiali o normati, l’emanazione di linee guida sui criteri per garantire la qualità dei dati, la validazione dei metodi e la stima dell’incertezza di misura, la formazione per gli esperti dei laboratori in materia di Sistemi di gestione per la qualità e materie correlate, lo sviluppo di progetti di ricerca correlati alle attività previste dal piano nazionale di controllo.

I compiti suddetti sono svolti, sulla base del punto 10.5 dell’allegato all’Accordo, dal CSC e da ISPRA quali laboratori nazionali di riferimento per il REACH e in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele, per le attività di propria competenza riguardanti, rispettivamente, la salute umana e l’ambiente, per l’armonizzazione delle prestazioni della rete dei laboratori.

Il punto 10.6 dell’allegato dell’Accordo esclude la possibilità che i laboratori individuati per l’esecuzione delle attività di prova a supporto dell’attività di controllo, effettuino attività di consulenza inerenti il regolamento REACH e in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele per soggetti terzi.

### 2.2.2 La rete dei laboratori

Il presente documento disciplina esclusivamente l’organizzazione della rete dei laboratori per le attività di cui al precedente sottoparagrafo 2.2.1 punti 1 e 2, sulla base delle quali si prevede che tale rete sia costituita come segue:

Laboratori ufficiali di controllo: sono i laboratori preposti alle attività di controllo individuati dalle singole Regioni e dalle Province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione. Solo nei casi di attività di controllo aventi carattere non programmato, è possibile ricorrere anche ad altri laboratori pubblici qualora non vi siano laboratori ufficiali o centri analitici di eccellenza, facenti parte della rete dei laboratori di controllo ufficiale, in grado di effettuare le analisi necessarie.

Centri analitici di eccellenza, individuati dalle Regioni o Province autonome o dall’Autorità competente nazionale, ai quali si fa ricorso come laboratori ufficiali di controllo e che possono coincidere con quelli del punto precedente. Tali centri eseguono analisi di particolare complessità o correlate ad attività di controllo specifiche che non possono essere eseguite nei laboratori ufficiali di controllo territorialmente competenti.

Laboratori nazionali di riferimento: sono individuati nell’ambito delle strutture di laboratorio del CSC/ISS e dell’ISPRA e designati dall’Autorità competente nazionale. Questi laboratori svolgono le attività tecnico – scientifiche di supporto alla rete dei laboratori di controllo e hanno i seguenti compiti:

- selezione, validazione e raccomandazione di metodi di prova per i diversi controlli per i quali non sono disponibili metodi ufficiali o normati;
- emanazione di linee guida in materia di sistemi di gestione per la qualità dei dati;
- organizzazione di circuiti interlaboratorio, laddove tali circuiti non siano già organizzati da Enti deputati/accreditati e follow-up dei risultati;
- formazione di esperti in materia di sistemi di gestione per la qualità e materie correlate;
- validazione, mediante visita ispettiva, della proposta da parte delle Regioni, Province autonome o dell’Autorità competente nazionale per l’individuazione dei laboratori che possono svolgere la funzione di centri di eccellenza interregionali o nazionali;
- effettuazione delle analisi di revisione, ove previsto da disposizioni.

## **2.3 Criteri di individuazione dei laboratori**

### **2.3.1 Criteri di individuazione dei laboratori ufficiali di controllo**

I criteri per l'individuazione dei laboratori ufficiali di controllo sono i seguenti:

1. disponibilità di uno o più metodi di prova validati e idonei all'uso, comprensivi del campionamento, ove applicabile, funzionali alla ricerca delle sostanze comprese nel piano nazionale annuale di controllo o nella programmazione regionale o di interesse nazionale e/o europeo;
2. pur non essendo esplicitamente previsto dalle disposizioni cogenti europee e nazionali, si ritiene necessaria, per i laboratori ufficiali di controllo, la conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 relativamente ai soli criteri generali di funzionamento del laboratorio, con particolare riferimento alla validazione dei metodi di prova, alla stima dell'incertezza di misura e all'assicurazione di qualità dei dati. Tale conformità può essere garantita anche con l'accreditamento delle prove o di prove diverse da quelle di interesse per il controllo previsto dal presente documento.

Laddove necessario, a supporto della rete e solo nei casi di attività di controllo aventi carattere non programmato o derivanti da allerte o evidenze nazionali ed europee, è possibile ricorrere anche ad altri laboratori pubblici individuati con i medesimi criteri.

### **2.3.2 Criteri di individuazione dei centri analitici di eccellenza**

I criteri per l'individuazione dei centri di eccellenza sono i seguenti:

1. disponibilità di uno o più metodi di prova validati e idonei all'uso, comprensivi del campionamento, ove applicabile, funzionali alla/e ricerca/e delle sostanze comprese nei piani nazionali o regionali annuali di controllo o in grado di soddisfare specifiche esigenze analitiche di cui agli interessi nazionali o europei;
2. conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 relativamente ai soli criteri generali di funzionamento del laboratorio, con particolare riferimento alla validazione dei metodi di prova, alla stima dell'incertezza di misura e all'assicurazione di qualità dei dati; se ritenuto necessario dall'Autorità competente sentito un laboratorio di riferimento, tale conformità può essere garantita, con l'accreditamento delle prove o di prove diverse da quelle di interesse per il controllo previsto dal presente documento;
3. numerosità dei campioni individuata nei piani nazionali o regionali annuali di controllo o derivanti da interessi nazionali o europei;
4. distribuzione geografica dei laboratori;
5. distribuzione geografica delle attività di campionamento;
6. costo delle analisi.

## **2.4 Modalità di designazione dei laboratori**

### **2.4.1 Designazione dei laboratori ufficiali di controllo**

A seguito dell'individuazione dei laboratori ufficiali di controllo competenti per territorio le Regioni e le Province autonome ne danno comunicazione all'Autorità competente nazionale specificando le tipologie di prestazioni effettuate nel contesto dei piani nazionali di controllo o della programmazione regionale o nel contesto degli interessi nazionali ed europei e nel caso di altri laboratori pubblici specificando la temporaneità del supporto dello stesso.

#### **2.4.2 Designazione dei centri analitici di eccellenza**

A seguito dell'individuazione dei centri analitici di eccellenza le Regioni e le Province autonome ne danno comunicazione all'Autorità competente nazionale insieme all'esito positivo della verifica ispettiva da parte dei laboratori di riferimento a cui hanno chiesto la verifica stessa. Tale verifica è necessaria anche laddove i centri analitici di eccellenza sono individuati dall'Autorità competente nazionale.

I costi di verifica ispettiva sono a carico del richiedente (Regioni e Province autonome o dall'Autorità competente nazionale).

#### **2.4.3 Elenco dei laboratori designati**

L'Autorità competente nazionale designa i laboratori ufficiali di controllo e i centri analitici di eccellenza redigendo e aggiornando l'elenco che costituisce un allegato al piano nazionale annuale dei controlli.

La designazione nei casi previsti riporta almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione del laboratorio in qualità di «laboratorio ufficiale di controllo» o «centro analitico di eccellenza» ovvero «altro laboratorio ufficiale di controllo»: nome, indirizzo, e-mail, telefono e fax.
- b) disponibilità di prove con metodi validati e/o accreditati, con indicazione della metodica e specifica almeno delle seguenti informazioni: matrice, sostanza, metodo di prova e normativa di riferimento;
- c) numero massimo di campioni accettabile dal laboratorio su base trimestrale, per singola prova;
- d) tempi di risposta per singola prova;
- e) dichiarazione che il laboratorio non effettui attività incompatibili con le attività di controllo ufficiale (consulenze, ricerca conto terzi, ecc.);
- f) costo analisi;
- g) periodo di validità della designazione (in funzione della validità dell'accreditamento).

Inoltre, l'Autorità competente nazionale dà comunicazione dei laboratori designati alla Commissione e all'ECHA nel contesto delle relazioni di cui agli articoli 117, paragrafo 1 e 127 del regolamento REACH e dell'articolo 46, paragrafo 2, del CLP oppure secondo altra modalità ufficiale.

#### **2.4.4 Mantenimento designazione**

Il mantenimento della designazione dei laboratori ufficiali di controllo è conseguente ad una comunicazione di conferma della soddisfazione dei criteri citati, al fine di garantire la qualità del dato analitico, da parte delle Regioni e Province autonome all'Autorità competente nazionale.

Il mantenimento della designazione dei centri analitici di eccellenza è conseguente all'esito positivo della verifica ispettiva da parte dei laboratori di riferimento, al fine di garantire la qualità del dato analitico. Tale esito è comunicato all'Autorità competente nazionale.

Quanto necessario al mantenimento della designazione deve essere realizzato in tempo utile per permettere il completo funzionamento della rete dei laboratori.

### **2.5 Finanziamento dei laboratori**

Le risorse finanziarie necessarie per l'attività dei laboratori ufficiali individuati dalle Regioni e Province autonome, sono comprese nell'ambito delle ordinarie assegnazioni di risorse per il funzionamento dei laboratori medesimi.

L'Autorità competente nazionale o il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle risorse assegnate annualmente per l'attuazione del regolamento REACH o di altre risorse, possono disporre lo stanziamento di somme a favore dei centri analitici di eccellenza e dei laboratori nazionali di riferimento.

## ***2.6 Criteri per la programmazione delle attività di campionamento delle sostanze, delle miscele e degli articoli***

La programmazione delle attività di campionamento minime da effettuare a livello nazionale è eseguita nell'ambito della programmazione annuale dei controlli riguardanti i regolamenti REACH e la normativa inerente la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il piano nazionale annuale di controllo individua quindi le attività di campionamento minime da eseguirsi a livello nazionale, con eventuali ripartizioni a livello territoriale, specificando: numero dei campioni, tipologia matrici, parametri da ricercare.

Nella programmazione dei controlli, ivi comprese le relative attività di campionamento, si considera prioritaria la ricerca di:

1. sostanze, in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (<http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>, SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
2. sostanze potenzialmente presenti anche in articoli utilizzati dal consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
3. sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio;
4. evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione della sostanza chimica in ambienti di vita e di lavoro.

E' fatta salva la facoltà delle Autorità per i controlli di individuare ulteriori sostanze oggetto della ricerca sulla base di specifiche realtà/criticità territoriali.

E' fatta salva la facoltà del personale di controllo ufficiale di eseguire il campionamento sulla base di criteri generali di gravità e frequenza del danno e sulla base di evidenze scientifiche.

Precedono la programmazione dei campionamenti e delle analisi della sostanza di interesse:

- l'individuazione del metodo analitico o metodi analitici da parte dei laboratori nazionali di riferimento;
- una ricognizione, da parte delle Regioni e province autonome o dell'Autorità competente nazionale, fra le strutture di laboratorio pubbliche esistenti, per la individuazione di almeno una struttura in grado di eseguire l'analisi della sostanza di interesse con uno dei metodi di cui al punto precedente. La struttura coinvolta in tale ricognizione se non in grado di eseguire l'analisi può esprimere la propria potenzialità futura nell'esecuzione dell'analisi al fine di facilitare una successiva programmazione.

## ***2.7 Criteri per l'individuazione dei metodi di prova***

Il metodo di prova per la verifica della conformità al regolamento REACH deve essere:

- a) un metodo di riferimento nell'allegato XVII del regolamento REACH;  
ovvero in mancanza di questo
- b) un altro metodo ufficiale (europeo o nazionale);  
ovvero

- c) un metodo normato, emanato da un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI);  
ovvero in mancanza delle tre categorie sopra citate, il metodo deve essere uno tra le seguenti tipologie di metodi di prova:
- d) un metodo pubblicato da un'organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale o nazionale quali AOAC - *Association of official Analytical chemists*, EPA, ISS, ISPRA ecc.);
- e) un metodo sviluppato o adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale.

In assenza di disponibilità di metodi di cui ai punti a)-d), i laboratori di riferimento propongono l'adozione di metodi sviluppati conformemente a protocolli scientifici oppure alla bibliografia internazionale valutandone sul campo l'idoneità allo scopo.

I laboratori nazionali di riferimento individuano i metodi di prova da utilizzare nell'ambito delle attività di controllo e ne danno comunicazione all'Autorità competente nazionale.

Gli aggiornamenti, relativamente alle indicazioni tecnico - scientifiche delle sostanze da ricercare, delle matrici, dei metodi di prova, delle indicazioni sui sistemi di gestione per la qualità e le istruzioni operative per la gestione dei campioni, saranno predisposti dal CSC, di concerto con il Gruppo tecnico interregionale REACH, l'Autorità competente nazionale e l'ISPRA.

## **2.8 Accesso ai servizi dei centri di eccellenza**

I centri analitici di eccellenza sono abilitati ad intrattenere rapporti con le Autorità preposte al controllo, nei limiti della capacità analitica programmata. Le Autorità preposte al controllo, laddove necessario si avvalgono dei centri analitici di eccellenza, concordando la programmazione in dettaglio.

Qualora i costi delle indagini svolte dai centri analitici di eccellenza per conto delle Autorità preposte al controllo non siano coperti da finanziamenti previsti al punto 2.5, i rapporti economici tra le Autorità ed i centri saranno regolati da appositi atti convenzionali.

## **2.9 Gruppo di lavoro per il coordinamento della rete dei laboratori**

Per garantire lo sviluppo armonizzato della rete dei laboratori e l'ottimizzazione delle risorse viene istituito, nell'ambito dell'attività del Comitato Tecnico di Coordinamento, un gruppo di lavoro denominato "Gruppo di lavoro per il coordinamento della rete dei laboratori" al quale partecipano rappresentanti delle seguenti Istituzioni:

- CSC, nel ruolo di coordinatore
- ISPRA
- Rappresentante Forum ECHA per l'Italia
- Regioni e Province autonome
- Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato.

Il gruppo di lavoro ha i seguenti compiti:

- propone linee di indirizzo per le attività dei laboratori di controllo e dei centri analitici di eccellenza ai fini del loro coordinamento;
- individua delle priorità di intervento in tema di controlli analitici;
- qualora le disposizioni vigenti non prevedano metodi ufficiali o di riferimento, propone, sulla base delle attività di cui al p. 2.2.2, i metodi di prova per la ricerca di sostanze in prodotti/matrici ai fini dell'inserimento nel piano nazionale dei controlli e loro aggiornamento e revisione;

- individua gli indirizzi operativi per l'effettuazione dell'attività di campionamento, con particolare riguardo alla fattibilità tecnico-procedurale ai fini dell'inserimento nel piano nazionale dei controlli e loro aggiornamenti e revisioni;
- programma il monitoraggio delle attività analitiche dei centri analitici di eccellenza e dei laboratori di controllo, ivi compresi gli aspetti logistici;
- individua le aree di miglioramento delle attività, anche attraverso l'elaborazione di specifici indicatori di performance e l'esecuzione di audit interni verso i centri analitici di eccellenza;
- supporta l'individuazione dei laboratori ufficiali di controllo o altri laboratori pubblici e dei centri analitici di eccellenza;
- programma e realizza le verifiche per il mantenimento delle designazioni dei laboratori di controllo e dei centri analitici di eccellenza;
- propone progetti di ricerca correlati o correlabili alle attività di cui ai piani nazionali di controllo;
- propone il format di verbale di esecuzione di campionamento ed altra documentazione per i campionamenti e gestione dei campioni.

### **2.10 Laboratorio per le revisioni di analisi**

Le analisi di revisione previste in base all'articolo 29 del d.lgs 52/1997 e sue successive modificazioni, sono eseguite dall'ISS sulla base delle procedure previste per le suddette analisi, entro i termini fissati dalle disposizioni vigenti in materia. Le comunicazioni sono inviate all'ISS e per conoscenza al CSC al fine di garantire la valutazione dei campioni risultati non conformi a seguito di controllo ufficiale.

Per alcune tipologie di controlli per i quali l'ISS non effettua l'analisi di revisione, il Ministero della salute incaricherà formalmente un altro laboratorio, diverso da quello che ha eseguito l'analisi di prima istanza, fra quelli designati come laboratori ufficiali di controllo o centri di eccellenza, previa verifica da parte del laboratorio di riferimento incaricato per legge per le analisi di revisione, della idonea capacità analitica a svolgere l'incarico assegnato. Qualora per alcune matrici o sostanze/miscele/prodotti/articoli non sia possibile per motivi tecnici (stabilità, deperibilità ecc.) procedere all'analisi di revisione, il laboratorio di controllo o il centro analitico di eccellenza deve organizzare l'accertamento analitico in modo da garantire il diritto alla difesa delle parti interessate sulla base delle disposizioni vigenti.

## **3 Il campionamento e le analisi**

Per l'espletamento delle verifiche indicate al punto 8.2 dell'accordo, le Autorità preposte alle attività di controllo possono eseguire campionamento di sostanze, miscele o articoli presso luoghi di produzione, deposito e vendita, oltre a richiedere dati, informazioni e documenti.

### **3.1 Tipologie di campionamento**

Le tipologie di campionamento previste dal presente documento possono essere distinte in:

- 1) casuale o non mirato: indica il campionamento ufficiale programmato nell'ambito del Piano di controllo, basato su un'analisi preventiva del rischio (in settori industriali, commerciali, tra beni di consumo in particolari comparti, ecc.). Tale campionamento è generalmente indirizzato a valutare la presenza o meno di requisiti predefiniti della matrice campionata (sostanza, miscela, articolo).
- 2) mirato: è un campionamento ufficiale in presenza di sospetto, anche non programmato nell'ambito del Piano di controllo che tiene conto di talune caratteristiche dei prodotti che possono rappresentare potenziali rischi, per la salute dell'uomo (lavoratore e consumatore) e per l'ambiente e di precedenti non conformità (irregolarità) accertate e/o già note.

- 3) su sospetto: è un campionamento ufficiale non programmato, ma effettuato in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare irregolarità, in base a filoni d'indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte di altri organi di controllo.
- 4) in emergenza o per caso di allerta: a seguito di segnalazione per il verificarsi di evento avverso, di emergenze epidemiologiche o tossicologiche o comunque di eventi straordinari.

### **3.2 Strategia di campionamento**

I metodi di campionamento utilizzati nel contesto delle attività di controllo previste dal piano nazionale sono conformi alle norme oggetto dell'Accordo e, in assenza di disposizioni particolari per il campionamento, fanno riferimento a norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, ovvero, a quelli sviluppati conformemente a protocolli scientifici oppure alla bibliografia internazionale. L'applicazione di protocolli di campionamento riconosciuti è fondamentale per tutta la successiva procedura di controllo.

Dopo la selezione del prodotto da sottoporre a controllo, il campionamento sarà effettuato con modalità casuale presso il soggetto controllato.

In caso di segnalazione, le Autorità preposte al controllo potranno disporre il campionamento mirato su uno specifico prodotto.

Il personale di controllo ufficiale provvede al prelievo dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo e ad organizzarne le successive attività, compreso il trasporto nelle condizioni più appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli analiti ricercati.

### **3.3 Procedure di campionamento**

Le Autorità preposte alle attività di controllo seguiranno le procedure di campionamento previste dalle norme vigenti e dai relativi aggiornamenti che interverranno.

### **3.4 Istruzione operative per la gestione dei campioni**

I campioni prelevati nel numero di aliquote previsto dalle norme di cui sopra, sono trasferiti al laboratorio per l'attività analitica in condizioni di sicurezza ed in modo da garantire l'integrità del campione lungo tutto il tragitto.

Per i campioni prelevati non in confezioni originali è opportuno pertanto distinguere tra matrici solide (compresi gli articoli), liquide e gassose e predisporre contenitori adeguati e condizioni controllate di trasporto (in particolare rispetto alla temperatura).

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali, correttamente compilati (una copia per aliquota).

Qualora il campionamento non venga svolto prelevando contenitori, confezioni o imballaggi originali di sostanze, di miscele e di articoli, al fine di garantire l'identificazione e preservare l'integrità del campione e la sua rappresentatività, è importante procedere con modalità definite e codificate. In particolare è essenziale che:

- in fase di campionamento siano utilizzati contenitori idonei per evitare contaminazioni, perdite o trasformazioni delle matrici o degli analiti. I contenitori devono altresì avere capacità tale da garantire la raccolta della quantità di sostanza necessaria per l'indagine e la rappresentatività della partita considerata;
- fra il campionamento e la consegna al laboratorio intercorra il minor tempo possibile (3 giorni lavorativi massimo);
- si proceda con una conservazione e un trasporto idonei, anche refrigerati, ove opportuno;

- i campioni sono sempre tracciabili quindi opportunamente identificati: nome prodotto, numero di lotto, data campionamento;
- siano rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi allo scopo incaricato;
- il laboratorio che prende in carico i campioni garantisce la conservazione nelle migliori condizioni.

I tempi di risposta del laboratorio, dall'accettazione del campione alla emissione del rapporto di prova, non dovrebbero superare 30 giorni. In caso di necessità di superamento dei tempi di analisi il laboratorio informerà immediatamente l'Autorità di controllo che ha effettuato il campionamento.

### ***3.5 Verbale di esecuzione del campionamento***

Al soggetto controllato presso il quale è stato eseguito il prelievo e ad altro soggetto interessato, precedentemente definito che ha ricevuto le eventuali ulteriori aliquote campionate, è consegnata una copia del verbale di campionamento. Il verbale di esecuzione del campionamento contiene almeno le seguenti voci:

- numero o codice identificativo del campionamento;
- data, ora e luogo del campionamento;
- generalità e qualifica del personale che esegue il campionamento;
- denominazione, ragione sociale e sede dell'impresa dove è eseguito il campionamento, nonché le generalità del responsabile dell'impresa o di un suo rappresentante;
- identificazione del ruolo di ogni altro eventuale attore a monte della catena di approvvigionamento del soggetto controllato a cui saranno consegnate ulteriori aliquote;
- modalità seguite nel campionamento dei campioni;
- indicazione della temperatura alla quale i campioni debbono essere mantenuti e/o di altre informazioni utili alla conservazione dei campioni;
- eventuale numero di lotto;
- eventuali sostanze da ricercare e tipologia delle matrici campionate;
- indicazione se l'analisi è da ritenersi non ripetibile, in tale caso indicazione della data, ora e luogo di apertura del campione e delle relative analisi per garantire il diritto alla difesa;
- dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza del responsabile dell'impresa al quale viene consegnata una copia;
- firma del personale che ha eseguito il campionamento e del responsabile dell'impresa o di un suo rappresentante; qualora quest'ultimo rifiutasse di firmare, deve esserne fatta menzione sul verbale;
- eventuali dichiarazioni od osservazioni del responsabile dell'impresa.

Un format di verbale di campionamento, unico e condiviso a livello nazionale contenente almeno le informazioni sopra indicate, è proposto dal gruppo di lavoro di coordinamento della rete dei laboratori e adottato dall'Autorità competente nazionale.

### ***3.6 Analisi di prima istanza***

#### ***3.6.1 Analisi di prima istanza che prevedono l'analisi di revisione***

Il dirigente del laboratorio trasmette il rapporto di prova dell'analisi di prima istanza senza ritardo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o sistemi equivalenti all'Autorità che ha disposto il controllo. Tale Autorità valuta il rapporto di prova e ne definisce l'esito.

L'esito, relativamente alla conformità per gli aspetti di competenza al regolamento REACH o alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, può rientrare in una delle seguenti tipologie:

- A. favorevole ( conforme alla normativa vigente)
- B. non favorevole (non conforme alla normativa vigente )
- C. esito sfavorevole con immediato grave pericolo per la salute e l'ambiente

Le azioni conseguenti alla valutazione del rapporto di prova sono dipendenti dalla tipologia dell'esito sopra citate.

Caso A. - Se l'esito è favorevole l'Autorità che ha disposto il controllo ne dà comunicazione al soggetto controllato e procede alle registrazioni delle attività di controllo eseguite.

Caso B - Se l'esito è non favorevole, l'Autorità che ha disposto il controllo comunica tale esito (rapporto di prova più verbale di prelievo) al soggetto controllato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o sistemi equivalenti. La stessa Autorità fornisce contestualmente le istruzioni per l'eventuale richiesta di istanza di revisione di analisi (tempistica, costi).

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il soggetto controllato può presentare all'Autorità che ha disposto il controllo, istanza di revisione di analisi unendo la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità o di altro laboratorio incaricato.

Sottocaso B.1 - Se il soggetto controllato o ogni altro soggetto interessato non richiede l'analisi di revisione entro i termini previsti dalla normativa vigente e indicati nella comunicazione di esito non favorevole da parte dell'Autorità che ha disposto il controllo, l'Autorità medesima adotta i provvedimenti previsti in caso di illecito amministrativo o penale.

Sottocaso B.2 - Se il soggetto controllato o ogni altro soggetto interessato richiede l'analisi di revisione entro termini previsti dalla normativa vigente e indicati nella comunicazione di esito sfavorevole da parte dell'Autorità che ha disposto il controllo, unendo la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità o del tariffario del laboratorio individuato dal Ministero della salute, l'Autorità che ha disposto il controllo comunica la richiesta di analisi di revisione al laboratorio che ha eseguito l'analisi di prima istanza e richiede l'invio dell'aliquota destinata alla analisi di revisione e conservata dal laboratorio medesimo, al laboratorio di revisione individuato.

L'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio incaricato, esegue le analisi di revisione entro i termini fissati ai sensi della normativa vigente. Il laboratorio di revisione individuato avverte con congruo anticipo l'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o sistemi equivalenti, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione. L'interessato ha diritto di farsi assistere in dette operazioni, dal suo difensore e/o da un consulente tecnico.

Caso C - Nel caso in cui l'esito delle analisi di prima istanza sia non favorevole e vi sia immediato o grave pericolo per la salute, l'ambiente o la sicurezza, l'Autorità che ha disposto il controllo, può immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, come proporre un sequestro preventivo o un sequestro amministrativo ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal mercato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2137

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXX).**

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commis-

sione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";

- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009 così come modificata dalla L.r. n.19/2015, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

## PREMESSO CHE:

- in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) (sezione Procedimenti Amministrativi).
- con DGR 985/2015 ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), del provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall'art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

## CONSIDERATO CHE

con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

- il Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) ha trasmesso con nota prot. n. 1551 del 18/05/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio

del 01/07/2015 A00\_145 - 6429, la deliberazione di c.c. n.6 del 29/04/2015, comprovante l'adesione alla Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con i Comuni di Troia (Ente Capofila), Castelluccio del Sauri, Celle di San Vito e Orsara di Puglia, con l'impegno dell'ente neo-associato a garantire la differenziazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio; inoltre, il Comune di Troia nella nota inviata con prot. n. 23/09/2015 ha accettato l'adesione del Comune di Castelluccio Valmaggiore in associazione con i comuni di Troia (FG), Castelluccio del Sauri (FG), Celle di San Vito (FG) e Orsara di Puglia (FG), già delegati con DGR n. 2960 del 28/11/2010 formalizzata in atto consiliare n. 56 del 29/11/2014.

In merito si è favorevolmente espressa la Cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009, nella seduta del 05-11-2015 il cui documento è stato acquisito al prot. del Servizio con n. 11060 del 18/11/2015.

## CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la delibera di Giunta regionale n. 1598 del 09/09/2015 con la quale la Giunta derogava all'esercizio delle funzioni paesaggistiche la Provincia BAT, indicando per mero errore materiale, quale data di inizio dell'efficacia della delega gennaio 2015" in luogo del "1 gennaio 2016";

## TUTTO CIO' PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire al comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 40 della l.r. 7/97.

## "Copertura Finanziaria di cui alla L. R. n° 28/01"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di Castelluccio Valmaggiore (FG), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, in associazione con i comuni di Troia (FG), Castelluccio dei Sauri (FG), Celle di San Vito (FG) e Orsara di Puglia (FG), già delegati con DGR n. 2960 del 28/11/2010, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI RETTIFICARE la delibera di Giunta regionale n. 1598 del 09/09/2015 indicando quale data di inizio dell'efficacia della delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche rilasciata alla Provincia BAT il "1 gennaio 2016" e non il "1 gennaio 2015" come erroneamente riportato in narrativa;

DI DARE MANDATO AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2147

**Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI. Variazione al Bilancio di previsione 2015. Istituzione nuovi capitoli.**

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata di concerto dal Dirigente della Sezione Autorità di Gestione PO FSE, Dott.ssa Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, con cui l'Italia ha definito lo strumento attuativo della Garanzia Giovani.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 974 del 20/05/2014, in B.U.R.P. n. 78 del 18/06/2014, di rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 05/05/2014, in B.U.R.P. n. 67 del 27/05/2014, avente ad oggetto l'approvazione dello "Schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI";

VISTA la Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/06/2014 per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani, in quanto di Organismo intermedio del PON "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), ai sensi dell'art. 123 del Regolamento UE n. 1303/2013;

VISTO, nella misura in cui risulti applicabile in ragione di quanto previsto della suddetta Convenzione e nelle more dell'adozione del Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020, il documento sulla Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo regionale per l'attuazione del PO Puglia FSE 2007-2013 (versione 30/01/2012), approvato

con parere di conformità dell'Autorità di Audit in data 25 maggio 2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014, in B.U.R.P. n. 86 del 02/07/2014, avente ad oggetto l'approvazione del "Piano di Attuazione Regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, il quale prevede, in conformità con il Piano Nazionale, la realizzazione di diverse tipologie di percorsi aventi la finalità di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo integrato di una serie di strumenti, nonché le successiva determinazione dirigenziale n. 200 del 07/08/2014 e n. 126 del 15/05/2015, di approvazione di modifiche al suddetto Piano;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014, in B.U.R.P. n. 127 del 15/09/2014, con cui sono state adottate "Disposizioni organizzative inerenti al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON YEI", ed è stata demandata al Dirigente della Sezione Autorità di Gestione P.O. FSE l'adozione e la pubblicazione dell'Avviso Multimisura per l'attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, al contempo affidando alle singole Sezioni Regionali interessate per materia - Sezione Formazione Professionale e Sezione Politiche per il Lavoro - l'adozione, ciascuno per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi (successivi e conseguenti alla pubblicazione dell'Avviso), necessari all'attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;

VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014, in B.U.R.P. n. 138 del 02/10/2014, di approvazione dell'Avviso Multimisura avente ad oggetto "Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia 2014/2015 Garanzia Giovani - Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)", nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14, in B.U.R.P. n. 145 del 16/10/2014, di riapprovazione del suddetto Avviso così come modificato;

CONSIDERATO che, sulla base degli artt. 123 e 125 del Regolamento UE n. 1303/2013, la Convenzione stipulata con il Ministero del Lavoro prevede - tra l'altro - che la Regione Puglia, quale Organismo Intermedio del Programma debba, da un lato, eseguire i controlli di primo livello ex art. 125 del Regolamento UE n. 1303/2013 (anche in loco presso i beneficiari delle operazioni) al fine di verificare la corretta attuazione e rendicontazione delle attività, attraverso l'esame del processo e/o dei risultati del progetto; dall'altro lato, esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute;

RILEVATO, quindi, che i Servizi regionali competenti hanno - fra l'altro - la responsabilità della corretta ed efficace conduzione dei processi di attuazione e controllo delle operazioni comprese nelle misure di attuazione del Programma sopra indicate, compresa l'effettuazione dei controlli di primo livello in ordine alle operazioni sopra dette;

CONSIDERATO che, in ragione dell'articolato e composito processo di attuazione e controllo delle predette operazioni, nonché anche della notevole dimensione complessiva attesa per le medesime, emersa la necessità di acquisire, a riguardo, previa selezione del contraente a mezzo di idonea procedura di gara, un contributo specialistico straordinario dedicato, specificamente mirato ad un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni di gestione e controllo affidate alla Regione quale O.I. del PON suindicato;

RILEVATO che la predetta Sezione - il cui contesto funzionale e essenzialmente costituito dagli oneri di gestione, attuazione e controllo di primo livello facenti capo alla Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio del PON IOG - avrà quindi quale oggetto lo svolgimento di servizi raggruppabili lungo due distinte e ad un tempo correlate direttrici; ovvero da un lato, servizi di assistenza tecnica e gestionale ai processi di messa in campo, governo e rendicontazione delle operazioni comprese nelle Misure dell'Iniziativa Garanzia Giovani approvate nel relativo Piano Regionale, nell'ambito quindi del PON YEI; e dall'altro lato, servizi di controllo di primo livello (sino all'assunzione delle determina-

zioni conseguenti) relativamente agli interventi posti in essere in attuazione delle Misure predette;

VISTA la citata nota prot. 13958 del 18/06/2015, con cui il Ministero del Lavoro, in risposta a specifica richiesta inoltrata dalla scrivente Sezione, ha comunicato - oltre alle quote di ripartizione fra FSE (54,25%) e Fondo di Rotazione ex L. 183/2007 (5,25%) delle complessive risorse rese disponibili alla Regione Puglia per l'assistenza tecnica all'attuazione del PON YEI - che le predette risorse verranno poste a carico dell'Asse Assistenza Tecnica del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014, a titolarità dello stesso MLPS);

Tanto premesso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome le risorse relative all'attuazione del Piano GARANZIA GIOVANI per la realizzazione dei suddetti interventi; con il decreto, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse pari ad a euro 120.454.459,00.

Considerato che con la succitata D.G.R. n. 974 del 20/05/2014, sono stati allocati gli importi assegnati alle diverse misure (Art. 4 della Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/06/2014) per l'attuazione dell'Iniziativa Garanzia Giovani) ed individuati i Servizi Regionali competenti, così come segue:

	<b>Sezione</b>	<b>Risorse</b>
1-A Accoglienza e informazioni sul programma	Politiche per il Lavoro	€ 0,00
1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento	Politiche per il Lavoro	6.000.000,00
1-C Orientamento specialistico o di II livello	Politiche per il Lavoro	5.000.000,00
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo	Formazione Professionale	5.000.000,00
2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi	Formazione Professionale	13.000.000,00
3 Accompagnamento al lavoro	Politiche per il Lavoro	14.000.000,00
4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	Formazione Professionale	2.000.000,00
4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere	Formazione Professionale	€ 0,00
4-C Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	Formazione Professionale	3.000.000,00
5 Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica	Politiche per il Lavoro	25.000.000,00
6-B Servizio civile regionale	Politiche Giovanili	5.000.000,00
7. Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	Politiche per il Lavoro	3.000.000,00
8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale	Politiche per il Lavoro	4.000.000,00

**85.000.000,00**

**(a)**

Considerato inoltre che l'Art. 5 della Convenzione sottoscritta dalla Regione Puglia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 09/06/2014), stabilisce altresì che: "Per l'attuazione della Misura "Servizio Civile" e della Misura "Bonus Occupazione" il Ministero individua rispettivamente il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quali Organismi Intermedi del PON YEI al sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

	<b>Competenza</b>	<b>Risorse</b>
6-A Servizio civile nazionale	<i>Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	7.000.000,00
9. Bonus occupazionale	INPS	28.454.459,00
		<b>35.454.459,00</b> <b>(b)</b>

**TOTALE**

**€ 120.454.459,00**  
**(=a+b)**

Tanto premesso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome le risorse relative all'attuazione del Piano GARANZIA GIOVANI; con il decreto, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse pari ad a euro 120.454.459,00.

Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 61/CONT/ 81/2014 del 23/05/2014, ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome le risorse relative all'Assistenza Tecnica del Piano GARANZIA GIOVANI; con il decreto, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse pari ad a euro 2.373.864,00 (giusto il disposto dell'art. 11 della Convenzione sottoscritta in data 09/06/2014 con la Regione Puglia, così come confermato e specificato con nota prot. MLPS n. 13958 del 18/06/2015).

Pertanto, con il presente atto, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 53/2014, Si provvede ad effettuare una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2015, con l'accertamento dell'entrata, riveniente dai suddetti decreti e alla iscrizione, in termini di competenza e di cassa, dei fondi assegnati.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

- **VIENE APPORTATA** ai sensi dell'art. 14 della L.R. 53/2014, in termini di competenza e cassa, la seguente variazione al bilancio 2015;
- **VIENE ISTITUITO** il seguente **CAPITOLO DI ENTRATA** come di seguito epigrafato e con lo stanziamento per ciascuno di essi previsto.

**PARTE ENTRATA BILANCIO VINCOLATO**

U.P.B. : 2.1.18 n.i. di parte corrente

**Declaratoria U.P.B.:**

**"Trasferimenti di sostegno in materia di lavoro e formazione professionale"**

**SEZIONE 2.10 AUTORITA' DI GESTIONE F.S.E.**

**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E INNOVAZIONE**

**CNI di parte corrente : 2148000**

**Declaratoria capitolo:**

**"Trasferimenti dal M.L.P.S. per l'Assistenza Tecnica di Garanzia Giovani"**

**Codice SIOPE : 2116**

**Codifica da Piano dei conti integrato : E.2.01.01.01.001**

**€ 2.373.864,00 competenza**

**€ 2.373.864,00 cassa**

- **VIENE ISTITUITO il CAPITOLO DI SPESA, così come di seguito riportato :**

<b>Sezione</b>	<b>AUTORITA' DI GESTIONE P.O. FSE</b>
<b>U.P.B. n.i.</b>	2.10.2
<b>Declaratoria U.P.B. n.i.</b>	<b>GARANZIA GIOVANI - Interventi di competenza della Sezione AUTORITA' DI GESTIONE P.O. FSE</b>
<b>C.N.I. n.i.</b>	787050
<b>Declaratoria C.N.I. n.i.</b>	<b>GARANZIA GIOVANI / Scheda Assistenza Tecnica alla Regione Puglia per l'attuazione della GARANZIA GIOVANI</b>
<b>Missione, Programma</b>	15.4
<b>Codifica Piano dei conti integrato</b>	U.1.03.02.10.000
<b>Competenza</b>	2.373.864,00
<b>Cassa</b>	2.373.864,00

- **VIENE ACCERTATA sul Bilancio Regionale Vincolato 2015:**  
- la somma di € 2.373.864,00 in virtù del Decreto Direttoriale n. 61/CONT/III/2014 del 23/05/2014  
sui capitoli di nuova istituzione della parte entrata e della parte spesa
- **Si attesta che l'importo di € 2.373.864,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo (Ministero Lavoro e Politiche Sociali in virtù del Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 61/CONT/III/2014 del 23/05/2014), ed è esigibile come di seguito indicato:**

<b>Importo totale</b>	<b>€ 2.373.864,00</b>
<b>Esercizio 2016</b>	<b>€ 2.373.864,00</b>

- **Si attesta che l'accertamento deve essere eseguito conformemente al principio contabile di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, par. 3.6, lett. c), "Contributi a rendicontazione".  
Ai successivi atti di accertamento / impegno delle somme si provvederà con determinazioni del Dirigente della Sezione Autorità di Gestione PO FSE.**

Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. d).

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Autorità di Gestione PO FSE, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: di fare propria la relazione riportata;

- di accertare nel Bilancio Regionale 2015 l'importo di euro 2.373.864,00 così come assegnato, alla Regione Puglia, con il Decreto Direttoriale n. n. 61/CONT/111/2014 del 23/05/2014, allegato in copia al presente atto wale parte integrante sul capitoli di nuova istituzione della parte entrata e della parte spesa così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;

- di apportare ai sensi della L.R. 53/2014, in termini di competenza e cassa, la variazione al bilancio 2015 così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di istituire i capitoli di entrata e di spesa come così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto, così come epigrafati e con lo stanziamento per ciascuno di essi previsto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro  
 FONDO DI ROTAZIONE Art. 9 L. 236/93

Impegni al n. 1 Capitolo 7014

Esercizio 2014

Roma 9/12/14

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE



*Ministero del Lavoro  
 e delle Politiche Sociali*

D.D. 61/CONT/III/2014

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il DD 387/Segr/DG/2014 del 23/05/2014 con il quale vengono ripartite le risorse di Assistenza Tecnica destinate alle Regioni/PA Autonoma di Trento individuate come Organismi Intermedi di gestione del PON Iniziativa occupazione Giovani 2014-2015;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 6/CONT/IIASIO/2014 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale Europeo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge n.148/93 convertito, con modificazioni, nella legge 236/93;

**ACCERTATO** che alla data di sottoscrizione del presente provvedimento la disponibilità, in termini di competenza, del capitolo 7014 del bilancio di previsione aggiornato del 2014 del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, ex lege 236/1993, è pari a 30.000.000,00 euro (a fronte di 30.000.000,00 euro di disponibilità del capitolo e di nessun impegno già assunto), e che quindi la stessa è sufficiente a coprire gli impegni aggiuntivi derivanti dal presente atto."

**VISTO** il DPCM n.121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il provvedimento registrato alla Corte dei Conti in data 29 ottobre 2014, foglio 4886, adottato in esito all'entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 - ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni - della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Tanto premesso,



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

**DECRETA**  
**ARTICOLO 1**

Si rettifica quanto indicato in premessa nel DD 387/Segr/DG/2014 del 23/05/2014, con riferimento al capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 25 della legge 845/1978 e dell'art. 9 della L. 236/1993 su cui vengono impegnati gli importi a favore delle Regioni/PA Trento necessari per le risorse di Assistenza Tecnica, individuando nel capitolo 7014 anziché nel 7013.

Nelle more dell'approvazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", su cui graverà l'impegno di spesa per le risorse di Assistenza Tecnica destinate alle Regioni/PA Trento di cui in premessa, è impegnato sul **capitolo 7014** del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 25 della legge 845/1978 e dell'art. 9 della L. 236/1993, l'importo di **€ 28.267.267,00** (ventottomilioniduecentosessantasettemiladuecentosessantasette/00), a favore Regioni/PA Trento indicate nella tabella 1 di cui all'articolo 1 del DD 387/Segr/DG/2014 del 23/05/2014

Ai sensi degli ex art. 134 e 135 del Regolamento (UE) 1303/2013, non appena il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" sarà approvato, il suddetto importo sarà impegnato a carico dello stesso, con contestuale disimpegno dal capitolo 7014 del Fondo di Rotazione e reintegro delle somme nel frattempo eventualmente erogate.

9 DIC. 2014

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Salvatore Pirrone**

*F.to digitalmente*

**(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)**



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.D. 387\Segr D.G.\ 2014



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;


**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

**VISTO** il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

**VISTO** il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

**VISTA** la "Sintesi del Circuito Finanziario" condivisa con il MEF IGRUE e con le Regioni/Provincia Autonoma di Trento nel corso della riunione del 11/04/2014;

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

**CONSIDERATA** la Raccomandazione del 22/4/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

**VISTO** il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

**VISTO** il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti ;

**VISTO** l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 11 del format di Convenzione con le Regioni/Provincia Autonoma di Trento, in base al quale il MLPS anticipa le risorse di Assistenza tecnica alle Regioni/Provincia Autonoma di Trento, sul Fondo di Rotazione 236/93 per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo a valere sull'asse Assistenza Tecnica del PON Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).";

**VISTA** la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, " Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 6/CONT/IIASIO/2014 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale Europeo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge n.148/93 convertito, con modificazioni, nella legge 236/93;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo 7013 "Anticipazioni contributi nazionali e comunitari a carico dell'UE, fino al 40% a favore di soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica. Legge 147/2013 art.1-Comma 219 lett.c" del predetto bilancio;

**VISTO** il D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

**VISTO** il D.P.C.M. del 6/2/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro al Dott. Salvatore Pirrone, registrato dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, registro 3, foglio 314";


Tanto premesso e ritenuto,

**DECRETA**

**ARTICOLO 1**

Le risorse di assistenza tecnica destinate alle Regioni/Provincia Autonoma di Trento, individuati come Organismi Intermedi di Gestione, sono ripartire come da tabella che segue, con l'utilizzo della clausola di flessibilità di cui all'articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) N. 1304/2013:

<i>Regioni</i>	<i>Totale dotazione Assistenza</i>
Abruzzo	651.154
Basilicata	381.981
Calabria	1.355.491
Campania	3.746.648
Emilia-Romagna	1.481.105
Friuli-Venezia Giulia	422.357
Lazio	2.696.872
Liguria	574.888
Lombardia	3.490.933
Marche	615.264
Molise	198.045
Piemonte	1.929.728
Provincia Autonoma di Trento	211.504
Puglia	2.373.864
Sardegna	1.095.290
Sicilia	3.499.906
Toscana	1.301.656
Umbria	489.650
Valle d'Aosta	94.862
Veneto	1.656.068
	<b>28.267.267</b>



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

**Articolo 2**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attribuisce alle Regioni/Provincia Autonoma di Trento le risorse di assistenza tecnica secondo l'opzione del circuito finanziario come richiesto con nota del Ministero del Lavoro prot. n. 13970 del 11/04/2014.

Roma, addì 23 MAG. 2014

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Salvatore Pirrone**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Pirrone".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2148

### **Assemblea Consorzio Teatro Pubblico Pugliese. Determinazioni.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Controlli e dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, riferisce quanto segue:

com'è noto, la Regione Puglia aderisce al Consorzio Pubblico Pugliese, Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 senza fini di lucro, costituito tra i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province pugliesi e la Regione Puglia.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sociale, il Consorzio promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese attraverso lo spettacolo dal vivo. Il Consorzio favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell'ambito della cultura e dello spettacolo. Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa.

L'art. 3 del medesimo statuto dispone che la Regione Puglia può aderire al Consorzio versando una quota di adesione annuale nel rispetto del dispositivo dell'articolo 39 della Legge Regionale n. 19 del 31/12/2010. La Regione potrà conferire al Consorzio risorse ulteriori di derivazione regionale, comunitaria e statale per la realizzazione di specifici progetti e/o servizi nel rispetto delle finalità di cui all'art.2.

L'art. 47 della L.R. n. 10/2007 stabilisce che la Regione Puglia aderisce al Consorzio Teatro pubblico pugliese in qualità di socio ordinario, sulla base dello Statuto del Consorzio stesso. Annualmente viene stabilita la quota di adesione dell'Ente Regione; il su richiamato art. 39 della L.R. n.

19/2010 stabilisce che la quota di che trattasi "comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno all'Assemblea dei soci del TPP".

La quota di adesione della Regione Puglia è pari al 53%.

Con nota prot. n. 3405CG/ac del 6 novembre 2015, è stata convocata l'Assemblea dei soci del Consorzio per il 24.11.2015 in 1ª convocazione presso la sede sociale e per il successivo 25 novembre 2015 in 2ª convocazione, alle ore 12,00 presso la sala riunioni del Servizio Mediterraneo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, Via Gobetti 26, Bari, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura del verbale assemblea precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Bilancio di previsione 2016 - approvazione;
- 4) Recesso Provincia di Lecce - determinazioni;
- 5) Varie ed eventuali.

La suddetta Assemblea è stata successivamente rinviata e sarà a breve riconvocata.

Con riferimento al 3° punto all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto del Consorzio, l'Assemblea approva il bilancio di previsione predisposto, ai sensi dell'art. 7 del medesimo statuto dall'organo di amministrazione. La documentazione trasmessa in allegato alla convocazione comprende la relazione al bilancio di previsione 2016, il prospetto di bilancio con relativi prospetti contabili.

Lo schema evidenzia entrate e spese per tre macro-aree di attività:

- attività istituzionale - progetti speciali
- gestione della struttura.

I componenti positivi sono rappresentati principalmente dalle quote di adesione che si prevede di incassare nell'anno 2016 da parte delle Amministrazioni socie, dai ricavi per progetti speciali e dai ricavi derivanti dalle vendite dei biglietti e da quota ripiano posta a carico delle amministrazioni socie (differenza tra costi diretti dell'attività tipica ed incassi generati dalla vendita di biglietti).

Ulteriore voce di entrata è indicata nel contributo riconosciuto da parte del Ministero dei Beni e Attività Culturali pari a Euro 657.926,00.

- I costi principali sono rappresentati da:
- costi diretti dell'attività tipica svolta a favore delle Amministrazioni comunali socie;

costi per progetti speciali;  
 spese generali;  
 costi per gli organi consortili;  
 costi per il personale dipendente

stimati tenendo conto dei contratti ed obbligazioni che avranno effetti nel 2016 e del personale, di cui parte cesserà dal servizio il 30 giugno 2016.

Il bilancio di previsione stima un risultato positivo di Euro 1.441,39 al netto delle imposte stimate in Euro 135.000,00.

Con riferimento al punto 3° all'Ordine del Giorno, nel bilancio di previsione si è tenuto conto del recesso della Provincia di Lecce.

Tutto quanto premesso,

- dato atto che l'art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative  
 si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. g) e k).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1) partecipare all'Assemblea del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese di prossima convocazione;

2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, conferendo il seguente mandato:

- con riferimento al punto 1 esprimere la non necessita di un voto assembleare e richiedere che in futuro non venga più apposto all'Ordine del Giorno l'argomento "Lettura e approvazione del verbale Assemblea precedente", in quanto tale procedura non trova alcun riferimento nella normativa, attesa la immediata validità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- con riferimento ai punti 2 e 5 all'Ordine del Giorno, prendere atto dell'informativa che il Presidente del Consorzio intenderà rendere tra le Comunicazioni e/o Vane ed eventuali, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- con riferimento al punto 3 all'Ordine del Giorno, prendere atto della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016, rinviando la relativa definitiva approvazione del medesimo a seguito dell'adozione della legge regionale recante il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

3) con riferimento al punto 4 all'Ordine del giorno, prendere atto del recesso dell'Amministrazione Provinciale di Lecce;

4) pubblicare la presente sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
 Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
 Dott. Michele Emiliano



## Consorzio Teatro Pubblico Pugliese

### Bilancio di Previsione 2016

Allegati:

- Relazione
- Prospetti contabili



## Relazione al Bilancio di Previsione 2016

Gentilissimi,

allegato alla presente Vi presento il bilancio di Previsione per l'anno 2016, redatto utilizzando i consueti schemi impiegati in questi ultimi esercizi, e nel quale sono riepilogati le spese e le entrate attese per l'anno venturo.

Come noto il bilancio di previsione assume valore "autorizzatorio" e serve ad indirizzare e guidare l'attività del Consorzio per l'anno di riferimento. In particolare le spese inserite rappresentano limiti di impegno per l'azione del Consorzio che potranno variare a fronte di servizi e/o progetti finanziati nel corso dell'anno a fronte di maggiori entrate.

Lo schema utilizzato evidenzia entrate e spese distinte per tre macro ambiti di attività: l'attività "istituzionale", che include l'attività tipica del Consorzio di organizzazione di stagioni teatrali e di danza, svolta a favore delle Amministrazioni Comunali; l'attività legata "ai progetti speciali"; "gestione della struttura", che include i costi di funzionamento del Consorzio quali personale, organi consortili, spese generali, sede, utenze, ammortamenti, gestione finanziaria, oneri fiscali.

Di seguito si forniscono indicazioni circa le procedure adottate per giungere alle determinazioni evidenziate nei prospetti allegati alla presente relazione. In generale si è tenuto conto sia dei contratti in essere per tutto l'anno 2015 che produrranno effetti anche nel 2016, che delle quotazioni e condizioni economiche attese, rispetto ai contratti da stipulare e/o rinnovare.

### Organi Consortili

Lo schema accoglie i costi previsti in ordine agli organi consortili (Consiglio di Amministrazione, Direttore e Collegio dei Revisori dei Conti). Il costo del Direttore è stato determinato in base al CCNL Federculture e quanto deliberato in occasione del rinnovo dell'incarico per il triennio 2014/2017. Rispetto al valore indicato in riferimento al CdA, si precisa che esso rappresenta l'entità stimata dei soli rimborsi spese previsti a favore dei consiglieri per raggiungere la sede delle riunioni ovvero per trasferte strettamente connesse con il mandato ricevuto. Si rammenta in proposito che la normativa vigente, comma 2 art. 6 L.122/2010, ha previsto che la partecipazione agli organi di amministrazione degli Enti beneficiari di contributi pubblici è a titolo gratuito: per tale motivo non è stato previsto alcun compenso e/o gettone di presenza.

Gli altri valori sono stati determinati in base al dato storico, considerata la permanenza di tutte le condizioni e variabili.

### Personale Dipendente

Lo schema evidenzia i costi del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione del costo relativo al dipendente Sante Levante, Direttore del Consorzio. I costi riportati sono relativi alle 30 unità assunte a tempo indeterminato, di cui 2 assunte ai sensi dell'articolo 11 della L.68/99, come da convenzione sottoscritta con l'Ufficio Collocamento obbligatorio della Città Metropolitana di Bari. Il prospetto riporta anche la quota di costo corrispondente all'attività del personale dipendente assunto a tempo indeterminato impiegato in attività progettuali e, pertanto, addebitati pro – quota sui relativi budget, che trovano evidenza tra i ricavi dei "progetti speciali". In proposito si evidenzia che alla data odierna le uniche linee di intervento a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013 - Accordo di programma quadro rafforzato - "Beni ed Attività Culturali". (Delibera CIPE 92/2012) consentono attività, e conseguente copertura del personale, fino al 30 giugno 2016. Le previsioni di spesa riportate nella tabella che si riferisce alla presente voce contengono la stima



dei costi del personale fino al 30 giugno 2016, data nella quale si procederà alla risoluzione di 20 contratti. Alla conclusione delle predette attività progettuali le prestazioni rese risulteranno eccedenti rispetto al fabbisogno occupazionale dell'Ente. In assenza pertanto di nuove ed ulteriori attività che comportino un incremento tale da rendere nuovamente utilizzabili le predette prestazioni di lavoro, si dovrà procedere con i licenziamenti.

### **Spese Generali**

Lo schema fa riferimento alle spese di funzionamento della struttura (eccettuati il personale interno e gli organi consortili inseriti in specifici prospetti) relativi a:

- Sede uffici (fitto, condominio, utenze, pulizia, Tari);
- Postali e telefoniche;
- Cancelleria;
- Manutenzione ed assistenza tecnica;
- Consulenze (legale, amministrativa, fiscale, consulenza del lavoro);
- Oneri amministrativi (diritti CCIAA, imposte di bollo, imposte di registro, ecc)
- Oneri finanziari: in proposito si fa presente del perdurante e crescente ritardo nei pagamenti da parte delle Amministrazioni Socie delle somme dovute a titolo di quote di adesione e delle quote a ripiano. In tal senso si chiede di autorizzare l'avvio di un'incisiva azione legale per promuovere il recupero delle somme, in particolare quelle relative ad 3-4 anni fa.
- Oneri fiscali: IRAP ed IRES
- Ammortamenti
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri futuri



I valori sono stati determinati sulla base: dei contratti vigenti; dei fabbisogni attesi e delle condizioni economiche attese per l'anno 2016.

### **Quote di adesione**

I valori esposti sono relativi alle quote di adesione che si prevede di incassare nell'anno 2016 da parte delle Amministrazioni Socie, secondo quanto previsto dallo statuto vigente e dalle determinazioni assembleari. I dati fanno riferimento alle n° 51 Soci, di cui n° 49 sono rappresentate da Amministrazioni Comunali e le restanti sono l'Amministrazione Provinciale di Taranto e la Regione Puglia, sulla base delle adesioni e dei recessi notificati nel corso del presente esercizio.

### **Costi Programmazione**

Lo schema riporta i costi "diretti" dell'attività tipica (organizzazione di spettacolo dal vivo) svolta a favore delle Amministrazioni Comunali Socie. I dati, relativi ai cachet delle compagnie, alle spese di promozione, alle spese tecniche, per gli spettacoli (allestimenti, impianti audio/video/luci), alle spese per noli teatri, ai diritti SIAE, alle spese di biglietteria, sono stati determinati, per circa il 70%, sulla base dei preventivi elaborati dagli Uffici Programmazione del TPP a seguito degli incontri con le Amministrazioni in riferimento alla stagione 2015/2016 per la parte di attività ricadente nell'anno solare 2016. Nella determinazione dei valori, inoltre, sono stati stimati i dati riferibili agli spettacoli che potranno essere programmati nell'ambito delle stagioni estive 2016 e della prima parte delle stagioni 2016/2017. Si evidenzia in proposito l'elevato grado di approssimazione delle stime, attesa la grande incertezza che grava sulle Amministrazioni Consorziato, bloccate dai ritardi nelle



approvazioni dei bilanci e quindi nella quantificazione delle risorse a disposizione per le attività di programmazione di spettacolo dal vivo. Il dato complessivo evidenzia, comunque, una sostanziale invarianza delle attività. Non si esclude però che tale situazione potrebbe essere messa in discussione da ulteriori tagli ai trasferimenti provenienti dal Governo centrale. Si segnalano, positivamente, il riconoscimento da parte del MiBACT di circuito regionale multidisciplinare per il triennio 2015/2017 ed un'assegnazione per l'anno 2015 di € 655.926,00, con un incremento di circa 65.000 rispetto al 2014.

### Ricavi Programmazione

Nello schema sono riportati i ricavi diretti attesi dall'attività tipica del Consorzio, rappresentati dagli incassi generati dalla vendita dei titoli di accesso agli spettacoli e dalle quote a ripiano poste a Carico delle Amministrazioni Socie. Questi ultimi sono pari alla differenza tra i costi diretti dell'attività tipica e gli incassi generati dalla vendita dei titoli di accesso agli spettacoli. Il prospetto inoltre riporta il valore relativo ai contributi che saranno erogati a favore del TPP da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di cui si è detto nel paragrafo precedente.

### Costi progetti Speciali

Lo schema riporta i costi relativi ai seguenti progetti speciali:

- **“CORNERS - Turning Europe inside out”** nell'ambito del Programma CREATIVE EUROPE - CULTURE SUB-PROGRAMME 2014-2020 (chiusura prevista 2018)
- **“Puglia Events 2016”** – attuato in collaborazione con l'Agenzia Regionale per il Turismo Puglia Promozione;
- **Progetti a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 - Accordo di programma quadro rafforzato - “Beni ed Attività Culturali”. (Delibera CIPE 92/2012):**  
Si tratta delle seguenti linee di intervento:
  - ✓ Puglia Sounds: circuito delle musiche
  - ✓ Puglia Sounds: focus internazionali
  - ✓ Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica

### Ricavi progetti Speciali

Lo schema riporta i ricavi relativi ai progetti speciali sopra riportati. I ricavi attesi sono maggiori rispetto ai “costi diretti” indicati nello schema “Programmazione – Costi: Progetti Speciali” in quanto i primi tengono conto anche del rimborso della quota parte del costo del personale dipendente interno impiegato pro – quota nelle attività progettuali in parola.

Bari, li 16 ottobre 2015

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16/10/2015

**Il Direttore**  
**Sante LEVANTE**



<b>RIEPILOGO</b>		<b>RICAVI</b>	<b>COSTI</b>
<b>ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE</b>			
INCASSI			
SPETTANZE COMPAGNIE SIAE	1.315.000,00		2.220.000,00
ATTIVITA' E SERVIZI (fitto spazi, servizi organizzativi, costi strettamente inerente la programmazione)			220.000,00
ATTIVITA' E SERVIZI			280.000,00
<b>CONTRIBUTI E RIPIANI</b>			
CONTRIBUTI MINISTERO (Prosa e Danza)	657.926,00		
QUOTE A RIPIANO SOCI	1.270.000,00		
<b>PROGETTI SPECIALI</b>			
PROGETTI FONDO COESIONE E SVILUPPO	1.777.500,00		1.431.500,00
ALTRI PROGETTI	130.000,00		55.000,00
<b>STRUTTURA AZIENDA</b>			
QUOTE ASSOCIATIVE	992.265,39		
SPONSOR PRIVATI	2.000,00		
ORGANI STATUTARI			143.000,00
RETRIBUZIONI ED ONERI DIPENDENTI			905.000,00
SPESE GENERALI			234.750,00
AMMORTAMENTI E IMMOBILIZZAZIONI			22.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO			135.000,00
ACCANTONAMENTO RISCHI			70.000,00
RIMBORSI SOCI / RICAVI DIVERSI	2.000,00		15.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI-AGGIO	1.000,00		195.000,00
<b>TOTALI A RIEPILOGO</b>	<b>6.147.691,39</b>		<b>6.146.250,00</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>			
	<b>1.441,39</b>		

<i>QUOTE ASSOCIATIVE</i>	<i>PREVENTIVO 2016</i>	<i>PREVENTIVO 2015</i>
ADELFA	€ 2.736,16	
ANDRIA	€ 16.008,32	€ 15.304,48
ARADEO	€ 1.560,80	€ 1.548,16
BARI	€ 50.549,28	€ 50.645,12
BARLETTA	€ 15.078,24	€ 14.735,04
BISCEGLIE	€ 8.748,48	€ 8.274,88
BITONTO	€ 9.001,28	€ 9.108,64
BRINDISI	€ 14.209,92	€ 14.252,96
CAMPI SALENTINA	€ 1.721,60	€ 1.721,60
CASTELLANA GROTTA	€ 3.094,40	
CASTELLANETA	€ 2.740,00	€ 2.782,88
CAVALLINO	€ 1.906,08	€ 1.699,36
CERIGNOLA	€ 9.064,48	€ 9.178,56
CISTERNINO	€ 1.879,20	€ 1.946,24
CONVERSANO	€ 4.109,28	€ 3.851,36
CANOSA DI PUGLIA	€ 4.844,48	€ 5.031,20
CORATO	€ 7.691,52	
FASANO	€ 6.317,12	€ 6.186,72
FOGGIA	€ 23.525,76	€ 24.832,48
FRANCAVILLA FONTANA	€ 5.912,80	€ 5.803,84
GALATINA	€ 4.354,24	€ 4.492,96
GALLIPOLI	€ 3.263,68	€ 3.242,56
GIOIA DEL COLLE	€ 4.462,24	€ 4.424,80
GROTTAGLIE	€ 5.200,48	€ 5.103,04
LATIANO	€ 2.407,20	€ 2.459,36
LECCE	€ 14.386,56	€ 13.328,48
LUCERA	€ 5.493,28	€ 5.625,92
MAGLIE	€ 2.371,04	€ 2.440,80
MANFREDONIA	€ 9.001,12	€ 9.232,64
MARTINA FRANCA	€ 7.841,44	€ 7.800,96
MASSAFRA	€ 5.180,96	€ 4.947,68
MELENDUGNO	€ 1.543,36	€ 1.489,12
MESAGNE	€ 4.440,48	€ 4.413,92
MOLA DI BARI	€ 4.090,72	€ 4.147,04
NARDO'	€ 5.070,08	€ 4.892,80
NOVOLI	€ 1.313,76	€ 1.357,44
POGGIARDO	€ 979,04	€ 972,00
POLIGNANO A MARE	€ 2.810,72	€ 2.618,72
PUTIGNANO	€ 4.286,88	€ 4.508,16
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	€ 2.226,56	€ 2.297,76
SANNICANDRO DI BARI	€ 1.554,08	€ 1.500,00
SAN SEVERO	€ 8.784,96	€ 8.784,96
SANTERAMO IN COLLE	€ 4.283,20	€ 4.168,00
TARANTO	€ 32.024,64	€ 32.325,28
TAVIANO	€ 1.998,72	€ 2.000,96
TORREMAGGIORE	€ 2.778,40	€ 2.723,36
TORRE SANTA SUSANNA	€ 1.686,40	€ 1.698,24
TRANI	€ 8.934,72	€ 8.502,24
VICO DEL GARGANO	€ 1.257,76	€ 1.297,12
PROV. DI BRINDISI		€ 12.072,66
PROV. DI TARANTO	€ 17.539,47	€ 17.390,88
PROV. DI LECCE		€ 23.634,75
REGIONE PUGLIA	€ 630.000,00	€ 630.000,00
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 992.265,39</b>	<b>€ 1.012.798,13</b>

PROGRAMMAZIONE - RICAVI	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>INCASSI AI BOTTEGHINI</b>		
PROGRAMMAZIONE SERALE	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00
TEATRO RAGAZZI	€ 215.000,00	€ 190.000,00
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>€ 1.315.000,00</b>	<b>€ 1.190.000,00</b>
SPONSOR PRIVATI E PARTNERSHIP	€ 2.000,00	€ 2.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO (PROSA/DANZA/MUSICS)	€ 655.926,00	€ 485.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO (DANZA)		€ 105.000,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI MINISTERO</b>	<b>€ 657.926,00</b>	<b>€ 592.000,00</b>
RICAVI DIVERSI INERENTI L'ATTIVITA'	€ 2.000,00	€ 2.000,00
PROVENTI FINANZIARI E SOPRAVV.ATTIVE	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>TOTALE RICAVI DIRETTI ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.975.926,00</b>	<b>€ 1.785.000,00</b>
PROGRAMMAZIONE		
<b>TOTALE QUOTE A RILASCIO</b>	<b>€ 1.270.000,00</b>	<b>€ 1.470.000,00</b>
AMMINISTRAZIONI CONSORZiate		
<b>TOTALE GENERALE RICAVI</b>	<b>€ 3.245.926,00</b>	<b>€ 3.255.000,00</b>

	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>PROGETTI SPECIALI - RICAVI</b>		
PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE		
Progetto Strategico "ICE" - Intemeg Grecia-Italia		€ 1.155.000,00
<b>TOTALE PROGETTI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE</b>		€ 1.155.000,00
<b>PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE</b>		
Medimex: Fiera mercato musicale	€ 478.000,00	€ 800.000,00
Puglia Sounds: circuito delle musiche	€ 849.500,00	€ 1.600.000,00
Puglia Sounds: focus internazionali	€ 450.000,00	€ 2.830.000,00
La filiera del teatro e della danza - Puglia Green Hour/Misteri e Sacri	€ 1.777.500,00	€ 600.000,00
Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica		€ 1.200.000,00
<b>TOTALE PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE</b>		€ 7.030.000,00
<b>ALTRI PROGETTI</b>		
CORNERS - Programma Cultura 2014/2020	€ 40.000,00	€ 40.000,00
PUGLIA EVENTS 2016	€ 90.000,00	€ -
<b>TOTALE ALTRI PROGETTI</b>	€ 130.000,00	€ 40.000,00
<b>TOTALE GENERALE RICAVI PROGETTI SPECIALI</b>	€ 1.907.500,00	€ 8.225.000,00

<b>PROGRAMMAZIONE - COSTI</b>	<b>PREVENTIVO 2016</b>		<b>PREVENTIVO 2015</b>	
<b>SPETTANZE COMPAGNIE</b>				
PROGRAMMAZIONE TEATRO SERALE	€	1.600.000,00	€	1.900.000,00
PROGRAMMAZIONE DANZA	€	200.000,00		
PROGRAMMAZIONE MUSICA	€	150.000,00		
TEATRO RAGAZZI	€	270.000,00	€	270.000,00
<b>TOTALE SPETTANZE COMPAGNIE</b>	€	2.220.000,00	€	2.170.000,00
<b>PROGETTI COMUNITARI:</b>				
<b>COSTI SIAE</b>				
PROGRAMMAZIONE (PROSA, DANZA, MUSICA)	€	180.000,00	€	160.000,00
TEATRO RAGAZZI	€	40.000,00	€	35.000,00
<b>TOTALE COSTI SIAE</b>	€	220.000,00	€	195.000,00
<b>PUBBLICITA' E PROMOZIONE</b>				
PROGRAMMAZIONE (PROSA, DANZA, MUSICA)	€	215.000,00	€	200.000,00
TEATRO RAGAZZI	€	45.000,00	€	40.000,00
<b>TOTALE PUBBLICITA' E PROMOZIONE</b>	€	260.000,00	€	240.000,00
<b>ATTIVITA' E SERVIZI</b>				
FITTO SPAZI TEATRALI E ATTREZZATURE/SERVICE	€	40.000,00	€	280.000,00
ORGANIZZAZIONE E COSTI INERENTI L'ATTIVITA'	€	200.000,00	€	190.000,00
<b>TOTALE ATTIVITA' E SERVIZI</b>	€	240.000,00	€	470.000,00
<b>TOTALE COSTI PROGRAMMAZIONE</b>	€	2.940.000,00	€	3.075.000,00

	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>PROGETTI SPECIALI - COSTI</b>		
PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE		
Progetto Strategico "ICE" - Interreg Grecia-Italia		€ 1.130.000,00
<b>TOTALE PROGETTI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE</b>		€ 1.130.000,00
<b>PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE</b>		
Medimex: Fiera mercato musicale		€ 800.000,00
Puglia Sounds: circuito delle musiche	€ 385.500,00	€ 1.600.000,00
Puglia Sounds: focus internazionali	€ 693.000,00	€ 2.830.000,00
La filiera del teatro e della danza - Puglia Green Hour/Misteri e Sacri		
Fuochi		€ 600.000,00
Internazionalizzazione della ricerca teatrale e coreutica	€ 353.000,00	€ 1.200.000,00
<b>TOTALE PROGETTI FONDO SVILUPPO E COESIONE</b>	€ 1.431.500,00	€ 7.030.000,00
<b>ALTRI PROGETTI</b>		
CORNERS - Programma Cultura 2014/2020	€ 40.000,00	€ 40.000,00
PUGLIA EVENTS 2016	€ 15.000,00	€ -
<b>TOTALE ALTRI PROGETTI</b>	€ 55.000,00	€ 40.000,00
<b>TOTALE GENERALE COSTI PROGETTI SPECIALI</b>	€ 1.486.500,00	€ 8.200.000,00

<i>COSTI</i>	<i>PREVENTIVO 2016</i>	<i>PREVENTIVO 2015</i>
<b>SPESE GENERALI</b>		
CANONE LOCAZIONE/CONDOMINIO		
UTENZA ENEL	€ 80.000,00	€ 78.000,00
UTENZA ACQUA - GAS		
POSTALI	€ 24.000,00	€ 24.000,00
TELEFONICHE		
MATERIALI E SPESE DI PULIZIA	€ 12.000,00	€ 12.000,00
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI	€ 20.000,00	€ 20.000,00
CANCELLERIA, LIBRI, GIORNALI E GENERALI	€ 12.000,00	€ 12.000,00
<b>TOTALE UTENZE</b>	<b>€ 148.000,00</b>	<b>€ 146.000,00</b>
PENALITA' E MULTE	€ 1.000,00	€ 1.000,00
ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	€ 250,00	€ 250,00
DIRITTI CCIA E VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	€ 2.500,00	€ 3.000,00
ASSICURAZIONI R.C.	€ 16.000,00	€ 16.000,00
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 6.000,00	€ 10.000,00
RASSEGNA STAMPA	€ 6.000,00	€ 5.000,00
IMPOSTE E TASSE LOCALI (TARI, BOLLI, ECC.)	€ 4.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE VARIE</b>	<b>€ 35.750,00</b>	<b>€ 41.250,00</b>
SPESE LEGALI E NOTARILI	€ 15.000,00	€ 11.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI (PRIVACY)	€ 3.000,00	€ 3.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI (TRASPARENZA E ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA)	€ 7.000,00	€ -
CONSUL. FISCALE, AMM.VA, TECNICA, LAVORO	€ 26.000,00	€ 26.000,00
<b>TOTALE LEGALI, NOTARILI E FISCALI</b>	<b>€ 51.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>€ 234.750,00</b>	<b>€ 227.250,00</b>
<b>ONERI FINANZIARI, FISCALI, STRAORDINARI, AMMORTAMENTI</b>		
ONERI FINANZIARI	€ 190.000,00	€ 160.000,00
AMMORTAMENTI E IMMOBILIZZAZIONI	€ 22.000,00	€ 30.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 135.000,00	€ 130.000,00
SPESE VARIE	€ 15.000,00	€ 15.000,00
ACCANTONAMENTO RISCHI/ONERI FUTURI	€ 70.000,00	€ 50.000,00
ONERI STRAORDINARI/SOPRAVV. PASSIVE	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI, FISCALI, STRAORDINARI, AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 437.000,00</b>	<b>€ 390.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE GENERALI E ONERI</b>	<b>€ 671.750,00</b>	<b>€ 617.250,00</b>

COSTI		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
<b>PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO *</b>			
RETRIBUZIONE DIPENDENTI	€	680.000,00	315.480,00
TFR	€	40.000,00	19.530,00
RIMBORSI SPESE	€	25.000,00	25.000,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	€	160.000,00	96.860,00
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>€</b>	<b>905.000,00</b>	<b>456.870,00</b>

\*: GLI IMPORTO INCLUDONO I COSTI DEL PERSONALE RIFERITO AI PROGETTI FSC 2007/13 CHE SI CHIUDERANNO AL 30/6/2016 E FORMERANNO OGGETTO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DI CUI PERSONALE IMPEGNATO ATTIVITA' PROGETTI A VALERE FSC PUGLIA 2007/2013 €

25.000,00

346.000,00

DI CUI PERSONALE IMPEGNATO PUGLIA EVENTS 2016 €

-

75.000,00

COSTI		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2015
ORGANI STATUTARI			
COMPENSO E RIMBORSI DIRETTORE (oneri previdenziali ed assistenziali inclusi, tfr)	€	84.000,00	84.000,00
RIMBORSI C.d.A.	€	25.000,00	25.000,00
COMPENSO E SPESE COLLEGIO SINDACALE (incluso oneri previdenziali)	€	34.000,00	36.000,00
<b>TOTALE ORGANI STATUTARI</b>	<b>€</b>	<b>143.000,00</b>	<b>145.000,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2154

**Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale adottato con D.G.R. n. 1520 del 24 luglio 2014 - Adozione direttive.**

Il Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Personale e Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base della istruttoria compiuta dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue:

A seguito della entrata in vigore del Digs. 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, la Regione Puglia ha provveduto ad adottare, con D.G.R. n. 1520 del 24 luglio 2014, il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale, di seguito SMVP, predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione unitamente agli allegati 1 e 2, rispettivamente riferiti alla valutazione dei comportamenti/competenze del personale dirigente e agli indicatori del questionario di verifica.

In ragione delle vicende che hanno interessato una società regionale in house e della conseguente impossibilità di realizzare la piattaforma informatica che avrebbe consentito la valutazione dei comportamenti/competenze dei dirigenti, anche ad opera del personale non dirigenziale agli stessi assegnato, le parti hanno concertato che quest'ultima non venisse effettuata con riferimento all'esercizio 2013. Per tale annualità, pertanto, la valutazione dei comportamenti organizzativi tenuti dai dirigenti regionali ha comportato, secondo quanto disposto dalla stessa DGR n. 1520/2014, al massimo l'attribuzione di 40 punti per i Dirigenti di Servizio e di 45 punti per i Dirigenti di Ufficio, con la possibilità di aggiungere, al più, altri 20 punti in relazione alla valutazione top-down.

La situazione che ha impedito la realizzazione della valutazione bottom-up per la macroarea di valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze, permane anche in relazione alla valutazione riferita al 2014.

A seguito dell'incontro svoltosi con l'OIV e successivamente le OO.SS. presso la sede dell'Assessorato al Personale e Organizzazione della Regione Puglia, il suddetto Organismo, con nota prot. n. 219/OIV del 9 ottobre u.s., sulla base dell'esperienza maturata con riferimento alla valutazione della dirigenza per l'anno 2013, ha evidenziato taluni elementi di potenziale criticità nel funzionamento del ridetto Sistema di valutazione.

La legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1, all'art. 6, lett. b), assegna all'OIV, accanto alla - funzione di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, quella di "verifica di aspetti di particolare criticità che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte dell'organo di governo".

Alla luce delle criticità emerse nell'applicazione del nuovo sistema con riferimento alla valutazione della dirigenza per l'anno 2013 - evidenziate tanto dalla dirigenza che dalle OO.SS. - e degli elementi potenzialmente critici evidenziati dallo stesso Organismo che ha predisposto il SMVP e che è preposto all'applicazione del medesimo, nel pieno rispetto delle regole e dei criteri definiti dal SMVP, che costituisce, come rappresentato con nota della Vicepresidenza della G.R. n. 90/ S.P. - P.O. del 20 ottobre u.s., "unico ed esaustivo sistema di misurazione della performance organizzativa per gli anni 2014 e 2015", si rende necessario procedere ad alcuni correttivi, che consentano di avviare e portare a compimento la valutazione della dirigenza regionale per gli anni 2014 e 2015.

Vengono pertanto sottoposte alla Giunta Regionale le Direttive allegate alla presente proposta di Deliberazione, al fine di consentire, con l'approvazione delle stesse, la corretta interpretazione ed applicazione del suddetto Sistema, pur in costanza della mancata attivazione della valutazione c.d. bottom-up, ai fini dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del processo di valutazione della dirigenza regionale per gli anni 2014 e 2015.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n. 1/2011.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Personale e Organizzazione;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione.

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di approvare le Direttive allegate alla presente deliberazione, che della stessa formano parte integrante;
- b) di dare atto che le suddette direttive trovano

applicazione al fini della interpretazione ed applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP), approvato con DGR n. 1520/2014, con l'obiettivo di assicurare lo svolgimento e la conclusione del processo di valutazione della dirigenza regionale per gli anni 2014/2015;

- c) di autorizzare l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti regionali con l'applicazione del richiamato sistema di valutazione e delle direttive allegate alla presente deliberazione;
- d) di delegare il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione a dare seguito agli adempimenti di propria competenza rivenienti dalla presente deliberazione;
- e) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Personale e Organizzazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Puglia, nonché alle Strutture regionali, attraverso la pubblicazione sul sito Primanoi, alle OO.SS. e al CUG;
- f) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
Dott. Michele Emiliano

**Direttive per l'interpretazione e l'applicazione del Sistema di Valutazione e Misurazione della performance organizzativa e individuale adottato con DGR n. 1520 del 24 luglio 2014**

Il *Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale*, adottato con DGR n. 1520 del 24 luglio 2014, di seguito SMVP, coerentemente con le disposizioni normative che definiscono gli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale, individua quali dimensioni della *performance* dei dirigenti:

1. il contributo assicurato alla *performance* complessiva dell'amministrazione;
2. il raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di diretta responsabilità e, eventualmente, il conseguimento di specifici obiettivi individuali;
3. il "modo d'essere" dirigente (comportamento organizzativo), che è apprezzato anche in funzione della capacità di valutare i collaboratori in termini di differenziazione dei giudizi;
4. i comportamenti/competenze dimostrate, che sono valutate anche in ragione della capacità di garantire la legittimità dell'azione amministrativa nell'unità organizzativa di diretta responsabilità.

La misurazione e la valutazione della *performance* individuale dei dirigenti si fondano, pertanto, secondo il modello adottato con la richiamata DGR n. 1520/2014, su **2 macroaree** di valutazione:

- a) i **risultati ottenuti** nel corso dell'esercizio, come desunti dagli obiettivi di struttura individuati nel Piano della Performance e dagli eventuali obiettivi individuali assegnati nell'ambito del PAD;
- b) i **comportamenti organizzativi e le competenze** agite nell'esercizio delle proprie responsabilità di direzione.

Gli strumenti della valutazione individuale dei Dirigenti, in coerenza con il SMVP, si compongono di tre "schede di rilevazione":

**a) Scheda di sintesi dei Risultati derivante dal Piano della Performance**, la quale è predisposta dal Controllo di Gestione sulla base delle risultanze della Misurazione del Piano della Performance e dall'analisi degli obiettivi assegnati nell'ambito del PAD.

**b) Scheda di Rilevazione Comportamenti/Competenze (Allegato 1 della citata deliberazione)**, la quale viene separatamente compilata, dal Dirigente valutato in autovalutazione, dal Dirigente sovraordinato, dal Personale di Categoria D dell'Ufficio/Servizio, dal Personale di Categoria C,B,A.

**c) Questionario Strutturato di Verifica (Allegato 2 della citata deliberazione)**, predisposto da ciascun Dirigente valutato al fine di ottenere una base informativa utile per il riscontro dell'attendibilità/veridicità delle valutazioni rese, nell'ambito del quale sono operativizzati, in relazione alle dimensioni di valutazione individuate per la valutazione dei comportamenti/competenze, specifici indicatori di realizzazione.

Il punteggio massimo attribuibile per la componente di valutazione relativa ai comportamenti/competenze è così composto:

- 1) Valutazione superiore gerarchico [30 punti];**
- 2) Autovalutazione [55 punti].**
- 3) Valutazione Personale Categoria D dell'Ufficio/Servizio (bottom up) [10 punti];**
- 4) Valutazione del Personale di categoria C,B,A (bottom up) [ 5 punti].**

Il SMVP prevede, in caso di assenza di Personale di Categoria D assegnato alla Struttura, che il relativo punteggio venga ripartito proporzionalmente sui punteggi b1 e b2.

Viene in tal modo individuato un significativo criterio per l'effettiva applicazione e funzionalità del sistema medesimo, efficacemente mutuabile ai fini della composizione del punteggio attribuibile al dirigente in ragione della valutazione dei risultati dal medesimo raggiunti e dei comportamenti e competenze organizzative, pur in assenza della componente riferita alla valutazione dei comportamenti e delle competenze organizzative del dirigente da parte del personale al medesimo assegnato.

Per quanto riguarda la valutazione c.d. *Bottom up*, infatti, permane, anche in relazione alla valutazione 2014, l'impossibilità della sua concreta realizzazione ed operatività, già configuratasi per la valutazione riferita al 2013.

L'applicazione del nuovo Sistema di Valutazione per l'anno 2013 ha dato luogo ad una serie di criticità e difficoltà operative, rappresentate dalla dirigenza e dalle OO.SS. ed affrontate, in contraddittorio con l'OIV nominato con D.G.R. n. 2893 del 20 dicembre 2012, nell'ambito di appositi incontri tematici.

A seguito dell'ultimo dei suddetti incontri l'OIV ha provveduto a relazionare in merito, tra l'altro, all'interpretazione del § 4.4.1. sez. 3 del vigente SMVP, chiarendo che:

*"(...) questa parte dello SMIVAP presenta una ridondanza che sarebbe opportuno eliminare. La questione può essere spiegata ricordando che, secondo quanto previsto dallo SMIVAP, «il punteggio massimo attribuibile (alla) componente di valutazione» dei comportamenti/competenze sia "così" composto:*

- 1) Valutazione superiore gerarchico [30 punti];**
  - 2) Autovalutazione [55 punti].**
  - 3) Valutazione Personale Categoria D dell'Ufficio/Servizio (bottom up) [10 punti];**
  - 4) Valutazione del Personale di categoria C,B,A (bottom up) [ 5 punti]."**
- (pag 3094 del BURP n. 115 del 26 agosto 2014) ».*

*Con ogni evidenza questo passaggio dello SMIVAP può essere interpretato soltanto nel senso che i 40 punti previsti per i dirigenti di servizio e i 45 punti previsti per quelli di ufficio (cfr. pagg. 30907-30908 del BURP n. 115 /2014) debbano essere calcolati in modo che:*

- 1) La valutazione del superiore gerarchico incida per il 30%;*
- 2) L'autovalutazione incida per il 55%;*
- 3) La valutazione del personale di categoria D dell'Ufficio/Servizio incida per il 10%;*
- 4) La valutazione del personale di categoria C,B e A incida per il 5%.*

*Senonchè lo stesso SMIVAP prevede che il dirigente sovraordinato possa attribuire al dirigente sottordinato fino ad un massimo di 20 punti (cfr. pagg. 30907-30908 del BURP n.*

115/2014) per di più senza precisare quale sia l'oggetto di quest'ultima valutazione (se solo la componente degli obiettivi, solo quella dei comportamenti/competenze o entrambe) e senza stabilire alcun vincolo in ordine ai criteri di valutazione da adottare (rendendo così incontrollabile e insindacabile il processo di attribuzione del punteggio).

Questa è, appunto, la ridondanza già menzionata. Il superiore gerarchico, infatti, si trova a valutare lo stesso dirigente due volte: la prima volta, ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo previsto per i comportamenti/competenze (incidendo, come anticipato, per il 30% sui 40 o 45 punti previsti); la seconda per l'assegnazione degli ulteriori 20 punti.

Sarebbe opportuno, di conseguenza, circostanziare meglio oggetto e modalità di quest'ultima valutazione in modo da distinguerla dall'altra ed evitare irragionevoli duplicazioni".

Alla luce di quanto rappresentato, considerato che la valutazione dei comportamenti/competenze organizzative del dirigente, ovvero di una delle due macroaree nelle quali, a termini del SMVP, si articola la valutazione della *performance* individuale, dà luogo ad un punteggio che si compone, come detto, nei seguenti termini:

- 1) Valutazione superiore gerarchico [30 punti];
- 2) Autovalutazione [55 punti];
- 3) Valutazione Personale Categoria D dell'Ufficio/Servizio (bottom up) [10 punti];
- 4) Valutazione del Personale di categoria C,B,A (bottom up) [ 5 punti].

Si ritiene che, in assenza della valutazione *bottom-up*, il relativo punteggio (15 punti ovvero il 15% della complessiva valutazione), secondo il criterio sopra enunciato e mutuato dallo stesso SMVP, debba essere **redistribuito proporzionalmente** sulle altre due componenti della valutazione dei comportamenti/competenze organizzative del dirigente, ovvero la valutazione del superiore gerarchico e l'autovalutazione.

Per quanto attiene alla previsione del SMVP secondo cui:

*"Per i Dirigenti di Servizio, il Sistema di Valutazione prevede l'assegnazione di un punteggio di massimo 100 punti, dei quali:*

- *massimo 40 punti assegnabili in base al grado di raggiungimento degli obiettivi;*
- *massimo 40 punti assegnabili in base ai comportamenti organizzativi tenuti;*
- *massimo 20 punti assegnabili in relazione ad una valutazione effettuata dal Direttore d'Area, ovvero dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale (per i Servizi che allo stesso fanno diretto riferimento) o dal Segretario Generale del Consiglio;*

*Per i Dirigenti di Ufficio, il Sistema di Valutazione prevederà l'assegnazione di:*

- *massimo 35 punti per gli obiettivi;*
- *massimo 45 punti per i comportamenti;*
- *massimo 20 punti in relazione ad una valutazione effettuata dal dirigente sopraordinato"*

fermo restando che i riferimenti ai Dirigenti di Ufficio, di Servizio e Direttori d'Area deve intendersi effettuato, secondo il modello organizzativo adottato con D.P.G.R. n. 443/2015 e nelle more della piena operatività dello stesso, quale riferimento, rispettivamente, ai Dirigenti di Servizio, di Sezione e ai Direttori di Dipartimento, **i 20 punti della valutazione effettuata dal dirigente sovraordinato, rispetto ai quali è stata evidenziata dallo stesso OIV**

la richiamata "ridondanza" e la mancata individuazione della componente cui il suddetto punteggio sia da riferire, al fine di evitare duplicazioni ed avendo già provveduto il dirigente sovraordinato alla valutazione dei comportamenti-competenze in sede di etero-valutazione, dovranno essere ascritti alla valutazione concernente il raggiungimento, da parte del dirigente, degli obiettivi assegnati, come rilevabili dal PAD annuale.

La misura dell'attribuzione, totale o parziale, del ridotto punteggio massimo di 20 pt è rimessa alla valutazione del competente dirigente sovraordinato, che provvederà ad effettuarla, secondo un criterio di rigorosa obiettività e puntuale rispondenza formale con la documentazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, in ragione della considerazione di elementi rilevanti quali: tempistica nel conseguimento degli obiettivi assegnati, ovvero ritardi; considerazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nella struttura di riferimento.



La traduzione dei punteggi risultanti dalle schede di autovalutazione/etero valutazione (in scala 52-260mi) ai punteggi previsti dal SMVP (massimo 40 o 45 punti e massimo 20 punti) sarà effettuata secondo una relazione proporzionale.

Detto "Y" il punteggio risultante dalla scheda di autovalutazione, il punteggio "X" previsto dal SMVP sarà:  $X=Y*45/260$  o  $X=Y*40/260$ .

Detto "Y<sub>1</sub>" il punteggio risultante dalla scheda di etero valutazione, il punteggio "X<sub>1</sub>" previsto dal SMVP sarà:  $X_1=Y_1*20/260$ .

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun dirigente all'esito dello svolgimento e della conclusione dell'iter della valutazione, come disciplinato dal SMVP di cui alla D.G.R. n. 1520/2014 e come integrato dalle presenti direttive con riferimento alla valutazione per gli anni 2014 e 2015, sarà pertanto composto:

- 1) dalla valutazione concernente il raggiungimento, da parte del dirigente, degli obiettivi programmati, determinata secondo le modalità definite dal SMVP, con l'aggiunta dell'ulteriore punteggio massimo di 20 punti, attribuito dal dirigente sovraordinato secondo le modalità sopra enunciate;
- 2) dalla valutazione dei comportamenti/competenze del dirigente, risultante dai punteggi riportati dal medesimo con riferimento alle due componenti della "Autovalutazione" e della "Eterovalutazione" da parte del dirigente sovraordinato, sulle quali andranno proporzionalmente redistribuiti quindici punti (ovvero un valore pari al 15% della complessiva valutazione dei comportamenti/competenze) previsti dal SMVP per la valutazione c.d. *Bottom-up*, non ancora effettiva.



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza